Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ACC 10000/146/553 091.465 Z 2 SALARIES - STATE RAILWAYS
MAR. - AP. 1943

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0003

091.465/2 (11)

STATE RAILWAYS

Subject

DELLE FERROVIE DELLO STATO AL 10 GIUGNO 1944.

INDENNITA' ORDINARIE E STRAORDINARIE IN GODIMENTO AL PERSONALE

INDENNITA' ORDINARIE E STRAORDINARIE IN GODIMENTO AL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO AL IO GIUGNO 1944.

Assegni fissi:

STIPENDI = SUPPLEMENTO SERVIZIO ATTIVO

Vengono corrisposti quelli stabiliti dal R.D. 12 Ottobre 1942 N° 1210 (alleg.1) maggiorati del 10% in base alla legge 16/4/1940 N° 237 (Alleg.2).

ASSEGNI ex COMBATTENTI

Istituito con R.D. 21/10/1923 N° 2580 (alleg. 3) maggiorato del 10% in base alla legge 16/4/1940 N° 237 (alleg.2).

AGGIUNTA DI FAMIGLIA

Viene corrisposta in base alla legge 27 giugno 1929 N° 1047 (alleg.4) maggiorata del 10% come sopra (alleg.2) modificata e maggiorata dall'art.4 del R.D.L. N° 646 del 14/7/1941 (alleg.5) e dall'art. 3 del R.D.L. N° 610 dell'8/7/1943 (alleg.6).
Si allega prospetto (alleg.A) per il personale di ruolo di tutti i gradi.

ASSEGNO DI GUERRA

Viene corrisposto dal 1°/7/1941 in base al R.D.L. N° 646 del 14/7/1941 (alleg.5), modificato con l'articolo 1 e 4 della legge R.D.L. N° 610 dell'8 luglio 1943 (alleg.6).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1 0	6 543 388	4058352431	570	88492	570	88492*	134881138	134881138*			
1 0	6 543 388	4058352721	360	88255	360	88255*	85888089	85888089*			
1 0	6 543 388	4058352781	450	88289	450	88289*	184881106	184881106*	3795	03206	*
1 0	6 547 388	4048951521		1243			75000084				
1 0		4048951526					36000000				
1 5		4048951526			240		36000000				
					1483	*	147000084	*			
1 0	6 547 388	4048951641		1873			104000116				
1 0		4048951646					36000000				
1 5		4048951646			180		36000000				
					2053	*	176000116	*		3536	*
1 0	6 549 388	3880000005	1440	00000							
1 0		3880000006	120	00000							
1 0		3880000008	120	00000							
			1680	00000	*			*			
1 0	6 549 388	3887460041	240	00352	240	00352*	226800267	226800267*			
1 0	6 549 388	3887460051	480	00698	480	00698*	452800534	452800534*			
1 0	6 549 388	3887460271	240	00352	240	00352*	226800267	226800267*			
1 0	6 549 388	3887471011	120	00174			11100141				
1 0		3887471011	480	00944			62300754				
			600	01118	*		73400895	*	3240	02520	*
1 0	6 552 388	1028811751	120	00263			11100120				
1 0		1028811751	120	00089			52800084				
			240	00352	*		16300204	*			
1 0	6 552 388	3880000006	930	00000							
1 0		3880000007	29	00000							
			959	00000	*			*			
1 0	6 552 388	3887353761	139	00084			4700061				
1 0		3887353765	139	00215			21000000				
			139	00299	*		68000061	*			
1 0	6 552 388	3887353901	238	00881			15400168				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

88	4058352431	570 88492 570 88492*	13488138 13488138*			
88	4058352721	360 00255 360 00255*	8500089 8500089*			
88	4058352781	450 00289 450 00289*	10480186 10480186*	3795 03206*	88800920*	
88	4048951521 4048951526 4048951526	1243 240 1483*	7500084 36000000 36000000 14700084*			
88	4048951641 4048951646 4048951646	1873 180 2053*	10400116 36000000 36000000 17600116*	3536*	323000200*	
88	3880000005 3880000006 3880000008	1440 00000 120 00000 120 00000 1680 00000*	*			
88	3887460041	240 00352 240 00352*	22600267 22600267*			
88	3887460051	480 00698 480 00698*	45280534 45280534*			
88	3887460271	240 00352 240 00352*	22600267 22600267*			
88	3887471011 3887471011	120 00174 480 00944 600 01118*	11100141 62300754 73400895*	3240 02520*	163801963*	
88	1028811751 1028811751	120 00263 120 00089 240 00352*	11100120 52000084 16300204*			
88	3880000006 3880000007	930 00000 29 00000 959 00000*	*			
88	3887353761 3887353765	139 00084 215 139 00299*	47000061 21000000 68000061*			
88	3887353901	239 00221	15400168			

C O M P E T E N Z E A C C E S S O R I E

R.D.L. 7/4/1925 N° 405 (vedere fascicolo già in possesso degli Alleati).

CAP. 1° = INDENNITA' DI TRASFERTA:

Viene corrisposta in base alla legge suindicata, modificata in base al R.D.L. 27/2/1942 N° 76 (allegato).

Tabella A = Servizi fuori Compartimento;

Tabella B = Servizi nell'ambito del Compartimento, avvertendo che per le missioni inferiori alle 4 ore nulla è dovuto, e per quelle fino a 7 ore viene corrisposta la metà della sola diaria. La pernottazione viene corrisposta quando la missione impegna le ore notturne dell'una alle cinque; La trasferta viene corrisposta completa quando la durata della missione supera le 24 ore.

L'aumentare maggiorato dal 1°/12/1943 del 70% a seguito in base all'Ordine del Comando Militare Alleato.

CAP. II° = INDENNITA' DI TRASLOCO: art. 16 reg.

Le basi di liquidazione sono in stretta relazione alla distanza, alla situazione di famiglia, al grado ed all'indennità di trasferta del rispettivo grado.

CAP. III° = SOPRASSOLDO DI LOCALITA' - " ABOLITO 6418

Abolito con R.Decreto 23 Giugno 1930 N° 859 con decorrenza dal 1°/7/1930.

CAP. IV° = INDENNITA' DI MALARIA:

Viene corrisposta, dal 1°/6 al 30/11, agli agenti che risiedono in località dichiarate malariche in ragione di L. 1,20 giornaliere

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CAP. I° = INDENNITA' DI TRASFERTA.

Viene corrisposta in base alla legge suindicata, modificata in base al R.D.L. 27/2/1942 N° 76 (allegato).

Tabella A = Servizi fuori Compartimento;

Tabella B = Servizi nell'ambito del Compartimento, avvertendo che per le missioni inferiori alle 4 ore nulla è dovuto, e per quelle fino a 7 ore viene corrisposta la metà della sola diaria. La permottazione viene corrisposta quando la missione impegna le ore notturne dell'una alle cinque; La trasferta viene corrisposta completa quando la durata della missione supera le 24 ore.

L'ammontare maggiorato del 1°/10/1943 del 70% è costante in base all'ordine del Comando Militare Alleato.

CAP. II° = INDENNITA' DI TRASLOCO: art. 16 n/s.

Le basi di liquidazione sono in stretta relazione alla distanza, alla situazione di famiglia, al grado ed all'indennità di trasferta del rispettivo grado.

CAP. III° = SOPRASSOLDO DI LOCALITA' - " ABOLITO 6418

Abolito con R.Decreto 23 Giugno 1930 N° 859 con decorrenza dal 1°/7/1930.

CAP. IV° = INDENNITA' DI MALARIA:

Viene corrisposta, dal 1°/6 al 30/11, agli agenti che risiedono in località dichiarate malariche in ragione di L. 1,80 giornaliere per la zona grave e di L. 0,60 per le zone lievi. Per la zona grave la indennità viene integrata di un supplemento giornaliero pari a tante quote di L. 0,20 quante sono le persone conviventi ed a carico (moglie e figli).

Al personale di macchina e dei treni, quando transitano per deter=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

5		6 620 388	4048351896		180 180*	3688888 3688888*				
5		6 620 388	4048352896		8460 8460*	39688888 39688888*		120	05630*	9
1	0	6 623 388	3880000006		645 88888 645 88888*	*				
1	0		3886401661		1992 01874	1239013 40				
1	0		3886401661		726 00603	410000435				
1	0	6 623 388	3886401665		58 2718 02535*	12000000 166101775*		3363	02535*	16
1	0		4048351591		173	2000028				
1	5		4048351596		180	36000000				
1	5		4048351596		420	84000000				
1	0		4048351591		248	45000049				
1	0		4048351591		178	2000028				
1	5		4048351596		2640	498000000				
1	5	6 624 388	4048351596		1500 5339*	300000000 1003000105*				
1	0	6 624 388	4048351861		170 170*	500007 500007*				
1	0		4048351891		71	500007				
1	5	6 624 388	4048351896		240 311*	36000000 41000007*				
1	0		4048352851		86	500007				
1	5	6 624 388	4048352856		150 236*	30000000 35000007*				
1	0	6 624 388	4048352891		94 94*	16888820 16888820*			6150*	110
1	0	6 626 388	3887353831		45 88815 45 88815*	12888817 12888817*				
1	0	6 626 388	4032902501		78 78*	18888815 18888815*		45	00093*	8
1	0	6 629 388	4559050691		128 88885 128 88885*	55888885 55888885*		120	00085*	5
1	0		3880000005		210 00000					
1	0		3880000006		390 00000					
1	0	6 632 388	3880000007		116 88888 716 88888*	*		716	00000*	
1	0		4048951321		320	1700020				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

88	4048351896	180 180*	3600000 3600000*			
88	4048352896	2460 2460*	39600000 39600000*	120	05630*	996000030*
88	3880000006	645 88888 645 88888*	*			
	3886401661	1992 01874	1239013 40			
	3886401661	726 00603	41000435			
	3886401665	58	12000000			
88		2718 02535*	166101775*	3363	02535*	166101775*
	4048351591	173	20000028			
	4048351596	180	36000000			
	4048351596	420	84000000			
	4048351591	248	45000049			
	4048351591	178	20000028			
	4048351596	2640	498000000			
	4048351596	1500	300000000			
88		5339*	1003000105*			
88	4048351861	170 170*	5888887 5888887*			
	4048351891	71	5000007			
88	4048351896	240 311*	36000000 41000007*			
	4048352851	86	5000007			
88	4048352856	150 236*	30000000 35000007*			
88	4048352891	94 94*	16888828 16888828*		6150*	1100000146*
88	3887353831	45 88815 45 88815*	12888817 12888817*			
88	4032902501	78 78*	18888815 18888815*	45	00093*	22000032*
88	4559050691	120 88885 120 88885*	55888855 55888855*	120	00085*	55000085*
	3880000005	210 00000				
	3880000006	390 00000				
88	3880000007	116 88888 716 88888*	*	716	00000*	*
	4048951321	320	1700020			

minate località si corrisponde nella misura da L. 0,05 a L. 0,30 giornaliere.

I compensi stessi sono soggetti alla riduzione del 22,56 %, di cui ai Regi Decreti N° 1491 del 1930 e 561 del 1934. (alleg.17 e 18).

CAP.V° = ALLOGGI E COMPENSO PER ALLOGGI

Al personale indicato dall'art.33 viene corrisposto il compenso stabilito dall'apposita tabella quando non fruisce dell'alloggio in natura, nel quale ultimo caso è sottoposto alla trattenuta per il canone fissato senza ricevere il compenso.

I compensi stessi sono soggetti alle riduzioni del 22,56 % di cui al Cap.IV° .

CAP. VI° = COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO:

Il compenso per lavoro straordinario è fissato con un massimo di L. 3,00 ad ora, con la riduzione del 22,56 % come al Cap.IV°; quindi nette L. 2,32 all'ora. Dal beneficio sono esclusi gli agenti del gruppo A.

CAP. VII° = SOPRASSOLDO PER SERVIZIO NOTTURNO:

Va corrisposto al personale del grado VI° ed inferiori che presta servizio dalle 22 alle 5 con la riduzione del 22,56 % di cui al Cap.IV°.

CAP.VIII = COMPETENZE SPECIALI AL PERSONALE DI MACCHINA:

In base al R.D.L.7/4/1925 N° 405 viene corrisposta per ogni ora di lavoro impiegato, secondo l'orario dei treni, in viaggio nella condotta delle locomotive, una indennità di L. 1,60 al mac= chinista e di L. 1,20 all'aiuto macchinista. Tale indennità è sta=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CAP.V° = ALLOGGI E COMPENSO PER ALLOGGI

Al personale indicato dall'art.33 viene corrisposto il compenso stabilito dall'apposita tabella quando non fruisce dell'alloggio in natura, nel quale ultimo caso è sottoposto alla trattenuta per il canone fissato senza ricevere il compenso.

I compensi stessi sono soggetti alle riduzioni del 22,56 % di cui al Cap.IV° .

CAP. VI° = COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO:

Il compenso per lavoro straordinario è fissato con un massimo di L. 3,00 ad ora, con la riduzione del 22,56 % come al Cap.IV°; quindi netto L. 2,32 all'ora. Dal beneficio sono esclusi gli agenti del gruppo A.

CAP. VII° = SOPRASSOLDO PER SERVIZIO NOTTURNO:

Va corrisposto al personale del grado VI° ed inferiori che presta servizio dalle 22 alle 5 con la riduzione del 22,56 % di cui al Cap.IV°.

CAP.VIII = COMPETENZE SPECIALI AL PERSONALE DI MACCHINA:

In base al R.D.L.7/4/1925 N° 405 viene corrisposta per ogni ora di lavoro impiegato, secondo l'orario dei treni, in viaggio nella condotta delle locomotive, una indennità di L. 1,60 al macchinista e di L. 1,20 all'aiuto macchinista. Tale indennità è stata modificata in L. 1,40 al macchinista e di L. 1,10 all'aiuto macchinista col R.D.L. 1033 del 27/6/1937 - Boll.Uff. N° 28 del 15/7/1937 (allag.9 e 10).

Agli effetti di tale corresponsione si tiene conto delle operazioni accessorie sia in partenza che in arrivo, del tempo impiegato nelle manovre fuori residenza, nonchè dei ritardi in

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

82388	1	0				388735387 5		144		27000000	
243388	1	0				388735387 5		79		24000000	
			6	759	388			250	00571*	176000131*	
243388	1	0				388735390 1		100	00225	97000103	
243388	1	0				388735390 5		255		30000000	
			6	759	388			100	00480*	127000103*	
243388	1	0				388735392 1		180	00502	160000165	
243388	1	0				388735392 5		622		87000000	
			6	759	388			180	01134*	247000165*	2765
388	1	0				388000000 7		216	00000*		*
113388	1	0				388290297 1		900	04628	620000692	
113388	1	0				388290297 3		180	01915	19200192	
113388	1	0				388290297 5		12		12000000	
			6	760	388			1089	96543*	824000884*	
113388	1	0				400290297 1		240	00476	136000156	
113388	1	1				400290297 6		3480		348000000	
			6	760	388			240	03956*	484000156*	1536
388	1	0				388000000 6		180	00000		
388	1	0				388000000 7		80	00000		
			6	763	388			260	00000*		*
44388	1	0				388735291 1		2540	03386	815009 68	
44388	1	0				388735291 5		5100000			
			6	763	388			2540	03386*	866009 68*	
44388	1	0				388735315 1			46	12000 12	
44388	1	0				388735315 5			90	18000000	
			6	763	388				136*	30000 12*	
44388	1	0				388735392 1		45	00000	13000026	
			6	763	388			45	00000*	13000026*	
44388	1	0				404735272 1			77	12000 12	
44388	1	0				404735272 6		210		42000000	
			6	763	388				287*	54000 12*	2845
388	1	0				388000000 6		722	00000		
388	1	0				388000000 7		40	00000		
			6	771	388			762	00000*		*
572388	1	0				388735059 1		120	00244	12000 15	
572388	1	0				388735059 5		12000000			
			6	771	388			120	00244*	24000 15*	
154388	1	0				388735315 1		105	00048	41000 50	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0				3887353875		144	27000000				
0				3887353875		79	24000000				
	6	759	388		250	00571*	17600131*				
0				3887353901	100	00225	97000103				
0				3887353905		255	30000000				
	6	759	388		100	00480*	12700103*				
0				3887353921	180	00502	16000165				
0				3887353925		622	87000000				
	6	759	388		180	01124*	24700165*	2765	06623*	1842	
0				3880000007	216	00000					
	6	760	388		216	00000*	*				
0				3882902971	900	04628	62000692				
0				3882902973	180	01915	19200192				
0				3882902975			12000000				
	6	760	388		1080	06543*	82400884*				
0				4002902971	240	00476	13600156				
1				4002902976		3480	34800000				
	6	760	388		240	03956*	48400156*	1536	10499*	1301	
0				3880000006	180	00000					
0				3880000007	80	00000					
	6	763	388		260	00000*	*				
0				3887352911	2540	03386	81500968				
0				3887352915			51000000				
	6	763	388		2540	03386*	86000968*				
0				3887353151		46	12000012				
0				3887353155		90	18000000				
	6	763	388			136*	30000012*				
0				3887353921	45	00020	19000026				
	6	763	388		45	00020*	19000026*				
0				4047352721		77	12000012				
0				4047352726		210	42000000				
	6	763	388			287*	54000012*	2845	03829*	969	
0				3880000006	722	00000					
0				3880000007	40	00000					
	6	771	388		762	00000*	*				
0				3887350591	120	00244	12000015				
0				3887350595			12000000				
	6	771	388		120	00244*	24000015*				
0				3887353151	105	00048	41000050				

arrivo superiori ai 30'.

Tale indennità, in base al R.D.L. N° 1223 del 19/8/1932 (Alleg. 9 a), viene ridotta a 3/4 - 2/3 - 1/2 e 1/4 secondo il servizio espletato, cioè se trattasi di treni effettuati dichiarati di seconda=ria importanza, di servizi locali, manovre, riserve e viaggi in vettura, ecc. Se il tempo impiegato nei servizi suddetti supera nel mese le 100 ore per agente, la parte eccedente è aumentata della metà agli effetti del premio.

L'agente che conduce locomotive di manovra senza il sussidio dell'Aiuto Macchinista, riceve, oltre alle competenze spettanti, anche quelle dell'aiuto macchinista mancante.

INDENNITA' DI PERNOTTAZIONE: (Art. 43)

Agli agenti che restano assenti dalla residenza per servizio di macchina nel periodo, in tutto o in parte, dalle ore 22 alle ore 5, viene corrisposta una indennità di L. 6,00 al macchinista e L. 5,00 all'aiuto macchinista (R.D.L. N° 405 del 7/4/1925). Tale indennità veniva elevata dal 1/3/1942 a L. 10,00 pel macchinista di I^ classe e a L. 7,00 pel macchinista di II^ classe e aiuto macchinista con R.D. del 2/2/1943 N° 109 (Alleg.9 b).

PREMIO DI PERCORRENZA: (Art. 44)

Viene corrisposto in ragione di L. 2,10 al macchinista e L. 1,40 all'aiuto macchinista per ogni 100 Km. virtuali percorsi con locomotive a vapore. Per la trazione elettrica il premio veniva caso per caso stabilito dal Direttore Generale entro un massimo di Lire 4,20 pel macchinista e L. 2,80 per l'assistente. Detta indennità è soggetta alle riduzioni di legge del 22,56 % di cui al R.D. 1401 del 1930 e N° 561 del 1934, come al Cap. IV°.

DIARIA : (Art. 45)

Viene corrisposta al personale di macchina [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778502 1

...vettura, ecc. Se il tempo impiegato nei servizi suddetti supe= ...viaggi
ra nel mese le 100 ore per agente, la parte eccedente è aumentata della metà agli effetti del premio.

L'agente che conduce locomotive di manovra senza il sussidio del= l'Aiuto Macchinista, riceve, oltre alle competenze spettanti, anche quelle dell'aiuto macchinista mancante.

INDENNITA' DI PERNOTTAZIONE: (Art.43)

Agli agenti che restano assenti dalla residenza per servizio di macchina nel periodo, in tutto o in parte, dalle ore 22 alle ore 5, viene corrisposta una indennità di L. 6,00 al macchinista e L. 5,00 all'aiuto macchinista (R.D.L. N° 405 del 7/4/1925). Tale indennità veniva elevata dal 1/3/1942 a L. 10,00 pel macchinista di I^ classe e a L. 7,00 pel macchinista di II^ classe e aiuto macchinista con R.D. del 2/2/1943 N° 109 (Alleg.9 b).

PREMIO DI PERCORRENZA: (Art.44)

Viene corrisposto in ragione di L. 2,10 al macchinista e L. 1,40 all'aiuto macchinista per ogni 100 Km. virtuali percorsi con loco= motive a vapore. Per la trazione elettrica il premio veniva caso per caso stabilito dal Direttore Generale entro un massimo di Li= re 4,20 pel macchinista e L. 2,80 per l'assistente. Detta inden= nità è soggetta alle riduzioni di legge del 22,56 % di cui al R.D. 1491 del 1930 e n° 561 del 1934, come al Cap. IV°.

DIARIA : (Art.45)

Viene corrisposta al personale di macchina dopo le prime 24 ore di assenza continuata dalla residenza per servizi di macchina nel= la misura della diaria dell'indennità di trasferta (Alleg.8).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

388		120 00000*		*	120 00000*		*
388	3880000006	930 00000*		*	930 00000*		*
388	3886400181	60 00940	38000045				
	3886400185	60 00940*	44000045*		60 00940*		44000045*
388	3880000005	720 00000					
	3880000006	330 00000					
	3880000007	25 00000					
	3880000008	120 00000					
		1195 00000*		*			
388	3887460011	240 00352*	22600267*				
388	3887460041	240 00752*	64600810*				
388	3887460051	240 00349*	22600267*				
388	3887460141	600 01142*	75900953*				
388	4508960131	120 00164*	51000854*		2635 02759*		190802351*
	3880000005	1680 00000					
	3880000006	150 00000					
388		1830 00000*		*			
388	3886400151		10*		1000015*		
	3887353871	180 00146	9600108				
	3887353875	180 00266	4200000				
388		180 00412*	13800108*				
	3887460031	240 00352	22600267				
	3887460031	240 00349	22600267				
388		480 00701*	45200534*				
388	3887460051	480 00784*	45200534*				
388	3887460141	240 00358*	22600267*				
	3887460161	120 00365	25300299				

PREMIO DI ECONOMIA: (art 46)

Viene corrisposto al personale di macchina un premio di interessamento alla economia del combustibile, materie grasse e lubrificanti impiegati nel servizio delle locomotive. Detto premio non può superare il 25 % dell'importo delle materie economizzate rispetto a quelle assegnate, ed è ripartito per 3/5 ai macchinisti e 2/5 agli aiuto macchinisti.

Il premio viene liquidato con la formula: $\frac{C}{A} \times D \times$ prezzo, dove C = consumo, A = assegnato, D = differenza tra consumato ed assegnato.

Per stabilire l'assegnato il coefficiente veniva comunicato trimestralmente dal Servizio Materiale e Trazione per ogni singolo gruppo di locomotive e per ogni impianto e scalo, unitamente al prezzo per ogni tonnellata di combustibile economizzato.

Una somma non superiore al 5 % dell'importo suddetto può dal Direttore Generale essere erogata nell'assegnazione di premi a tutti coloro che abbiano con la loro opera o sorveglianza contribuito alla economia del combustibile. Detto premio è ripartito in ragione del 3 % al personale di dirigenza dei depositi ed al personale di accudienza e dell'1 % ai funzionari dei primi 5 gradi e ad altri dirigenti.

Dette indennità sono soggette alla riduzione di legge del 22,56 % di cui ai Decreti 1491 del 1930 e N° 561 del 1934.(

SERVIZI SPECIALI: (art 49)

Al personale di macchina che fosse impegnato per servizi speciali ed in casi eccezionali può essere assegnato, in sostituzione di tutti o in parte dei premi di cui al presente capo, un apposito compenso globale la cui misura è stabilita caso per caso dal Capo del Servizio.

C413

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

346388	1	0				4048951321			3963	210000242	
346388	1	0	6	633	388	4048951326			72000000		
									4283*	2990026 2*	
346388	1	0	6	633	388	4048960131			640	3500040	
									640*	3500040*	
388	1	0	6	639	388	3880000006		1050	88888		
								1050	88888*		*
160388	1	0				3886400171	4029	03645		234402516	
160388	1	0	6	639	388	3886400175			418	48000000	
							4029	04063*		2392025 16*	5079
153388	1	5	6	644	388	4048951656			150	3888888	
									150*	3888888*	
388	1	0	6	646	388	3880000006		240	88888		
								240	88888*		*
2415	1	0	6	646	388	4156853921		60	88815	388883	
								60	88815*	388883*	300
388	1	0	6	649	388	3880000006		1260	88888		
								1260	88888*		* 1260
388	1	0	6	663	388	3880000006		45	88888		
								45	88888*		* 45
388	1	0				3880000005		240	00000		
388	1	0	6	673	388	3880000008		240	88888		
								480	88888*		*
233388	1	0	6	673	388	3887460041		3365	86572	438005348	
								3365	86572*	438005348*	
34388	1	0	6	673	388	3887460161		240	88349	226002 67	
								240	88349*	226002 67*	4085
6388	1	0				4048960191			6823	39000448	
6388	1	0				4048960196			270	72000000	
6388	1	5	6	674	388	4048960196			7693*	54000000	
										51600448*	
388	1	0	6	675	388	3880000006		60	88888		
								60	88888*		* 60
388	1	0	6	680	388	3880000006		660	88888		
								660	88888*		*
82388	1	0				3887353831	359	00378		14400153	
82388	1	0	6	690	388	3887353855	359	00432		12000092	

0021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	4048951321	3963	21000242				
	4048951326		72000000				
6 633 388		4283*	29000262*				
	4048960131	640	35000840				
6 633 388		640*	35000840*		4923*	33	
6 639 388	3880000006	1050 00000					
		1050 00000*	*				
	3886400171	4029 03645	234402516				
	3886400175	418	48000000				
6 639 388		4029 04063*	282202516*	5079	04063*	23	
	4048951656	150	30000000				
6 644 388		150*	30000000*		150*	3	
6 646 388	3880000006	240 00000					
		240 00000*	*				
	4156853921	60 00015	30000003				
6 646 388		60 00015*	30000003*	300	00015*		
6 649 388	3880000006	1260 00000					
		1260 00000*	*	1260	00000*		
6 663 388	3880000006	45 00000					
		45 00000*	*	45	00000*		
	3880000005	240 00000					
	3880000008	240 00000					
6 673 388		480 00000*	*				
	3887460041	3365 06572	438005348				
6 673 388		3365 06572*	438005348*				
	3887460161	240 00349	226002677				
6 673 388		240 00349*	226002677*	4085	06921*	46	
	4048960191	6823	39000448				
	4048960196		72000000				
	4048960196	270	54000000				
6 674 388		7093*	51600448*		7093*	51	
6 675 388	3880000006	60 00000					
		60 00000*	*	60	00000*		
6 680 388	3880000006	660 00000					
		660 00000*	*				
	3887353831	359 00378	14400153				
	3887353855	358 00432	12000099				
6 680 388	3887353881						

CAP.IX° = COMPETENZE SPECIALI DEL PERSONALE DI SCORTA AI TRENI:

PREMIO PER ORA DI LAVORO: (art.50)

In base al R.D.L. 7/4/1925 N° 405 viene corrisposta per ogni ora di lavoro impiegata, secondo l'orario dei treni, in viaggio per servizio di scorta ai treni, una indennità che in relazione al R.D.L. 27/6/1937 N° 1033 - Boll.Uff. N° 28 del 15/7/1937 (allegato N° 9) risulta di:

L. 1,35 al Conduttore Capo di I^ classe e al Conduttore Capo
L. 1,20 Al Conduttore Principale
L. 1,00 al Conduttore
L. 0,95 al Frenatore.

Agli effetti di tale corresponsione si tiene conto delle operazioni accessorie, sia in partenza che in arrivo e dei ritardi in arrivo superiori ai 30 minuti.

Tale indennità viene ridotta a 2/3 - 1/2 - 1/4 secondo il servizio espletato, cioè se trattasi di tempo impiegato nei servizi locali, se in residenza o nei viaggi comandati fuori servizio e per riserva inattiva in deposito. Se il tempo impiegato nei servizi suddetti supera nel mese le 100 ore per agente, la parte eccedente è aumentata della metà agli effetti del premio.

Non spetta il premio per ora di lavoro agli agenti distolti dal servizio di scorta e messi a lavori di scritturazioni e simili per cause disciplinari o per temporanea o definitiva inidoneità al servizio di scorta.

6414

INDENNITA' DI PERNOTTAZIONE: (art.51)

Agli agenti che restano assenti dalla residenza per servizio di scorta ai treni nel periodo, in tutto o in parte, dalle ore 22 alle ore 5, viene corrisposta una indennità che in base al R.D.L. N° 109 del 2/2/1943 (allag.9 b) risulta di:

L. 10,00 per il Conduttore Capo di I^ classe
L. 7,00 per il Conduttore Capo, Cond.P.le e Conduttore

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

servizio di scorta ai treni, una indennità che in relazione al R.D.L. 27/6/1937 N° 1023 - Boll.Uff. N° 29 del 15/7/1937 (allegato N° 9) risulta di:

L. 1,35 al Conduttore Capo di I^ classe e al Conduttore Capo
L. 1,20 Al Conduttore Principale
L. 1,00 al Conduttore
L. 0,95 al Frenatore.

Agli effetti di tale corresponsione si tiene conto delle operazioni accessorie, sia in partenza che in arrivo e dei ritardi in arrivo superiori ai 30 minuti.

Tale indennità viene ridotta a 2/3 ½ 1/2 - 1/4 secondo il servizio espletato, cioè se trattasi di tempo impiegato nei servizi locali, se in residenza o nei viaggi comandati fuori servizio e per riserva inattiva in deposito. Se il tempo impiegato nei servizi suddetti supera nel mese le 100 ore per gente, la parte eccedente è aumentata della metà agli effetti del premio.

Non spetta il premio per ora di lavoro agli agenti distolti dal servizio di scorta e messi a lavori di scritturazioni e simili per cause disciplinari o per temporanea o definitiva inidoneità al servizio di scorta.

6414

INDENNITA' DI PERNOTTAZIONE: (art.51)

Agli agenti che restano assenti dalla residenza per servizio di scorta ai treni nel periodo, in tutto o in parte, dalle ore 22 alle ore 5, viene corrisposta una indennità che in base al R.D.L. N° 109 del 2/2/1943 (allg.9 b) risulta di:

L. 10,00 per il Conduttore Capo di I^ classe
L. 7,00 per il Conduttore Capo, Cond.F.le e Conduttore
L. 6,00 per i Frenatori.

DIARIA: (art.52)

Viene corrisposta al personale addetto alla scorta dei treni

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

223388 6 0	5 824 388	436261081	478 00487	310 00487	
			478 00487*	310 00487*	
223388 6 0	5 824 388	436261101	244 01110	428 00467	
			244 01110*	428 00467*	
223388 6 0	5 824 388	436261191	815 00866	448 00649	
223388 6 0		436261195	45	6 00000	
			815 00911*	454 00649*	
223388 6 0	5 824 388	436261231	180 00692	430 00474	
			180 00692*	430 00474*	
223388 6 0	5 824 388	436362855		300000	
223388 6 0		436262851	1642 02476	792 01358	
			1642 02476*	795 01358*	
223388 6 0	5 824 388	436621131	45 00013	11 00000	
			45 00013*	11 00000*	
388 6 0	5 825 388	430000005	240 00000		
388 6 0		430000006	780 00000		
388 6 0		430000007	240 00000		
			1260 00000*		*
11388 6 0	5 825 388	434280451	360 01184	1100 00000	
			360 01184*	1100 00000*	
237388 6 0	5 825 388	434280501	127 00206	150 00000	
			127 00206*	150 00000*	
516388 6 0	5 825 388	436261171	90 00200	74 00089	
516388 6 0		436261175	23	6 00000	
			90 00223*	80 00089*	
252388 6 0	5 825 388	436622011	2568 03037	1564 00000	
252388 6 0		436622015	120	12 00000	
577388 6 0		436622011	50 00165	126 00000	
			2618 03322*	1702 00000*	
388 6 0	5 829 388	430000006	1012 00000		
388 6 0		430000007	64 00000		
			1076 00000*		*
158388 6 0	5 829 388	434280461	180 00704	664 00000	
			180 00704*	664 00000*	
416388 6 0	5 829 388	436262081	133 00065	60 00042	
			133 00065*	60 00042*	
291388 6 0		436262311	406 00353	243 00339	
			406 00353*	243 00339*	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | |

dopo le prime 24 ore di assenza continuata dalla residenza per servizio ai treni nella misura della diaria dell'indennità di trasferta (Allag. N° 8).

PREMIO PREVISTO PER GLI AGENTI ADDETTI ALLE SQUADRE FISSE TRASBORDATRICI: (art. 58)

Gli agenti dei treni che fanno parte delle squadre fisse trasbordatrici, cioè quelle incaricate del carico, dello scarico, del trasbordo e riordino delle merci nei carri misti, da eseguirsi durante il viaggio, oltre i compensi previsti dai precedenti punti, ricevono a seconda della loro qualifica, un premio addizionale per ogni ora di lavoro prestata di:

L. 0,35 per i Conduttori Capi di I^ cl. e Cond. Capi
L. 0,30 Per i Conduttori Principali
L. 0,25 per i Conduttori
L. 0,20 per i Frenatori.

I manovali che fanno parte delle squadre suddette, ricevono in luogo dell'indennità di trasferta, le competenze stabilite dal presente punto per i frenatori occupati in questo speciale servizio.

Agli agenti delle stazioni, in funzioni proprie del personale dei treni, sono corrisposte, nella misura e con le stesse norme, per competenze varie stabilite per gli agenti di cui disimpegnano le funzioni, restando con ciò esclusi, pel servizio stesso, dalla corresponsione della indennità di trasferta.

CAP. X° = PREMI DI INTERESSAMENTO AL SERVIZIO

PREMIO DI MAGGIOR PRODUZIONE (Art.58):

Vedansi le norme relative da pag.35 a pag.40 delle istruzioni per l'applicazione delle competenze accessorie (allag.11). A complemento si uniscono in aprosito, allegato D, le seguenti circolari:
TV. 12.3/28112/DGA.58 del 28/11/1942

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778502 1

PREMIO PREVISTO PER GLI AGENTI ADDETTI ALLE SQUADRE FISSE

TRASBORDATRICI: (art.51)

Gli agenti dei treni che fanno parte delle squadre fisse trasbor=
datrici, cioè quelle incaricate del carico, dello scarico, del
trasbordo e riordino delle merci nei carri misti, da eseguirsi
durante il viaggio, oltre i compensi previsti dai precedenti pun=
ti, ricevono a seconda della loro qualifica, un premio addiziona=
le per ogni ora di lavoro prestata di:

L. 0,35 per i Conduttori Capi di I^ cl. e Cond. Capi
L. 0,30 Per i Conduttori Principali
L. 0,25 per i Conduttori
L. 0,20 per i Frenatori.

I manovali che fanno parte delle squadre suddette, ricevono
in luogo dell'indennità di trasferta, le competenze stabilite dal
presente punto per i frenatori occupati in questo speciale servizio.

Agli agenti delle stazioni, in funzioni proprie del per=
sonale dei treni, sono corrisposte, nella misura e con le stesse
norme, per competenze varie stabilite per gli agenti di cui disim=
pegnano le funzioni, restando con ciò esclusi, pel servizio stesso,
dalla corresponsione della indennità di trasferta.

CAP. X° = PREMI DI INTERESSAMENTO AL SERVIZIO (art.13)

PREMIO DI MAGGIOR PRODUZIONE (Art.58):

Vedansi le norme relative da pag.35 a pag.40 delle istruzioni per
l'applicazione delle competenze accessorie (allag.11). A comple=
mento si uniscono in apposito, allegato D, le seguenti circolari:
TV. 12.3/28112/DCA.58 del 28/11/1942
PAG.3728/8/21.400 del 2/11/1942
PAG.03727/28/3/22900 del 7/12/1942
TV. 12.3/9669/DCA.100 (135) del 5/5/1943
PAG. 03728/8/9281 del 6/5/1943.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

6 0							
	5 850 388	436261591	270 00667	9200084			
			270 00667*	9200084*			
6 0							
	5 850 388	436262511	90 00496	5200072			
			90 00496*	5200072*			
6 0							
6 0		436262841	2925 06027	192002838			
	5 850 388	436262845	75	12000000			
			2925 06102*	192002838*	4360 00825*		
6 0							
	5 851 388	430000006	120 00000				
			120 00000*	*			
6 0							
	5 851 388	436262311	210 00229	16800193			
			210 00229*	16800193*			
6 0							
6 0		436262491	378 00518	34600396			
	5 851 388	436262495	90	900000			
			378 00608*	35500396*			
6 0							
	5 851 388	436262841	120 00127	40000046			
			120 00127*	40000046*	828 00964*		
6 0							
6 0		430000006	885 00000				
	5 853 388	430000007	271 00000				
			1156 00000*	*			
6 0							
	5 853 388	436261001	695 01025	47200705			
			695 01025*	47200705*			
6 0							
6 0		436261231	180 00582	71000094			
6 0		436261231	90 00562	71000113			
	5 853 388	436261231	90 00283	50000073			
			360 01427*	192000285*			
6 0							
6 0		436262491	1324 02154	660000963			
	5 853 388	436262491	693 02172	930010087			
			2017 04326*	1590002050*	4228 00677*		
6 0							
6 0		430000006	487 00000				
	5 854 388	430000007	97 00000				
			584 00000*	*			
6 0							
	5 854 388	436261041	180 00290	16800193			
			180 00290*	16800193*			
6 0							
	5 854 388	436261201	105 00055	38000040			
			105 00055*	38000040*			
6 0							
6 0		436262021	167 00209	16800182			
		436262021	318 00269	15400313			

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	4362261591	270	00667	92000B4				
388		270	00667*	9200084*				
	4362262511	90	00496	5200072				
388		90	00496*	5200072*				
	4362262841	2925	06027	192002838				
	4362262845		75	12000000				
388		2925	06102*	192002838*	4360	083256*	224903229*	
	4300000006	120	00000					
388		120	00000*	*				
	4362262311	210	00229	16800193				
388		210	00229*	16800193*				
	4362262491	378	00518	34600396				
	4362262495		90	900000				
388		378	00608*	35500396*				
	4362262841	120	00127	40000046				
388		120	00127*	40000046*	828	00964*	563000635*	
	4300000006	885	00000					
	4300000007	271	00000					
388		1156	00000*	*				
	4362261001	695	01025	47200705				
388		695	01025*	47200705*				
	4362261231	180	00582	71000094				
	4362261231	90	00562	71001113				
	4362261251	90	00283	50000078				
388		360	01427*	19200285*				
	4362262491	1324	02154	66000963				
	4362262491	693	02172	93001087				
388		2017	04326*	159002050*	4228	0677*	225403040*	
	4300000006	487	00000					
	4300000007	97	00000					
388		584	00000*	*				
	4362261041	180	00290	16800193				
388		180	00290*	16800193*				
	4362261201	105	00055	38000040				
388		105	00055*	38000040*				
	4362262021	167	00209	16800182				
	4362262021	315	00263	15400313				

PREMIO DI INTERESSAMENTO (art. 59 e 60):

Si corrisponde in base alla tabella annessa nonchè alla speciali norme indicate da pag. 40 a 49 dell'allegato 11.

Viene corrisposto per le sole giornate di presenza a tutto il personale, che non lavora a premio di maggior produzione, nella misura minima, maggiorata di quota di L. 0,50 ognuna per il personale che disimpegna speciali incarichi ed attribuzioni. Ne è escluso il personale in prova straordinario ed aspirante sussidiario.

Il tutto con la riduzione del 22;56 % come al Cap. IV°.

ARTICOLO 61:

Si corrisponde trimestralmente al personale citato nell'articolo stesso. Vedi pag. 47 e 48 dell'allegato 11.

Il tutto decurtato del 22,56 % come al Cap.IV°.

CAP. XI° = COMPENSI DIVERSI:

ARTICOLO 62:

A fine esercizio finanziario (giugno di ogni anno) viene corrisposta una gratificazione, il cui assegno complessivo annualmente è pari al 10 per 1000 della differenza fra l'entrata e le spese ordinarie. In ogni caso tale assegno non può essere inferiore ai 6 milioni.

ARTICOLI DA 63 A 72:

Premio per le sostituzioni = Compenso per la effettuazione delle paghe = Compensi per funzioni giudiziarie = Premi per la scoperta ed irregolarità od abusi nei trasporti = Premi per la scoperta di contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti sulla polizia ferroviaria = Premi per evitare anormalità nella circolazione dei treni = Compenso per la scoperta di furti ed altri fatti dolosi nei trasporti = Premio per la consegna di oggetti rinvenuti in

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Viene corrisposto per le sole giornate di presenza a tutto il personale, che non lavora a premio di maggior produzione, nella misura minima, maggiorata di quote di L. 0,50 ognuna per il personale che disimpegna speciali incarichi ed attribuzioni. Ne è escluso il personale in prova straordinario ed aspirante sussidiario.

Il tutto con la riduzione del 22;56 % come al Cap. IV°.

ARTICOLO 61:

Si corrisponde trimestralmente al personale citato nell'articolo stesso. Vedi pag. 47 e 48 dell'allegato 11.

Il tutto decurtato del 22,56 % come al Cap.IV°.

CAP. XI° = COMPENSI DIVERSI:

ARTICOLO 62:

A fine esercizio finanziario (giugno di ogni anno) viene corrisposta una gratificazione, il cui assegno complessivo annualmente è pari al 10 per 1000 della differenza fra l'entrata e le spese ordinarie. In ogni caso tale assegno non può essere inferiore ai 6 milioni.

ARTICOLI DA 63 A 72:

Premio per le costituzioni = Compenso per la effettuazione delle paghe = Compensi per funzioni giudiziarie = Premi per la scoperta ed irregolarità od abusi nei trasporti = Premi per la scoperta di contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti sulla polizia ferroviaria = Premi per evitare anormalità nella circolazione dei treni = Compenso per la scoperta di furti ed altri fatti dolosi nei trasporti = Premio per la consegna di oggetti rinvenuti = Soprassoldo per prestazioni per persone di famiglia = Rimborso tasse/

I compensi di cui agli articoli in parola vengono corrisposti in base alle norme indicate negli articoli stessi, dietro approvazione delle competenti Autorità e con le modalità indicate da pag. 49 a 53 dell'allegato 11.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

6	0						
		5	859	388		180 00266*	180000000*
6	0				4360604 21	180 00682	12500178
6	0				4360604 21	180 00754	16800193
6	0				4360604 21	1 00015	11000003
		5	859	388		361 01451*	30400374*
6	0				4360606 11	90 00360	13000139
		5	859	388		90 00360*	13000139*
6	0				4360606 51	450 01268	71200824
		5	859	388		450 01268*	71200824*
6	0				4360606 91	764 02100	79800996
6	0				4360606 91	45 00045	11000031
		5	859	388		809 02145*	80901027*
6	0				4362610 61	129 00041	38000060
		5	859	388		129 00041*	38000060*
6	0				4362622 491	220 00238	14000245
6	0				4362622 495	45	6000000
		5	859	388		220 00283*	14600245*
6	0				4362622 531	60 00020	20000013
		5	859	388		60 00020*	20000013*
6	0				4300000 006	240 00000	
6	0				4300000 008	150 00000	
		5	868	388		390 00000*	
6	0				4342807 01	540 01366	15360000 00
6	0				4342807 01	180 00144	10800000
6	0				4342807 01	180 00314	43600000
6	0				4342807 01	1587 04325	35350000 00
6	0				4342807 01	314 00353	13400000
		5	862	388		2801 06502*	57490000 00*
6	0				4342807 71	303 00606	55000000
		5	862	388		303 00606*	55000000*
6	0				4362610 91	290 00346	21400240
		5	862	388		290 00346*	21400240*
6	0				4362625 01	57 00225	11900140
		5	862	388		57 00225*	11900140*
6	0				4360630 31	54 00013	14000020
		5	862	388		54 00013*	14000020*
					[illegible]	45 00016	9000000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

8		180	00266*	18000000*		
	436060421	180	00682	12500178		
	436060421	180	00754	16800193		
	436060421	1	00015	11000003		
8		361	01451*	30400374*		
	436060611	90	00360	13000139		
8		90	00360*	13000139*		
	436060651	450	01268	71200824		
8		450	01268*	71200824*		
	436060691	764	02100	79800996		
	436060691	45	00045	11900031		
8		809	02145*	60901037*		
	436261061	129	00041	38000660		
8		129	00041*	38000660*		
	436262491	220	00238	14900245		
	436262495		45	600000		
8		220	00283*	14600245*		
	436262531	60	00020	20000013		
8		60	00020*	20000013*	2586 05834*	2339020832*
	430000006	240	00000			
	430000008	150	00000			
8		390	00000*	*		
	434280701	540	01366	153600000		
	434280701	180	00144	10800000		
	434280701	180	00314	43600000		
	434280701	1587	04325	353500000		
	434280701	314	00353	13400000		
8		2801	06502*	5749000000*		
	434280771	303	00606	55000000		
8		303	00606*	55000000*		
	436261091	290	00346	21400240		
8		290	00346*	21400240*		
	436262501	57	00225	11900140		
8		57	00225*	11900140*		
	436263031	54	00013	14000020		
8		54	00013*	14000020*		
	[illegible]	65	00016	9000000		

Sono soggetti alla riduzione del 22,56 %, eccezione fatta per i compensi per funzione giudiziale e rimborso tasse.

ART. 73 - PREMI E SOPRASSOLDI PER SPECIALI CONDIZIONI DI SERVIZIO

In aggiunta a quanto è stabilito dall'art.stesso e dalle Istruzioni (pag.53 dell'allegato 11) a compenso delle prestazioni più gravose e di maggiore responsabilità gli agenti fruiscono di uno speciale soprassoldo giornaliero, da corrispondersi solo per le giornate di effettivo servizio, sino a tre mesi dopo la fine della guerra, in base alle norme speciali di cui agli allegati N° 12 e 13.

In aggiunta si richiamano i decreti emessi recentemente dal Sottosegretariato per i Funzionari ed agenti addetti agli Uffici Centrali del Sottosegretariato stesso.

PREMIO DI OPEROSITA'

Viene corrisposto ai sensi dell'art.6 del R.D.L. N° 1033 del 27/6/1937 (alleg.9) con le modalità di cui al R.D.3/6/1938 N°819 (alleg.19) e con le Istruzioni di cui al Decreto Ministeriale 7 giugno 1938 N° 3233 (alleg.20) e della circolare P.A.G. 037 bis/ 26.I/11800 del 6 ottobre 1942 (alleg.21).

CAPO XIII = COMPETENZE SPECIALI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DELLE NAVI TRAGHETTO

Si richiamano le norme indicate negli articoli dal 78 al 93. Non si è in grado di dare ulteriori precisazioni trattandosi di personale che non è stato mai amministrato dagli Uffici Sezionali del Compartimento di Napoli.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

691388	1	5	5	691	388	4048351434		900 900*	180000000 180000000*	
691388	1	5	5	691	388	4048351684		240 240*	48000000 48000000*	
691388	1	5	5	691	388	4048351694		120 120*	24000000 24000000*	
691388	1	5	5	691	388	4048351744		60 60*	12000000 12000000*	
691388	1	5	5	691	388	4048351784		240 240*	48000000 48000000*	
691388	1	5	5	691	388	4048351794		240 240*	48000000 48000000*	
691388	1	5	5	691	388	4048352854		240 240*	48000000 48000000*	
691388	1	5	5	691	388	4048951654		180 180*	36000000 36000000*	
709388	1	5	5	709	388	4058351764		1080 1080*	216000000 216000000*	
709388	1	5	5	709	388	4058351854		120 120*	24000000 24000000*	
709388	1	5	5	709	388	4058352134		4260 4260*	852000000 852000000*	
709388	1	5	5	709	388	4058352764		180 180*	36000000 36000000*	
710388	1	5	5	710	388	4018351914		240 240*	48000000 48000000*	
710388	1	5	5	710	388	4018352174		2310 2310*	462000000 462000000*	
713388	1	0	5	713	388	3882902489		300 300*	30000000 30000000*	
713388	1	0	5	713	388	3868951523		320 320*	48000048 48000048*	
713388	1	5	5	713	388	4032902504		330 330*	66000000 66000000*	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

5	691	388	4048351434	900 900*	180000000 180000000*		
5	691	388	4048351684	240 240*	48000000 48000000*		
5	691	388	4048351694	120 120*	24000000 24000000*		
5	691	388	4048351744	60 60*	12000000 12000000*		
5	691	388	4048351784	240 240*	48000000 48000000*		
5	691	388	4048351794	240 240*	48000000 48000000*		
5	691	388	4048352854	240 240*	48000000 48000000*		
5	691	388	4048951654	180 180*	36000000 36000000*	4890*	97
5	709	388	4058351764	1080 1080*	216000000 216000000*		
5	709	388	4058351854	120 120*	24000000 24000000*		
5	709	388	4058352134	4260 4260*	852000000 852000000*		
5	709	388	4058352784	180 180*	36000000 36000000*	5640*	112
5	710	388	4018351914	240 240*	48000000 48000000*		
5	710	388	4018352174	2310 2310*	462000000 462000000*	2550*	51
5	713	388	3882902489	300 300*	30000000 30000000*		
5	713	388	3888951523	320 320*	48000048 48000048*		
5	713	388	4032902504	330 330*	66000000 66000000*		

*000000081 *99200 081 5 859 388

PERSONALE NON DI RUOLO SUSSIDIARI ED ASPIRANTI SUSSIDIARI

Paghe e salari sono stabiliti dal R.D.L. 1262 del 17/10/41 (allegato 14) . Vedere tabella a pag.24 del prontuario che trovasi già in possesso degli Alleati.

PERSONALE NON DI RUOLO CONTRATTISTI

Paghe e salari sono stabiliti dal R.D.L.11/11/1941 N° 1394 (allegato N° 15). Vedere tabella a pag.25 del prontuario già in possesso degli Alleati.

AGGIUNTA DI FAMIGLIA

Vedere allegati B e C.

ASSEGNI DI GUERRA

Vedere allegati N° 5 e N° 6.

COMPETENZE ACCESSORIE

Si richiama quanto è detto per il personale di ruolo dal Capo 1 al 13.

COMPETENZE EVENTUALI PER TUTTO IL PERSONALE

INDENNITA' GIORNALIERA (in dipendenza delle offese belliche)

Venne istituita col 1° dicembre 1942 con R.D. N° 1498 del 16/12/1942 (art.2) - Vedere allegato N° 16.

AUMENTO PERCENTUALE DEL 70, 60; ecc.%

Vedasi ordinanza Regionale N° 2 con decorrenza 6/12/1943.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

8	1	5				4048350054	960	192 00000			
8	1	5				4048350054	720	144 00000			
8	1	5				4048350054	240	48 00000			
			5	503	388		1920*	384 00000*		1920*	
8	1	5				4058351764	1020	204 00000			
			5	504	388		1020*	204 00000*			
8	1	5				4058351784	270	54 00000			
			5	504	388		270*	54 00000*			
8	1	5				4058351854	240	48 00000			
			5	504	388		240*	48 00000*			
8	1	5				4058352134	4020	804 00000			
			5	504	388		4020*	804 00000*			
8	1	5				4058352784	240	48 00000			
			5	504	388		240*	48 00000*		5790*	
8	1	0				3888951320	240				
8	1	0				3888951329	135	27 00000			
8	1	0				3888951321		60 00009			
			5	506	388		375*	35 00009*			
8	1	0				3888951650	60				
8	1	0				3888951659	30	6 00000			
8	1	0				3888951651		2 00003			
			5	506	388		110*	8 00003*			
8	1	0				4052902480	120				
8	1	0				4052902484	75	15 00000			
8	1	5				4052902484	60	12 00000			
8	1	0				4052902481		4 00006			
			5	506	388		255*	31 00006*			
8	1	0				4052902610	1190				
8	1	0				4052902610	1340				
8	1	0				4052902614	1560	312 00000			
8	1	0				4052902611	180 00302	84 00106			
8	1	0				4052902616		18 00000			
			5	506	388		180 04392*	414 00106*		180 05132*	
8	1	5				4058351754	120	24 00000			
			5	507	388		120*	24 00000*			
8	1	5				4058351764	1590	318 00000			
			5	507	388		1590*	318 00000*			
8	1	5				4058351784	840	174 00000			

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	4048350054	960	19200000			
	4048350054	720	14400000			
	4048350054	240	4800000			
88		1920*	38400000*	1920*	38400000*	
	4058351764	1020	20400000			
88		1020*	20400000*			
	4058351784	270	5400000			
88		270*	5400000*			
	4058351854	240	4800000			
88		240*	4800000*			
	4058352134	4020	80400000			
88		4020*	80400000*			
	4058352784	240	4800000			
88		240*	4800000*	5790*	115800000*	
	3888951320	240				
	3888951329	135	27000000			
	3888951321		6000009			
88		375*	33000009*			
	3888951650	60				
	3888951659	30	6000000			
	3888951651		2000003			
88		110*	8000003*			
	4052902480	120				
	4052902484	75	15000000			
	4052902486	60	12000000			
	4052902481		4000006			
88		255*	31000006*			
	4052902610	1190				
	4052902610	1340				
	4052902614	1560	312000000			
	4052902611	180 00302	84001006			
	4052902616		18000000			
88		180 04392*	414001006*	180 05132*	486001248*	
	4058351754	120	24000000			
88		120*	24000000*			
	4058351764	1590	318000000			
88		1590*	318000000*			
	4058351784	840	174000000			

PERSONALE NON DI RUOLO SUSSIDIARI ED ASPIRANTI SUSSIDIARI

Paghe e salari sono stabiliti dal R.D.L. 1262 del 17/10/41 (allegato 14) . Vedere tabella a pag.24 del prontuario che trovasi già in possesso degli Alleati.

PERSONALE NON DI RUOLO CONTRATTISTI

Paghe e salari sono stabiliti dal R.D.L.11/11/1941 N° 1394 (allegato N° 15). Vedere tabella a pag.25 del prontuario già in possesso degli Alleati.

AGGIUNTA DI FAMIGLIA

Vedere allegati B e C.

ASSEGNI DI GUERRA

Vedere allegati N° 5 e N° 6.

COMPETENZE ACCESSORIE

Si richiama quanto è detto per il personale di ruolo dal Capo 1 al 13.

COMPETENZE EVENTUALI PER TUTTO IL PERSONALE

INDENNITA' GIORNALIERA (in dipendenza delle offese belliche)
Venne istituita col 1° dicembre 1942 con R.D. N° 1498 del 16/12/1942 (art.2) - Vedere allegato N° 16.

AUMENTO PERCENTUALE DEL 70, 60; ecc..

Vedasi ordinanza Regionale N° 2 con decorrenza 6419 2/1943.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PERSONALE NON DI RUOLO CONTRATTISTI

Paghe e salari sono stabiliti dal R.D.L.11/11/1941 N° 1394 (allegato N° 15). Vedere tabella a pag.25 del prontuario già in possesso degli allegati.

ASSEGNI DI FAMIGLIA

Vedere allegati B e C.

ASSEGNI DI GUERRA

Vedere allegati N° 5 e N° 6.

COMPETENZE ACCESSORIE

Si richiama quanto è detto per il personale di ruolo dal Capo 1 al 13.

COMPETENZE EVENTUALI PER TUTTO IL PERSONALE

INDENNITA' GIORNALIERA (in dipendenza delle offese belliche)

Venne istituita col 1° dicembre 1942 con R.D. N° 1498 del 16/12/1942 (art.2) - Vedere allegato N° 16.

AUMENTO PERCENTUALE DEL 7%, 6%; ecc.

Vedasi ordinanza Regionale N° 2 con decorrenza 6-12-1943.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

8	1	5				4048350054	960	192000000	
8	1	5				4048350054	720	144000000	
8	1	5				4048350054	240	48000000	
			5	503	388		1920*	384000000*	1920
8	1	5				4058351764	1020	204000000	
			5	504	388		1020*	204000000*	
8	1	5				4058351784	270	54000000	
			5	504	388		270*	54000000*	
8	1	5				4058351654	240	48000000	
			5	504	388		240*	48000000*	
8	1	5				4058352134	4020	804000000	
			5	504	388		4020*	804000000*	
8	1	5				4058352784	240	48000000	
			5	504	388		240*	48000000*	5790
8	1	0				3888951320	240		
8	1	0				3888951329	135	27000000	
8	1	0				3888951321		6000009	
			5	506	388		375*	33000009*	
8	1	0				3888951650	80		
8	1	0				3888951659	30	6000000	
8	1	0				3888951651		2000003	
			5	506	388		110*	8000003*	
8	1	0				4052902480	120		
8	1	0				4052902484	75	15000000	
8	1	5				4052902484	60	12000000	
8	1	0				4052902481		4000006	
			5	506	388		255*	31000006*	
8	1	0				4052902610	1190		
8	1	0				4052902610	1340		
8	1	0				4052902614	1560	312000000	
8	1	0				4052902611	180 00302	84001006	
8	1	0				4052902616		18000000	
			5	506	388		180 04392*	414001006*	180 05132
8	1	5				4058351754	120	24000000	
			5	507	388		120*	24000000*	
8	1	5				4058351764	1590	318000000	
			5	507	388		1590*	318000000*	
8	1	5				4058351784	840	176000000	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

4048350054	960	192 00000				
4048350054	720	144 00000				
4048350054	240	48 00000				
	1920*	384 00000*		1920*	384 00000*	
4058351764	1020	204 00000				
	1020*	204 00000*				
4058351784	270	54 00000				
	270*	54 00000*				
4058351854	240	48 00000				
	240*	48 00000*				
4058352134	4020	804 00000				
	4020*	804 00000*				
4058352784	240	48 00000				
	240*	48 00000*		5790*	1158 00000*	
3888951320	240					
3888951329	135	27 00000				
3888951321		6 00000				
	375*	33 00009*				
3888951650	80					
3888951659	30	6 00000				
3888951651		2 00003				
	110*	8 00003*				
4052902480	120					
4052902494	75	15 00000				
4052902484	60	12 00000				
4052902481		4 00006				
	255*	31 00006*				
4052902610	1190					
4052902610	1340					
4052902614	1560	312 00000				
4052902611	180 00302	84 00106				
4052902616		18 00000				
	180 04392*	414 00106*		180 05132*	4866 01248*	
4058351754	120	24 00000				
	120*	24 00000*				
4058351764	1590	318 00000				
	1590*	318 00000*				
4058351794	840	174 00000				

NOTIZIE CIRCA LE RITENUTE REGOLAMENTARI E FISCALI CHE FANNO CARICO SU TUTTE LE COMPETENZE DOVUTE AL PERSONALE.

FONDO PENSIONE: Si applica il 6% sullo stipendio e assegno ai computabili (e in genere su tutti gli assegni pensionabili) del personale di ruolo, avvertendo che per il personale di macchina e dei treni la ritenuta si eleva al 7,20%.

OPERA DI PREVIDENZA: (per costituire il fondo della buonuscita agli agenti che vengono collocati in quiescenza). Varia da L. 2,30 a L. 2,90% a seconda del grado e della qualifica dell'agente. Si applica sullo stipendio e assegni pensionabili.

Per il personale non di ruolo:

Sussidiario e contrattista il 6% sulla paga in ragione di 24 giornate mensili. Contributo assicurativo contro la disoccupazione, l'invalidità e vecchiaia e tubercolosi si applica:

A)- per il personale del grado 12 e inferiori Sussidiario, Aspirante Sussidiario, Straordinario e Contrattista, la ritenuta varia da L. 0,95 a L. 8,40 per settimana;

B)- per il personale del grado 11 e superiori da L. 11,95 a L. 71,45 mensili.

RICCHEZZA MOBILE E IMPOSTE COMPLEMENTARI:

In ragione del 9,15 % per il personale di ruolo e del 5,10 del personale non di ruolo. Si applica su tutte le competenze fisse ed accessorie.

FONDO GARANZIA CESSIONI:

Si applica in ragione del 0,10 sullo stipendio e assegni pensionabili del personale di ruolo.

6437

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0045

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

5				4048350184		3000	606 00000			
5				4048350184		1200	240 00000			
	5	576	388			4200*	846 00000*			
5				4048351824		150	30 00000			
	5	576	388			150*	30 00000*			
5				4048352784		210	42 00000			
	5	576	388			210*	42 00000*			
5				4048951324		210	42 00000			
	5	576	388			210*	42 00000*			
5				4048951524		210	42 00000			
	5	576	388			210*	42 00000*	4980*	100	
5				4048351784		240	48 00000			
	5	596	388			240*	48 00000*			
5				4048351794		840	168 00000			
5				4048351794		4320	864 00000			
	5	596	388			5160*	1032 00000*	5400*	108	
5				4048351744		240	48 00000			
	5	610	388			240*	48 00000*			
5				4048351754		660	132 00000			
	5	610	388			660*	132 00000*			
5				4048351854		3480	696 00000			
5				4048351854		420	84 00000			
	5	610	388			3900*	780 00000*	4800*	96	
5				4048351694		4020	804 00000			
5				4048351694		1020	204 00000			
	5	611	388			5040*	1008 00000*			
5				4048351744		240	48 00000			
	5	611	388			240*	48 00000*	5280*	105	
5				4048351924		2310	462 00000			
	5	612	388			2310*	462 00000*	2310*	46	
5				4048350454		660	132 00000			
5				4048350454		2640	528 00000			
	5	616	388			3300*	660 00000*			
5				4048351744		1200	240 00000			
	5	616	388			1200*	240 00000*	4500*	90	

LEGGE 16 aprile 1940 - XVIII,N.237 —Miglioramenti economici a favore dei dipendenti dello Stato o da Enti pubblici e dei pensionati dello Stato o del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato.

Allegato N° 2

omissis

Art.1

Sono aumentate in ragione del 10 per cento le misure delle competenze attualmente in vigore dei dipendenti delle Amministrazioni statali,comprese quelle con ordinamento autonomo,a titolo:

di stipendio e supplemento di servizio attivo;

di indennità di carica per gli ufficiali della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale;

di paga,e annessa sovrapaga non utile a pensione,degli appartenenti alle Forze Armate od ai Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato;

di retribuzione degli incaricati stabili addetti ai pubblici servizi statali;

di paga degli operai permanenti;

di retribuzione o paga,o salario,od altra analoga competenza,comunque denominata,del personale non di ruolo;

dai retribuzione dei ridevitori dei generi di monopolio,dei ricevitori postelegrafonici ed in genere del personale retribuito ad aggio in base a coefficienti riferiti alla entità e durata delle prestazioni;

di aggiunta di famiglia e relative quote complementari,di indennità temporanea mensile di caroviveri e relative quote supplementari,di soprassoldi ed altri assegni a titolo di caroviveri.

Nulla é innovato alle disposizioni vigenti nei confronti dei salariati,per effetto delle quali un decimo della paga o retribuzione non é compatibile ai fini del trattamento di quiescenza e di licenziamento.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778502 1

0046

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

388000000000		553									
		830*		*		800*		*			
401290191414		480		96000000							
		480*		96000000*							
401835255414		210		42000000							
		210*		42000000*							
401835176414		210		42000000							
		210*		42000000*							
401835191414		720		144000000							
		720*		144000000*							
401835217414		2790		558000000							
		2790*		558000000*		4410*		388200000*			
388000000000		60									
		60*			*						
405290175014		465									
405290175114				6000009							
405290175414		405		54000000							
		870*		60000009*							
405290261014		1460									
405290261114				18000027							
405290261414		945		141000000							
		2405*		159000027*							
405835255414		530		84000000							
		530*		84000000*							
405835243414		630		84000000							
		630*		84000000*		4595*		387000360*			
388000000000		750									
		750*			*						
388735315914		255		46000000							
		255*		48000000*							
404835176414		60		12000000							
		60*		12000000*							
404835178414		540		108000000							
		540*		108000000*							
404835189414		45		9000000							
		45*		9000000*							
404835192414		195		39000000							
		195*		39000000*							
404895153414		1605		321000000							
		1605*		321000000*		3450*		537000000*			
388000000000		420									
		420*			*						
404835183714		4425		885000000							
		4425*		885000000*		4845*		885000000*			
388000000000		660									
		660*			*						
403290178414		90		18000000							
		90*		18000000*							
404835278414		180		36000000							
		180*		36000000*							

REGIO DECRETO 21 OTTOBRE 1923,N.2580,contenente provvedimenti a favore degli agenti,ex-combattenti,delle ferrovie dello Stato.

Allegato N° 3

omissis .

ART. 3

agenti di qualunque grado delle ferrovie dello Stato nominati sta= prova o nel ruolo aggiunto con decorrenza 3 novembre 1918 o anterio= re,i quali abbiano come militari prestato servizio in zona di operazioná durante la guerra 1915-18 é concesso a partire dal 1° luglio 1922 un compen= so in ragione di £ 75 annue per ogni semestre trascorso come militari con buona condotta in zóna di operazioni.

Nel computo del tempo trascorso in zona di operazioná,la frazione di se= mestre superiore a tre mesi é considerata come semestre compiuto:altrimenti si trascura.

Detto compenso é da corrispondersi a rate mensili in quanto sia corrispo= sto lo stipendio e va ridotto nella stessa propozione in cui sia ridotto lo stipendio nei casi previsti dalle vigenti disposizioni regolamentari;esso inoltre é considerato come parte integrante dello stipendio agli effetti del= la pensione e della iscrizione all'Opera di previdenza istituita colla leg= ge 19 giugno 1913,N.641.

ART. 4

Agli agenti contemplati nel precedente articolo 3 ed indipendentemente dai benefici di cui all'articolo stesso,é corrisposto ancora,per le benemere renze acquisite durante la guerra 1915-18,a partire dal 1° luglio 1922,un compenso annuo con le stesse norme di cui al ripetuto articolo 3,in ragione:

a) di £. 200 per i decorati della croce di guerra;

b) di £. 300 per i decorati con medaglia di bronzo al valore militare o per i mutilati ed invalidi di guerra ascritti alle ultime quattro catego= rie,giusta la tabella annessa al decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, N.876,e dalla terza categoria giusta l'articolo 10X del testo unico di leg= ge sulle pensioni civili e militari approvato con R.Decreto 21 febbraio 1895, N.70:agli effetti del presente comma é equiparata alla medaglia di bronzo

6436

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

prova o nel ruolo aggiunto con decorrenza 3 novembre 1918 o anteriore,i quali abbiano come militari prestato servizio in zona di operazioni durante la guerra 1915-18 é concesso a partire dal 1° luglio 1922 un compenso in ragione di £ 75 annue per ogni semestre trascorso come militari con buona condotta in zona di operazioni.

Nel computo del tempo trascorso in zona di operazioni,la frazione di semestre superiore a tre mesi é considerata come semestre compiuto:altrimenti si trascura.

Detto compenso é da corrispondersi a rate mensili in quanto sia corrisposto lo stipendio e va ridotto nella stessa proporzione in cui sia ridotto lo stipendio nei casi previsti dalle vigenti disposizioni regolamentari;esso inoltre é considerato come parte integrante dello stipendio agli effetti della pensione e della iscrizione all'Opera di previdenza istituita colla legge 19 giugno 1913,N.641.

ART. 4

Agli agenti contemplati nel precedente articolo 3 ed indipendentemente dai benefici di cui all'articolo stesso,é corrisposto ancora,per le benemerenze acquisite durante la guerra 1915-18,a partire dal 1° luglio 1922,un compenso annuo con le stesse norme di cui al ripetuto articolo 3,in ragione: 6436

a) di £. 200 per i decorati della croce di guerra;

b) di £. 300 per i decorati con medaglia di bronzo al valore militare o per i mutilati ed invalidi di guerra ascritti alle ultime quattro categorie,giusta la tabella annessa al decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, N.876,e dalla terza categoria giusta l'articolo 101 del testo unico di legge sulle pensioni civili e militari approvato con R.Decreto 21 febbraio 1895, N.70:agli effetti del presente comma é equiparata alla medaglia di bronzo al valore militare la promozione per merito di guerra ad un grado inferiore a quello di aiutante di battaglia;

c) di £. 400 per i decorati con medaglia d'argento al valore militare e per i mutilati ed invalidi di guerra ascritti alle prime sei categorie, giusta la tabella annessa al decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917,N.876,

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	388 6 0		5 646 388	4300000006		30 00000				
						30 00000*				*
	123388 6 0		5 646 388	4342800471		1485 03856		3538 00000		
						1485 03856*		3538 00000*		
	123388 6 0		5 646 388	4342807721		180 00314		436 00000		
						180 00314*		436 00000*		
	123388 6 0		5 646 388	4342807921		180 00620		550 00000		
						180 00620*		550 00000*		
	123388 6 0		5 646 388	4342808021		630 01773		1760 00000		
						630 01773*		1760 00000*		
	123388 6 0		5 646 388	4362610821		127 00206		146 00211		
						127 00206*		146 00211*		
	406388 6 0		5 646 388	4366220421		90 00108		75 00000		
						90 00108*		75 00000*		27
	388 6 0			4300000006		165 00000				
	388 6 0		5 650 388	4300000007		84 00000				
						249 00000*				*
	96388 6 0		5 650 388	4342807821		180 00413		436 00000		
						180 00413*		436 00000*		
	516388 6 0		5 650 388	4362611101		51 00176		108 00131		
						51 00176*		108 00131*		
	206388 6 0			4362620621		334 00472		236 00270		
	516388 6 0		5 650 388	4362620621		96 00091		68 00086		
						430 00563*		304 00356*		
	516388 6 0		5 650 388	4362622441		61 00165		100 00101		
						61 00165*		100 00101*		
	516388 6 0		5 650 388	4362622541		37		20 00024		
						37*		20 00024*		
	621388 6 0		5 650 388	4362622571		135 00089		68 00086		
						135 00089*		68 00086*		
	516388 6 0		5 650 388	4362630421		353 00243		149 00266		
						353 00243*		149 00266*		
	621388 6 0		5 650 388	4366219521		61 00053		31 00000		
						61 00053*		31 00000*		15

0053

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0	5 646 388	4300000006		30 00000					
				30 00000*					*
0	5 646 388	4342804711		1485 03856		3538 00000			
				1485 03856*		3538 00000*			
0	5 646 388	4342807211		180 00314		436 00000			
				180 00314*		436 00000*			
0	5 646 388	4342807911		180 00620		550 00000			
				180 00620*		550 00000*			
0	5 646 388	4342808011		630 01773		1760 00000			
				630 01773*		1760 00000*			
0	5 646 388	4362611811		127 00206		146 00211			
				127 00206*		146 00211*			
0	5 646 388	4366220411		90 00108		75 00000			
				90 00108*		75 00000*	2722	06871*	6
0		4300000006		165 00000					
0	5 650 388	4300000007		84 00000					
				249 00000*					*
0	5 650 388	4342807811		180 00413		436 00000			
				180 00413*		436 00000*			
0	5 650 388	4362611011		51 00176		108 00131			
				51 00176*		108 00131*			
0		4362622061		334 00472		236 00270			
0	5 650 388	4362622061		96 00091		68 00086			
				430 00563*		304 00356*			
0	5 650 388	4362622441		61 00165		100 00101			
				61 00165*		100 00101*			
0	5 650 388	4362622541		37		20 00024			
				37*		20 00024*			
0	5 650 388	4362622571		135 00089		68 00086			
				135 00089*		68 00086*			
0	5 650 388	4362623041		353 00243		149 00266			
				353 00243*		149 00266*			
0	5 650 388	4366219511		61 00053		31 00000			
				61 00053*		31 00000*	1520	01739*	1

od alle prime due giusta l'art.100 del testo unico di legge sulle pensioni civili e militari approvato con R.Decreto 21 febbraio 1895,N.70 agli effetti del presente comma é equiparata alla medaglia d'argento al valore militare la promozione per merito di guerra ad aiutante di battaglia e nei gradi di ufficiale;

d) di £. 500 per i decorati con medaglia d'oro al valore militare.

I benefici di cui al presente articolo non sono cumulabili,ma verrà concesso solo il beneficio previsto da quel comma che risulta più favorevole all'agente.

ART. 5

Agli agenti di qualunque grado delle ferrovie dello Stato nominati stabili in prova o nel ~~grado~~ ruolo aggiunto,con decorrenza posteriore al 3 novembre 1918 ,ma anteriore alla datadel presente decreto,in considerazione delle benemerenze acquisite durante la guerra 1915-18,é concesso a partire dal 1° luglio 1922,o dalla data della loro nomina nel personale stabile,in prova o del ruolo aggiunto,se posteriore,un compenso di £. 50 annue per ogni semestre trascorso come militare con buona condotta in zona d'operazioni,da corrispondersi con le norme di cui al precedente articolo 3.

Agli agenti sopradetti sono,egualmente concessi i benefici di cui al comma a),b),c) e d) del precedente articolo 4 colle norme in esso stabilite.

Il presente articolo é applicabile anche agli agenti che saranno nominati stabili,in prova o nel ruolo aggiunto con decorrenza posteriore alla data del presente decreto,purché però essi si trovassero in servizio dell'Amministrazione al primo luglio 1922 e non sia intervenuta interruzione di servizio tra questa ultima data e la data della loro nomina nel personale stabile,in prova o nel ruolo aggiunto;per essi la decorrenza del compenso non potrà essere anteriore alla data di decorrenza di tale nomina.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0055

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

288388 6 0	5 635 388	4362062961	106 00524 106 00524*	72 00075 72 00075*	
157388 6 0		4362624411	1531 03578	1367 01871	
157388 6 0		4362624445	22	6 00000	
288388 6 0	5 635 388	4362624411	579 00802 2110 04402*	567 00834 1940 02705*	
518388 6 0	5 635 388	4362625011	90 00372 90 00372*	216 00229 216 00229*	36
388 6 0		4300000006	795 00000		
388 6 0	5 636 388	4300000007	232 00000 1027 00000*		*
193388 6 0	5 636 388	4342805011	180 00283 180 00283*	168 00000 168 00000*	
193388 6 0	5 636 388	4342807411	180 00539 180 00539*	400 00000 400 00000*	
193388 6 0	5 636 388	4342807911	184 00194 184 00194*	172 00000 172 00000*	
123388 6 0	5 636 388	4342808011	180 00704 180 00704*	664 00000 664 00000*	
621388 6 0	5 636 388	4360606511	180 00587 180 00587*	168 00193 168 00193*	
621388 6 0	5 636 388	4362610411	333 00730 333 00730*	432 00474 432 00474*	
621388 6 0	5 636 388	4362611011	45 00045 45 00045*	11 00031 11 00031*	
193388 6 0	5 636 388	4362611511	313 00505 313 00505*	291 00388 291 00388*	
621388 6 0 621388 6 0	5 636 388	4362612311 4362612351	367 00871 180 367 01051*	446 00668 18 00000 464 00668*	
193388 6 0	5 636 388	4362625011	180 00199 180 00199*	106 00166 106 00166*	
621388 6 0	5 636 388	4362627911	1097 01675 1097 01675*	819 01063 819 01063*	
621388 6 0	5 636 388	4366211011	131 00208 131 00208*	67 00000 67 00000*	43

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0			4362620611	106	00324	72	00075			
	5 635 388			106	00524*	72	00075*			
0			4362622441	1531	03578	1367	01871			
0			4362622445		22		600000			
0			4362622441	579	00802	567	00834			
	5 635 388			2110	04402*	1940	02705*			
0			4362625011	90	00372	216	00229			
	5 635 388			90	00372*	216	00229*	3640	05654*	2
0			4300000006	795	00000					
0			4300000007	232	00000					
	5 636 388			1027	00000*		*			
0			4342805011	180	00283	168	00000			
	5 636 388			180	00283*	168	00000*			
0			4342807411	180	00539	400	00000			
	5 636 388			180	00539*	400	00000*			
0			4342807911	184	00194	172	00000			
	5 636 388			184	00194*	172	00000*			
0			4342808011	180	00704	664	00000			
	5 636 388			180	00704*	664	00000*			
0			4360606511	180	00587	168	00193			
	5 636 388			180	00587*	168	00193*			
0			4362611041	333	00730	432	00474			
	5 636 388			333	00730*	432	00474*			
0			4362611011	45	00045	11	00031			
	5 636 388			45	00045*	11	00031*			
0			4362611511	313	00505	291	00388			
	5 636 388			313	00505*	291	00388*			
0			4362612311	367	00871	446	00668			
0			4362612351		180		180000			
	5 636 388			367	01051*	464	00668*			
0			4362625011	180	00199	106	00166			
	5 636 388			180	00199*	106	00166*			
0			4362627911	1097	01675	819	01063			
	5 636 388			1097	01675*	819	01063*			
0			4366211011	131	00208	67	00000			
	5 636 388			131	00208*	67	00000*	4397	06720*	3

LEGGE 27 GIUGNO 1929, N. 947. Provvedimenti a favore del Personale delle Amministrazioni dello Stato

Allegato N° H

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato :
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue :

omissis/

Art.2

E' concessa un'aggiunta di famiglia ai personali di cui appresso, provvisti, in base alle vigenti disposizioni, di indennità temporanee mensili di caro-viveri:

a) personali di grado ottavo od inferiore dei gruppi A, B e C dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato; personale ferroviario, equiparato ai sensi dell'allegato VI; marescialli e sottufficiali di grado corrispondente;

b) personale subalterno; operai permanenti e incaricati stabili; personale ferroviario, equiparato ai sensi dell'allegato VI;

c) Brigadieri, vice brigadieri, graduati e militi dei Reali Carabinieri, ed equipaggi della Regiaguardia di finanza e degli altri corpi organizzati militarmente;

d) sergenti e sergenti maggiori del Regio Esercito, ed equiparati della Regia marina e della Regia aeronautica.

L'aggiunta di famiglia é assegnata ai coniugati o vedovi con prole minorenne, nelle misure di £.150, £.135, £.130, e £.50 mensili, rispettivamente, per i personali di cui alle precedenti lettere a) b) c) d), oltre alle quote complementari di £.30, £.25, £.20 e £.10 mensili, per ciascun figlio minorenne, fino al massimo di tre. 643

Per ogni figlio minorenne, in più di tre, la quota complementare é assegnata in misura doppia di quelle suindicate.

Valgono, in quanto applicabili, per l'aggiunta di famiglia le norme stabilite per le indennità temporanee mensili di caro-viveri. Le inden=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778502 21

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato :
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue :

omissis/

Art.2

E' concessa un'aggiunta di famiglia ai personali di cui appresso,provvisti, in base alle vigenti disposizioni,di indennità temporanee mensili di caro-viveri:

a) personali di grado ottavo od inferiore dei gruppi A,B e C dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;personale ferroviario, equiparato ai sensi dell'allegato VI;marescialli e sottufficiali di grado corrispondente;

b) personale subalterno;operai permanenti e incaricati stabili;personale ferroviario,equiparato ai sensi dell'allegato VI;

c) Brigadieri,vice brigadieri,graduati e militi dei Reali Carabinieri,ed equipaggi della Regiaguardia di finanza e degli altri corpi organizzati militarmente;

d) sergenti e sergenti maggiori del Regio Esercito,ed equiparati della Regia marina e della Regia aeronautica.

L'aggiunta di famiglia é assegnata ai coniugati o vedovi con prole minorenne,nelle misure di £.150,£.135,£.130,e £.50 mensili,rispettivamente, per i personali di cui alle precedenti lettere a) b) c) d),oltre alle quote complementari di £.30,£.25,£.20 e £.10 mensili,per ciascun figlio minorenne,fino al massimo di tre. 6431

Per ogni figlio minorenne,in più di tre,la quota complementare é assegnata in misura doppia di quelle suindicate.

Valgono,in quanto applicabili,per l'aggiunta di famiglia le norme stabilite per le indennità temporanee mensili di caro-viveri.Le indennità medesime,per i personali considerati nel presente articolo,sono abolite.

Lo stesso miglioramento derivante dall'applicazione del disposto delle lettere a) e c) del presente articolo,spetta a titomo di aggiunta di fa=

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

405835 2134	4980	996 00000					
	4980*	996 00000*					
405835 2434	240	48 00000					
	240*	48 00000*		6480*	1164 00000*		
403290 1581	35	2 00024					
403290 1584	330	66 00000					
	365*	86 00024*					
403290 1781	55	2 00024					
403290 1784	360	72 00000					
	415*	92 00024*					
403290 2501	269	80 00096					
403290 2504	1260	252 00000					
	1529*	332 00096*					
403290 3261	33	2 00024					
403290 3264	270	54 00000					
	303*	74 00024*					
404835 1834	240	48 00000					
	240*	48 00000*					
404835 1884	2580	516 00000					
	2580*	516 00000*		5436*	1148 00168*		
405290 1750	220						
405290 1751		4 00000					
405290 1751	90 00213	20 00020					
405290 1754	195	39 00000					
	90 00623*	63 00025*					
405290 2610	1502						
405290 2611		36 00057					
405290 2611	179 00341	42 00042					
405290 2614	1245	249 00000					
405290 2616		60 00000					
	179 03088*	335 00099*		269 03716*	3980 00125*		
405835 2781	52	2 00003					
405835 2781	45 00245	18 00019					
405835 2786		6 00000					
405835 2784	120	24 00000					
	45 00417*	50 00022*					
405835 2851	52	2 00003					
405835 2851	45 00245	18 00019					
405835 2856		6 00000					
405835 2854	240	48 00000					
	45 00537*	74 00022*					
405835 1744	870	174 00000					
	870*	174 00000*					
405835 2431	52	2 00003					
405835 2431	135 00765	54 00057					
405835 2431	104	4 00006					
405835 2436		24 00000					
405835 2434	1410	282 00000					
	135 02331*	366 00063*		225 04155*	6634 00110*		
388000 0000	120						

miglia,agli ufficiali,ai capisquadra ed alle camicie nere della Mili=
zia volontaria per la sicurezza nazionale,coniugati o vedovi con prole
minorenne.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | |

0064

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

REGIO DECRETO-LEGGE 14 luglio 1941, n. 646. — *Provvedimenti economici di carattere temporaneo, in dipendenze della guerra, per il personale statale in attività ed in quiescenza e per i personali in servizio presso Enti di diritto pubblico* (1).

Allegato N° 5

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Visto l'articolo 18, comma 1°, della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere in dipendenza della situazione di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In aggiunta alle competenze in vigore è concesso ai dipendenti dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, di grado non superiore all'VIII dell'ordinamento gerarchico, od equiparato, oppure forniti di trattamento economico — per stipendio, supplemento di servizio attivo, o retribuzione, o competenze analoghe — non superiore a quello massimo previsto per il grado medesimo a titolo di stipendio e supplemento di servizio attivo, un assegno temporaneo di guerra, non pensionabile, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, nella misura:

del 20 per cento sulle prime L. 4800 lorde annue del trattamento economico per i titoli appresso indicati;

del 10 per cento sulla quota eccedente le L. 4800 fino alle L. 8400 lorde annue di detto trattamento.

Ai fini della determinazione dell'assegno temporaneo di cui al precedente comma si considerano le seguenti competenze:

stipendio e supplemento di servizio attivo;

indennità di carica per gli ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

paga o sovrapaga degli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato;

retribuzione degli incaricati stabili addetti ai pubblici servizi statali e dei cantonieri delle strade statali;

paga degli operai permanenti, determinata ai sensi del secondo comma del successivo art. 3;

retribuzione, o paga, o salario od altra analoga competenza, comunque denominata, del personale non di ruolo.

Art. 2.

Nei riguardi dei ricevitori postelegrafonici, dei ricevitori del lotto, ed in genere, dei dipendenti statali retribuiti ad aggio od in base a coeffi-

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169, del 19 luglio 1941-XIX.

6432

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

cienti riferiti all'entità e durata delle prestazioni, l'assegno temporaneo di guerra va determinato, nelle misure indicate nel precedente articolo, in base all'importo della quota della retribuzione od aggio considerata come corrispettivo della loro opera personale.

I dipendenti statali retribuiti come sopra, che si avvalgano dell'opera di personale dipendente, corrisponderanno a detto personale, salvo rimborso da parte dell'Amministrazione competente, l'assegno temporaneo di guerra nella misura indicata nel precedente articolo, calcolato in base all'importo della retribuzione del personale medesimo.

Art. 3.

L'assegno *ad personam* in godimento in applicazione dell'art. 4 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, o di analoghe disposizioni che prevedano l'attribuzione di assegni costituiti anche da differenza di stipendio, supplemento di servizio attivo, paga o retribuzione, è considerato, per la parte corrispondente a tale differenza, cumulativamente con le indicate competenze, ai fini della determinazione dell'assegno temporaneo di guerra di cui al precedente art 1, salvo l'assorbimento cui debba essere successivamente assoggettato, ai sensi dello stesso art. 4 o delle accennate disposizioni.

Ai fini della determinazione dell'importo annuo, per l'attribuzione dell'assegno temporaneo di guerra, le retribuzioni e paghe giornaliere sono computate per trecentosessantacinque giorni, se corrisposte per tutti i giorni dell'anno, e per trecento giorni quando siano attribuite per i soli giorni lavorativi.

Art. 4.

Salvo quanto disposto dai successivi commi, l'aliquota di aumento dell'aggiunta di famiglia e relative quote complementari delle indennità temporanee mensili di caroviveri e relative quote supplementari, dei soprassoldi ed altri assegni a titolo di caroviveri, stabilita dall'art. 1 del R. decreto-legge 24 marzo 1941-XIX, n. 203, è elevata dal 40 per cento al 65 per cento.

Nei riguardi:

del personale statale non di ruolo provvisto dell'aggiunta di famiglia di cui al R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1168, e successive modificazioni ed estensioni;

del personale sussidiario delle Ferrovie dello Stato, provvisto dell'aggiunta di famiglia di cui all'art. 1, sub art. 16, del R decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1785, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 19;

dei contrattisti delle Ferrovie dello Stato, provvisti dell'aggiunta di famiglia di cui all'art. 3 del contratto tipo, approvato con decreto interministeriale 25 aprile 1939-XVII, n. 2041;

dei salariati statali non di ruolo provvisti dell'aggiunta di famiglia di cui all'art. 11 della legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591;

l'aliquota di aumento dell'aggiunta di famiglia disposto con l'art. 1 del citato R. decreto-legge 24 marzo 1941-XIX, n. 203, è elevata dal 40 al 100 per cento.

Nei riguardi dei personali previsti dagli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 24 marzo 1941-XIX, n. 203, l'aliquota del trattamento di famiglia concesso con gli articoli stessi è elevata dal 40 per cento al 100 per cento, con l'osservanza della limitazione prevista dal secondo comma dell'art. 2 del medesimo Regio decreto-legge.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 5.

Al personale di grado superiore all'VIII dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato ed al personale ferroviario equiparato ai sensi dell'allegato *A* al R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1785, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 19, è estesa l'aggiunta di famiglia prevista per i personali di ruolo dei gruppi *A*, *B* e *C*, nelle misure in vigore al 31 marzo 1941-XIX.

Resta ferma l'applicazione del secondo comma dell'articolo 4 della legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047, ai fini della eventuale attribuzione dell'assegno personale ivi previso a favore dei dipendenti di grado superiore all'VIII, al quale scopo si tiene conto anche dell'assegno temporaneo di guerra.

Art. 6.

L'assegno temporaneo di guerra di cui al precedente art. 1 e l'aumento dell'aggiunta di famiglia concesso coll'art. 4 non sono computabili agli effetti del riassorbimento degli assegni *ad personam* in godimento al 30 giugno 1941-XIX e che, ai sensi delle vigenti disposizioni, siano riassorbibili in relazione ad aumenti di trattamento economico.

Art. 7.

Ai fini della determinazione del trattamento economico spettante al personale statale di ruolo e non di ruolo richiamato alle armi, ai sensi dell'art. 81 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, modificato col R. decreto 15 maggio 1941-XIX, n. 584, del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343 — convertito nella legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1019 — e successive modificazioni, e dell'art. 7 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 160, e successive variazioni, si tiene conto anche dell'assegno temporaneo di guerra di cui al precedente art. 1.

Art. 8.

Per i personali retribuiti parzialmente o integralmente a carico di bilanci non statali, l'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 4 e 5 del presente decreto graverà sugli Enti che attualmente sostengono le spese, nelle medesime rispettive proporzioni.

Art. 9.

Ai titolari di pensioni ordinarie, dirette e di riversibilità, comprese quelle privilegiate, e di assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, del fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del fondo per il culto, del fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'azienda dei patrimoni riuniti ex-economali, degli archivi notarili e del cessato commissariato dell'emigrazione, è concesso un assegno supplementare temporaneo pari al 15 per cento dell'ammontare della pensione o dell'assegno, esclusi i caroviveri.

L'assegno supplementare temporaneo previsto dal precedente comma spetta anche ai titolari di pensioni, dirette e di riversibilità, e di assegni graziali vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato o del fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato secondo le norme del cessato regime austro-ungarico e ai titolari di pensioni liquidate o maggiorate dall'ex-Stato libero di Fiume.

6431

0067

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

L'assegno supplementare temporaneo previsto dal presente articolo non è dovuto ai titolari di pensioni o assegni diretti superiori alle L. 6000 annue lorde e ai titolari di pensioni od assegni di riversibilità superiori alle L. 4800 annue lorde, esclusi i caroviveri; per altro, ai titolari di pensioni od assegni diretti superiori a L. 6000 ma non a L. 6960 annue lorde, esclusi i caroviveri, e ai titolari di pensioni o assegni di riversibilità superiori a L. 4800 ma non a L. 5520 annue lorde, esclusi i caroviveri, l'assegno supplementare temporaneo è concesso in somma pari alla differenza, rispettivamente, fra gli indicati importi di L. 6000 e di L. 5520 e quello della pensione od assegno.

Per i titolari di più pensioni o assegni a carico dello Stato o delle Amministrazioni indicate nel primo comma, ai fini del raggiungimento dei limiti di cui al comma precedente e della determinazione dell'assegno supplementare temporaneo, si considera l'ammontare complessivo delle pensioni o assegni. Nel caso di cumulo di pensione diretta con pensione di riversibilità si tiene presente il limite stabilito dal precedente comma per le pensioni dirette; lo stesso limite si applica anche nel caso di pensione vedovile aumentata — ai sensi delle disposizioni vigenti — di un terzo della pensione diretta.

Per i titolari di pensioni in parte a carico dello Stato o delle amministrazioni indicate nel primo comma e in parte a carico di altri enti, agli effetti del raggiungimento dei limiti di cui al precedente terzo comma si considera la pensione globale; l'assegno supplementare temporaneo eventualmente dovuto è però computato soltanto sulla quota a carico dello Stato o delle amministrazioni anzidette.

Aart. 10.

L'assegno supplementare temporaneo stabilito dal precedente art. 9 è dovuto a cominciare dalla prima mensilità di pensione o assegno interamente decorsa dopo le varie scadenze verificatesi dal 30 giugno 1941-XIX.

Per determinare l'importo di detto assegno supplementare temporaneo si trascurano sulla pensione o sull'assegno annuo lordo le frazioni di lire dieci.

Sono esclusi dal godimento dell'assegno supplementare temporaneo i titolari di pensioni o di assegni che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 4 del R. decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1870, convertito nella legge 4 gennaio 1937-XV, n. 85.

Ai fini della corresponsione degli assegni mensili di caroviveri ai sensi delle disposizioni in vigore, non si tiene conto dell'assegno supplementare temporaneo concesso con il precedente art. 9.

Art 11.

Le disposizioni degli articoli da 1 a 7 del presente decreto sono estese, in quanto applicabili, ai segretari comunali, ai personali delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, delle Opere nazionali e degli altri Enti, Istituti, Società ed Aziende considerati nel primo comma dell'art. 7 del R. decreto-legge 24 marzo 1941-XIX, n. 203.

Ai fini del conguaglio previsto dallo stesso art. 7, secondo periodo del secondo comma, l'aumento di aliquota disposto coll'articolo 4 del presente decreto va applicato anche sul trattamento di famiglia spettante al personale di cui al precedente comma in base all'art. 15 della legge 6 agosto 1940-XVIII, n. 1278.

Salva l'applicazione del presente articolo, resta fermo il divieto di cui al terzo comma dell'art. 7 del citato R. decreto-legge 24 marzo 1941-XIX, n. 203.

0068

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Il presente articolo non è applicabile agli impiegati ed operai rappresentati da associazioni sindacali legalmente riconosciute, quando il relativo trattamento economico sia o debba essere disciplinato da contratti collettivi.

Art. 12.

Il presente decreto è applicabile anche al personale in servizio in Albania, nell'Africa Italiana, nelle Isole italiane dell'Egeo e all'estero.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 13.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° luglio 1941-XIX, salvo quanto disposto dal primo comma del precedente art. 10, e sono applicabili per la durata dell'attuale stato di guerra.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislativve per la conversione in legge ed i Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1941-XIX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

6430

0089

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

REGIO DECRETO 21 giugno 1941-XIX n. 635. — *Nomina di un Consigliere di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. Decreto Legge 22 maggio 1924, n. 868;
Visto il R. Decreto Legge 19 luglio 1924, n. 1244;
Visto il R. Decreto Legge 19 luglio 1924, n. 1321;
Visto il R. Decreto Legge 11 giugno 1925, n. 1049;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Gr. Uff. Ing. Domenico De Simone, Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, a datare dal 1° giugno 1941-XIX è nominato Consigliere d'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato in rappresentanza del Ministero dei Lavori Pubblici, in base all'art. 2, punto c) del R. Decreto Legge 22 maggio 1924, n. 868, modificato dal citato R. Decreto Legge 11 giugno 1925, n. 1049 in sostituzione del Senatore Ing. Pio Calletti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti, del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 giugno 1941-XIX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 16 luglio 1941-XIX.

0070

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

REGIO DECRETO-LEGGE 8 luglio 1943, n. 610. — *Miglioramenti economici di carattere temporaneo, in dipendenza della guerra, a favore del personale statale in attività ed in quiescenza, e dei dipendenti degli Enti ausiliari dello Stato e di diritto pubblico* (1).

All. 6
No. 6

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18, comma primo, della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere in dipendenza della situazione di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

L'importo dell'assegno temporaneo di guerra stabilito dagli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 14 luglio 1941, n. 646, convertito nella legge 11 dicembre 1941, n. 1414, a favore sia dei dipendenti statali di grado non superiore all'VIII dell'ordinamento gerarchico od equiparato, oppure forniti di trattamento non superiore a quello massimo previsto per il grado medesimo, sia dei ricevitori postelegrafonici, dei ricevitori del lotto ed, in genere, dei personali statali retribuiti ad aggio od in base a coefficienti riferiti all'entità e durata delle prestazioni, nonchè dei dipendenti dai predetti personali, è aumentato del 125 per cento.

Detto assegno temporaneo di guerra è concesso, nell'importo aumentato ai sensi del precedente comma, anche ai dipendenti statali di grado superiore all'VIII dell'ordinamento gerarchico, od equiparato, appure forniti di trattamento economico superiore a quello massimo previsto per il grado medesimo.

Per l'attuazione del presente articolo va osservato il disposto dagli articoli 2, 3, 6, 7 e 8 del citato Regio decreto-legge n. 646.

Art. 2.

L'importo dell'assegno supplementare temporaneo concesso con l'art. 9 del R. decreto-legge 14 luglio 1941, n. 646, è elevato al 30 per cento dell'ammontare della pensione o dell'assegno, esclusi i caroviveri.

I limiti di lire 6.000 annue lorde per le pensioni od assegni diretti e di lire 4.800 annue lorde per le pensioni od assegni di riversibilità, stabiliti dal ricordato art. 9 per la concessione del predetto assegno supplementare tem-

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 1943.

6423

0071

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

poraneo, sono elevati, rispettivamente, a lire 8.400 ed a lire 7.200 annue lorde, esclusi i caroviveri.

Nei riguardi dei titolari di pensioni od assegni superiori a lire 8.400 ma non a lire 10.280 annue lorde (esclusi i caroviveri) se diretti, e superiori a lire 7.200 ma non a lire 9.630 annue lorde (pure esclusi i caroviveri) se di riversibilità, l'assegno supplementare temporaneo è concesso in somma pari alla differenza, rispettivamente, fra gli indicati importi di lire 10.920 pari alla differenza, rispettivamente, fra gli indicati importi di lire 10.920 e di lire 9.630 e quello della pensione o dell'assegno.

Per l'attuazione del presente articolo va osservato il disposto degli ultimi due commi dell'art. 9 e degli ultimi tre commi dell'art. 10 dello stesso R. decreto-legge n. 646.

Art. 3.

L'importo dell'aggiunta di famiglia concessa coll'articolo 5 del R. decreto-legge 14 luglio 1941, n. 646, al personale di grado superiore all'VIII dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato od equiparato è elevato a quello dell'aggiunta di famiglia in vigore dal 1° luglio 1941 per il rimanente personale di ruolo dei gruppi *A*, *B* e *C*.

Per i personali non di ruolo, contrattisti, sussidiari e gli altri considerati nei comuni secondo e terzo dell'art. 4 del citato R. decreto-legge n. 646 la misura del trattamento di famiglia in vigore dal 1° luglio 1941 è aumentata del 50 per cento, ferma la limitazione sancita dal richiamato terzo comma.

Art. 4.

L'assegno temporaneo di guerra o la maggiorazione dell'assegno, concessi ai sensi del precedente art. 1, non sono cumulabili:

a) col trattamento economico giornaliero di guerra previsto, per soprassoldo di operazioni, intero o ridotto, e razione viveri, dal Regio decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1943, n. 507;

b) col trattamento analogo determinato in provvedimenti di militarizzazione;

c) con la indennità straordinaria giornaliera per servizi di pubblica sicurezza stabilita dal Regio decreto-legge 14 gennaio 1943, n. 22;

d) con l'indennità giornaliera previst dall'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498, recante provvidenze a favore di personali dello Stato e degli Enti ausiliari in dipendenza di offese nemiche.

Nei casi in cui il trattamento considerato alla lettera *b*) risultasse di importo inferiore a quello del premio speciale istituito a favore del personale militare delle Forze armate dello Stato, che non beneficia di trattamento economico di guerra, con la legge 24 marzo 1942, n. 399, aumentato dell'assegno o della maggiorazione di assegno di cui all'art. 1 del presente decreto, sarà attribuita a conguaglio la differenza a titolo di assegno temporaneo di guerra.

0072

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 5.

Le disposizioni dei precedenti articoli 1 e 3 sono estese, in quanto applicabili e salva l'osservanza del precedente art. 4, ai segretari provinciali ed ai segretari comunali.

Le Provincie, i Comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, le Opere nazionali e gli altri enti, istituiti, società ed aziende, considerati nel primo comma dell'art. 11 del R. decreto-legge 14 luglio 1941, n. 646, sono autorizzati ad estendere al personale dipendente, mediante deliberazioni dei competenti organi, le disposizioni di cui agli stessi articoli 1 e 3 con facoltà di contenere le concessioni in misure inferiori a quelle previste dalle disposizioni medesime.

Salva l'applicazione del precedente comma secondo, resta fermo il divieto di cui al terzo comma del citato art. 11.

Il presente articolo non è applicabile agli impiegati ed operai rappresentanti da associazioni sindacali legalmente riconosciute, quando il relativo trattamento economico sia o debba essere disciplinato da contratti collettivi.

Art. 6.

Il presente decreto è applicabile anche al personale in servizio fuori del territorio del Regno.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 7.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° luglio 1943 e sono applicabili per la durata dell'attuale stato di guerra; peraltro l'aumento dell'assegno supplementare temporaneo concesso col precedente art. 2 è dovuto a cominciare dalla prima mensilità di pensione o assegno interamente decorsa dopo le varie scadenze verificatesi dal 30 giugno 1943.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge ed i Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1943.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO.

6428

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1943, n. 166. — *Graduatoria di merito relativa al Concorso interno a 355 posti di Operaio.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la Relazione in data 7 luglio 1943, N. PAG. 040/24/115188/24.4.39 del Servizio Personale ed Affari Generali;

Visto l'articolo 60 del Regolamento del Personale approvato con il R. D. L. 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;

Udito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

E' approvata la graduatoria di merito relativa al concorso interno a 355 posti di Operaio di ruolo del Servizio Lavori e Costruzioni bandito con il Decreto Ministeriale 20 gennaio 1942, n. 2175 e si autorizza la pubblicazione di essa sul Bollettino Ufficiale.

Roma, li 13 luglio 1943

Il Ministro
VITTORIO CINI

GRADUATORIA DI MERITO DEL CONCORSO INTERNO A 355 POSTI DI OPERAIO (DI RUOLO) PER IL SERVIZIO LAVORI E COSTRUZIONI DI CUI AL D. M. 20 GENNAIO 1942, N. 2175

RAMO IMPIANTI ELETTRICI E DI SEGNALAMENTO

Uffici I.E.S. di Torino e Genova.
(Posti n. 85).

1 - 292044 BORGHESE Luigi
2 - 300728 DELBENE Arturo
3 - 254634 GUERRIERO Francesco
4 - 291971 DI TULLIO Basilio
5 - 292296 TONDINI Alberto
6 - 271028 VIARENGO Giuseppe
7 - 283682 ROBOTTI Stefano
8 - 305969 LAGORIO Francesco
9 - 237636 SALVO Luigi
10 - 211674 GIACCHINO Eugenio
11 - 189444 OLIVERI Cristino
12 - 261516 MODINO Biagio
13 - 195684 ERBETTA Giovanni
14 - 217315 FRASCOLI Giovanni
15 - 294170 GUERCI Giovanni
16 - 301440 BOSCOLuigi
17 - 277712 PIOVANO Natale

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
Ferrovie dello Stato
Direzione Generale
SERVIZIO GENERALE ED AFFARI GENERALI

Nomenclatore 10/1

Allegato N° 8

ROMA 2/3/1942
PAG.03728/2/2.500

SERVIZI
CAPI COMPARTIMENTO
CAPI DELEGAZIONE
e.p.c. COMANDO NAZIONALE FERROVIARIO

OGGETTO

Trattamento di missione nell'interno del Regno.

In applicazione del R.decreto Legge 27 febbraio 1942 -XX,N.76,la misura dell'indennità di trasferta per le missioni nell'interno del Regno,prevista dall'art.4 delle vigenti disposizioni sulle competenze accessorie,viene dal 1° marzo c.a.modificata come appresso:

TABELLE A.				TABELLA B.				
GRADI	DIARIA	PERNOTTAZIONE	TOTALE	GRADI	DIARIA	PERNOTTAZIONE	SUPPL. PLEMEN.	TOTALE
1°	80	40	120	—	—	—	—	—
2°	65	35	100	—	—	—	—	—
3°	60	30	90	—	—	—	—	—
4°	54	25	80	5°	27	13	20	60
5°	47	23	70	5°	25	12	18	55
6°-7°	40	20	60	6°-7°	23	11	16	50
8°-10°	37	18	55	8°-10°	20	10	15	45
11°-13°	30	15	45	11-13°	18	7	10	35
14°-15°	23	12	35	14-15°	16	6	8	30

Tali indennità devono intendersi al netto delle riduzioni di cui ai R.D.L. .II.N.1491/1930 e N.561/1934;

(12)

Per le missioni in corso alla data del 1° marzo c.a.,per le quali le relative indennità sono assoggettate a riduzioni in applicazione

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

OGGETTO

Trattamento di missione nell'interno del Regno.

CAPI COMPARTIMENTO
CAPI DELEGAZIONE
e.p.c. COMANDO NAZIONALE FERROVIARIO

In applicazione del R.decreto Legge 27 febbraio 1942 -XX,N.76,la misura dell'indennità di trasferta per le missioni nell'interno del Regno,prevista dall'art.4 delle vigenti disposizioni sulle competenze accessorie,viene dal 1° marzo c.a.modificata come appresso:

TABELLA A.				TABELLA B.				
GRADI	DIARIA	PERNOTTAZIONE	TOTALE	GRADI	DIARIA	PERNOTTAZIONE	SUPPL.	TOTALE
1°	80	40	120					
2°	65	35	100	—	—	—	—	—
3°	60	30	90	—	—	—	—	—
4°	54	25	80	—	—	—	—	—
5°	47	23	70	5°	27	13	20	60
6°-7°	40	20	60	5°	25	12	18	55
8°-10°	37	18	55	6°-7°	23	11	16	50
11°-13°	30	15	45	8°-10°	20	10	15	45
14°-15°	23	12	35	11-13°	18	7	10	35
				14-15°	16	6	8	30

Tali indennità devono intendersi al netto delle riduzioni di cui ai R.D.L. .II.N.1491/1930 e N.561/1934;

C42.

Per le missioni in corso alla data del 1° marzo c.a.,per le quali le relative indennità sono assoggettate a ziduzioni in applicazione dell'art. 5 della citata disposizione sulle competenze accessorie,le nuove misure dell'indennità devono assoggettarsi alla cennata disposizione in relazione ai periodi di missione già trascorsi.

Si fa riserva di ilteriori disposizioni per quanto rimane il trattamento di indennità fisse mensili commisurata alle indennità di trasferta precedentemente in vigore.

IL DIRETTORE GENERALE
F/TO VELATI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0075

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | |

0077

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

4362632 21	206	23300652			
	206*	23300652*			
4366223 61	112	305			
	112*	305*			
476261201	104	16300462			
	104*	16300462*			
476261221	104	16300409			
	104*	16300409*			
476261241	216	24300499			
	216*	24300499*			
476261291	106	16400409			
	106*	16400409*			
476263771	52	8200202			
	52*	8200202*	2228*	2570077 50*	
430000000		25			
	*	25*			
434280181	2	30			
	2*	30*			
436262771	217	24900575			
	217*	24900575*			
436262781	177	19900370			
	177*	19900370*			
436262801	172	19700493			
436262805	6				
	178*	19700493*			
436263741	444	49100911			
436263741	286	40400946			
436263745	6	45			
	736*	89501902*			
476261251	51	8100315			
	51*	8100315*			
476261281	42	4400118			
	42*	4400118*	1403*	166503828*	
430000000		173			
430000000		210			
	*	383*			

0078

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Anno XXXV - N. 40. 1° ottobre 1942
Anno XX

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti Pag.

24 luglio 1942-XX — Legge n. 1065. — Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 27 febbraio 1942-XX, n. 76, sul trattamento di missione al personale statale nell'interno del Regno 425

24 agosto 1942-XX — Regio Decreto n. 1087. — Modificazioni al R. decreto 3 giugno 1938-XVI, n. 819, relativo alla corresponsione di premi di operosità al personale delle Ferrovie dello Stato 426

22 luglio 1942-XX — Decreto Ministeriale, — Disposizioni relative al vincolo delle barbabietole da zucchero 428

25 agosto 1942-XX — Decreto Ministeriale n. 681. — Sospensione per tutta la durata della guerra del § 39, primo comma, dell'Unità tecnica delle Ferrovie 430

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni di durata indeterminata:

Ordine di servizio n. 106. — Applicazione delle tasse accessorie doganali di transito nei traffici con i Paesi del Sud-Est Europa 323

Ordine di servizio n. 107. — Completamento dell'attivazione degli Indicatori di velocità massima sulle varie linee della Rete 328

Circolare n. 22. — Accettazione in pagamento delle monete di argento da L. 20, 10 e 5 già prescritte ivi

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari di durata determinata:

Comunicazioni:

Gare, appalti, ecc., per lavori e forniture 407

6426

Roma, 1942-XX — Soc. An. Poligrafica Italiana - Via della Guardiola, 22

0079

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

LEGGE 24 luglio 1942-XX, n. 1065. — *Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 27 febbraio 1942-XX, n. 76, sul trattamento di missione al personale statale nell'interno del Regno* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 27 febbraio 1942-XX, n. 76, riguardante il trattamento di missione nell'interno del Regno, con le seguenti modificazioni:

L'ultimo comma dell'art. 1 è così modificato:

« Per il personale civile non di ruolo, nonchè per i volontari ed in genere per il personale in prova, l'indennità è riferita al grado iniziale dei ruoli corrispondenti alla categoria di appartenenza, salvo speciali disposizioni ».

Dopo il primo comma dell'ar. 2, è inserito il seguente:

« Per le missioni fuori residenza con ritorno nella stessa giornata, la diaria di missione è ridotta alla metà oppure a due terzi della misura normale, secondo che la missione, compreso il tempo previsto per i viaggi di andata e ritorno, abbia durata non superiore o superiore ad ore dodici ».

E' soppresso l'art. 10.

L'art. 11 diventa art. 10.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 24 luglio 1942-XX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 24 settembre 1942-XX.

6423

0080

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

REGIO DECRETO 24 agosto 1942-XX, n. 1087. — *Modificazioni al Regio decreto 3 giugno 1938-XVI, n. 819, relativo alla corresponsione di premi di operosità al personale delle Ferrovie dello Stato* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Visto il Regio decreto 3 giugno 1938-XVI, n. 819, concernente la corresponsione dei premi d'operosità al personale delle Ferrovie dello Stato;
Visto il R. decreto 17 febbraio 1924-II, n. 182, recante norme per la concessione dei premi di operosità e rendimento al personale dell'Amministrazione dello Stato;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 1 del R. decreto 3 giugno 1938-XVI, n. 819, è sostituito dal seguente:
« L'importo annuo del premio di operosità da corrispondersi, a' sensi dell'art. 6 del R. decreto-legge 1033 del 27 giugno 1937-XV, al personale delle Ferrovie dello Stato non può superare, di regola, per ogni agente, quello risultante per ciascun grado dalla tabella allegata al presente decreto.
Detto premio s'intende già al netto delle riduzioni percentuali di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, rispettivamente convertiti nelle leggi 6 gennaio 1931, n. 18, e 14 giugno 1934, numero 1038.
Il premio stesso deve liquidarsi a semestri maturati alle date del 31 marzo e 30 settembre di ciascun anno in misura, di regola, non superiore alla metà di quella indicata per ciascun grado nella tabella allegata.
L'importo annuo complessivo dei premi non può oltrepassare la cifra di L. 8.000.000, anch'essa non soggetta alle riduzioni percentuali di cui sopra ».

Art. 2.

Fra il primo ed il secondo comma dell'art. 2 del ripetuto R. decreto numero 819 del 1938 è inserito il seguente comma:
« Fermo il limite di spesa di cui all'articolo precedente, è in facoltà del Ministro, entro i limiti dell'eventuale disponibilità di fondi non erogati nel semestre precedente, di attribuire delle quote integrative alle misure dei premi di cui alla tabella suddetta al personale che se ne renda meritevole per le maggiori e più impegnative prestazioni rese nel semestre, in modo, però, da non

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 29 settembre 1942-XX.

0081

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

superare, in ogni caso, complessivamente, gli importi massimi individuali dei premi di operosità e di rendimento previsti per il personale di grado corrispondente delle altre Amministrazioni dello Stato ».

Art. 3.

Il presente decreto ha vigore a partire dall'esercizio 1941-42.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 24 agosto 1942-XX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

ALLEGATO.

Importo massimo annuo del premio di operosità per il personale delle Ferrovie dello Stato, già al netto da riduzione.

GRADI	Premio lire
1° Capi servizio principale e Capi compartimento di 1ª classe	L. 2.000
1° Capi servizio e Capi compartimento di 2ª classe	» 1.500
2°	» 900
3°	» 700
4°	» 550
5°	» 450
6°	» 350
7°	» 300
8°	» 270
9°	» 240
10°	» 210
11°	» 180
12° (1)	» 150
13° (1)	» 130
14° (1)	» 120
15° (1)	» 110

(1) Per il solo personale subalterno degli uffici.

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le Comunicazioni
HOST VENTURI.

6424

0082

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1942-XX. — *Disposizioni relative al vincolo delle barbabietole da zucchero* (1).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e del consumo dei generi alimentari;

Ritenuta la necessità di assicurare l'approvvigionamento delle barbabietole zuccherine per la produzione dello zucchero e dell'alcole;

DECRETA:

Art. 1.

A partire dal raccolto 1942 le barbabietole da zucchero sono vincolate a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e non possono, pertanto, formare oggetto di atti di alienazione, se non sulla base della disciplina stabilita nel presente decreto.

Art. 2.

In eccezione del vincolo di cui al precedente articolo, i produttori di barbabietole che hanno le loro coltivazioni nelle zone di approvvigionamento degli zuccherifici e distillerie, determinate in base ai piani di coltivazione stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, debbono consegnare la totalità del prodotto agli zuccherifici e distillerie anche per la parte cui non siano impegnati a norma del contratto nazionale di coltivazione.

I quantitativi di barbabietole da zucchero ottenuti fuori delle zone di approvvigionamento di cui al precedente comma, fatta eccezione di quelli occorrenti ai bisogni aziendali del produttore che si intendono svincolati con la loro graduale utilizzazione, debbono essere denunciati alla Sezione provinciale dell'alimentazione competente per territorio, la quale provvederà all'immissione al consumo del prodotto nell'ambito della Provincia, per mezzo degli Uffici provinciali dell'Ente economico della zootecnia sulla base del prezzo fissato dal contratto nazionale di coltivazione.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su richiesta degli interessati, potrà autorizzare la consegna totale o parziale, per speciali destinazioni, dei predetti quantitativi di barbabietole ottenuti fuori delle zone di approvvigionamento.

Art. 3.

Coloro che nelle zone di approvvigionamento di cui al precedente articolo 2 coltivino barbabietole da zucchero al di fuori o in eccedenza agli impegni assunti a norma del contratto nazionale di coltivazione, hanno l'obbligo

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 27 luglio 1942-XX.

0083

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

di denunciare all'Associazione nazionale bieticultori, entro il 29 luglio 1942-XX, le superfici di terreno investite a tali coltivazioni.

Coloro che coltivano barbabietole zuccherine fuori delle zone di approvvigionamento predette, hanno l'obbligo di denunciare alla competente Sezione provinciale dell'alimentazione, entro i termini di cui al precedente comma, le superfici di terreno investite a tali coltivazioni.

Art. 4.

I trasporti di barbabietole prodotte nelle zone di approvvigionamento di cui al 1° comma dell'art. 2 debbono essere accompagnati da un apposito buono di consegna rilasciato dallo zuccherificio o dalla distilleria che ha diritto di ricevere il prodotto.

I trasporti di barbabietole prodotte fuori delle zone di approvvigionamento sono subordinati ad uno speciale permesso rilasciato dalla competente Sezione provinciale dell'alimentazione.

Art. 5.

L'Associazione nazionale bieticultori è incaricata di controllare l'osservanza delle norme di cui al presente decreto da parte delle aziende produttrici di barbabietole da zucchero.

Art. 6.

Le infrazioni alle norme di cui al presente decreto sono punibili ai sensi della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645, e del R. decreto-legge 11 giugno 1942-XX, numero 584.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 luglio 1942-XX.

Il Ministro: PAVESCHI.

6423

0084

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1942-XX, n. 681. — *Sospensione per tutta la durata della guerra del § 39, primo comma, dell'Unità tecnica delle Ferrovie.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il Decreto Interministeriale 24 agosto 1939-XVII, col quale vennero approvate e rese esecutive le disposizioni riguardanti l'Unità tecnica delle Ferrovie;

Visto il Decreto Interministeriale 25 novembre 1941-XX, col quale vennero modificate temporaneamente le disposizioni previste dal § 22 della detta Unità tecnica;

Sentito il Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

DECRETA:

Art. 1.

Le Ferrovie Italiane dello Stato sono autorizzate a sospendere per tutta la durata della guerra la disposizione del § 39, primo comma, dell'Unità tecnica delle Ferrovie, Redazione 1938, il cui testo è il seguente:

« Al momento del transito d'un veicolo, il tempo trascorso dall'ultima *revisione* minuziosa non deve superare tre anni ».

Art. 2.

Le Ferrovie Italiane dello Stato sono altresì autorizzate ad ammettere altre deroghe, sempre per la durata della guerra, alle disposizioni della detta Unità tecnica qualora si rendesse opportuno, in conseguenza delle contingenze di guerra, stipulare con ferrovie estere accordi per i quali si rendano necessarie le deroghe stesse.

Art. 3.

L'Ispettorato Generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione è pure autorizzato ad estendere — qualora lo ritenga conveniente — al materiale rotabile delle ferrovie concesse le deroghe che, per effetto di quanto è previsto agli articoli 1 e 2, le Ferrovie Italiane dello Stato avessero a stabilire per il materiale rotabile adibito ai servizi con l'estero.

Roma, addì 25 agosto 1942-XX.

Il Ministro per le Comunicazioni
HOST VENTURI

Il Ministro per le Finanze:
DI REVEL.

0085

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ordine di servizio n. 166

Applicazione delle tasse accessorie doganali di transito, nei traffici con i Paesi del Sud-Est Europa.

1. — Con validità che sarà indicata di volta in volta, nelle apposite pubblicazioni del Bollettino Commerciale, verranno introdotti nei traffici con i Paesi del Sud-Est Europa (Albania, Bulgaria, Croazia, Grecia, Rumania, Serbia, Turchia) *le tasse accessorie doganali globali di transito*, da applicarsi *ai trasporti a carro completo*, tassati in base ai prezzi diretti previsti dai rispettivi fascicoli tariffari.

2. — Dette tasse accessorie globali sono da applicare *in luogo* delle tasse e corrispettivi doganali (1) previsti per il transito diretto dalle Tariffe o altre disposizioni interne, in vigore presso le singole Amministrazioni interessate.

3. — Nelle tasse accessorie doganali globali sono anche comprese le spese vive (1) che normalmente ciascuna Amministrazione ferroviaria incontra nell'espletamento delle formalità di transito, nonchè i corrispettivi che essa percepisce per il compimento delle formalità stesse, in base alle proprie disposizioni interne (2).

---

(1) Sono compresi, per il transito attraverso:

L'ITALIA . . . — I diritti di bollo per la bolletta a cauzione e la lettera di vettura; i diritti per l'eventuale applicazione dei piombi doganali ed il corrispettivo ferroviario supplementare di cui all'O. S. 94/1940, nonchè i diritti per stampati e bolli relativi alle formalità per il transito attraverso la Provincia di Lubiana e l'Albania.

LA SERBIA . } Il prezzo di monopolio dello stampato e il diritto di bollo
LA CROAZIA } sullo stampato stesso.

L'UNGHERIA . — I diritti per la dichiarazione statistica.

(2) Vedi per:

LA BULGARIA . — Tariffa merci bulgara, Parte I, Capitolo W, § 471, Punto 1-3;

LA CROAZIA . — Fascicolo I della Tariffa merci delle Ferrovie croate dello Stato, Capitolo A, Punto 14-1-3;

LA GERMANIA — D.E.G.T., Parte I, Capitolo B, Tariffa Tasse accessorie doganali, IX B a 1) e c.2);

L'ITALIA . . . — Tariffa 3-2°, Tariffa 7 c) e Tabella delle spese fisse (questa limitatamente agli stampati e alla provvigione ½ %) del fascicolo "Corrispettivi e Condizioni per l'espletamento delle operazioni e formalità doganali sulle ferrovie" e l'O. S. 94/1940; nonchè il Fascicolo I della Tariffa per il trasporto delle merci sulle linee delle Ferrovie ex jugoslave, Punto 12-A-I-3 e Punto 12-A-IV-3, ancora in vigore sul territorio della Provincia di Lubiana.

LA SERBIA . . — Fascicolo I della Tariffa merci delle Ferrovie serbe dello Stato, Capitolo V, Punto 12-1-3.

L'UNGHERIA . — Fascicolo I della Tariffa ferroviaria ungherese per le merci, Parte I, Sezione B, Capitolo XXVI, Punto 13-B.c).

c.422

0084

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

4. — Si massima queste tasse accessorie globali devono applicarsi da parte della stazione (mittente o destinataria o eventualmente anche di transito) che provvede alla tassazione del trasporto in base ai relativi prezzi diretti.

Nei casi in cui si dovesse fare eccezione a tale regola, sarà detto nelle nominate disposizioni del Bollettino Commerciale, relative alle tasse globali stesse, come già si è provveduto per i traffici italo greco, ed italo-serbo, rispetto ai quali dette tasse globali sono da applicare sempre a cura delle stazioni italiane: *in affrancato*, per i trasporti in partenza dall'Italia; *in assegnato*, per quelli in destinazione dell'Italia.

Inoltre le stazioni destinatarie dovranno sempre verificare se sulle lettere di vettura dei trasporti già tassati da altre stazioni (mittenti o di transito) le tasse accessorie globali di cui trattasi risultino regolarmente applicate, e provvedere alle eventuali rettifiche del caso.

Le tasse accessorie globali suddette vanno riportate nelle lettere di vettura e nei fogli di via dei relativi trasporti, con la dicitura:

« Doganali transito L. . . . »
(E.D.Z. Geb))

Viene raccomandato di esporre le dette indicazioni con chiarezza e precisione e possibilmente servendosi di apposito timbro.

5. — Le dette tasse, accessorie doganali globali sono o verranno pubblicate in due distinte tabelle:

Tabella A–, per i trasporti da e per l'Italia;
Tabella B–, per i trasporti in transito per l'Italia.

Le tasse globali di cui alla Tabella A– si applicano:

a) ai trasporti a carro da o per qualsiasi stazione italiana, quando tali trasporti siano costituiti da merci nazionali in uscita o da merci in entrata già sdoganate al confine: in tali casi la stazione che provvede alle operazioni doganali di uscita o di entrata deve aggiungere o gravare le spese relative alle operazioni stesse;

b) ai trasporti a carro da o per le *stazioni italiane dell'interno*, scortati da bollette a cauzione, emesse in partenza o al confine di entrata: in tali casi, la stazione interessata deve aggiungere o gravare anche le spese relative alla cauzione (tasse di custodia se questa risulti emessa a cura delle parti).

Le tasse globali di cui alla tabella B, si applicano:

a) ai trasporti a carro di merci estere vincolati a bolletta di cauzione in provenienza da stazioni italiane marittime o da stazioni italiane di confine (Postumia esclusa) trattandosi nel caso di trasporti in transito per il Regno;

b) ai trasporti a carro di merci estere vincolate a Dogane, in destinazione delle stazioni italiane marittime o di stazioni italiane di confine diverse da quelle (Postumia o Fiume) di entrata nel Regno, quando tali trasporti siano o possano ritenersi destinati all'imbarco o alla rispedizione per l'estero.

Per il caso sub *a*) la Tabella B– presenta due serie di tasse: la I e la II. La I si applica quando la cauzione viene emessa a cura della Ferrovia; la II, quando la cauzione risulti emessa a cura delle parti.

0087

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Per il caso sub *b*) si applica sempre la Serie I, con l'avvertenza però che, qualora il trasporto così tassato non sia più imbarcato o rispedito per l'estero, e rimanga invece in tutto o per una parte superiore al 20 % del suo peso totale, nel territorio doganale del Regno, la stazione marittima o di confine, di arrivo, deve riscuotere dal destinatario la somma in centesimi indicata nelle disposizioni relative alle dette tasse accessorie globali (3° capoverso dopo la Tabella B–). Tale somma rappresenta la differenza tra le spese doganali italiane per l'inoltro a Dogane dell'interno e quelle per la cauzione di transito, incluse nella detta Tabella B–.

6. — Nei casi in cui ricorra l'applicazione delle tasse accessorie globali di cui alla Tabella B– in parola, le stazioni del confine italiano di entrata (Postumin o Fiume) devono astenersi dall'applicazione delle normali spese doganali per la cauzione in transito, essendo queste comprese nella Tabella B– medesima.

7. — Nelle dette due Tabelle A e B sono state indicate, per ragioni di brevità e di semplificazione, anzichè i transiti di confine, le varie combinazioni di Paesi che possono essere attraversati dai vari trasporti.

A maggiore chiarimento, si allega al presente Ordine di Servizio un quadro degl'istradamenti in cui vengono indicati, per ciascuna delle anzidette combinazioni di Paesi di transito, i corrispondenti transiti di confine (Ved Allegato).

Le indicazioni si riferiscono alla Tabella A–, ma esse valgono anche per gli istradamenti della Tabella B–, con l'avvertenza che, in quest'ultimo caso, deve trattarsi, come già chiarito di sopra, di trasporti in transito anche per l'Italia.

Il detto quadro riguarda per ora i traffici per i quali già sono state pubblicate le tasse accessorie doganali globali. Con successive pubblicazioni sarà provveduto per le aggiunte e variazioni del caso, a misura che le tasse stesse saranno estese a nuovi traffici.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 *e* 15.

6421

0084

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEGATO ALL'O. S. N. 106 - 1942-XX.

QUADRO DEGLI ISRADAMENTI PER L'APPLICAZIONE DELLE TASSE ACCESSORIE DOGANALI DI TRANSITO, NEI TRAFFICI CON IL SUD-EST EUROPA.

Traffico	Via Numero	Paesi transitati come dalla tabella A	Transiti di confine degli istradamenti corrispondenti
Italo bulgaro	1	Croazia e Serbia:	Fiume-Plase Crikvenica-Zemun-Ciflik (o Grdelica); e viceversa.
	2	Lubiana, Croazia e Serbia	Postumia-Metlika/Bubniarci-Zemun-Ciflik (o Grdelica); e viceversa.
	3	Lubiana, Germania, Croazia e Serbia.	Postumia-Zalog/Laas (Sawe) tr.-Brückel (Steierm.)/Savski Marof-Zemun-Ciflik (o Grdelica); e viceversa.
	4	Croazia, Serbia, Bulgaria	Gli stessi istradamenti di cui ai rispettivi nn. 1, 2 e 3 di cui sopra, ma per trasporti da rispedire o rispediti nel transito bulgaro-turco di Svilengrad.
	5	Lubiana, Croazia, Serbia e Bulgaria.	
	6	Lubiana, Croazia, Serbia e Bulgaria.	
Italo-greco	1	Croazia, Serbia, Bulgaria	Fiume-Plase Crikvenica Zemun-Ciflik (o Grdelica)-Gevgelij (o Kremenitza); e viceversa.
	2	Lubiana, Croazia, Serbia e Bulgaria.	Postumia-Metlika/Bubniarci-Zemun-Ciflik (o Grdelica)-Gevgelij (o Kremenitza); e viceversa.
	3	Lubiana, Germania, Croazia, Serbia e Bulgaria.	Postumia-Zalog/Laas (Sawe) tr.-Brückel (Steierm.)/Savski Marof-Zemun-Ciflik (o Grdelica)-Gevgelij (o Kremenitza); e viceversa.

0089

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Traffico	Via Numero	Paesi transitati come dalla tabella A	Transiti di confine degli istradamenti corrispondenti
Italo-serbo	1	Croazia	Fiume-Plase-Crikvenica-Zemun e viceversa.
	2	Lubiana, Croazia	Postumia-Metlika/Bubniarci-Zemun; e viceversa.
	3	Croazia, Ungheria	Fiume-Plase Crikvenica-Gyekenyes (o Bares od Osijek)-Szöreg/Banatasko Arandjelovo; e viceversa.
	4	Lubiana, Germania e Croazia	Postumia-Zalog/Laas (Sawe) tr.-Brückel (Steierm.)/Savski Marof-Zemun; e viceversa.
	5	Lubiana, Germania e Ungheria	Postumia-Zalog/Laas (Sawe) tr.-Polstrau/Csaktornya-Szöreg/Banatasko Arandjelovo; e viceversa.
	6	Lubiana, Croazia e Ungheria	Postumia-Metlika/Bubniarci-Gyekenyes (o Bares od Osijek)-Szöreg/Banatasko Arandjelovo; e viceversa.
	7	Lubiana, Germania, Croazia e Ungheria; oppure: Lubiana, Germania, Ungheria e Croazia.	Postumia-Zalog/Laas (Sawe) tr.-Brückel (Steierm.)/Savski Marof-Gyekenyes (o Bares od Osijek)-Szöreg/Banatasko Arandjevolo; e viceversa. Postumia-Zalog/Laas (Sawe) tr.-Polstrau/Csaktornya-Osijek-Zemun; e viceversa.
	8	Croazia e Serbia	Gli stessi istradamenti di cui rispettivamente ai precedenti numeri 1, 2 e 4, ma per trasporti da rispedire o rispediti nei transiti serbo-bulgari di Ciflik o Ordolica.
	9	Lubiana, Croazia e Serbia	
	10	Lubiana, Germania, Croazia e Serbia.	

6420

0090

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ordine di servizio n. 107.

Completamento dell'attivazione degli Indicatori di velocità massima sulle varie linee della Rete.

A seguito delle attivazioni degli Indicatori di velocità massima su alcune linee principali della Rete, di cui agli O. S. n. 115/1941 e n. 54/1942, dalle ore zero del 15 ottobre 1942-XX verrà completata l'attivazione dei detti Indicatori su tutte le linee da considerarsi per ora *principali* agli effetti dell'art. 33 comma 3 del Regolamento Segnali, estendendola alle linee:

26) Ancona-Bari
27) Bari-Taranto
28) Messina-Palermo
29) Messina-Siracusa.

Inoltre, alla stessa data, verranno attivati gli Indicatori su tutte le altre linee della Rete (da considerarsi *non principali* agli effetti del citato art. 33/3 R. S.) nelle quali gli Indicatori stessi saranno impiantati, come è prescritto, solo là dove le variazioni di velocità si trovano in corrispondenza a punti della linea *non* facilmente individuabili.

Si richiama nuovamente l'attenzione sul comma 4 del detto art. 33 del Regolamento Segnali, il quale stabilisce che, nel caso di passaggio da una velocità maggiore ad un minore, l'Indicatore è posto in precedenza ai punti di effettiva variazione di velocità, ad una distanza tale da garantire, con una frenatura normale iniziata in corrispondenza all'Indicatore, il rispetto della diminuzione di velocità entro i limiti necessari.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 31, 33, 34, 35, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 *e* 58.

Circolare n. 22.

Accettazione in pagamento delle monete in argento da L. 20 - 10 e 5 già prescritte.

In relazione ad analoga disposizione del Ministero delle Finanze si avverte che gli impianti ferroviari devono accettare in pagamento, senza limite di somme, le monete di argento di conio nazionale da L. 20, 10 e 5 già prescritte ed a suo tempo non presentate per il cambio.

Si dispone inoltre che dette monete non siano, in modo assoluto, reimpiegate e siano invece versate alle Casse Compartimentali di giurisdizione le quali, a loro volta, provvederanno alla consegna delle monete stesse alle competenti Sezioni di R. Tesoreria Provinciale, per il cambio al rispettivo valore nominale.

Il Direttore Generale
VELANI

0091

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Costruzione di un fabbricato Alloggi e S. A. in stazione di Roma Tuscolana.	L. P.	Ore 12 del 5 ottobre 1942-XX	4.090.000	Sez. Spec. Lavori Roma
Sgombro neve e ghiaccio sulla linea S. Pietro C.-Postumia-Confine.	L. P.	Ore 12 del 5 ottobre 1942-XX	300.000	Sezione Lavori Trieste
Sistemazione piazzale nel Deposito Locomotive di Ancona C.	L. P.	Ore 18 del 6 ottobre 1942-XX	1.448.000	Sezione Lavori Ancona
Costruzione magazzino merci P. C. in stazione di Pozzolo Formigaro.	L. P.	Ore 12 del 7 ottobre 1942-XX	170.000	Sezione Lavori Milano
Fornitura asta porta bandiera in pietra in stazione di Venezia S. L.	A. C.	Ore 11 del 7 ottobre 1942-XX	—	Sezione Lavori Venezia
Sistemazione massicciata di binari linea Bologna-Rimini.	L. P.	Ore 18 dell'8 ottobre 1942-XX	702.000	Sezione Lavori Bologna
Revisione e ripassatura meccanica di binari sulla linea Chiusi-Firenze.	L. P.	Ore 18 dell'8 ottobre 1942-XX	625.000	Sezione Lavori Firenze
Sistemazione manufatti fra i Km. 51 e 54 della linea Firenze-Pisa.	L. P.	Ore 18 dell'8 ottobre 1942-XX	325.400	Sezione Lavori Firenze
Sistemazione massicciata binari e deviatoi sulla linea Bologna-Verona.	L. P.	Ore 18 del 9 ottobre 1942-XX	760.000	Sezione Lavori Bologna
Sistemazione impianti lavaggio carri bestiame in stazione di Forlì.	L. P.	Ore 18 del 12 ottobre 1942-XX	284.000	Sezione Lavori Bologna
Impianto A.C.E. stazioni di Ripafratta, Rigoli e S. Giuliano.	L. P.	Ore 18 del 12 ottobre 1942-XX	620.000	Ufficio I.E.S. Firenze
Revisione armamento linea Torino-Modane.	L. P.	Ore 18 del 14 ottobre 1942-XX	429.000	Sezione Lavori Torino
Costruzione ricovero antiaereo a Torino Via Arsenale.	L. P.	Ore 18 del 15 ottobre 1942-XX	288.000	Sezione Lavori Torino
Costruzione in opera cabine trasformazione e sezionamento per alimentazione camere pompatura a Bologna Precedenze.	A. C.	Ore 12 del 30 ottobre 1942-XXI	—	Ufficio I.E.S. Bologna
Appalto di alcuni servizi di manovalanza presso il deposito locomotive di Cremona.	L. P.	Ore 18 del 21 ottobre 1942-XX	457.200 (triennio)	Sezione Mat. e Trat. Milano

6413

0092

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	100	Corpi per distributori cilindri per locomotive.	T. P.	7.10.1942 A. XX	Servizio Approvvigionamenti - Sezione 7ª
N.	20	Bielle laterali per locomotive elettriche.	T. P.	7.10.1942 A. XX	Id. Sezione 7ª
N.	900	Portaspazzole per i motori di trazione.	T. P.	23.10.1942 A. XX	Id. Sezione 7ª

Il Direttore Generale
VELANI

0093

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione	L. 16.00
Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti	32.00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale – Servizio Personale e Affari Generali – dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

0094

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

REGIO DECRETO-LEGGE 27 giugno 1937-XV, n. 1033. — *Revisione del trattamento dei dipendenti dalle Amministrazioni statali, nonchè dagli Enti pubblici locali, dalle Opere nazionali, dagli Enti parastatali dalle Associazioni sindacali* (1).

Allegato N° 9

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047;
Visti i Regi decreti-legge 29 novembre 1930, n. 1491, 14 aprile 1934, n. 561, e 24 settembre 1936, n. 1719, convertiti, rispettivamente nelle leggi 6 gennaio 1931, n. 18, 14 giugno 1934, n. 1038, e 4 gennaio 1937, n. 121;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di rivedere, in relazione alle condizioni economiche generali, il trattamento dei dipendenti dalle Amministrazioni statali, nonchè dagli Enti pubblici locali, dalle Opere nazionali, dagli Enti parastatali e dalle Associazioni sindacali;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono aumentate in ragione dell'8 per cento le misure attualmente in vigore delle competenze contemplate dall'art. 1 del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, e degli stipendi e altri assegni indicati nell'art. 2 dello stesso decreto, richiamato nell'art. 1 del R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719, spettanti ai personali statali ivi considerati.

Art. 2.

Per il personale non di ruolo, il cui trattamento di caro-viveri sia conglobato nello stipendio, nella retribuzione, o nella paga, l'aumento previsto dal precedente art. 1 si applica sui nove decimi di dette competenze.

Art. 3.

Gli aumenti spettanti in applicazione dei precedenti articoli 1 e 2, non sono computabili agli effetti del riassorbimento degli assegni *ad personam* in godimento al 30 giugno 1937.

Art. 4.

Le misure orarie dei premi di operosità e rendimento, previsti dal R. decreto 17 febbraio 1924, n. 182, sono fissate come appresso:
L. 2,70, L. 2,50, L. 2,20 e L. 2 per il personale di ruolo appartenente, rispettivamente, ai gruppi *A*, *B*, *C* e subalterno;
L. 2,20, L. 2, L. 1,80 e L. 1,60 per il personale non di ruolo che appartenga rispettivamente alle categorie I, II, III e IV di cui al R. de-

(1) Pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 158 del 10 luglio 1937-XV.

641

0095

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

creto-legge 1 febbraio 1937, n. 100, ogli altrimenti disimpegni, rispettivamente, attribuzioni proprie del personale di ruolo dei gruppi *A*, *B*, *C* e del personale subalterno.

Art. 5.

L'indennità per orario straordinario prevista dal R. decreto-legge 8 giugno 1929, n. 770, per gli impiegati dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, cui non è applicabile la disposizione dell'articolo 9 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1809, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 187, è stabilita in L. 2 ad ora.

Il compenso per protrazione di orario spettante ai ricevitori postali e telegrafici, nei casi previsti dall'art. 6 del R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 988, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, è stabilito come segue:

dalle ore sette alle diciannove . . . L. 1,50 ad ora
dalle ore diciannove alle sette . . . L. 2,— ad ora

Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per le comunicazioni, saranno determinate, in relazione all'aumento previsto all'art. 4 del presente decreto, le tariffe per l'esecuzione dei lavori a cottimo nell'Amministrazione postale-telegrafica e per la prestazione dell'ottava ora obbligatoria di servizio di cui al R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 31, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1012.

Art. 6.

I premi unitari per ora di lavoro impiegata, secondo l'orario dei treni, per servizio di condotta delle locomotive e di scorta ai treni, di cui agli articoli 42 e 50 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato, approvate con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 365, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 567, sono stabiliti nelle misure seguenti:

lire 1,30 per il macchinista, e macch. 1ª cl. (Bollett. 3.11.38
» 1,10 » fuochista,
» 1,35 » conduttore capo, e cond. capo di 1ª cl. "
» 1,20 » conduttore principale,
» 1,— » conduttore,
» 0,95 » frenatore.

Resta ferma quando il tempo impiegato nei servizi suddetti superi nel mese le cento ore la maggiorazione del cinquanta per cento prevista dagli articoli 42 e 50, sopracitati per la parte eccedente.

Per compensare le prestazioni che il personale ferroviario, cui non è applicabile il primo comma del presente articolo, è tenuto a fare in eccedenza agli obblighi normali di orario e di servizio sono stabiliti premi semestrali di operosità.

Le norme per la concessione dei premi suddetti, e il relativo limite massimo di spesa, verranno stabiliti con decreto Reale, su proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

Art. 7.

Gli aumenti stabiliti dall'art. 1 del presente decreto non hanno effetto sulle indennità e competenze previste dagli articoli 6 e 7 del R. decreto-legge 13 aprile 1934, n. 561, richiamati dagli articoli 5 e 2 del R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719, ancorchè dette indennità

0096

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

e competenze siano ragguagliate o graduate secondo gli stipendi e gli assegni considerati nello stesso art. 1.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica:

a) ai premi per prolungamento di orario spettanti agli impiegati addetti a stabilimenti o servizi, in relazione all'orario di lavoro delle maestranze;

b) ai compensi per lavoro straordinario, festivo, notturno, ed a cottimo, nonchè ai premi di operosità e di rendimento spettanti ai salariati con le norme del testo unico approvato con R. decreto 24 dicembre 1924, n. 2144 e successive modificazioni.

In ogni caso il compenso orario per lavoro straordinario, festivo e notturno, non può essere inferiore alla paga oraria ordinaria diurna;

c) ai premi per maggior produzione spettanti al personale ferroviario in base all'art. 58 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

Art. 8.

Per i personali ai quali, in dipendenza degli aumenti stabiliti dal presente decreto, risulti attribuito uno stipendio od una paga o retribuzione non inferiore a quella prevista, per i singoli gradi, dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047, detti assegni sono computati, ai fini dei trattamenti di quiescenza e di previdenza e delle relative ritenute, nella misura effettivamente attribuita.

Per i personali ai quali, con gli aumenti stabiliti dal presente decreto, spetti uno stipendio od una paga o retribuzione inferiore a quella stabilita per i singoli gradi dalla legge predetta, l'integrazione computabile, ai fini dei trattamenti di quiescenza e di previdenza e delle relative ritenute, a norma del R. decreto-lgge 24 novembre 1930, numero 1502, e successive estensioni, è conservata, dal 1 luglio 1937, nella misura differenziale occorrente per raggiungere i trattamenti previsti dalla legge medesima.

Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi sarà tenuto conto delle variazioni apportate ai trattamenti stabiliti con la legge 27 giugno 1929, n. 1047, da provvedimenti speciali, indipendentemente dai Regi decreti-legge 29 novembre 1930, n. 1491, 14 aprile 1934, n. 561, e 24 settembre 1936, n. 1719, fermo il disposto dell'art. 9 del R. decreto-legge 31 dicembre 1931, n. 1756, convertito nella legge 26 maggio 1932, n. 576.

Nulla è innovato alle disposizioni vigenti nei confronti dei salariati, per effetto delle quali un decimo della paga o retribuzione non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza o di licenziamento.

Art. 9.

Ai titolari di pensioni e di assegni che, in applicazione del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1431, convertito nella legge 14 aprile 1927, n. 665, fruiscano di un trattamento di quiescenza complessivo inferiore a quello teorico determinato ai sensi del citato decreto e dell'art. 4 del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1966, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1326, è concesso un aumento di pensione pari alla eccedenza dell'indicato trattamento teorico rispetto a quello in godimento.

Le pensioni di rivertibilità riferentisi a pensioni vigenti al 1 luglio 1926 sono liquidate in base alla intera pensione diretta teorica senza favorevole della pensione diretta originaria senza alcun aumento; quelle già concesse sono del pari ammontate, quando ricorrano le stesse condizioni, in base alla pensione diretta teorica suindicata.

S.M.G.

0097

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Restano fermi i limiti di L. 5960 e di L. 8660 previsti, per la corresponsione degli assegni caroviveri rispettivamente ai titolari di pensioni dirette e di riversibilità, dall'art. 4 del citato decreto n. 1566.

Art. 10.

Per ottenere gli aumenti di pensioni e di assegni di cui al precedente art. 9 gli interessati dovranno presentare domanda all'Ufficio provinciale del Tesoro presso l'Intendenza di finanza della Provincia ove riscuotono la pensione.

I provvedimenti con cui si neghi l'aumento di pensione vengono comunicati agli interessati con le norme previste dall'art. 13 del R. decreto 27 giugno 1933, n. 703.

E' ammesso il ricorso alla Corte dei conti entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla data del primo pagamento, se trattasi di provvedimenti concessivi di aumento per i quali non si fa luogo a comunicazione.

Sui ricorsi la Corte delibera nei modi previsti dal secondo comma dell'art. 16 del R. decreto n. 703, sopraciato.

Per i ricorsi dei pensionati delle Ferrovie dello Stato si applicano le disposizioni dell'art. 26 del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1451.

Coloro che lascino trascorrere due anni dalla pubblicazione del presente decreto senza presentare domanda di aumento sono ammessi a goderne dalla prima scadenza di pagamento successiva alla presentazione della domanda.

Art. 11.

Per i personali retribuiti parzialmente o integralmente a carico di bilanci non statali, l'onere degli aumenti previsti dai precedenti articoli graverà sugli enti che attualmenti sostengono le spese, nelle medesime rispettive proporzioni.

Art. 12.

Le disposizioni dei precedenti articoli 1 a 4 e 7 sono estese, in quanto applicabili, ai personali delle Provincie, dei Comuni, delle Opere nazionali e degli altri Enti, Istituti, Società ed Aziende considerati nel primo comma dell'art. 7 del R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719.

Salva l'applicazione del precedente comma, e delle disposizioni del R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719, resta fermo il divieto di adottare provvedimenti che possano comunque annullare o attenuare le riduzioni del trattamento economico stabilite, per i personali sopraindicati, con i Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1935, n. 561.

Il presente decreto non è applicabile ai lavoratori rappresentati da associazioni sindacali legalmente riconosciute per i quali il trattamento economico deve essere disciplinato da contratti collettivi.

Art. 13.

La riduzione dell'assegno di congrua al clero sancita dall'art. 4 del R. decreto-legge 7 maggio 1927, n. 694, convertito nella legge 5 aprile 1928, n. 716, è abrogata.

Art. 14.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dal presente decreto.

0098

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 15.

Il presente decreto è applicabile anche al personale in servizio nell'Africa Italiana, nelle Isole italiane dell'Egeo o all'estero.

Art. 16.

Le disposizioni del presente decreto hanno vigore dal 1° luglio 1937-XV. Però gli aumenti derivanti dall'applicazione dell'art. 9 hanno effetto dalla prima rata di pensione o di assegno con scadenza successiva al 1° luglio 1937.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed i Ministri proponenti sono autorizzati a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE

Visto, *il Guardasigilli* SOLMI.

MUSSOLINI — DI REVEL.

REGIO DECRETO 25 marzo 1937-XV. — *Disposizioni concernenti l'applicazione delle tasse sui passeggeri che sbarcano od imbarcano nel porto di Trieste* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la delega contenuta nell'art. 8 del R. decreto-legge 3 settembre 1925, n. 1789, relativo all'istituzione di una Azienda dei magazzini generali di Trieste;

Visto il R. decreto 22 gennaio 1931-IX, col quale il Consiglio di amministrazione dell'Azienda dei magazzini generali di Trieste è stato autorizzato ad imporre una tassa sui passeggeri fino al 31 dicembre 1931;

Visto il R. decreto 28 gennaio 1932-X, col quale veniva disposto che l'applicazione della suddetta tassa continuasse fino al 29 febbraio 1932 e che dal 1° marzo 1932 al 31 dicembre 1932 venisse corrisposta in altra misura;

Visto il R. decreto 5 gennaio 1933-XI, col quale veniva autorizzata l'applicazione della tassa passeggeri di cui all'articolo 2 del R. decreto 28 gennaio 1932-X su citato, fino al 31 dicembre 1933-XII;

Visto il R. decreto 21 maggio 1934-XII, col quale veniva prorogata l'applicazione della predetta tassa fino al 31 dicembre 1934-XIII;

(1) Pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 129 del 5 giugno 1937 - Anno XV.

6413

0099

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Visto il R. decreto 21 febbraio 1935-XIII, col quale veniva ancora prorogata l'applicazione della predetta tassa fino al 31 dicembre 1935-XIV;

Visto il R. decreto 16 marzo 1936-XIV, col quale veniva autorizzata l'applicazione della predetta tassa fino al 31 dicembre 1936-XV, con alcune modificazioni;

Viste le proposte dell'Azienda dei magazzini generali di Trieste per l'applicazione delle anzidette tasse per il periodo ulteriore;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per le comunicazioni e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'applicazione delle tasse sui passeggeri che sbarcano od imbarcano nel porto di Trieste provenienti dall'estero o ivi diretti autorizzata dall'art. 2 del Nostro decreto 28 gennaio 1932-X, con la modificazione di cui al R. decreto 16 marzo 1936-XIV continuerà fino al 30 giugno 1937-XV.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 25 marzo 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL — THAON — LANTINI

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 25 maggio 1937-XV. — *Proroga al 31 luglio 1937-XV del termine stabilito dal decreto del Capo del Governo 13 gennaio 1937-XV, col quale furono temporaneamente modificati i dazi sui suini* (1).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
E PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1747;

Vista la tariffa dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il proprio decreto in data 13 gennaio 1937-XV che ha modificato la tariffa predetta;

---

(1) Pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 122 del 28 maggio 1937 - Anno XV.

REGIO DECRETO 19 AGOSTO 1932,N.1223.MODIFICAZIONI ALL'ART.42 DELLE DISPOSI=
ZIONI SULLE COMPETENZE ACCESSORIE DEL PERSONALE DELLE FERROVIE
DELLO STATO.

Allegato N° 9A

OMISSIS:

ART.1.

L'ART.42 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato é sostituito dal seguente:

PREMIO PER ORA DI LAVORO.

Per ogni ora impiegata,secondo l'orario dei treni in viaggio nella con=
dotta delle locomotive é corrisposta un'indennità di £ 1,60 al personale
macchinista di 1^ classe e al macchinista e di £ 1,20 al fuochista e as=
sistente treni elettrici.

Agli effetti della corresponsione del premio si tiene conto anche:

a) delle operazioni accessorie computate in ore una sia in partenza che in arrivo pei treni a vapore e in 45 minuti pei treni elettrici,da ridursi a mezz'ora se la durata del percorso del treno in base all'o= rario non é superiore ad un'ora,salvo il caso di arrivo in determi= nate grandi stazioni,da stabilirsi dal capo del servizio;

b) del tempo impiegato nelle manovre eseguite fuori della residenza,ma entro la circoscrizione del deposito cui il personale appartiene;

c) dei ritardi,in arrivo,superiori a 30 minuti,limitamente alla parte eccedente la prima mezz'ora,sempreché non siano imputabili agli agenti interessati.

Il suddetto premio viene corrisposto/ 6414

1° per tre quarti del tempo impiegato in servizio sulle locomotive dei treni classificati di secondaria importanza dal Direttore Generale;

2° per due terzi del tempo impiegato nei servizi locali cioé quelli effettuati con treni e locomotive isolate fra stazioni e scali della stessa località o considerati tali decisione del Direttore Generale.

3° per metà del tempo impiegato nelle manovre in residenza(comprese quelle di partenza e in arrivo coi treni se la durata loro accede

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

delle ferrovie dello Stato é sostituito dal seguente:

PREMIO PER ORA DI LAVORO.

Per ogni ora impiegata, secondo l'orario dei treni in viaggio nella con= dotta delle locomotive é corrisposta un'indennità di £ 1,60 al personale macchinista di 1^ classe e al macchinista e di £ 1,20 al fuochista e as= sistente treni elettrici.

Agli effetti della corresponsione del premio si tiene conto anche:

a) delle operazioni accessorie computate in ore una sia in partenza che in arrivo pei treni a vapore e in 45 minuti pei treni elettrici, da ridursi a mezz'ora se la durata del percorso del treno in base all'o= rario non é superiore ad un'ora, salvo il caso di arrivo in determi= nate grandi stazioni, da stabilirsi dal capo del servizio;

b) del tempo impiegato nelle manovre eseguite fuori della residenza, ma entro la circoscrizione del deposito cui il personale appartiene;

c) dei ritardi, in arrivo, superiori a 30 minuti, limitamente alla parte eccedente la prima mezz'ora, sempreché non siano imputabili agli agenti interessati.

Il suddetto premio viene corrisposto/

6414

1° per tre quarti del tempo impiegato in servizio sulle locomotive dei treni classificati di secondaria importanza dal Direttore Generale;

2° per due terzi del tempo impiegato nei servizi locali cioé quelli effettuati con treni e locomotive isolate fra stazioni e scali della stessa località o considerati tali decisione del Direttore Generale.

3° per metà del tempo impiegato nelle manovre in residenza (comprese quelle di partenza e in arrivo coi treni se la durata loro eccede la mezz'ora, poiché in caso contrario si considerano incluse nelle operazioni accessorie) e nell'esecuzione di lavori in deposito inerenti al servizio di macchina;

4° per un quarto del tempo impiegato nei viaggi comandati fuori servi= zio o dei periodi di riserva inattiva o disponibilità in deposito.

Per il servizio dei treni materiali si considera, agli effetti del premio per ora di lavoro, tutto il tempo impiegato nella loro esecu= zione, dall'ora di partenza colla prima corsa del treno materiali all'andata, all'ora di arrivo coll'ultima corsa del treno stesso al ritorno.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Se il tempo impiegato nei servizi suddetti(computato nel modo indicato) supera nel mese le 100 ore per agente, la parte eccedente è aumentata della metà agli effetti del premio.

6413

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Regio Decreto 2 f[illegible]braio 1943-XXI,n.109.-Mod[illegible]icazioni agli artico= li 43 e 51 delle disposizioni sulle competenze accessorie del per= sonale delle Ferrovie dello Stato (1)

Allegato N° 9 B.

VITTORIO EMANUELE III°
PER GRAZIA DI DIO E PER LA VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D' ETIOPIA

[illegible]e le disposizioni sulle competenze accessorie del persona= le delle Ferrovie dello Stato ,approvato col Regio decreto-legge 7 aprile 1925-III,n .405,convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597 ,e successive modifiche e aggiunte ;

Visto l'art .5,tabella B,del R.decreto-legge 27 febbraio 1942-XX,n. 76,riguardante la misura della indennità di trasferta per missioni nell'interno del Regno del personale delle Ferrovie del= lo Stato ;

Visto l'art. 1,n.3 della legge 31 gennaio 1926-IV,n.100;

Vista la legge 4 settembre 1940-XVIII,n. 1547;

Udito il Consiglio di Stato ;

Sentito il Consiglio dei Ministri ;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni ,di concerto con quello per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo ;

Articolo unico .

L'indennità di pernottazione di cui al primo comma dell'art. 43 ed al primo comma dell'art. 51 delle disposizioni sulle competen= ze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato,approvate col R.decreto-legge 7 aprile 1925-III,n.405,convertito nella leg= ge 21 marzo 1926-IV, n.597, é modificata come segue :

macchinisti di I^ classe e conduttori capi di I^ classe L. 10
macchinisti di 2^ e 3^ classe,aiuto macchinisti,condut= tori capi,conduttori principali e conduttori..... " 7
frenatori ..... " 6

Le suddette indennità si intendono al netto delle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 Novembre 1930-IX,n.1941 e 14 aprile 1934-XII, n. 561,convertiti rispettivamente,nelle leggi 6 gennaio 1931-IX,n. 18 e 14 giugno 1934-XII ,N.1038 .

Il presente decreto ha vigore dal I° marzo 1942-XX e le disposi= zioni in esso contenute sono applicabili limitatamente alla durata dell'attuale stato di guerra .

Ordiniamo che il presente decreto ,munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia ,mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare .

Dato a Roma ,addì 2 febbraio 1943-XXI.

VITTORIO EMANUELE
Mussolini -Host Venturi -Di Revel.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

IMPERATORE D' ETIOPIA

...e le disposizioni sulle competenze accessorie del persona= le delle Ferrovie dello Stato ,approvato col Regio decreto-legge 7 aprile 1925-III,n .405,convertito nella legge 21 marzo I926-IV, n. 597 ,e successive modifiche e aggiunte ;

Visto l'art .5,tabella B,del R.decreto-legge 27 febbraio 1942-XX,n. 76,riguardante la misura della indennità di trasferta per missioni nell'interno del Regno del personale delle Ferrovie del= lo Stato ;

Visto l'art. 1,n.3 della legge 31 gennaio 1926-IV,n.100;

Vista la legge 4 settembre I940-XVIII,n. 1547;

Udito il Consiglio di Stato ;

Sentito il Consiglio dei Ministri ;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni ,di concerto con quello per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo ;

Articolo unico .

L'indennità di pernottazione di cui al primo comma dell'art. 43 ed al primo comma dell'art. 51 delle disposizioni sulle competen= ze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato,approvate col R.decreto-legge 7 aprile I925-III,n.405,convertito nella leg= ge 21 marzo I926-IV, n.597, é modificata come segue :

macchinisti di I^ classe e conduttori capi di I^ classe L.10
macchinisti di 2^ e 3^ classe,aiuto macchinisti,condut= tori capi,conduttori principali e conduttori..... " 7
frenatori ..... " 6

Le suddette indennità si intendono al netto delle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 Novembre I930-IX,n.1941 e 14 aprile 1934-XII, n. 561,convertiti rispettivamente,nelle leggi 6 gennaio I931-IX,n. 18 e 14 giugno I934-XII ,N.1038 .

Il presente decreto ha vigore dal I° marzo I942-XX e le disposi= zioni in esso contenute sono applicabili limitatamente alla durata dell'attuale stato di guerra .

Ordiniamo che il presente decreto ,munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia ,mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare .

Dato a Roma ,addì 2 febbraio I943-XXI.

VITTORIO EMANUELE

Mussolini -Host Ventura -Di Revel.

Visto,il Guardasigilli :De Marsico .

(1)Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 25 marzo I943-XXI

C O P I A

I.I.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
Ferrovie dello Stato
Direzione Generale
Servizio Personale e Affari G.li.

Roma, lì 13 luglio 1937
PAG.03728/6500

Servizi
Capi Compartimenti
Capo Delegazione Cagliari

Allegato N° 10

Oggetto
R.D.L. 1033 - 1937.

..... omissis.....

Per l'art.6

I premi per ora di lavoro del personale di macchina e di scorta ai treni di cui agli articoli 42 e 50 delle DCA, sono elevati con effetto dal I° c.m. alle seguenti misure, non assoggettabili alle riduzioni di cui ai RR.DD.LL. 1491/1930 e 581/1934.

L. 1,40 per il macchinista di I^ classe e macchinista;
L. 1,10 per il fuochista ed assistente treni elettrici;
L. 1,35 per il conduttore Capo di I^ classe e conduttore Capo;
L. 1,20 per il conduttore principale;
L. 1,00 per il conduttore;
L. 0;95 per il frenatore.

Con prossimo R.D. Saranno emanate le norme per la corresponsione del premio semestrale di operosità previsto dal terzo comma.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Velani

C.A.1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	45	5	2	6	3	4	7	1
	45	5	2	6	3	4	7	1
	45	5	2	6	3	4	7	1
1 386								
	45	5	2	6	4	6	6	1
	45	5	2	6	4	6	6	1
	45	5	2	6	4	6	6	1
	45	5	2	6	4	6	6	1
	45	5	2	6	4	6	6	1
	45	5	2	6	4	6	6	1
	45	5	2	6	4	6	6	1
	45	5	2	6	4	3	6	5
1 386								
	36	6	0	0	0	0	0	6
	36	6	0	0	0	0	0	7
2 386								
	36	6	0	7	4	3	3	1
2 386								
	36	6	0	7	4	3	2	1
2 386								
	36	6	0	7	4	4	2	1
2 386								
	36	6	7	3	0	0	2	1
2 386								
	36	6	0	0	0	0	0	6
	36	6	0	0	0	0	0	7
3 386								
	36	6	0	7	4	3	3	1
	36	6	0	7	4	3	3	1
	36	6	0	7	4	3	3	5
4 386								
	36	6	0	0	0	0	0	6
	36	6	0	0	0	0	0	7
5 386								

	120	00126			36	0	0	0	4	1
						2	0	0	0	2
	120	00141			36	0	0	0	4	3
1 386	240	00207*			74	0	0	0	5	5*
	120	00067			36	0	0	0	4	3
	120	00083			36	0	0	0	4	1
	120	00076			36	0	0	0	4	3
	60	00043			36	0	0	0	4	3
	60	00042			36	0	0	0	4	1
	60	00051			36	0	0	0	4	1
						5	0	0	0	5
		188			10	0	0	0	0	0
1 386	540	00559*			259	0	0	2	5	7*
	555	00000								
2 386	724	00000*								*
2 386	1175	02624			307	0	1	0	3	5
	1175	02624*			307	0	1	0	3	5*
2 386	504	00466			150	0	0	2	0	1
	504	00466*			150	0	0	2	0	1*
2 386	879	01759			253	0	0	4	5	8
	879	01759*			253	0	0	4	5	8*
2 386	506	00646			74	0	0	2	0	2
	506	00646*			74	0	0	2	0	2* 5255 05695* 9641089
	802	00000								
3 386	963	00000*								*
3 386	889	01476			255	0	0	5	0	0
	889	01476*			255	0	0	5	0	0* 1852 01476* 3500056
	697	00000								
4 386	469	00000								
	1162	00000*								*
	194	00180			7	0	0	1	1	1
	2875	06479.			1	2	8	2	0	2
		20			1	5	0	0	0	0
4 386	3069	06719*			1	3	7	3	0	2
	780	00000								
5 386	1522	00000*								*

1 3 8 6 4 2 6 3 4 7 1 1 2 0 0 0 1 2 6 3 6 0 0 0 4 1
4 5 5 2 6 3 4 7 1 2 0 0 0 0 2
4 5 5 2 6 3 4 7 1 1 2 0 0 0 1 4 1 3 6 0 0 0 4 3
2 4 0 0 0 2 0 7 * 7 4 0 0 0 5 5 *
4 5 5 2 6 4 6 6 1 1 2 0 0 0 0 6 7 3 6 0 0 0 4 3
4 5 5 2 6 4 6 6 1 1 2 0 0 0 0 8 3 3 6 0 0 0 4 1
4 5 5 2 6 4 6 6 1 1 2 0 0 0 0 7 6 3 6 0 0 0 4 3
4 5 5 2 6 4 6 6 1 6 0 0 0 0 4 3 3 6 0 0 0 4 3
4 5 5 2 6 4 6 6 1 6 0 0 0 0 4 9 3 6 0 0 0 4 1
4 5 5 2 6 4 6 6 1 6 0 0 0 0 5 1 3 6 0 0 0 4 1
4 5 5 2 6 4 6 6 1 5 0 0 0 0 5
4 5 5 2 6 4 3 6 5 1 0 0 0 0 0 0
1 3 8 6 5 4 0 0 0 5 5 9 * 2 5 9 0 0 2 5 7 * 5 0 7 5 1 0 9 5 0 * 8 1 7 0 0 3 2 9 *
3 8 6 3 8 6 3 8 6 3 8 6 3 8 6 3 8 6 3 8 6 3 8 6 3 8 6 3 8 6 3 8 6 3 8 6 3 8 6 3 8 6

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
Ferrovie dello Stato
Servizio Materiale e Trazione

Firenze, lì 1 Aprile 1941
TV. 12.3/9262/DCA.73

Allcgato N. 12

Oggetto
art. 73 D.C.A.

Ferlocomotive

N A P O L I

Allo scopo di sopperire alle aumentate esigenze dello servizio, senza peraltro ricorrere ad aumento di personale, il Ministro, con Decreto N° 2968 del 25 s.m., ha approvato l'istituzione di uno speciale premio giornaliero a favore del personale esecutivo di ruolo e non di ruolo di determinati impianti e mansioni chiamato a fornire in via continuativa - per effetto della eccezionale intensità del traffico - un lavoro più intenso e più gravoso di quello fino=re ad esso richiesto.

Il provvedimento, che ha la decorrenza dal I° aprile c.a., riveste carattere speciale e transitorio ed avrà perciò effetto fino a tre mesi dopo la cessazione della guerra.

Il premio in parola, da considerarsi già al netto delle riduzioni di cui ai RR.DD.LL. 1491/1930 e 561/1934, è distinto in due categorie per tener conto del maggiore o minore aggravamento prodotto sulle mansioni dalla eccezionale intensità del traffico e fissato nella seguente misura:

Personale esecutivo dei gradi	Premio per categoria I^	II^
5 - 6 - 7	L. 6,00	L. 3,00
8 - 9	" 5,00	" 2,50
10 - 11	" 4,00	" 2,00
12	" 3,00	" 1,50
13 e inferiori.....	" 2,50	" 1,25.

Per una esatta e conforme applicazione del relativo provvedimento e nell'intento di evitare possibili deviazioni da quanto l'Amministrazione si ripromette dalla sua emanazione, si allegano le norme regolanti la materia, alle quali ogni Sede dovrà strettamente attenersi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

servizio, senza peraltro ricorrere ad aumento di personale, il Ministro, con Decreto N° 2968 del 25 s.m., ha approvato l'istituzione di uno speciale premio giornaliero a favore del personale esecutivo di ruolo e non di ruolo di determinati impianti e mansioni chiamato a fornire in via continuativa - per effetto della eccezionale intensità del traffico - un lavoro più intenso e più gravoso di quello finora ad esso richiesto.

Il provvedimento, che ha la decorrenza dal I° aprile c.a., riveste carattere speciale e transitorio ed avrà perciò effetto fino a tre mesi dopo la cessazione della guerra.

Il premio in parola, da considerarsi già al netto delle riduzioni di cui ai RR.DD.LL. I49I/I930 e 56I/I934, è distinto in due categorie per tener conto del maggiore o minore aggravamento prodotto sulle mansioni della eccezionale intensità del traffico e fissato nella seguente misura:

Personale esecutivo dei gradi	Premio per categoria I^	II^
5 - 6 - 7	L. 6,00	L. 3,00
8 - 9	" 5,00	" 2,50
I0 - II	" 4,00	" 2,00
I2	" 3,00	" I,50
I3 e inferiori.....	" 2,50	" I,25.

Per una esatta e conforme applicazione del relativo provvedimento e nell'intento di evitare possibili deviazioni da quanto l'Amministrazione si ripromette dalla sua emanazione, si allegano le norme regolanti la materia, alle quali ogni Sede dovrà strettamente attenersi.

In base al 4° capoverso di dette norme, ai capi deposito ed ai macchinisti distribuitori del deposito locomotive di Napoli il Sig. Direttore Generale ha approvato la corresponsione del premio di prima categoria, indipendentemente dal prolungamento dell'orario di servizio.

6410

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Sempre in base allo stesso ca overso 4°, codesta Sezione potrà avanzare proposte a questo Servizio anche in altri casi per i quali ne ritenesse giustificata l'applicazione.

Si invita a disporre in conformità accusando ricevuta.

In seguito all'adozione del suddetto provvedimento, codesta Sezione trasmetterà un prospetto riepilogativo conforme all'unito tracciato.

IL CAPO DEL SERVIZIO
f.to

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

404896 0241		320	6 0 0 0 1 0			
404896 0241		320	2 4 0 0 0 2 8			
		640 *	3 2 0 0 0 3 8 *			
404896 0281		320	1 6 0 0 0 1 9			
		320 *	1 6 0 0 0 1 9 *	45 04128 *	177 00195 *	
388640 0151	112 00044		4 6 0 0 0 5 0			
	112 00044 *		4 5 0 0 0 5 0 *			
388640 0171	240 00381		2 3 6 0 0 2 8 1			
	240 00381 *		2 3 6 0 0 2 8 1 *			
388540 0181	226 00338		2 2 5 0 0 2 6 7			
	226 00338 *		2 2 5 0 0 2 6 7 *			
388540 0261	111 00044		4 6 0 0 0 5 0			
	111 00044 *		4 6 0 0 0 5 0 *			
388540 0401	112 00044		4 5 0 0 0 5 0			
	112 00044 *		4 6 0 0 0 5 0 *			
388735 2591	133 00255		1 2 8 0 0 1 6 0			
	133 00255 *		1 2 8 0 0 1 6 0 *			
388735 2911	147 00246		6 6 0 0 0 7 0			
388735 2915			6 0 0 0 0 0			
	147 00246 *		7 2 0 0 0 7 0 *			
388735 3151	157 00248		6 4 0 0 0 7 0			
	157 00248 *		6 4 0 0 0 7 0 *			
388735 3761	157 00248		6 4 0 0 0 7 0			
388735 3765			6 0 0 0 0 0			
	157 00248 *		7 0 0 0 0 7 0 *			
388735 3921	90 00038		3 5 0 0 0 4 7			
	90 00038 *		3 5 0 0 0 4 7 *			
388735 0421	238 00385		3 0 0 0 0 3 7			
388735 0421	45 00023		2 1 0 0 0 2 8			
388735 0421			2 0 0 0 0 2			
388735 0421	45 00035		3 1 0 0 0 4 3			
388735 0425			1 8 0 0 0 0 0			
	328 00443 *		1 0 2 0 0 1 1 0 *			
388735 2541	360 00630		8 4 0 0 0 9 0			
388735 2545			1 2 0 0 0 0 0			
	360 00630 *		9 6 0 0 0 9 0 *			
404735 2721	77		1 2 0 0 0 1 2			
404735 2726	135		2 7 0 0 0 0 0			
	212 *		3 9 0 0 0 1 2 *			
404895 1321	448		4 4 0 0 0 5 1			
	448 *		4 4 0 0 0 5 1 *			
404896 0291	93		1 2 0 0 0 1 2			
	93 *		1 2 0 0 0 1 2 *	2173 03712 *	12630 13900 *	
404866 9751	240 00352		2 2 6 0 0 2 6 7			
	240 00352 *		2 2 6 0 0 2 6 7 *			
388000 0000	720					
388000 0000	240					
	960 *					
388746 0021	480 00704		4 5 2 0 0 5 3 4			
	480 00340		2 2 6 0 0 2 6 7			

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
Ferrovie dello Stato - Direzione Generale

SERVIZIO PERSONALE E AFFARI GENERALI

P. A. G. 03728/4700

Norme da osservarsi per l'applicazione del D. M. n.° 2968 del 25 marzo 1941-XIX riguardante la concessione di premi al personale di ruolo e non di ruolo di determinati impianti e mansioni.

L'assegnazione del premio e della relativa categoria viene fatta in base alle caratteristiche di esercizio dell'impianto di appartenenza e alle mansioni in questo esercitate.

Il prospetto seguente precisa caratteristiche degli impianti, mansioni esercitate e condizioni di orario che danno titolo all'assegnazione del premio. La classificazione degli impianti, ove non risulti già dai quadri allegati al prospetto, deve essere eseguita a cura dei Servizi Centrali in base ai dati statistici del semestre precedente a quello di assegnazione del premio. Tale classificazione deve essere riveduta ogni semestre.

Sono condizioni necessarie per concorrere al premio la maggiore intensità del lavoro svolto ed il prolungamento dell'orario di servizio, reso indispensabile per far fronte all'eccezionale aumento del traffico o per conseguire risparmio di personale.

In certi casi di particolari intensità e gravosità delle prestazioni rese può essere concesso il premio anche se non si verifica la condizione del prolungamento dell'orario di servizio. Qualora ricorrano tali circostanze i Capi dei Servizi interessati sottoporranno alla mia approvazione le proposte che riterranno del caso.

Analogamente i Servizi dovranno procedere per tutte le altre eventuali eccezioni che ritenessero di ammettere nell'assegnazione del premio in confronto di quanto è fissato dai criteri suesposti.

La concessione del premio ha decorrenza dal 1° aprile 1941-XIX, ed ha carattere temporaneo; essa è limitata fino a tre mesi dopo la fine della guerra.

Roma, li 14 aprile 1941-XIX.

IL DIRETTORE GENERALE
VELANI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Norme da osservarsi per l'applicazione del D. M. n.° 2968 del 25 marzo 1941-XIX riguardante la concessione di premi al personale di ruolo e non di ruolo di determinati impianti e mansioni.

L'assegnazione del premio e della relativa categoria viene fatta in base alle caratteristiche di esercizio dell'impianto di appartenenza e alle mansioni in questo esercitate.

Il prospetto seguente precisa caratteristiche degli impianti, mansioni esercitate e condizioni di orario che danno titolo all'assegnazione del premio. La classificazione degli impianti, ove non risulti già dai quadri allegati al prospetto, deve essere eseguita a cura dei Servizi Centrali in base ai dati statistici del semestre precedente a quello di assegnazione del premio. Tale classificazione deve essere riveduta ogni semestre.

Sono condizioni necessarie per concorrere al premio la maggiore intensità del lavoro svolto ed il prolungamento dell'orario di servizio, reso indispensabile per far fronte all'eccezionale aumento del traffico o per conseguire risparmio di personale.

In certi casi di particolari intensità e gravosità delle prestazioni rese può essere concesso il premio anche se non si verifica la condizione del prolungamento dell'orario di servizio. Qualora ricorrano tali circostanze i Capi dei Servizi interessati sottoporranno alla mia approvazione le proposte che riterranno del caso.

Analogamente i Servizi dovranno procedere per tutte le altre eventuali eccezioni che ritenessero di ammettere nell'assegnazione del premio in confronto di quanto è fissato dai criteri suesposti.

La concessione del premio ha decorrenza dal 1° aprile 1941-XIX, ed ha carattere temporaneo; essa è limitata fino a tre mesi dopo la fine della guerra.

Roma, li 14 aprile 1941-XIX.

IL DIRETTORE GENERALE
VELANI

2865 Tipo-Litografia F. S. - Roma, 4-1941-XIX

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

IMPIANTI, MANSIONI ESERCITATE E CONDIZIONI

SERVIZIO MOVIMENTO

PREMIO DI Ia CATEGORIA	PREMIO DI IIa CATEGORIA
A — PERSONALE ADDETTO ALLA DIRIGENZA DI MOVIMENTO, ALLE MANOVRE E AGLI SCAMBI.	
a) Quando presta servizio in stazioni a servizio permanente e che nelle 24 ore sono interessate da:	*a*) Quando presta servizio in stazioni a servizio permanente e che nelle 24 ore sono interessate da:
– almeno 150 treni, di cui almeno 50 aventi origine o termine e da un movimento medio giornaliero di almeno 500 veicoli manovrati in partenza; (1)	– almeno 100 treni con movimento medio giornaliero di almeno 100 veicoli manovrati in partenza; (1)
– almeno 100 treni aventi origine o termine e da un movimento medio giornaliero di almeno 500 veicoli manovrati in partenza; (1)	– almeno 75 treni con un movimento medio giornaliero di almeno 150 veicoli manovrati in partenza; (1)
– almeno 50 treni aventi origine o termine e da un movimento medio giornaliero di almeno 750 veicoli manovrati in partenza; (1)	– almeno 50 treni con un movimento medio giornaliero di almeno 200 veicoli manovrati in partenza; (1)
– almeno 80 treni sul doppio o almeno 40 treni sul semplice binario o passaggio dal doppio al semplice. (3)	– con meno di 80 treni sul doppio o con meno di 40 treni sul semplice binario o passaggio dal doppio al semplice. (3)
	b) Quando presta servizio in stazioni a servizio limitato, indipendentemente dal numero dei treni che interessano l'impianto. (3)
B — PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DEL TELEGRAFO E DEI VEICOLI.	
Quando presta servizio nelle stazioni con titolo, per i movimentisti, al premio di 1a categoria. Dove questi ultimi effettuano un orario di 72 ore settimanali, il personale di cui al punto *B* dovrà osservare lo stesso orario per avere titolo al premio. (2) (3)	*a*) Quando presta servizio nelle stazioni con titolo, per i movimentisti, al premio di 1a categoria. (1)
	b) Quando presta servizio nelle stazioni con titolo, per i movimentisti, al premio di 2a categoria. Dove questi ultimi effettuano un orario di 72 ore settimanali il personale di cui al punto *B* dovrà osservare lo stesso orario per aver titoli al premio. (2) (3)
C — PERSONALE DEI DEPOSITI P. V. - CAPI PERSONALE VIAGGIANTE E CONDUTTORI CAPI UTILIZZATI NEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE.	
a) – Quando presta servizio nei depositi P. V. di cui al quadro I; (1)	*a*) – Quando presta servizio nei Depositi P. V. di cui al quadro II; (1)
b) – Quando presta servizio nei Depositi P. V. di cui al qua-	*b*) – Quando presta servizio nei Depositi P. V. non compresi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PREMIO DI I^{a} CATEGORIA	PREMIO DI II^{a} CATEGORIA
***A* — PERSONALE ADDETTO ALLA DIRIGENZA DI MOVIMENTO, ALLE MANOVRE E AGLI SCAMBI.**	
a) Quando presta servizio in stazioni a servizio permanente e che nelle 24 ore sono interessate da: – almeno 150 treni, di cui almeno 50 aventi origine o termine e da un movimento medio giornaliero di almeno 500 veicoli manovrati in partenza; (1) – almeno 100 treni aventi origine o termine e da un movimento medio giornaliero di almeno 500 veicoli manovrati in partenza: (1) – almeno 50 treni aventi origine o termine e da un movimento medio giornaliero di almeno 750 veicoli manovrati in partenza: (1) – almeno 80 treni sul doppio o almeno 40 treni sul semplice binario o passaggio dal doppio al semplice. (3)	*a*) Quando presta servizio in stazioni a servizio permanente e che nelle 24 ore sono interessate da: - almeno 100 treni con movimento medio giornaliero di almeno 100 veicoli manovrati in partenza; (1) – almeno 75 treni con un movimento medio giornaliero di almeno 150 veicoli manovrati in partenza; (1) – almeno 50 treni con un movimento medio giornaliero di almeno 200 veicoli manovrati in partenza; (1) – con meno di 80 treni sul doppio o con meno di 40 treni sul semplice binario o passaggio dal doppio al semplice. (3) *b*) Quando presta servizio in stazioni a servizio limitato, indipendentemente dal numero dei treni che interessano l'impianto. (3)
***B* — PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DEL TELEGRAFO E DEI VEICOLI.**	
Quando presta servizio nelle stazioni con titolo, per i movimentisti, al premio di 1^{a} categoria. Dove questi ultimi effettuano un orario di 72 ore settimanali, il personale di cui al punto *B* dovrà osservare lo stesso orario per avere titolo al premio. (2) (3)	*a*) Quando presta servizio nelle stazioni con titolo, per i movimentisti, al premio di 1^{a} categoria. (1) *b*) Quando presta servizio nelle stazioni con titolo, per i movimentisti, al premio di 2^{a} categoria. Dove questi ultimi effettuano un orario di 72 ore settimanali il personale di cui al punto *B* dovrà osservare lo stesso orario per aver titoli al premio. (2) (3)
***C* — PERSONALE DEI DEPOSITI P. V. - CAPI PERSONALE VIAGGIANTE E CONDUTTORI CAPI UTILIZZATI NEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE.**	
a) – Quando presta servizio nei depositi P. V. di cui al quadro I; (1) *b*) – quando presta servizio nei Depositi P. V. di cui al quadro II. (2)	*a*) – Quando presta servizio nei Depositi P. V. di cui al quadro II: (1) *b*) – quando presta servizio nei Depositi P. V. non compresi nei quadri I e II. (3)

(1) Quando le necessità di servizio richiedano un prolungamento continuativo d'orario di almeno sei ore settimanali rispetto all'orario in vigore al 1° marzo 1941-XIX.
(2) Quando le necessità di servizio richiedano un prolungamento continuativo d'orario di almeno dodici ore settimanali rispetto all'orario in vigore al 1° marzo 1941-XIX.
(3) Quando le necessità di servizio richiedano un prolungamento continuativo di orario di almeno dodici ore settimanali rispetto all'orario in vigore al 1° marzo 1941-XIX in modo che vengano effettuate complessivamente 72 ore settimanali.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DI ORARIO CHE DANNO TITOLO AL PREMIO

SERVIZIO MATERIALE E TRAZIONE

PREMIO DI Ia CATEGORIA	PREMIO DI IIa CATEGORIA
D — **PERSONALE DEI DEPOSITI LOCOMOTIVE – CAPI DEPOSITO E MACCHINISTI UTILIZZATI COME DISTRIBUTORI DI SERVIZIO.**	
a) Quando presta servizio negli impianti di cui al quadro III; (1)	*a*) Quando presta servizio negli impianti di cui al quadro IV; (1)
b) quando presta servizio negli impianti di cui al quadro IV. (2)	*b*) quando presta servizio negli impianti non compresi nei quadri III e IV. (3)
E — **PERSONALE TECNICO DELLE OFFICINE DEI DEPOSITI, DELLE OFFICINE RIALZO E DELLE SEDI DI VERIFICA – CAPI TECNICI, SOTTO CAPI TECNICI E FUNZIONANTI, VERIFICATORI E FUNZIONANTI VERIFICATORI, MANOVALI IN AIUTO A QUESTI ULTIMI.**	
a) Quando presta servizio nelle officine dei depositi e in quelle rialzo di cui al quadro V; (2)	*a*) Quando presta servizio nelle officine dei depositi e in quelle rialzo non comprese nel quadro V; (2)
b) quando presta servizio nelle sedi di verifica di cui al quadro VI; (1)	*b*) quando presta servizio nelle sedi di verifica di cui al quadro VII; (1)
c) quando presta servizio nelle sedi di verifica di cui al quadro VII. (2)	*c*) quando presta servizio nelle sedi di verifica non comprese nei quadri VI e VII. (3)
F — **PERSONALE DI ACCUDIENZA E DI MANOVALANZA – CAPI SQUADRA ACCUDIENTI E MANOVALI, CAPI SQUADRA MANOVALI, ACCUDIENTI, MANOVALI FUNZIONANTI DA ACCUDIENTI, MANOVALI UTILIZZATI: DA DEVIATORI, AI LAVAGGI, ALLA GIRATURA DELLE LOCOMOTIVE, ALLA DISTRIBUZIONE CARBONE, SABBIA E MATERIE GRASSE, ALLA PULIZIA DELLE LOCOMOTIVE, TUBI, CENERATOI, VETTURE E DA CHIAMATORI.**	
a) Quando sia utilizzato nelle mansioni di capo squadra accudienti o capo squadra manovali alla dirigenza e sorveglianza degli accudienti e dei manovali di rimessa; (2)	*a*) Quando sia utilizzato nelle mansioni di capo squadra accudienti o capo squadra manovali alla dirigenza e sorveglianza degli accudienti e dei manovali di rimessa; (1)
b) quando sia utilizzato nelle mansioni di accudiente o manovale di rimessa esercitando le funzioni indicate al punto *F*. (2)	*b*) quando sia utilizzato nelle mansioni di accudiente o manovale di rimessa esercitando le funzioni indicate al punto *F*. (1)

SERVIZIO LAVORI E COSTRUZIONI

PREMIO DI Ia CATEGORIA	PREMIO DI IIa CATEGORIA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

D — **PERSONALE DEI DEPOSITI LOCOMOTIVE – CAPI DEPOSITO E MACCHINISTI UTILIZZATI COME DISTRIBUTORI DI SERVIZIO.**

a) Quando presta servizio negli impianti di cui al quadro III; (1)

b) quando presta servizio negli impianti di cui al quadro IV. (2)

a) Quando presta servizio negli impianti di cui al quadro IV; (1)

b) quando presta servizio negli impianti non compresi nei quadri III e IV. (3)

E — **PERSONALE TECNICO DELLE OFFICINE DEI DEPOSITI, DELLE OFFICINE RIALZO E DELLE SEDI DI VERIFICA – CAPI TECNICI, SOTTO CAPI TECNICI E FUNZIONANTI, VERIFICATORI E FUNZIONANTI VERIFICATORI, MANOVALI IN AIUTO A QUESTI ULTIMI.**

a) Quando presta servizio nelle officine dei depositi e in quelle rialzo di cui al quadro V; (2)

b) quando presta servizio nelle sedi di verifica di cui al quadro VI; (1)

c) quando presta servizio nelle sedi di verifica di cui al quadro VII. (2)

a) Quando presta servizio nelle officine dei depositi e in quelle rialzo non comprese nel quadro V; (2)

b) quando presta servizio nelle sedi di verifica di cui al quadro VII; (1)

c) quando presta servizio nelle sedi di verifica non comprese nei quadri VI e VII. (3)

F — **PERSONALE DI ACCUDIENZA E DI MANOVALANZA – CAPI SQUADRA ACCUDIENTI E MANOVALI, CAPI SQUADRA MANOVALI, ACCUDIENTI, MANOVALI FUNZIONANTI DA ACCUDIENTI, MANOVALI UTILIZZATI: DA DEVIATORI, AI LAVAGGI, ALLA GIRATURA DELLE LOCOMOTIVE, ALLA DISTRIBUZIONE CARBONE, SABBIA E MATERIE GRASSE, ALLA PULIZIA DELLE LOCOMOTIVE, TUBI, CENERATOI, VETTURE E DA CHIAMATORI.**

a) Quando sia utilizzato nelle mansioni di capo squadra accudienti o capo squadra manovali alla dirigenza e sorveglianza degli accudienti e dei manovali di rimessa; (2)

b) quando sia utilizzato nelle mansioni di accudiente o manovale di rimessa esercitando le funzioni indicate al punto *F*. (2)

a) Quando sia utilizzato nelle mansioni di capo squadra accudienti o capo squadra manovali alla dirigenza e sorveglianza degli accudienti e dei manovali di rimessa; (1)

b) quando sia utilizzato nelle mansioni di accudiente o manovale di rimessa esercitando le funzioni indicate al punto *F*. (1)

SERVIZIO LAVORI E COSTRUZIONI

PREMIO DI Iª CATEGORIA

PREMIO DI IIª CATEGORIA

G — **PERSONALE UTILIZZATO COME GUARDABLOCCO — CANTONIERI, GUARDIANI, DEVIATORI.**

Quando presta servizio in posti interessati da almeno 80 treni sul doppio o 40 sul semplice binario o passaggio dal doppio al semplice. (3)

Quando presta servizio in posti interessati da meno di 80 treni sul doppio o 40 sul semplice binario o passaggio dal doppio al semplice. (3)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Quadro I

DEPOSITI PERSONALE VIAGGIANTE

Alessandria	Bolzano	Novi S. Bovo	Firenze C. Marte	Roma Termini	Salerno
Novara	Verona	Genova P. P.	Livorno	Roma Littorio	Bari
Savona	Venezia Mestre	Campasso	La Spezia	Roma Tuscolana	Foggia
Torino P. N.	Trieste Centrale	Bologna	Pisa	Roma Tiburtina	Taranto
Torino Smist.	Trieste C. M.	Piacenza	Ancona	Napoli Centrale	Messina
Milano Centrale	Udine	Firenze S. M.	Pescara	Napoli Smist.	Palermo
Milano Smist.	Sampierdarena				

Quadro II

DEPOSITI PERSONALE VIAGGIANTE

Cuneo	Treviso	Parma	Pontremoli	Terni	Brindisi
Cremona	Venezia S. Lucia	Rimini	Fabriano	Orte	Reggio Calabria
Lecco	Pontebba	Pistoia	Foligno	Caserta	Catania
Padova	Fiume				

Quadro III

DEPOSITI LOCOMOTIVE

Novara	Voghera	Savona	Sulmona	Taranto	Messina
Lecco	Venezia Mare	La Spezia	Cassino	Catanzaro	Cagliari
Cremona	Trieste C. Marzio	Pisa	Salerno		

Quadro IV

DEPOSITI LOCOMOTIVE

Bussoleno	Padova	Mantova	Termoli	Benevento	Crotone
Cuneo	Gorizia	Rimini	Civitavecchia	Potenza	Caltanissetta
Treviso	Novi S. Bovo	Foligno	Formia	Paola	

Quadro V

OFFICINE DI DEPOSITO

Torino	Venezia Mestre	Genova Br.	Roma Littorio	Salerno	Reggio C.
Alessandria	Bolzano	Bologna	Sulmona	Foggia	Palermo
Novara	Verona	Firenze	Ancona	Bari	Catania
Milano C.le	Trieste Centrale	Livorno	Pescara	Taranto	Cagliari
Milano Smist.	Udine	Roma S. L.	Napoli		

OFFICINE RIALZO

Alessandria	Milano P. R.	Bolzano	Bologna C.le Lame	Roma Termini	Torre Annunz.
Novara	Milano Farini	Trieste C. M.	Firenze S. M. N.	Roma P. M.	Bari
Torino P. N.	Voghera	Udine	Firenze C. M.	Roma Littorio	Foggia
Torino Smist.	Venezia Mestre	Gorizia	Livorno	Roma Trastevere	Reggio C.
Milano Centrale	Venezia S. L.	Genova Trasta	Pisa	Napoli Smist.	Palermo
Milano Smist.	Verona P. N.	Genova Samp.	Falconara	Napoli C.le	Cagliari

Quadro VI

SEDI DI VERIFICA

Modane	Chiasso	Tarvisio	Bologna Centrale	Roma Littorio	Foggia
Alessandria	Brescia	Brennero	Firenze S. M. N.	Roma Termini	Brindisi
Torino P. N.	Voghera	Trieste Centrale	Firenze Rifredi	Roma P. Mag.	Lecce
Torino Smist.	Venezia Mestre	Postumia	Livorno S. Marco	Roma Tiburt.	Taranto
Novara	Venezia S. Lucia	Udine	Livorno Centrale	Roma Trast.	Reggio C.
Milano Centrale	Verona P. N.	Genova Samp.	Pisa Centrale	Napoli C.	Villa S. Giov.
Milano Smist.	Fortezza	Genova P. P.	Ancona	Napoli Smist.	Palermo
Milano Farini	Innsbruk	Genova Brignole	Pescara	Formia	Messina
Milano P. R.	Bolzano	Genova S. B.	Civitavecchia	Salerno	Catania C.
Domodossola	Padova	Novi S. Bovo	Orte	Bari	

Quadro VII

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Milano Smist. Sampierdarena

Quadro II

DEPOSITI PERSONALE VIAGGIANTE

Cuneo	Treviso	Parma	Pontremoli	Terni	Brindisi
Cremona	Venezia S. Lucia	Rimini	Fabriano	Orte	Reggio Calabria
Lecco	Pontebba	Pistoia	Foligno	Caserta	Catania
Padova	Fiume				

Quadro III

DEPOSITI LOCOMOTIVE

Novara	Voghera	Savona	Sulmona	Taranto	Messina
Lecco	Venezia Mare	La Spezia	Cassino	Catanzaro	Cagliari
Cremona	Trieste C. Marzio	Pisa	Salerno		

Quadro IV

DEPOSITI LOCOMOTIVE

Bussoleno	Padova	Mantova	Termoli	Benevento	Crotone
Cuneo	Gorizia	Rimini	Civitavecchia	Potenza	Caltanissetta
Treviso	Novi S. Bovo	Foligno	Formia	Paola	

Quadro V

OFFICINE DI DEPOSITO

Torino	Venezia Mestre	Genova Br.	Roma Littorio	Salerno	Reggio C.
Alessandria	Bolzano	Bologna	Sulmona	Foggia	Palermo
Novara	Verona	Firenze	Ancona	Bari	Catania
Milano C.le	Trieste Centrale	Livorno	Pescara	Taranto	Cagliari
Milano Smist.	Udine	Roma S. L.	Napoli		

OFFICINE RIALZO

Alessandria	Milano P. R.	Bolzano	Bologna C.le Lame	Roma Termini	Torre Annunz.
Novara	Milano Farini	Trieste C. M.	Firenze S. M. N.	Roma P. M.	Bari
Torino P. N.	Voghera	Udine	Firenze C. M.	Roma Littorio	Foggia
Torino Smist.	Venezia Mestre	Gorizia	Livorno	Roma Trastevere	Reggio C.
Milano Centrale	Venezia S. L.	Genova Trasta	Pisa	Napoli Smist.	Palermo
Milano Smist.	Verona P. N.	Genova Samp.	Falconara	Napoli C.le	Cagliari

Quadro VI

SEDI DI VERIFICA

Modane	Chiasso	Tarvisio	Bologna Centrale	Roma Littorio	Foggia
Alessandria	Brescia	Brennero	Firenze S. M. N.	Roma Termini	Brindisi
Torino P. N.	Voghera	Trieste Centrale	Firenze Rifredi	Roma P. Mag.	Lecce
Torino Smist.	Venezia Mestre	Postumia	Livorno S. Marco	Roma Tiburt.	Taranto
Novara	Venezia S. Lucia	Udine	Livorno Centrale	Roma Trast.	Reggio C.
Milano Centrale	Verona P. N.	Genova Samp.	Pisa Centrale	Napoli C.	Villa S. Giov.
Milano Smist.	Fortezza	Genova P. P.	Ancona	Napoli Smist.	Palermo
Milano Farini	Innsbruk	Genova Brignole	Pescara	Formia	Messina
Milano P. R.	Bolzano	Genova S. B.	Civitavecchia	Salerno	Catania C.
Domodossola	Padova	Novi S. Bovo	Orte	Bari	

Quadro VII

SEDI DI VERIFICA

Milano P. G.	Luino	Ventimiglia	Faenza	Chiusi	Caserta
Milano P. V.	Treviso	Savona	La Spezia C.	Terni	Benevento
Bergamo	Trento	Parma	La Spezia M.	Foligno	Paola
Lecco	Fiume	Piacenza	Livorno Marit.	Sulmona	Catanzaro Mar.
Cremona	Pieridcolle	Ferrara	Pisa S. Rossore	Napoli C. Flegrei	Cagliari
Pavia	Trieste C. M.	Rimini	Grosseto	Napoli Porto	Sassari

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
Ferrovie dello; Stato
SERVIZIO PERSONALE ED AFFARI GENERALI

ROMA 23/10/1942
PAG.037bis/28/2/17994

OGGETTO:

modifica al D.M.n.2968/1941.

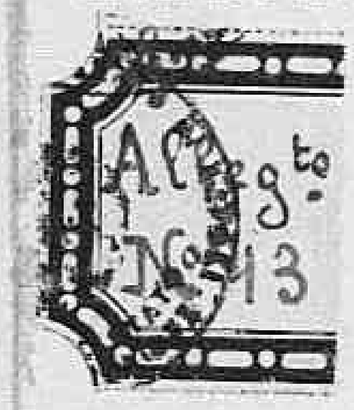

SERVIZIO MOVIMENTO = SEDE =
SERVIZIO MATERIALE E TRAZIONE= FIRENZE =
SERVIZIO LAVORI E COSTRUZIONI = SEDE =
e per conoscenza
SERVIZIO RAGIONERIA = SEDE =
CAPI COMPARTIMENTO
CAPO DELEGAZIONE = CAGLIARI =

Con decreto Ministeriale N.885 del 22/9/c.a. è stato disposto che gli importi giornalieri del premio,previsti dal D.M.n.2968/00/1941 a favore del personale esecutivo di ruolo e non di ruolo disimpegnante determinate mansioni,siano fissati,a partire dal 1°/8/u.s. e fino a tre mesi dopo la cessazione della guerra,nei seguenti importi già al netto della riduzione del 12% di cui ai RR.DD.LL.N.1491/1930 e N.561/1934:

CATEGORIA	I	II	III
gradi 5-6-7	£. 8 -	£. 6 -	£. 3 -
" 8-9	£. 6,50	£. 5 -	£. 2,50
" 10-11	£. 5 -	£. 4 -	£. 2 -
" 12	£. 4 -	£. 3 -	£. 1,50
" 13 e inferiori	£. 3,50	£. 2,50	£. 1,25

Gli agenti già emessi a fruire del premio di 1^ e II^ categoria del citato decreto ministeriale N. 2968/1941,avranno attribuito,della data suindicata,il corrispondente premio previsto per le stesse categorie del presente provvedimento.

A tutti i rimanenti agenti che, pur disimpegnando le mansioni indicate nelle norme a suo tempo emanate per l'applicazione del D.M. N. 2968/1941(circolare N. PAG.03726/4700 del 14/4/1941),non fruivano del premio relativo perché per essi non si verificavano in pieno le condizioni previste delle norme stesse,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

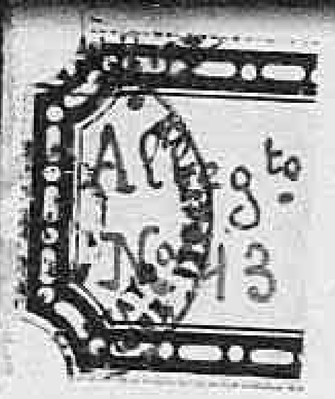

SERVIZIO MATERIALE E TRAZIONE= FIRENZE =
SERVIZIO LAVORI E COSTRUZIONI = SEDE =
e per conoscenza
SERVIZIO RAGIONERIA = SEDE =
CAPI COMPARTIMENTO
CAPO DELEGAZIONE = CAGLIARI =

Con decreto Ministeriale N.885 del 22/9/c.a. é stato disposto che gli importi giornalieri del premio,previsti dal D.M.n.2968/00/1941 a favore del personale esecutivo di ruolo e non di ruolo disimpegnante determinate mansioni,siano fissati,a partire dal 1°/8/u.s. e fino a tre mesi dopo la cessazione della guerra,nei seguenti importi già al netto della rèduzione del 12% di cui ai RR.DD.LL.N.1491/1930 e N.561/1934:

CATEGORIA	I	II	III
gradi 5-6-7	£. 8 -	£. 6 -	£. 3 -
" 8-9	£. 6,50	£. 5 -	£. 2,50
" 10-11	£. 5 -	£. 4 -	£. 2 -
" 12	£. 4 -	£. 3 -	£. 1,50
" 13 e inferiori	£. 3,50	£. 2,50	£. 1,25

Gli agenti già emessi a fruire del premio di 1^ e II^ categoria del citato decreto ministeriale N. 2968/1941,avranno attribuito,dalla data suindicata,il corrispondente premio previsto per le stesse categorie dal presente provvedimento.

A tutti i rimanenti agenti che, pur disimpegnando le mansioni indicate nelle norme a suo tempo emanate per l'applicazione del D.M. N. 2968/1941(circolare N. PAG.03728/4700 del 14/4/1941),non fruivano del premio relativo perché per essi non si verificavano in pieno le condizioni previste dalle norme stesse, dovrà attribuirsi al premio di III^ categoria,tenuto conto delle prestazioni più intense del normale che essi sono tenuti a rendere,anche se non connesse con un prolungamento d'orario.

IL DIRETTORE GENERALE
F/to VELANI.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

3	1 571	86	400290	1704	405	54000000						
					405*	54000000*						
3	1 571	86	400290	2604	2587	345000000						
					2587*	345000000*						
3	1 571	88	400290	2884	312	135000001						
					312*	135000000*						
1	1 571	88	400290	2994	1665	222000000						
					1665*	222000000*	160	05935*				
7	1 572	88	520000	0002	107							
					107*							
0			778352	5311	45 00046	40000038						
0			778352	5333	45 00093	12000012						
0			778352	5336	495	66000000						
0			778352	5336	150	30000000						
0	1 572	88			90 00784*	14800950*						
0			798352	6911	54 00024	22000225						
0			798352	6966	900	12000000						
0	1 572	88			54 00924*	14200023*						
1	1 572	86	798351	7744	2700	360000000						
					2700*	360000000*						
1	1 572	88	798352	5344	360	45000000						
					360*	48000000*						
0			388735	3761	160 00187	63000058						
0			388735	3765	68	27000000						
0	1 572	88			160 00255*	90000058*						
0			388735	3851	180 00185	70000073						
0			388735	3855	95	24000000						
0	1 572	88			180 00280*	94000073*						
0	1 572	88	404835	2891	13	50000005						
					13*	50000005*						
0	1 572	88	404835	3201	13	50000005						
					13*	50000005*						
0			404835	1591	34	10000012						
0			404835	1591	14	50000007						
5			404835	1596	210	42000000						
5			404835	1596	870	174000000						
5	1 572	88			1128*	231000019*						
0			404835	1821	12	50000005						
5			404835	1826	696	126000000						
	1 572	88			702*	131000005*	484	07266*			12	
5			368000	0000	1035							
	1 576	88			1035*							
5			404835	2724	195	39000000						
	1 576	88			195*	39000000*						
5			404835	2784	105	21000000						
	1 576	88			105*	21000000*						
5			404835	0184	4380	876000000						
	1 576	88			4380*	876000000*						
5			404835	1824	390	78000000						
	1 576	88			390*	78000000*				6105*		10
5			388000	0000	3							

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

400	290	1704		405	54	000000				
				405*	54	000000*				
400	290	2604		2587	345	000000				
				2587*	345	000000*				
400	290	2884		312	135	000000				
				312*	135	000000*				
400	290	2994		1665	222	000000				
				1665*	222	000000*	180	059355*	833	000078*
52	000	0000		107						
				107*		*				
77	835	2531	45	000046	4	000038				
77	835	2533	45	000093	12	000012				
77	835	2536		495	66	000000				
77	835	2536		150	30	000000				
			90	007384*	148	000050*				
79	835	2691	54	000024	22	000023				
79	835	2696		900	120	000000				
			54	009924*	142	000023*				
79	835	1774		2700	360	000000				
				2700*	360	000000*				
79	835	2534		350	48	000000				
				350*	48	000000*				
388	735	3761	160	001887	63	000058				
388	735	3765		6868	27	000000				
			160	002555*	90	000058*				
388	735	3851	180	001885	70	000073				
388	735	3855		9595	24	000000				
			180	002880*	94	000073*				
404	835	2891		13	5	000005				
				13*	5	000005*				
404	835	3201		13	5	000005				
				13*	5	000005*				
404	835	1591		34	10	000012				
404	835	1591		14	5	000007				
404	835	1596		210	42	000000				
404	835	1596		870	174	000000				
				1128*	231	000019*				
404	835	1821		12	5	000005				
404	835	1825		690	126	000000				
				702*	131	000005*	484	072666*	125	400233*
388	000	0000		1035						
				1035*		*				
404	835	2724		195	39	000000				
				195*	39	000000*				
404	835	2784		105	21	000000				
				105*	21	000000*				
404	835	0184	4380		876	000000				
			4380*		876	000000*				
404	835	1824		390	78	000000				
				390*	78	000000*		6105*	101	400000*
388	000	0000		3[illegible]						

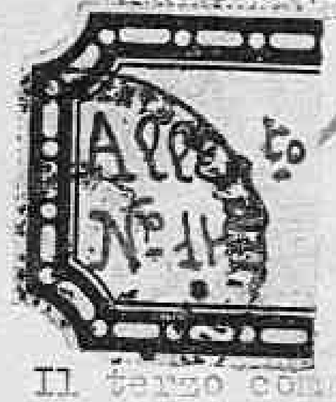

...DECRETO 17.OTTOBRE 1941.XIX,N.1262- Modificazioni al regolamento del personale delle ferrovie dello Stato nei riguardi del trattamento economico del personale non di ruolo sussidiario.

OMISSIS:

ART.1°

Il terzo comma dell'art.16 del regolamento del personale delle ferrovie dello Stato,approvato con il R.Decreto Legge 7/4/1925-III.N.405,convertito nella legge 21 marzo 1926-IV,N.597,e successive modificazioni ed aggiunte,è sostituito dal seguente:

" I Sussidiari vengono assunti con la paga iniziale ragguagliata ad tredicesimo dello stipendio iniziale,escluso il supplemento di servizio attivo,del personale di ruolo di corrispondente qualifica.Le paghe successive a quella iniziale sono ragguagliate ad un tredicesimo della corrispondente classe di stipendio,escluso il supplimento di servizio attivo,del personale di ruolo di ~~xxxxx~~ pari qualifica.Gli aumenti normali di paga, fino a quella massima,vengono assegnati con le modalità previste dagli articoli 48,50,51 e 52,per gli aumenti di stipendio del personale di ruolo"

ART.2°

Il secondo comma dell'art.5 del R.D.L.17/11/1938.XVII,N.1785,convertito nella legge 5/1/1939-XVII,N.19 è ~~xxxx~~ sostituito dal seguente :

" Occorre moltiplicare per 300 la paga giornaliera;l'importo ottenuto serve di base per la iscrizione nei quadri di classificazione".

ART.3°

Per gli agenti già sussidiari,che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano passati a ruolo nella posizione di stabile,a norma dell'art. 20 del regolamento del personale delle ferrovie dello Stato,approvato con R. D.L.7/4/1925-III,N.405,convertito nella legge 21/3/1926-IV,N.597,e successive modificazioni e aggiunte,dovrà rideterminarsi l'inquadramento nei quadri di classificazione,in relazione al disposto dei precedenti articoli,valutando,poi,l'anzianità di servizio agli effetti dei successivi aumenti di stipendio.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

6 0	5 762 388	4342800071	379 00612	662 00000	
			379 00612*	662 00000*	
6 0	5 762 388	4342800461	90 00162	1 00000	
6 0	5 762 388	4342800741	758 01692*	1592 00000*	
			756 01691*	1592 00000*	
6 0	5 762 388	4342807761	180 00352	436 00000	
			180 00352*	436 00000*	
6 0		4362611051	599 00772	384 00562	
6 0	5 762 388	4362611055	117	12 00000	
			599 00889*	396 00562*	
6 0	5 762 388	4362611061	131 00152	69 00079	
			131 00152*	69 00079*	
6 0	5 762 388	4362621121	264 00736	401 00560	
			264 00736*	401 00560*	
6 0	5 762 388	4362624911	329 00392	162 00229	
			329 00392*	162 00229*	
6 0	5 762 388	4366211111	270 00453	285 00000	
			270 00453*	285 00000*	
6 0	5 762 388	4366211131	540 00409	218 00000	
			540 00409*	218 00000*	
6 0	5 762 388	4366222281	15 00007	8 00000	
			15 00007*	8 00000*	
6 0	5 762 388	4366222291	270 00326	92 00000	
			270 00326*	92 00000*	4511 06258*
6 0		4300000006	870 00000		
6 0	5 764 388	4300000007	339 00000		
			1209 00000*		
6 0	5 764 388	4360660611	1416 02401	1033 01433	
			1416 02401*	1033 01433*	
6 0	5 764 388	4362611151	581 01552	698 00929	
			581 01552*	698 00929*	
6 0		4362.61591	419 01019	174 00243	
5 0		4362.61591	391 00853	139 00201	
6 0	5 764 388	4362261595	120	12 00000	
			810 01992*	325 00444*	
6 0		4362624431	90 00450	132 00179	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

34280071	379	00612	662	00000			
	379	00612*	662	00000*			
34280461	90	00162	210	00000			
34280741	758	01692	1680	00000*			
	756	01691*	1592	00000*			
34280761	180	00352	436	00000			
	180	00352*	436	00000*			
36261051	599	00772	384	00562			
36261055		117		12 00000			
	599	00889*	396	00562*			
36261061	131	00152		69 00079			
	131	00152*		69 00079*			
36262121	264	00736	401	00560			
	264	00736*	401	00560*			
36262491	329	00392	162	00229			
	329	00392*	162	00229*			
36621111	270	00453	285	00000			
	270	00453*	285	00000*			
36621131	540	00409	218	00000			
	540	00409*	218	00000*			
36622261	15	00007		3 00000			
	15	00007*		3 00000*			
36622291	270	00326		92 00000			
	270	00326*		92 00000*	4511	06258*	46080143*
30000006	870	00000					
30000007	339	00000					
	1209	00000*					*
36060611	1416	02401	1033	01433			
	1416	02401*	1033	01433*			
36261151	581	01552	698	00929			
	581	01552*	698	00929*			
36261591	419	01019	174	00243			
36261591	391	00853	139	00201			
36261595		120		12 00000			
	810	01992*	325	00444*			
36262431	90	00450	132	00130			

Interministeriale

DECRETO INTERMINISTERIALE 11 NOVEMBRE 1941-XX,N.1394.- Modifiche al vigente con= tratto tipo relativo all'assunzione del personale non di ruolo,contrattista delle Ferrovie dello Stato.

Allegato No. 15

OMISSIS:

ART.1.

Il terzo comma dell'art.3 del contratto tipo relativo all'assunzione del per= sonale non di ruolo contrattista di cui all'art.15,punto b) del regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato,approvato con decreto interministe= riale del 25/4/939-XVII,N.2941,é sostituito dal seguente:

" Tale paga,per il personale assunto per il disimpegno di mansioni aventi specifica corrispondenza nelle qualifiche previste dai quadri di clas= sificazione annessi al regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato,non deve superare la quota pari ad un tredicesimo dello stipendio iniziale e del supplemento di servizio attivo previsti per le predette qualifiche".-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0 4 8 3 6	0 2 8 1	6 6 9 6	4 3 9	0 0 5 0 2		
0 4 8 9 6	0 2 8 6	7 5 4 0 *	1 0 *	0 0 0 0 0		
		5 3 6 *	5 4 7	0 0 5 0 2 *	8 0 7 9 *	6 4 7 0 0 5 3 4 *
8 8 0 0 0	0 0 0 0	5 4 8				
		5 4 8 *		*		
0 3 2 9 0	1 5 3 4	1 5 5 0	3 1 2	0 0 0 0 0		
		1 5 8 0 *	3 1 2	0 0 0 0 *		
0 3 2 9 0	1 7 5 4	4 4 7 0	8 5 4	0 0 0 0 0		
		4 4 7 0 *	8 5 4	0 0 0 0 *	6 5 7 0 *	1 2 0 8 0 0 0 0 0 *
0 0 5 3 5	2 7 2 6	3 7 0	3 0	0 0 0 0 0		
		3 7 0 *	3 0	0 0 0 0 *	2 7 0 *	5 6 0 0 0 0 0 0 *
8 8 8 0 0	0 0 0 0 0	7 5				
		7 5 *		*		
8 8 5 4 0	0 4 0 1	2 6 2	0 0 2 4 8	1 0 2 0 0 1 7 0		
8 8 5 4 0	0 4 0 1	1 3 6	0 0 1 0 2	1 1 6 0 0 1 3 4		
8 8 5 4 0	0 4 0 1	5 4 0	0 0 4 9 3	3 2 4 0 0 3 5 2		
8 8 5 4 0	0 4 0 5	9 5 8	0 0 0 7 6	6 1 2 0 0 0 0 0		
		9 5 8 *	0 0 0 7 6 *	6 1 2 0 0 0 0 *		
8 8 7 3 5	0 4 1 1	2 2 6	0 0 2 3 7	1 6 2 0 0 1 7 0	1 1 8 4	0 1 3 0 7 * 7 7 6 0 0 8 3 8 *
		2 2 6 *	0 0 2 3 7 *	1 6 2 0 0 1 7 0 *		
8 8 8 0 0	0 0 0 0 0	2 4 0				
		2 4 0 *		*		
8 8 5 4 0	0 1 5 1	3 3 0		1 1 0 0 1 4		
		3 3 0 *		1 1 0 0 1 4 *		
4 0 0 2 9 0	2 9 8 1	6 0	0 0 0 5 0	3 2 0 0 0 3 0		
		6 0 *	0 0 0 5 0 *	3 2 0 0 0 3 0 *		
4 0 0 2 9 0	2 9 9 1	1 2 0	0 0 0 0 0	3 2 0 0 0 3 0		
		1 2 0 *	0 0 0 0 0 *	3 2 0 0 0 3 0 *		
4 0 4 3 9 5	1 2 5 1	3 2 0		1 6 0 0 0 1 2		
		3 2 0 *		1 6 0 0 0 1 2 *		
4 0 4 3 9 5	1 6 5 1	3 2 0		1 0 0 0 0 1 2		
4 0 4 3 9 5	1 6 5 1	1 5 2 0		1 6 1 0 0 1 1 9		
4 0 4 3 9 5	1 6 5 1	2 6		1 0 0 0 0 1 2		
4 0 4 3 9 5	1 6 5 6	1 9 2 6 *		1 3 3 0 0 1 4 3 *		
4 0 4 3 9 6	0 0 3 1	3 2 0		1 5 0 0 0 1 7		
		3 2 0 *		1 5 0 0 0 1 7 *		
4 0 4 3 9 6	0 0 5 1	3 2 0		6 0 0 0 0 7		
		3 2 0 *		6 0 0 0 0 7 *		
4 0 4 3 9 6	0 1 9 1	6 4 0		1 0 0 0 0 1 6		
4 0 4 3 9 6	0 1 9 1	3 2 0		2 0 0 0 0 0 6		
		3 2 0 *		1 6 0 0 0 1 6 *		
4 0 4 3 9 6	0 2 4 1	3 2 0		1 6 0 0 0 2 2		
		3 2 0 *		1 6 0 0 0 2 2 *		
4 0 4 3 9 6	0 2 9 1	1 1 6 3		5 2 0 0 0 5 8		
4 0 4 3 9 6	0 2 9 5	1 1 6 3 *		7 2 0 0 0 0 0		
				1 3 4 0 0 0 5 8 *	1 8 0	0 6 0 2 9 * 3 9 7 0 0 3 6 5 *
3 8 8 0 0 0	0 0 0 0	6 0 0				
		6 0 0 *		*		
3 8 8 7 4 6	0 0 5 1	3 2 4 0	0 6 2 3 6	4 2 7 0 0 5 3 7 1		
3 8 8 7 4 6	0 0 5 1	3 6 0	0 0 7 6 9	3 0 6 0 0 8 2 9		

Allegato N. 16

Regio Decreto Legge 16 dicembre 1942 n°.1498 - Provvidenze a favore di personali dello Stato e degli Enti ausiliari in dipendenza di offese nemiche.

Omissis

Art.2

Ferma la sovvenzione straordinaria di cui al precedente articolo per il trasferimento della famiglia, al personale di cui all'articolo medesimo - che è sempre tenuto a rimanere nella propria Sede salvo diversa autorizzazione a norma di legge - è attribuita una indennità giornaliera in misura pari ad un terzo della diaria di missione del primo mese, aumentata della metà dell'aggiunta di famiglia o dell'indennità temporanea mensile di caroviveri.

Tale indennità non può nel complesso essere inferiore alle lire ventidue, nè superiore alle sessanta giornaliere.

Per il personale non avente famiglia e per quello che non abbia trasferito la propria famiglia ai sensi del precedente articolo la corresponsione della indennità è sospesa quando nella sede di servizio non si siano verificate da due mesi offese belliche.

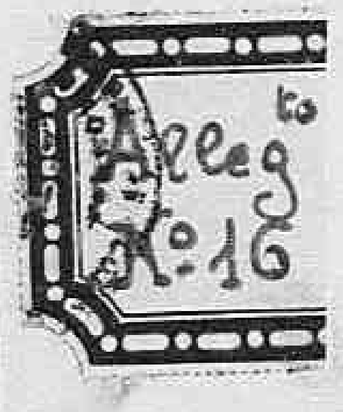

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

393388	6	0			4362661051	518	00732	428	00619
393886	6	0			4362661055		47	6	000000
120388	6	0			4362661051	303	00273	166	00264
433388	6	0			4362661051	180	00199	106	00166
			5	654 388		1001	01251*	706	01049*
120388	6	0			4362662311	270	00468	210	00233
			5	654 388		270	00468*	210	00233*
393886	6	0			4366211111	570	00517	324	000000
393886	6	0			4366211115		60		600000
			5	654 388		570	00577*	330	000000*
118388	6	0			4366222101	1282	01911	1385	00000
			5	654 388		1282	01911*	1385	00000*
388	6	0			4300000006	120	00000		
388	6	0			4300000007	25	00000		
			5	659 388		145	00000*		*
240386	6	0			4362661061	302	00411	274	00359
			5	659 388		302	00411*	274	00359*
290388	6	0			4366222281	536	00894	301	00000
			5	659 388		536	00894*	301	00000*
445388	6	0			4342800071	30	00058	32	00000
			5	660 388		30	00058*	32	00000*
388	6	0			4300000006	30	00000		
			5	662 388		30	00000*		*
174388	6	0			4342800741	1535	03889	2763	00000
174388	6	0			4342800741				26 00000
			5	662 388		1535	03889*	2789	00000*
174388	6	0			4342800801	2391	05050	4602	00000
			5	662 388		2391	05050*	4602	00000*
388	6	0			4300000006	680	00000		
388	6	0			4300000007	60	00000		
			5	663 388		740	00000*		*
402388	6	0			4362663071	90	00373	216	00243
			5	663 388		90	00373*	216	00243*
388	6	0			4300000006	157	00000		
			5	664 388		157	00000*		*
48388	6	0			4362624511	22	00097	10	000006

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	4362661051	518	00732	428	00619			
	4362661055		47	6	00000			
	4362661051	303	00273	166	00264			
	4362661051	180	00199	106	00166			
654 388		1001	01251*	706	01049*			
	4362622311	270	00468	210	00233			
654 388		270	00468*	210	00233*			
	4366211111	570	00517	324	00000			
	4366211115		60	6	00000			
654 388		570	00577*	330	00000*			
	4366221101	1282	01911	1385	00000			
654 388		1282	01911*	1385	00000*	4720	04421*	2
	4300000006	120	00000					
	4300000007	25	00000					
659 388		145	00000*		*			
	4362661061	302	00411	274	00359			
659 388		302	00411*	274	00359*			
	4366222281	536	00894	301	00000			
659 388		536	00894*	301	00000*	983	01305*	
	4342800711	30	00058	32	00000			
660 388		30	00058*	32	00000*	30	00058*	
	4300000006	30	00000					
662 388		30	00000*		*			
	4342800741	1535	03889	2763	00000			
	4342800741			26	00000			
662 388		1535	03889*	2789	00000*			
	4342800801	2391	05050	4602	00000			
662 388		2391	05050*	4602	00000*	3956	08939*	7
	4300000006	680	00000					
	4300000007	60	00000					
663 388		740	00000*		*			
	4362663071	90	00373	216	00243			
663 388		90	00373*	216	00243*	830	00373*	
	4300000006	157	00000					
664 388		157	00000*		*			
	4362662451	22	00097	100	00006			

REGIO DECRETO LEGGE 20 NOVEMBRE 1930 N. 1491 RIDUZIONE DI STIPENDI E DI ALTRI EMOLUMENTI DEI DIPENDENTI STATALI, NONCHE' DEL PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI, DELLE OPERE NAZIONALI, DEGLI ENTI PARASTATALI E DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI .-

Allegato N° 17

OMISSIS:

ART.1°

Sono ridotti in ragione del 12 per cento:

a) gli stipendi e gli altri assegni dei membri del Governo ;

b) gli stipendi, paghe, supplementi di servizio attivo, sovrapaghe non utili a pensione, l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari, ed in genere gli emolumenti fissati con la legge 27/6/1929, N.1047, e successive estensioni, a favore del personale dipendente dalle Amministrazioni statali, comprese quella delle Ferrovie dello Stato e le altre aventi ordinamento autonomo o dipendente da Enti od Istituzioni mantenute con concorsi dello Stato.

Omissis

d) le retribuzioni, diarie, paghe, le indennità temporanee mensili di caro-viveri e relative quote suppletive e gli altri analoghi assegni del personale straordinario avventizio, contrattista, cottimista, giornaliero o comunque non di ruolo, compreso quello salariato in servizio delle Amministrazioni e degli Enti indicati nelle lettere precedenti;

omissis.

ART. 2

Il personale che, per effetto della prima attuazione delle disposizioni di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo 1, consegua un complessivo trattamento economico lordo, per stipendio, o paga, o retribuzione e per supplemento di servizio attivo ed aggiunta di famiglia od indennità temporanea mensile di caro-viveri, inferiore a quello spettantegli per gli indicati emolumenti al 30 giugno 1929, conserva la differenza a titolo di assegno ad personam non utile ai fini di pensione e riassorbibile con i successivi aumenti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

403388 6 0	5 591 388	436621021	*	337	
				337	*
973886 0		436621131		1529	
973886 0		436621135			
449388 6 0		436621131		876	
	5 591 388		*	2405	*
583886 0		436621021		114	
	5 600 388		*	114	*
265388 6 0		436621991		1210	
265388 6 0		436621995			
	5 622 388		*	1210	*
265388 6 0		436622041		252	
	5 622 388		*	252	*
262388 6 0		436621111		198	
	5 628 388		*	198	*
262388 6 0		436621991		110	
	5 628 388		*	110	*
262388 6 0		436622001		368	
	5 628 388		*	368	*
262388 6 0		436622041		131	
	5 628 388		*	131	*
415388 6 0		436622281		33	
	5 628 388		*	33	*
262388 6 0		436622321		106	
	5 628 388		*	106	*
621388 6 0		436621101		70	
	5 636 388		*	70	*
209388 6 0		436621111		1896	
209388 6 0		436621115			
	5 637 388		*	1896	*
209388 6 0		436622101		1500	
209388 6 0		436622105			
	5 637 388		*	1500	*
103388 6 0		436622291		1874	
103388 6 0		436622295			
290388 6 0		436622291		1105	
	5 638 388		*	2979	*
317388 6 0		436622271		3403	
317388 6 0		436622275			
	5 644 388		*	3403	*
406388 6 0		436622041		117	
	5 646 388		*	117	*
621388 6 0		436621951		26	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

591	388	43662102 1	*	337 337*	
		43662113 1 43662113 5 43662113 1		1529 876 2405*	*
591	388	43662102 1	*	114 114*	*
600	388	43662199 1 43662199 5		1210 1210*	
622	388	43662204 1	*	252 252*	*
622	388	43662111 1	*	198 198*	
628	388	43662199 1	*	110 110*	
628	388	43662200 1	*	368 368*	
628	388	43662204 1	*	131 131*	
628	388	43662228 1	*	33 33*	
628	388	43662232 1	*	106 106*	*
636	388	43662110 1	*	70 70*	*
637	388	43662111 1 43662111 5	*	1896 1896*	
637	388	43662210 1 43662210 5	*	1500 1500*	*
638	388	43662229 1 43662229 5 43662229 1	*	1874 1105 2979*	*
644	388	43662227 1 43662227 5	*	3403 3403*	*
646	388	43662204 1	*	117 117*	*
		43662195 1		26	

0143

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

REGIO DECRETO LEGGE 14 APRILE 1934, N.561. - Riduzione degli stipendi ed altre competenze del personale dipendente dallo Stato e dagli Enti locali e parastatali.

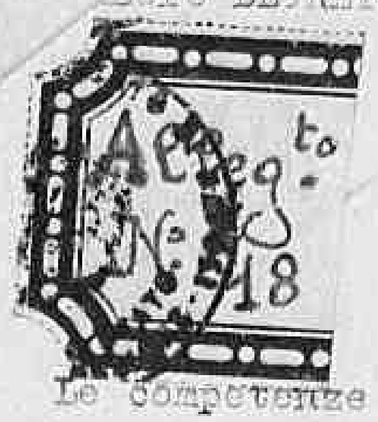

OMISSIS:

ART. 1

Le competenze dei membri del Governo sono ridotte del 20 per cento.

ART. 2

Gli assegni corrispodti, secondo le disposizioni attualmente in vigore, a titolo:

a) di stipendio e supplemento di servizio attivo del personale civile e militare, compresi i maestri delle scuole elementari amministrate dai Regi provveditorati agli studi, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo;

b) d'indennità di carica degli ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

c) di paga, e annessa sovrapaga non utile a pensione, degli appartenenti alle Forze Armate od ai Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato, aventi grado inferiore a maresciallo;

d) di retribuzione mensili degli incaricati stabili addetti ai pubblici ser- servizi statali;

e) di paga degli operai permanenti delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo;

f) di retribuzione, o paga, o salario, o altre analoghe competenze, comunque denominate, del personale non di ruolo delle dette Amministrazioni;

g) di retribuzione dei ricevitori dei generi di monopàlio, dei ricevitori postotelegrafonici ed in genere del personale retribuito ad aggio o in base a coefficienti riferiti alla entità e durata delle prestazioni:

sono ridotti:

del 6 per cento, se eccedono complessivamente le £ 500 lorde mensili e non superano le £ 1000 lorde mensili;

dell'8 per cento, se eccedono le £ 1000 e non le £ 1500 lorde mensili;

del 10 per cento, se eccedono le £ 1500 e non le £ 2000 lorde mensili;

del 12 per cento, se superano le £ 2000 lorde mensili.

ART.3

Gli assegni ad personam in godimento in applicazione degli articoli 4 o 190 del Regio Decreto 11 novembre

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		5 756 388				5354	
388 6 0			436621101				
		5 757 388				199	
					*	199	*
388 6 0			436621111				
		5 762 388				405	
					*	405	*
388 6 0			436621131				
		5 762 388				328	
					*	328	*
388 6 0			436622281				
		5 762 388				47	
					*	47	*
388 6 0			436622291				
		5 762 388				181	
					*	181	*
388 6 0			436621071				
		5 767 388				110	
					*	110	*
388 6 0			436621101				
		5 767 388				24	
					*	24	*
388 6 0			436621981				
		5 767 388				86	
					*	86	*
388 6 0			436621071				
388 6 0			436621075			4071	
		5 769 388			*	4071	*
388 6 0			436621971				
388 6 0			436621971			2776	
388 6 0			436621975			640	
		5 770 388			*	3416	*
388 6 0			436621991			4269	
388 6 0			436621995				
		5 772 388			*	4269	*
388 6 0			436622291			4	
		5 772 388			*	4	*
388 6 0			436621131				
388 6 0			436621135			114	
		5 773 388			*	114	*
388 6 0			436621951			1522	
		5 773 388			*	1522	*
388 6 0			436622001				
388 6 0			436622005			3716	
388 6 0			436622001				
		5 782 388				387	
					*	4103	*
388 6 0			436621971				
		5 807 388				108	
					*	108	*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

del Regio Decreto 11 novembre 1923,N.2395,e dell'art.2 del Regio Decreto 20 novembre 1930,N.1491,o di analoghe disposizioni,sono considerati cumulativamente con le altre competenze di cui al precedente articolo 2 ,ai fini dell'applicazione delle riduzioni ivi previste, salvo l'assorbimento cui debbano essere successivamente assoggettati, giusta le particolari norme relative.

- OMISSIS -

ART.6

Sono ridotte del 12 per cento:

a) le idennità di qualsiasi natura,comprese quelle militari,di volo e coloniali;

b) i premi d'interessamento e di produzione;

c)le retribuzioni per incarichi speciali;

d) tutte le competenze,assegni e remunerazioni a qualsiasi titolo, siano o pur no,di carattere fisso e continuativo,non considerate nei precedenti articoli 2,3 e 5,corrisposte al personale di ruolo o non di ruolo in servizio delle Amministrazioni dello Stato,comprese quelle con ordinamento autonomo,o ad estranei alle Amministrazioni medesime ai quali siano da queste affidati incarichi.

Il presente articolo non si applica all'aggiunta di famiglia,alle indennità,temporanee mensili di caro-viveri ed ai soprassoldi concessi al successivo articolo.7.

6403

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

7	801	389	389	7	4	0	0	2	1	
7	801	389	437	7	4	5	0	5	1	
			437	7	4	5	0	5	1	
			438	4	8	0	0	1	7	1
			438	4	8	0	0	1	7	1
7	801	389	438	4	8	0	0	1	7	1
7	812	389	389	2	9	0	2	8	4	1
7	812	389	389	4	7	6	0	2	4	1
	819	389	389	4	7	6	0	1	6	1
			389	7	4	4	0	2	0	1
			389	7	4	4	0	2	0	5
	819	389	389	7	4	4	0	2	0	1
			389	0	0	0	0	0	0	6
			389	0	0	0	0	0	0	7
			389	0	0	0	0	0	0	8
842	389									
			389	2	9	0	0	4	8	1
			389	2	9	0	0	4	8	3
842	389									
			389	2	9	0	1	7	0	1
			389	2	9	0	1	7	0	5
842	389									
			389	2	9	0	2	5	6	1
			389	2	9	0	2	5	6	5
842	389									
842	389		389	2	9	0	2	8	0	5

4	60	00956	6	3	3	0	0	8	3	3
4	60	00956*	6	3	3	0	0	8	3	3*
1	4	25	0	3	2	5	3			
1	4	25	0	3	2	5	3*	2	0	1
		75	0	0	0	8	0			
		60	0	0	1	1	0			
		135	0	0	1	9	0*			
		60	0	0	1	3	7			
		115	0	0	1	2	3			
		120	0	0	2	0	5			
		295	0	0	4	6	5*	2	0	0
1	2	0	0	1	1	0				
1	2	0	0	1	1	0*				
		60	0	0	1	2				
		60	0	0	1	2*				
		46	0	0	0	3	0			
		46	0	0	0	3	0*			
4	4	94	0	8	0	3	0			
							30			
		142	0	0	1	3	1			
4	6	36	0	8	1	9	1*	5	1	7
6	30	0	0	0	0	0				
1	39	0	0	0	0	0				
	60	0	0	0	0	0				
8	29	0	0	0	0	0*				
1	55	0	0	2	3	6				
	60	0	0	3	4	5				
2	15	0	0	5	8	1*				
8	09	0	1	4	2	8				
						180				
8	09	0	1	6	0	8*				
3	17	0	0	6	0	7				
						60				
3	17	0	0	7	2	7*				
						60				
						60*				

5	0	8	8	0	7	5	3	8		
				6	0	0	0	0		
				8	1	0	0	1	3	2
5	1	7	5	0	7	6	7	0*	4	6
3	7	0	0	0	4	4				
				6	0	0	0	0	6	
4	3	0	0	0	5	0*				
4	6	4	0	0	7	3	4			
				2	8	0	0	0	0	
4	8	2	0	0	7	3	4*			
1	9	4	0	0	3	9	3			
				6	0	0	0	0	0	
2	0	0	0	0	3	9	3*			

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

8974 0251	480 00956	480 00956*	63300833	63300833*			
8974 0021	1425 03253	1425 03253*	20120576	20120576*			
3774 5055 1	75 00080		5600073				
3774 5055 1	60 00110		5600071				
3774 5055 1	135 00190	135 00190*	12200144	12200144*			
3848 0017 1	60 00137		5000068				
3848 0017 1	115 00123		5600071				
3848 0017 1	120 00205		9400112				
3848 0017 1	295 00465	295 00465*	20000251	20000251*	4072 06488	4072 06488*	38190 5115	38190 5115*
3892 9028 41	120 00110		5100081				
3892 9028 41	120 00110	120 00110*	5100081	5100081*			
3894 7602 41	60 00012		2000004				
3894 7602 41	60 00012	60 00012*	2000004	2000004*	180 00122	180 00122*	53000 085	53000085*
3894 7601 61	46 00030		2100040				
3894 7601 61	46 00030	46 00030*	2100040	2100040*			
3897 4402 01	4494 08030		50880758				
3897 4402 05		30		6000000			
3897 4402 01	142 00131		8100132				
3897 4402 01	4636 08191	4636 08191*	51750 7670	51750 7670*	4682 08221	4682 08221*	51960 7710	51960 7710*
3890 0000 006	630 00000							
3890 0000 007	139 00000							
3890 0000 008	60 00000							
	829 00000	829 00000*		*				
3892 9004 81	155 00236		3700044					
3892 9004 83	60 00345		6000006					
	215 00581	215 00581*	4300050	4300050*				
3892 9017 01	809 01428		46400734					
3892 9017 05		180		2800000				
	809 01608	809 01608*	48200734	48200734*				
3892 9025 61	317 00607		1940039 3					
3892 9025 65		60		6000000				
	317 00727	317 00727*	20000393	20000393*				
3892 9028 05		60		6000000				
		60*		6000000*				

0148

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Allegato N. 19

Allegato N. 19

Regio Decreto 3 giugno 1938-XVI, n. 819. — *Corresponsione dei premi di operosità al personale delle Ferrovie dello Stato* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1033;

Visto l'art. 1, n. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, che approva il regolamento e le disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato, nonchè le successive aggiunte e modificazioni;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'importo annuo del premio di operosità da corrispondersi a' sensi dell'art. 6 del R. decreto-legge 1033 del 27 giugno 1937-XV, al personale delle Ferrovie dello Stato non può superare per ogni agente quello risultante per ciascun grado dalla tabella allegata al presente decreto.

Detto premio si intende già al netto delle riduzioni percentuali, di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, rispettivamente convertiti nelle leggi 6 gennaio 1931, n. 18, e 14 giugno 1934, n. 1038. Il premio stesso deve liquidarsi a semestri maturati alle date del 31 marzo e 30 settembre di ciascun anno in misura non superiore alla metà di quella indicata per ciascun grado nella tabella allegata.

L'importo annuo complessivo dei premi non può oltrepassare la cifra di L. 8.000.000, anch'essa non soggetta alle riduzioni percentuali di cui sopra.

Art. 2.

Il premio in parola per il personale di cui all'allegata tabella sta a compenso delle prestazioni che il personale medesimo è tenuto a dare in eccedenza agli obblighi normali di orario e di servizio non altrimenti compensate.

Per il personale non contemplato dalla tabella medesima le prestazioni suddette vengono compensate in base ai capi VI e X delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato.

Art. 3.

Non hanno titolo al premio:

a) gli agenti nella posizione di « in prova »;

b) gli agenti le cui prestazioni straordinarie vengono compensate in base all'art. 39 delle citate disposizioni sulle competenze accessorie o che lavorano col sistema del premio di maggior produzione in base all'art. 58 delle disposizioni medesime;

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 143 del 25 giugno 1938-XVI.

6393

0149

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Allegato N. 20

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1938-XVI, n. 3233. — *Istruzioni per l'applicazione del R. D. 3 giugno 1938-XVI, n. 819, riguardante la corresponsione dei premi di operosità al personale delle Ferrovie dello Stato.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto n. 819 in data 3 giugno 1938-XVI, concernente la corresponsione del premio di operosità al personale delle Ferrovie dello Stato;

Vista la relazione N. PAG. 03728/112291 in data 2 giugno 1938-XVI della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato - Servizio Personale e Affari Generali;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

Art. 1.

Il premio di operosità viene corrisposto agli agenti che hanno dato prestazioni oltre l'orario di servizio o che durante l'orario normale hanno intensificato il lavoro, senza ricevere per tali titoli alcun altro compenso.

Le prestazioni compensate come lavoro straordinario, o col premio di maggior produzione o col cottimo, fanno perdere titolo al premio di operosità per il periodo di tempo cui esse si riferiscono.

Art. 2.

Il premio di operosità non compete agli agenti:

a) avventizi straordinari;

b) distaccati ad altre Amministrazioni;

c) che nelle ultime note informative abbiano riportato una qualificazione inferiore a « distinto »;

d) che nel semestre abbiano una presenza effettiva inferiore a 30 giorni;

e) che si siano resi responsabili di inosservanza dell'orario di servizio.

Art. 3.

Gli agenti ai quali è stata assegnata la qualificazione di « distinto » hanno titolo ad un premio non superiore a 2/3 dell'importo massimo fissato per il grado rivestito.

Art. 4.

Il premio viene ridotto per assenze dovute a malattie e congedi straordinari di durata complessiva superiore a un mese. La riduzione è proporzionale alla durata della assenza.

Art. 5.

Gli Ufficiali del Regio Esercito addetti agli Uffici Compartimentali di mobilitazione hanno titolo al premio in base al grado equiparato a quello militare rivestito.

Art. 6.

Salvo quanto stabilito dal presente decreto valgono, per l'assegnazione del premio da liquidare a ciascun agente, le Istruzioni del Direttore Generale delle Ferrovie dello Stato riguardanti l'applicazione degli articoli 59 e 60 delle Disposizioni sulle competenze accessorie di cui il R. D. L. 405/1925-III.

Roma, li 7 giugno 1938-XVI.

Il Ministro: BENNI.

6397

Copia

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
FERROVIE DELLO STATO
DIREZIONE GENERALI
SERV. PERS/LE ED AFFARI GENERALI

Roma li 6 ottobre 1942.-XX

P.A.G.037 bis/26/1/11800

SERVIZI
CAPI COMPARTIMENTO
CAPO DELEGAZIONE CAGLIARI

OGGETTO:
Premio di operosità.
Quota integrativa per l'esercizio 1941-42

Quota normale e quota integrativa per il semestre aprile-settembre.-

Allegato N. 21

In applicazione del R.Decreto 24-8-1942-XX N.1087 pubblicato nel Bollettino Ufficiale N.40 del 1° ottobre 1942-XX, il Ministro ha autorizzato che al personale degli Uffici , compreso quello pensionato temporaneamente riutilizzato in servizio , ritenuto meritevole per le maggiori e più impegnative prstazioni rese nel periodo dal I° luglio 1941 al 31 marzo 1942, siano corrisposte, entro il mese di ottobre p.v. delle quote di integrazione del premio di operosità già liquidato nel periodo anzidetto, nelle misure stabilite per ciascun grado della colonna a) dell'unito prospetto.

Alle quote di che trattasi hanno titolo anche gli agenti del personale esecutivo dei gradi dal 5° all'II° passati definàtivamente agli Uffici per disposozione di questa Sede.

La liquidazione delle quote di integrazione anzidette dovrà essere effettuata sulla base della presente in servizio del personale interessato durante il periodo dal I° luglio 1941 al 31 marzo 1942 e colle stesse norme che regolano la corresponsione del premio di operosità (R.D.3 Giugno 1938,N.819 e D.M. 7 Giugno 1938 N.3233).

Le detrazioni riferibili alle giornate di esclusione dalla quoota di integrazione, dovranno essere computate in base ad 1/360 dell'ammontare delle quote stesse.

L'importà corrisposti per tale titolo dovranno beninteso fare carico al conto 33 partitario 582 (premio di operosità al personale) della nuova nomenclatura dei conti e tanto sui ruoli paga, quanto sui mod.P.145 dovranno essere esposti in colonna separata da intestarsi "Integrazione premio di operosità 1941-1942".

Per quanto riguarda invece lacorresponsione del premio di operosità riferibile al semestre 1° aprile -30 settembre 1942 la quota normale fissata dal R.D. 819/1938 dovrà essere beninteso corrisposta tanto al personale d'ufficio quanto al personale esecutivo nella misura e con le norme stabilite dal predetto R.D. 819/1938; mentre la quota integrativa nella misura indicata per ciascun grado nella colonna b) dell'unito prospetto, è riferibile al semestre anzidetto, dovrà essere corrisposta al personale d'Ufficio , compreso quello pensionato temporaneamente riutilizzato in servizio ed al solo personale esecutivo dei

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

l'esercizio 1941-42

Quota normale e quota integrativa per il semestre aprile-settembre.-

In applicazione del R.Decreto 24-8-1942-XX N.1087 pubblicato nel Bollettino Ufficiale N.40 del 1° ottobre 1942-XX, il Ministro ha autorizzato che al personale degli Uffici , compreso quello pensionato temporaneamente riutilizzato in servizio , ritenuto meritevole per le maggiori e più impegnative prstazioni rese nel periodo dal I° luglio 1941 al 31 marzo 1942, siano corrisposte, entro il mese di ottobre p.v. delle quote di integrazione del premio di operosità già liquidato nel periodo anzidetto, nelle misure stabilite per ciascun grado dalla colonna a) dell'unito prospetto.

Alle quote di che trattasi hanno titolo anche gli agenti del personale esecutivo dei gradi dal 5° all'II° passati definitivamente agli Uffici per disposozione di questa Sede.

La liquidazione delle quote di integrazione anzidette dovrà essere effettuata sulla base della presente in servizio del personale interessato durante il periodo dal I° luglio 1941 al 31 marzo 1942 e colle stesse norme che regolano la corresponsione del premio di operosità (R.D.3 Giugno 1938,N.819 e D.M. 7 Giugno 1938 N.3233).

Le detrazioni riferibili alle giornate di esclusione dalla quoota di integrazione, dovranno essere computate in base ad 1/360 dell'ammontare delle quote stesse.

L'importo corrisposti per tale titolo dovranno beninteso fare carico al conto 33 partitario 582 (premio di operosità al personale) della nuova nomenclatura dei conti e tanto sui ruoli paga, quanto sui mod.P.145 dovranno essere esposti in colonna separata da intestarsi "Integrazione premio di operosità 1941-1942".

Per quanto riguarda invece lacorresponsione del premio di operosità riferibile al semestre 1° aprile -30 settembre 1942 la quota normale fissata dal R.D. 819/1938 dovrà essere beninteso corrisposta tanto al personale d'ufficio quanto al personale esecutivo nella misura e con le norme stabilite dal predetto R.D. 819/1938; mentre la quota integrativa nella misura indicata per ciascun grado nella colonna b) dell'unito prospetto, è riferibile al semestre anzidetto, dovrà essere corrisposta al personale d'Ufficio , compreso quello pensionato temporaneamente riutilizzato in servizio ed al solo personale esecutivo dei gradi dal 5° all'II° passati definitivamente agli Uffici per disposizione di questa Sede,riferibilmente alla presenza in servizio durante il periodo 1° aprile 30 settembre 1942.

o/o o/o

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Anche gl'importi corrisposti con questa liquidazione dovranno far carico al conto 33 partitario 582 e tanto sui ruoli paga quanto sui mod.P. 128 e P.145 dovranno essere indicati separatamente.

Le somme riferibili alla quota d'integrazione di cui alla ripetuta colonna b) saranno segnalate in apposita colonna nel mod. P.145 da intestarsi " Quota integrativa operosità 1942-43".

IL DIRETTORE GENERALE

(F/to Velani)

6351

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA DEGL'IMPORTI MASSIMI DELLE QUOTE DI INTEGRAZIONE DEL PREMIO DI OPEROSITA' per l'esercizio 1941-42 (colonna A) e peril semestre aprile - settembre 1942 (colonna B) (al netto delle riduzioni di cui al R.D.L. 1491/1930 e 561/1934.-

==========

GRADI	IMPORTI MASSIMI	
	_ A _ Esercizio 1941-1942	_ B _ Semestre aprile-settembre 1942
1° Capo Servizio Principale a C.Comp/to di I° cl.	L.1300	900
2° Capo Servizio e Capo Comp/to di 2^ cl.	" 1000	900
2°.....	" 600	950
3°	" 850	900
4°.....	" 350	575
5°	" 280	525
6)	" 225	500
7)	" 200	460
8°	" 175	415
9°	" 150	380
10°	" 130	345
11°.....	" 115	320
12° (1).....	" 100	300
13° (1).....	" 85	285
14° (1)	" 75	265
15° (1)	" 70	245

(1) Per sil solo personale subalterno degli Uffici.-

6303

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
FERROVIE DELLO STATO
DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO PERSONALE E AFFARI GENERALI

ROMA, li 29 marzo 1943-XXI

P.G.037bis/38/1/4100

OGGETTO

Premio di operosità al personale degli uffici.- Quota normale e quota integrativa per il semestre ottobre 1942 - marzo 1943.

SERVIZI
C.PI COMPARTIMENTO
C.PI DELEGAZIONE

e p.c.
COMANDO MILIZIA NAZIONALE FERROVIARIA

In base al combinato disposto dell'art.2 del R.D. 24 agosto 1943 - XXI, n.1067, e dell'art.1 del R.D. 2 febbraio 1943-XXI, n.106, di prossima pubblicazione nel Bollettino Ufficiale, si dispone che al personale degli uffici, compresi gli ex agenti temporaneamente riutilizzati in servizio, ritenuto meritevole per le maggiori e più impegnative prestazioni rese nel semestre ottobre 1942-marzo 1943, siano corrisposte, con i ruoli paga del prossimo mese di aprile, oltre alle quote normali del premio di operosità, le quote integrative nelle misure indicate per ciascun grado nell'allegata tabella.

Alle quote integrative di cui trattasi hanno titolo anche gli agenti del personale esecutivo dei gradi dal 5° all'11° di cui al R.D.L. 405/1925 (gr.10° del R.D.1210/1942), passati definitivamente agli uffici per disposizione di questa Sede, o comunque distaccati in via continuativa agli uffici, semprechè non fruiscano degli speciali premi giornalieri istituiti per la durata dell'attuale guerra, in considerazione della maggiore intensità e gravosità del lavoro dovute alle condizioni eccezionali del traffico.

La liquidazione delle quote integrative deve essere effettuata sulla base della presenza in servizio durante detto semestre e con le stesse norme che regolano la corresponsione di tali premi, stabilite in

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

OGGETTO

Premio di operosità al personale degli uffici.- Quota normale e quota integrativa per il semestre ottobre 1942 - marzo 1943.

SERVIZI
C.P.I COMP.RTIMENTO
C.P.I REGG.ZIONE

e p.c.
COMANDO MILIZIA M.ZIONALE FERROVIARIA

In base al combinato disposto dell'art.2 del R.D. 24 agosto 1942 - XX, n.1087, e dell'art.1 del R.D. 2 febbraio 1943-XXI, n.106, di prossima pubblicazione nel Bollettino Ufficiale, si dispone che al personale degli uffici, compresi gli ex agenti temporaneamente riutilizzati in servizio, ritenuto meritevole per le maggiori e più impegnative prestazioni rese nel semestre ottobre 1942-marzo 1943, siano corrisposte, con i ruoli paga del prossimo mese di aprile, oltre alle quote normali del premio di operosità, le quote integrative nelle misure indicate per ciascun grado nell'allegata tabella.

Alle quote integrative di cui trattasi hanno titolo anche gli agenti del personale esecutivo dei gradi dal 5° all'11° di cui al R.D.L. 405/1925 (gr.10° del R.D.1210/1942), passati definitivamente agli uffici per disposizione di questa Sede, o comunque distaccati in via continuativa agli uffici, sempreché non fruiscano degli speciali premi giornalieri istituiti per la durata dell'attuale guerra, in considerazione della maggiore intensità e gravosità del lavoro dovute alle condizioni eccezionali del traffico.

La liquidazione delle quote integrative deve essere effettuata sulla base della presenza in servizio durante detto semestre e colle stesse norme che regolano la corresponsione di tali premi, stabilite in

6330

[illegible] personale e Ufficiali Generali (Uff.III-Sez.V^bis).

[illegible] ricevuta della circolare P.G.037bis/4100 del 29-8-1942-

[illegible] operosità al personale degli uffici. - Quota norm[illegible] integrativa per il semestre ottobre 1942-marzo 19[illegible].

IL C.P[illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

base al R.D. 3 giugno 1938-XVI, n.819, e al D... 7 giugno 1938-XVI, n.1233, tenendo altresì presenti, in quanto applicabili, le ulteriori istruzioni impartite in occasione della liquidazione delle quote integrative relative al semestre aprile-settembre 1942, con le circolari P.G.037bis/28/1/11800 del 6 ottobre 1942-XX, 21230 del 31 stesso mese, 189388 del 17 novembre 1942-XXI e 182540 del 21 detto mese.

Ferme restando che per le assenze dovute a malattia e congedo straordinario di durata complessiva pari od inferiore ad un mese non si applica alcuna riduzione al premio di operosità, qualora le assenze per tali motivi siano di durata superiore ad un mese, la riduzione prevista dall'art.2 del D.M. 3233 predetto deve in tal caso applicarsi limitatamente alla parte eccedente il primo mese di assenza. Beninteso, il premio di operosità non competerà, a norma dell'art.3 del ripetuto D.M.3233, quando nel semestre risulti una presenza effettiva inferiore a 30 giorni.

Per quanto superfluo, si avverte che agli effetti della liquidazione del premio non deve tenersi conto delle assenze dal servizio dovute a ferite o lesioni riportate da agenti per effetto di azioni belliche compiute dal nemico.

Gli importi corrisposti a titolo di quote integrative del premio di operosità devono, beninteso, far carico al conto 33 - partitario 582 (premi di operosità al personale) e tanto sui ruoli paga, quanto sui moduli P.128 (liquidazione premio di operosità) e P.146 (riassunto mensile spese di personale) devono essere esposti in apposita colonna, separata da quella relativa alle quote normali, da intestarsi: "Quote integrative del premio di operosità - semestre ottobre 1942-marzo 1943".

IL DIRETTORE GENERALE

IF

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

grative relative al semestre aprile-settembre 1942, con le circolari P.G.037bis/28/1/11809 del 6 ottobre 1942-XX, 21200 del 31 stesso mese, 189388 del 17 novembre 1942-XX e 182520 del 21 detto mese.

Fermo restando che per le assenze dovute a malattia e congedo straordinario di durata complessiva pari od inferiore ad un mese non si applica alcuna riduzione al premio di operosità, qualora le assenze per tali motivi siano di durata superiore ad un mese, la riduzione prevista dall'art.4 del D.M. 3233 predetto deve in tal caso applicarsi limitatamente alla parte eccedente il primo mese di assenza. Beninteso, il premio di operosità non compete, a norma dell'art.3 del ripetuto D.M.3233, quando nel semestre risulti una presenza effettiva inferiore a 30 giorni.

Per quanto superfluo, si avverte che agli effetti della liquidazione del premio non deve tenersi conto delle assenze dal servizio dovute a ferite o lesioni riportate da agenti per effetto di azioni belliche compiute dal nemico.

Gli importi corrisposti a titolo di quote integrative del premio di operosità dovranno, beninteso, far carico al conto 33 - partitario 582 (premi di operosità al personale) e tanto sui ruoli paga, quanto sui moduli P.128 (liquidazione premio di operosità) e P.146 (riassunto mensile spese di personale) dovranno essere esposti in apposite colonne, separate da quelle relative alle quote normali, da intestarsi: "quote integrative del premio di operosità - semestre ottobre 1942-marzo 1943".

IL DIRETTORE GENERALE

IF

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEG. TO ALLA CIRCOLARE P.G.037bis/28/1/4100 del 29-3-43-XXI

Tabella degli importi massimi delle mete integrative del premio di operosità per il semestre ottobre 1942-marzo 1943 (al netto delle riduzioni di cui ai R.D.L.legge nr.1491/1930 e 561/1934):

personale del gruppo A	grado 1°- Capi servizi principali e Capi compartimento di 1ª classe	L. 3.000
	" 1°- Capi servizio e Capi compartimento di 2ª classe	" 2.750
	" 2°-	" 2.250
	" 3°-	" 1.750
	" 4°-	" 1.300
	" 5°-	" 1.000
	" 6ª	" 600
	" 7ª	" 400
personale dei gruppi B - C, d'ordine, subalterno ed esecutivo dei gradi 11° e superiori.	grado 6°-	L. 350
	" 7°-	" 325
	" 8°-	" 300
	" 9°-	" 260
	" 10° -	" 225
	" 11°-	" 205
	" 12°-	" 190
	" 13°-	" 175
	" 14°-	" 160
	" 15°-	" 150

N.B. - I gradi indicati sono quelli di cui al R.D.L.,n.405/1925.

IF

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

operosità per il semestre ottobre 1942-marzo 1943 (al netto delle riduzioni di cui al R.D.Legge nn.1491/1930 e 561/1934):

personale del gruppo A	grado 1°-	Capi servizi principali e Capi compartimento di 1ª classe...	L.3.000
	" 1°-	Capi servizio e Capi compartimento di 2ª classe..	" 2.750
	" 2°-	.....	" 2.250
	" 3°-	.....	" 1.750
	" 4°-	.....	" 1.300
	" 5°-	.....	" 1.000
	"° 6ª	.....	" 600
	" 7ª	.....	" 400
personale dei gruppi B - C, d'ordine, subalterno ed esecutivo dei gradi 11° e superiori.	grado 6°-	.....	L. 350
	" 7°-	.....	" 325
	" 8°-	.....	" 300
	" 9°-	.....	" 260
	" 10° -	.....	" 225
	" 11°-	.....	" 205
	" 12°-	.....	" 190
	" 13°-	.....	" 175
	" 14°-	.....	" 160
	" 15°-	.....	" 150

6551

N.B. - I gradi indicati sono quelli di cui al R.D.L., n.405/1925.

IF

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0160

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ministero delle Comunicazioni
FERROVIE DELLO STATO
Compartimento di Napoli

Napoli 1. Aprile 1943
Anno XXI

Foglio Disposizioni N. 14

N.° CCP. 47 — Premio di Operosità-Semestre 1° ottobre 1942-31 marzo 1943-XXI

Per poter provvedere entro il mese di APRILE corr. alla assegnazione del premio di operosità per IL SEMESTRE OTTOBRE 1942-MARZO 1943 c. a. e con riferimento a quanto disposto con R. D. 3 Giugno 1938-XVI, n. 819 e D. M. 7-6-38 n. 3233 pubblicati col Bollettino Ufficiale n° 26 del 30 Giugno 1939, ed infine con richiamo alle disposizioni impartite precedentemente, s'interessano tutti i Capi degli impianti a rimettere non oltre il 5 corrente alle Sezioni ed Uffici rispettivi, l'elenco del proprio personale presente nel periodo 1° OTTOBRE 1942 - 31 MARZO 1943 fino al grado 11° incluso, raggruppando il personale stesso, per il grado ed in ordine alfabetico, lasciando fra l'uno e l'altro grado un conveniente distacco.

In tale elenco, compilato in doppio esemplare, come dal prospetto a tergo, debbono essere forniti soltanto i dati richiesti delle colonne dalla 1ª alla 4ª compresa e dalla 6ª alla 10ª compresa.

Per gli agenti che nel semestre considerato, solo in parte siano stati presenti nell'impianto, dovrà essere indicato nella colonna « Annotazioni » la località di provenienza o quella di nuova destinazione.

I Depositi Personale Viaggiante e Depositi Locomotive TV e TE rimetteranno il detto elenco per i soli agenti limitatamente ai gradi come sopra, che non percepiscono le speciali competenze previste per il Personale di scorta ai treni e di macchina.

Nella colonna « Annotazioni » con riferimento alla colonna 16, dovrà essere, inoltre, specificato per quante volte l'agente nel semestre, si sia reso responsabile di inosservanza all'orario di servizio; se, e per quale periodo l'agente sia stato sollevato dal servizio per ragioni disciplinari oppure sospeso in via preventiva o punitiva.

OCCORRE TENER PRESENTE FRA L'ALTRO CHE:

1. — Per la liquidazione del premio di operosità riferentesi al detto semestre Ottobre 1942-Marzo 1943 deve tenersi CONTO DELLE QUALIFICAZIONI COMUNICATE AGLI AGENTI NEL MESE DI OTTOBRE DELLO SCORSO ANNO 1942 (v. F. D. N.° 30 del 20-10-1938 - XVI).

2. — Il periodo di assenza dal servizio, di cui fruiscono gli AGENTI CHE CONTRAGGONO MATRIMONIO, non va cumulato con le assenze che danno luogo a riduzioni del premio di operosità.

3. — Gli agenti dei primi 11 gradi ed il personale subalterno degli uffici hanno titolo al premio di operosità, oltre che per le giornate di riposo, di turno di congedo ordinario, anche per le eventuali giornate di libertà dal servizio ferroviario per le quali percepiscono il premio d'interessamento.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

4. — Agli operai di 1ª cl. e agli operai M. Sotto Capo tecnici spetta il premio di operosità nel solo caso che disimpegnino tali funzioni superiori in via permanente con autorizzazione del Direttore Generale.

5. — Ai Conduttori Capi utilizzati, per necessità di servizio, a posti di pianta di Controllore Viaggiante, compete il premio di operosità previsto per il proprio grado. Tale premio potrà essere liquidato, invece, nella misura prevista per il grado di utilizzazione solo quando disimpegnino, in via continuativa, per almeno 6 mesi, le mansioni di Controllore V.te, in base ad autorizzazione del Direttore Generale.

6. — Ai Cond. Capi di 1ª cl. ed ai Conduttori Capi distolti dalle normali attribuzioni per inidoneità fisica, utilizzati in mansioni di Sotto Capo, Aiutante ed Alunno d'ordine, può essere liquidato il premio di operosità previsto per il proprio grado.

7. — CONSERVANO TITOLO AL PREMIO: i distaccati al Partito, all'Associazione Fascista Ferrovieri ed alle Gestioni Speciali (Provvida, Monopoli Carboni e Materiali).

8. — Sono esclusi dal premio di operosità gli agenti che nel semestre non abbiano raggiunto i 30 giorni di effettiva presenza.

9. — DEVONO COMPUTARSI COME ASSENZE tutte quelle che non siano dovute a congedi ordinari e riposi di turno e quindi anche i periodi di servizio militare di leva o di richiamo; i giorni di precettazione in funzioni di assessori di Corte di Assisi ; i giorni di libertà previsti per il personale femminile durante la gravidanza ed il puerperio.

10. — Per gli agenti che abbiano lavorato con il compenso per lavoro straordinario (art. 39 D. C. A.) l'esclusione dal premio per ciascun mese sarà applicata per tante giornate quante risulteranno dalla divisione per due di tutte le ore di lavoro straordinario eseguite, fino alla concorrenza dei giorni componenti il mese, trascurando l'eccedenza.

Parimenti, nel caso che l'esclusione dal premio non si estenda a tutti i giorni del mese, l'ora o frazione di ora, eventualmente residuale dalla divisione per 2, va trascurata.

11. — L'esclusione del premio va applicata anche agli agenti che abbiano lavorato col sistema del premio di maggior produzione (art. 58 della D. C. A.) per tanti giorni quanti sono quelli del semestre in cui si è seguito tale sistema di lavoro, comprese le domeniche ed i congedi cadenti nel periodo di lavorazione.

12. — Non devono essere escluse dal premio le giornate di lavoro col sistema del cottimo per le seguenti incombenze:

a) — copiatura dei contratti eseguita a domicilio;

0162

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

b) — compilazione a mano degli estratti ruoli paga mod. P. 356;

c) — compilazione di lucidatura disegno extra orario per conto ed a carico di altre Amministrazioni, purchè fatte a domicilio.

13. — Nel caso in cui un agente dalla posizione di STABILE, passi, per concorso, a quella di « in prova » in un grado superiore, il titolo al premio viene a cessare con l'inizio del periodo di prova.

14. — Agli agenti con qualifica di *manovale e cantoniere* passati definitivamente agli Uffici spetta il premio di Operosità previsto per il grado 15.°.

15. — LA MEZZA GIORNATA EVENTUALMENTE RISULTANTE DALLA SOMMA DELLE GIORNATE E MEZZE GIORNATE, DI ASSENZA VERIFICATESI IN UN SEMESTRE, NON VA COMPUTATA AGLI EFFETTI DELLA RIDUZIONE DEL PREMIO.

16. — L'INOSSERVANZA DELL'ORARIO DI SERVIZIO DÀ LUOGO IN OGNI CASO E DI PER SE' ALLA ESCLUSIONE DEL PREMIO DI OPEROSITA' PER IL GIORNO IN CUI SI E' VERIFICATA.

17. — Agli agenti, temporaneamente riutilizzati in servizio ferroviario per le esigenze dello stato di guerra, può essere corrisposto il premio di operosità, limitatamente al periodo dell'effettivo servizio; semprecchè, ben inteso, si verifichino nei loro confronti le condizioni di lavoro e di merito in relazione al servizio prestato nella posizione di riutilizzati, prescindendo dalle qualificazioni riportate prima della messa in quiescenza.

Della esattezza di tutte le indicazioni di cui sopra risponderanno PERSONALMENTE I CAPI DEGLI IMPIANTI.

Il Capo Compartimento
Ing. AMIDEI

6387

0163

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Matricola (1)	Cognome e nome	Grado	Qualifica	Ultima qualificazione al 30 Settembre 1942 (I)	Giornate di assenze durante il semestre 1. Ottobre 1942 - 31 Marzo 1943				Quantitativo delle ore di Lavoro straordinario (Art. 39 D. C. A.) per mese solare (II)								Totale giornate da detrarsi 9+12	Importo massimo del premio semestrale, tenuto conto della qualifica assegnata (articolo 3 D.M. 3233)	Importo da dedursi per la colonna 15	Importo del premio spettante (14-15)	NOTE (III)
					Malattie comuni, malattie, infortunio o cure mutilati ed invalidi	Congedo straordinario ed altre cause, esclusi il congedo ordinario etc.	Totale assenze agli effetti della riduzione del premio: Non computabili perchè di durata complessiva di giorni inferiori a 31	Totale assenze agli effetti della riduzione del premio: Computabili perchè di durata complessiva di giorni 31 ed oltre	Ott. 31	Nov. 30	Dic. 31	Genn. 31	Febb. 28	Marzo 31	Totale delle ore: complessive	Totale delle ore: Divisa per 9 = a giorni da detrarsi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						11	12	13	14	15	16	17

N. B. — Gli agenti nella posizione di « in prova » non hanno titolo al premio.

(I) La colonna N. 5 deve essere compilata dalle Sezioni od uffici. — (II) Il quantitativo delle ore *da esporre* per ogni mese solare non deve superare il doppio delle giornate competenti il mese, anche se ne furono lavorate di più, e sempre in cifra pari – per ogni mese – dovendosi trascurare altresì l'ora dispari o la mezz'ora — (III) Indicare nella colonna delle « Note » l'eventuale motivo di esclusione, tenendo presente che il premio non è dovuto agli agenti in prova, ai distaccati presso altre Amministrazioni, a quelli che abbiano riportata qualificazione inferiore a « Distinto », a quelli che abbiano una presenza, nel semestre, inferiore ai 30 giorni ed, infine, a quelli che si siano resi responsabili d'inosservanza di orario di servizio.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Prontuario per la liquidazione dell'aggiunta di famiglia al personale di ruolo ~~dal grado 5° e~~ di tutti i gradi ~~inferiori~~ (R. D. L. 14 Luglio 1941-XIX, n. 646). • RD. 610 del 8.5.1943)

Allegato A

STATO DI MIGLIA		Agenti rivestiti delle qualifiche contrassegnate con	IMPORTO DA ASSEGNARE dal 1-7-1941 al personale residente nell'abitato principale dei Comuni				
			con almeno 500.000 abitanti	con almeno 100.000 abit. e non più di 499.999 (col. 3 × 90/100)	con almeno 50.000 abit. e non più di 99.999 (col. 3 × 75/100)	con almeno 20.000 abit. e non più di 49.999 (col. 3 × 60/100)	aventi meno di 20.000 abit. (col. 3 × 50/100)
1		2	3	4	5	6	7
Coniugati senza figli . .		*a)*	272,25	245,02	204,19	163,35	136,12
		b)	245,02	220,52	183,76	147,01	122,51
Coniugati e vedovi con figli di età inferiore ai 21 anni in numero di	1	*a)*	326,70	294,03	245,02	196,02	163,35
		b)	290,40	261,36	217,80	174,24	145,20
	2	*a)*	381,15	343,03	285,86	228,69	190,57
		b)	335,77	302,20	251,82	201,46	167,89
	3	*a)*	435,60	392,04	326,70	261,36	217,80
		b)	381,15	343,03	285,86	228,69	190,57
	4	*a)*	544,50	490,05	408,37	326,70	272,25
		b)	471,90	424,71	353,92	283,14	235,95
	5	*a)*	653,40	588,06	490,05	392,04	326,70
		b)	562,65	506,38	421,99	337,59	281,32
	6	*a)*	762,30	686,07	571,72	457,38	381,15
		b)	653,40	588,06	490,05	392,04	326,70
	7	*a)*	871,20	784,08	653,40	522,72	435,60
		b)	744,15	669,73	558,11	446,49	372,07
	8	*a)*	980,10	882,09	735,07	588,06	490,05
		b)	834,90	751,41	626,17	500,94	417,45
	9	*a)*	1.089,—	980,10	816,75	653,40	544,50
		b)	925,65	833,08	694,24	555,39	462,82
	10	*a)*	1.197,90	1.078,11	898,42	718,74	598,95
		b)	1.016,40	914,76	762,30	609,84	508,20
	11	*a)*	1.306,80	1.176,12	980,10	784,08	653,40
		b)	1.107,15	996,43	830,36	664,29	553,57
	12	*a)*	1.415,70	1.274,13	1.061,77	849,42	707,85
		b)	1.197,90	1.078,11	898,42	718,74	598,95

6383

N. B. — **Al personale residente fuori l'abitato principale di qualsiasi comune si applica la riduzione del 50% e cioè il trattamento di cui alla colonna 7.**

Al personale femminile coniugato il cui marito fruisca di assegni familiari o sia agente ferroviario o comunque dipendente da altre Amministrazioni Statali o dagli altri Enti di cui agli art. 4 e 7 del R. D. L. 24 Marzo 1941-XIX n. 203, spetta l'aggiunta di famiglia nella misura stabilita con decorrenza 1° Aprile 1940, dall'articolo 1 della Legge 16-4-1940-XVIII n. 237.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Prontuario per la liquidazione dell'aggiunta di famiglia spettante al personale di ruolo dei gradi dal 1° al 4° (R. D. L. 14 Luglio 1941-XIX, n. 646).

STATO DI FAMIGLIA 1		IMPORTO DA ASSEGNARE dal 1-7-1941 al personale residente nell'abitato principale dei Comuni				
		con almeno 500.000 abitanti 2	con almeno 100.000 abit. e non più di 499.999 (col. 2 × 90/100) 3	con almeno 50.000 abit. e non più di 99.999 (col. 2 × 75/100) 4	con almeno 20.000 abit. e non più di 49.999 (col. 2 × 60/100) 5	aventi meno di 20.000 abit. (col. 2 × 50/100) 6
Coniugati senza figli		165,—	148,50	123,75	99,—	82,50
Coniugati e vedovi con figli di età inferiore ai 21 anni in numero di	1	198,—	178,20	148,50	118,80	99,—
	2	231,—	207,90	173,25	138,60	115,50
	3	264,—	237,60	198,—	158,40	132,—
	4	330,—	297,—	247,50	198,—	165,—
	5	396,—	356,40	297,—	237,60	198,—
	6	462,—	415,80	346,50	277,20	231,—
	7	528,—	475,20	396,—	316,80	264,—
	8	594,—	534,60	445,50	356,40	297,—
	9	660,—	594,—	495,—	396,—	330,—
	10	726,—	653,40	544,50	435,60	363,—
	11	792,—	712,80	594,—	475,20	396,—
	12	858,—	772,20	643,50	514,80	429,—

N. B. — Al personale residente fuori l'abitato principale di qualsiasi comune si applica la riduzione del 50% e cioè il trattamento di cui alla colonna 6.

PROVVIDENZE PER LA CONCESSIONE DELL'AGGIUNTA DI FAMIGLIA AL PERSONALE NON DI RUOLO SUSSIDIARIO, ASPIRANTE SUSSIDIARIO, STRAORDINARIO PER RISO= NI PRECARI. Decorrenza 1-7-43 + XXI R.D.L.N.610 dell'8/7/1943.

Allegato B.

Stato di famiglia

	IMPORTO DA ASSEGNARE dal 1-7-1943 al personale residente nell'abitato principale dei Comuni.				
	con almeno 500.000 abitanti	con almeno 100.000 abit. e non più di 499.999 (col 2x 90/100)	con almeno 50.000 abit. e non più di 99.999 (col 2x75/100)	con almeno 20.000 abit. e non più di 49.999 (col 2x 60/100)	aventi meno di 20.000 abit. (col 2x 50/100)
Coniugati senza figli	148,50	133,65	118,36	89,10	74,25
1	170,90	157,41	131,16	104,94	87,45
2	201,30	181,17	150,96	120,78	100,65
3	227,70	204,93	170,76	136,62	113,85
4	280,50	252,45	210,36	168,30	140,25
5	333,30	299,97	249,96	199,98	166,65
Coniugati e vedovi con figli di età inferiore ai 21 anni 6	386,10	347,49	289,56	231,66	193,05
7	438,90	395,01	329,16	263,34	219,45
8	491,70	442,53	368,76	295,02	245,85
9	544,50	490,05	408,36	326,70	272,25
10	597,30	537,57	447,96	358,38	298,65
11	650,10	585,09	487,56	390,06	325,05
12	702,90	632,61	527,16	421,74	351,45

N.B. – Al personale residente fuori l'abitato principale di qualsiasi comune si applica la riduzione del 50% e cioé il trattamento di cui alla colonna 6 .

6387

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

5	711	388			221	00177*	7600080*			
			436262311		380	00527	29000408			
			436262311		180	00309	17200197			
5	711	388			560	00836*	46200605*			
			436262481		56	00075	3800040			
5	711	388			36	00075*	3800040*			
			436262501		125	00160	9600099			
5	711	388			125	00160*	9600099*			
			436621981		659	01017	71500000			
5	711	388			659	01017*	71500000*	3241	03545*	19
			430000006		577	00000				
			430000007		440	00000				
5	712	388			1017	00000*	*			
			436261051		352	00249	15900272			
5	712	388			352	00249*	15900272*			
			436261171		208	00151	9300205			
			436261175				6000000			
			436261175			120	12000000			
			436261171		455	00733	35600431			
5	712	388			663	01004*	46700686*			
			436262121		206	00172	12200215			
5	712	388			206	00172*	12200215*			
			436262531		294	00961	17300262			
			436262531		90	00398	8400098			
5	712	388			384	01359*	25700360*			
			436262851		45	00007	800047			
5	712	388			45	00007*	800047*			
			436622271		90	00296	56000000			
5	712	388			90	00296*	56000000*			
			436622291		1131	01542	90100000			
			436622291		853	01064	43100000			
5	712	388			1984	02606*	133200000*	4741	05693*	24
			430000006		705	00000				
			430000007		325	00000				
5	714	388			1030	00000*	*			
			436060421		180	00682	15400204			
5	714	388			180	00682*	15400204*			

Prontuario per la liquidazione dell'aggiunta di famiglia al personale non di ruolo contrattista - Decorrenza 1/7/1943 - R.D.L.

Allegato C. - Stato di famiglia

		IMPORTO DA ASSEGNARE DAL 1-7-1943 al personale residente nell'abitato princ.dei Comuni				
		con almeno 500000 abitanti (2)	con alm. 100000 abit. e non piu di 499999 (col.2X 90/100) (3)	con alm. 50000 abit. e non piu di 99999 (col.2X 75/100) (4)	con alm. 20000 abit. e non piu di 49999 (col.2X 60/100) (5)	aventi meno di 20000 ab (col.2X 50/100 (6)
Coniugati senza figli		165,=	148,50	123,75	99,=	82,50
	1	198,=	178,20	148,50	118,80	99,=
	2	231,=	207,90	173,25	138,60	115,50
	3	264,=	237,60	198,=	158,40	132,=
	4	330,=	297,=	247,50	198,=	165,=
	5	396,=	356,40	297,=	237,60	198,=
Coniugati e vedovi con figli di età inferiore ai 21 anni in numero di	6	462,=	415,80	346,50	277,20	231,=
	7	528,=	475,20	396,=	316,80	264,=
	8	594,=	534,60	445,50	356,40	297,=
	9	660,=	594,=	495,=	396,=	330,=
	10	726,=	653,40	544,50	435,60	363,=
	11	792,=	712,80	594,=	475,20	396,=
	12	858,=	772,20	643,50	514,80	429,=

N.B.-Al personale residente fuori l'abitato principale di qualsiasi comune si applica la riduzione del 50% e cioè il trattamento di cui alla colonna 6.

Al personale femminile coniugata il cui marito fruisca di assegni familiari o sia agente ferroviario o comunque dipendente da altre Amministrazioni Statali o dagli altri Enti di cui agli art.4 e 7 del R.D.L.24 marzo 1941 n°.203,spetta l'aggiunta di famiglia nella misura stabilita con decorrenza 1°.aprile 1940, dell'articolo 1 della legge 16-4-1940 n°.237,aumentato del 50 per cento di cui il R.D.L.

6386

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

3880000000		600							
		600*		*					
4032901581		16		1000015					
4032901584		60		120000					
		76*		220015*					
4032901784		210		420000					
		210*		420000*					
4048351334		5340		10680000					
		5340*		10680000*			6228*	11520015*	
3880000000		120							
		120*		*					
4048351334		5640		11280000					
		5640*		11280000*			5760*	11280000*	
3880000000		165							
		165*		*			165*	*	
3880000000		360							
		360*		*					
4058352724		1890		378000000					
		1890*		378000000*					
4058352854		240		48000000					
		240*		48000000*					
4058351764		330		66000000					
		330*		66000000*					
4058352134		1980		396000000					
		1980*		396000000*					
4058352434		1200		240000000			6000*	11280000000*	
		1200*		240000000*					
3880000000		480							
		480*		*					
4058352724		2640		528000000					
		2640*		528000000*					
4058351754		240		48000000					
		240*		48000000*					
4058351764		1860		372000000					
		1860*		372000000*					
4058352434		1260		252000000			6480*	12000000000*	
		1260*		252000000*					
3880000000		30							
		30*		*					
4048350054		4980		996000000					
		4980*		996000000*					
4048350184		210		42000000					
		210*		42000000*					
4048351434		210		42000000					
		210*		42000000*					
4048351594		195		39000000					
		195*		39000000*					
4048351824		225		45000000					
		225*		45000000*					
4048351884		210		42000000					
		210*		42000000*			6060*	12060000000*	

Roma, 6 Maggio 1943 -

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
FERROVIE DELLO STATO
SERVIZIO P.A.G.

N.P.A.G.03728/8/9261

SERVIZIO MATERIALE E TRAZIONE.
FIRENZE.

OGGETTO.

ART.58.79 E 60 D.A.G.
Allarmi aerei.

Per uniformità nel trattamento di competenze accessorie da usare al personale che lavora in località soggette ad allarmi aerei si stabilisce quanto appresso:

1)à Impianti dove si lavora col premio di interessamento:
Deve essere liquidata il premio di interessamento nella misura per ciascuno assegnata considerando come presenza in servizio sia l'eventuale tolleranza sull'osservanza dell'orario di entrata, sia il tempo perduto per l'interruzione del lavoro e la cessazione anticipata del lavoro in dipendenza di allarmi aerei.

2)= Impianti dove si lavora col premio di maggior produzione .
Il tempo perduto per i motivi supposti non deve ridurre i guadagni degli agenti che lavorano col detto sistema:
quindi gli impianti che liquidano il premio di maggior produzione calcoleranno la percentuale di economia di tempo $\frac{T-t}{T}$ esponendo per " t " la presenza effettiva al lavoro prestate dagli agenti mentre per la liquidazione del premio il " t " deve comprendere anche le ore perdute in conseguenza di allarmi aerei.

IL DIRETTORE GENERALE
F/to VELANI.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

allarmi aerei.

Per uniformità nel trattamento di competenze access-

sorie da usare al personale che lavora in località soggette ad allarmi aerei si stabilisce quanto appresso:

1)à Impianti dove si lavora col premio di interessamento:

Deve essere liquidata il premio di interessamento nella misura per ciascuno assegnata considerando come presenza in servizio sia l'eventuale tolleranza sull'osservanza dell'orario di entrata, sia il tempo perduto per l'interruzione del lavoro e la cessazione anticipata del lavoro in dipendenza di allarmi aerei.

2)= Impianti dove si lavora col premio di maggior produzione .

Il tempo perduto per i motivi supposti non deve ridurre i guadagni degli agenti che lavorano col detto sistema:

quindi gli impianti che liquidano il premio di maggior produzione calcoleranno la percentuale di economia di tempo $\frac{T-t}{T}$ esponendo per " t " la presenza effettiva al lavoro prestato dagli agenti mentre per la liquidazione del premio il " t " deve comprendere anche le ore perdute in conseguenza di allarmi aerei.

IL DIRETTORE GENERALE

F/to VELANI.

6385

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

				6 805 388		725 01824*	472806576*		
31	388	1	0		388735385 1	60 00071	18000020		
31	388	1	0	6 805 388	388735385 5	60 00376 60 00447*	42888828 60888828*		
239	388	1	0	6 805 388	388746004 1	68 88894*	71888874*	4695	
76	388	1	5	6 813 388	404835159 6	480 480*	84888888 84888888*		
76	388	1	5	6 813 388	404835289 6	5468 5468*	82488888 82488888*		
	388	1	0	6 815 388	388000000 6	300 00000			
	388	1	0		388000000 7	80 88888 380 88888*	*		
149	388	1	0	6 815 388	388640015 1	*	19888189 19888189*		
37	388	1	0		388735259 1	477 00913	14400182		
152	388	1	0		388735259 1	157 00095	42000046		
188	388	1	0		388735259 1	3316 04575	93901128		
37	388	1	0		388735259 5		24000000		
188	388	1	0	6 815 388	388735259 5	3950 05583*	96000000 124501356*		
188	388	1	0		388735390 1	157 00100	46000050		
188	388	1	0	6 815 388	388735390 5	157 00100*	3000000 49000850*		
188	388	1	0		388735392 1	157 00095	46000044		
188	388	1	0	6 815 388	388735392 5	157 00095*	3000000 49000044*	4644	
	388	1	0		388000000 6	240 00000			
	388	1	0	6 816 388	388000000 7	94 88888 334 88888*	*		
151	388	1	0		388735259 1	4109 04739	125301451		
151	388	1	0	6 816 388	388735259 5	138 4109 04877*	96000000 134901451*	4443	
311	388	1	0	6 817 388	404895165 1	171 171*	600806 600806*		
311	388	1	0		404896005 1	6246	38300435		
311	388	1	0		404896005 6		10800000		
311	388	1	5	6 817 388	404896005 6	420 6666*	84000000 57500435*		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	6 805 388		725 81824*	472800576*				
0		388735385 1	60 00071	1800020				
0	6 805 388	388735385 5	60 00447*	4288828*				
0	6 805 388	3887460041	68 88884*	7188874*	4695	02012*		71
5	6 813 388	4048351596	480*	8488888*				
5	6 813 388	4048352896	5460*	92488888*			5940*	100
0		3880000006	300 00000					
0	6 815 388	3880000007	80 00000					
			380 00000*	*				
0	6 815 388	3886400151	*	1988819*				
0		3887352591	477 00913	14400182				
0		3887352591	157 00095	42000046				
0		3887352591	3316 04575	93901128				
0		3887352595		24000000				
	6 815 388	3887352595	3950 05583*	96000000				
				12501356*				
0		3887353901	157 00100	46000050				
0	6 815 388	3887353905	157 00100*	300000				
				49000050*				
0		3887353921	157 00095	46000044				
0	6 815 388	3887353925	157 00095*	300000				
				49000044*	4644	05778*		136
0		3880000006	240 00000					
0	6 816 388	3880000007	94 00000					
			334 00000*	*				
0		3887352591	4109 04739	125301451				
0	6 816 388	3887352595	138	96000000				
			4109 04877*	134901451*	4443	04877*		134
	6 817 388	4048951651	171	600006				
			171*	600006*				
		4048960051	6246	38300435				
		4048960056		108000000				
	6 817 388	4048960056	420	8400000				
			6666*	575004 35*			6837*	58

SERVIZIO MATERIALE E TRAZIONE

FIRENZE 5/5/1943

TV.12.3/9669/D.C.A.100(135)

Ferlocomotive

Officine

Ufficio Collaudo

Delegazione Cagliari

Reparto Navigazione Messina

O G G E T T O

Impianti colpiti da azione nemica.

Il Direttore Generale ha disposto che,tanto nel caso di distruzione dei documenti base per la liquidazione del premio di maggior produzione alle maestranze ed al personale degli uffici,conseguente ad azione nemica,quanto in tutti i casi in cui,per contingenze derivanti dallo stato di guerra,non si possa far luogo ad una regolare liquidazione del premio,questo venga corrisposto sulla base media della percentuale di economia di tempo (valore di $\frac{T-t}{T}$)realizzata nei tre mesi precedenti il mese cui la liquidazione stessa si riferisce.

Verificandosi le suaccennate contingenze il provvedimento potrà essere senz'altro applicato,sentito il Capo Compartimento, informandone contemporaneamente questo Servizio per la sanatoria.

IL CAPO DEL SERVIZIO.

F/to Jacometti.

6384

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

...ero delle Comunicazioni
Ferrovie dello Stato
~~Compartimento di Napoli~~
Servizio Materiale e Trazione

Roma, 7 dicembre 1942- XXI
PAG/03727/28/3/-2900

Servizi
Capi Compartimento
Capi Delegazione

Orario degli uffici e
premio di maggior produzione

A seguito della circolare PAG/03727/3/22200 del 25 Novembre us., si precisa la durata settimanale dell'orario di servizio da assegnare al personale subalterno ed al personale esecutivo utilizzato presso gli uffici, in corrispondenza con gli orari che il personale esecutivo delle varie sedi ha già adottato o potrà adottare per disposizione dell'Autorità prefettizia competente per territorio;

Personale amministrativo	corrispondenti ore settimanali per il		
	personale subalterno		personale esecutivo
ore settimanali:	addetto agli uffici:	in servizio di anticamera	dei gradi IO° ed inferiori utilizzato in servizio amministrativo
35	45	45	45
36	46	46	46
37	47	47	47
38	47	48	48
39	47	49	48
40	47	50	48
4I	48	5I	48
42	48	5I	48

Il personale esecutivo dei gradi 9° e superiori delle vecchie tabelle utilizzate presso gli uffici osserverà lo stesso orario del personale amministrativo; mentre quello dei gradi IO° ed inferiori utilizzato in servizio di anticamera seguirà l'orario del personale subalterno parimenti utilizzato.

Per quanto riguarda la liquidazione del premio di maggior produzione la valutazione globale nei confronti del personale amministrativo il valore del simbolo "T" della nota formula, già stabilito nella misura unica di ore 7,5 per ciascun agente e ciascuna giornata, viene fissata come appresso:

per settimanali ore 35 . . . . . .6.500
ID/ 36 . . . . . .6.600
id/ 37 . . . . . .6.730
id/ 38 . . . . . .6.860
id/ 39 . . . . . .7.000
id/ 40 . . . . . .7.I43
id/ 4I 7.300

6383

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

premio di maggior produzione

A seguito della circolare PAG/03727/3/22200 del 25 Novembre us., si precisa la durata settimanale dell'orario di servizio da assegnare al personale subalterno ed al personale esecutivo utilizzato presso gli uffici, in corrispondenza con gli orari che il personale esecutivo delle varie sedi ha già adottato o potrà adottare per disposizione dell'Autorità prefettizia competente per territorio;

Personale amministrativo	corrispondenti ore settimanali per il personale subalterno		personale esecutivo dei gradi IO° ed inferiori utilizzato in servizio amministrativo
ore settimanali:	addetto agli uffici:	in servizio di anticamera	
35	45	45	45
36	46	46	46
37	47	47	47
38	47	48	48
39	47	49	48
40	47	50	48
4I	48	5I	48
42	48	5I	48

Il personale esecutivo dei gradi 9° e superiori delle vecchie tabelle utilizzate presso gli uffici osserverà lo stesso orario del personale amministrativo; mentre quello dei gradi IO° ed inferiori utilizzato in servizio di anticamera seguirà l'orario del personale subalterno parimenti utilizzato.

Per quanto riguarda la liquidazione del premio di maggior produzione la valutazione globale nei confronti del personale amministrativo il valore del simbolo "T" della nota formula, già stabilito nella misura unica di ore 7,5 per ciascun agente e ciascuna giornata, viene fissata come appresso:

per settimanali ore 35 . . . . . .6.500
ID/ 36 . . . . . .6.600
id/ 37 . . . . . .6.730
id/ 38 . . . . . .6.860
id/ 39 . . . . . .7.000
id/ 40 . . . . . .7.I43
id/ 4I 7.300
id/ 42 . . . . . 7.500

Gli orari di servizio da assegnare, come già si è detto, al personale subalterno ed a quello esecutivo dei gradi IO° ed inferiori (vecchie tabelle) utilizzato agli uffici, debbono essere ragguagliati a quelli di cui sopra ai soli effetti, bene inteso, della liquidazione del premio; moltiplicando le ore mensili di presenza di ~~xx~~ ciascun agente per i coefficienti di cui appresso: %

6383

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I)località con orario di 35 ore settimanali:
per l'orario di 35 ore, coefficente I.0000
" " " 45 " " 0,7777
2)località con orario di 36 ore settimanali:
per l'orario di 36 ore , coefficiente I.0000
" " " 46 " " 0,7826
3)Località con orario di 37 ore settimanali:
per l'orario di 37 ore, coefficiente I.0000
" " " 47 " " 0.7872
4)località con orario di 38 ore settimanali:
per l'orario di 38 ore, coefficiente I.0000
" " " 47 " " 0.8085
" " " 48 " " 0.79I6
5)località con orario di 39 ore settimanali:
per l'orario di 39 ore, coefficiente I.0000
" " " 47 " " 0.8297
" " " 48 " " 0,8I25
" " " 49 " " 0,7959
6)località con orario di 40 ore settimanali:
per l'orario di 40 ore, coefficiente I.0000
" " " 47 " " 0,85I0
" " " 48 " " 0,8333
" " " 50 " " 0,8000
7)località con orario di 4I ore settimanali:
per l'orario di 42 ore, coefficiente I.0000
" " " 48 " " 0.8750
" " " 5I " " 0,8235

Per la liquidazione afferente al mese di novembre us. sarà da adottare, per tutto il mese, il valore del simbolo "T", in ore 7,50; non tenendo conto, agli effetti di che trattasi, dei cambiamenti di orario convenuti nel mese e seguendo per il calcolo del simbolo "t" quanto è precisato nei seguenti esempi:

I°)Località dove dal 24 novembre) è stato adottato l'orario di 40 ore settimanali (orario precedente di 42 ore), considerando il reparto formato da un solo agente, si avrà:

a)per un segretario che in detto mese ha prestato servizio per ore I26 complessivamente dal I° al 23 e 40 ore dal 24 al 30:

p = L.4,30
T = 7,50 x 30 = 225
t = (I26 + 36) x I,000 = I62

$$\frac{225 - I62}{225} = \frac{63}{225} = 0,28$$

premio liquidabile: L.4,30 x 0,29 x I62 = L. I95,05

d)l'usciere di I^ classe - p = I.2,80
T = 7,5 x 30 = 225
t = (I53 + 46) x 0,8235 = I64

$$\frac{225-I64}{225} = \frac{6I}{225} = 0,27I$$

premio liquidabile: L.2,80 x 0,27 x I64 = L.I23,98

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

" " " 47 " " 0.7612

4)località con orario di 38 ore settimanali:
per l'orario di 38 ore, coefficiente I.0000
" " " 47 " " 0.8085
" " " 48 " " 0.7916

5)località con orario di 39 ore settimanali:
per l'orario di 39 ore, coefficiente I.0000
" " " 47 " " 0.8297
" " " 48 " " 0,8I25
" " " 49 " " 0,7959

6)località con orario di 40 ore settimanali:
per l'orario di 40 ore, coefficiente I.0000
" " " 47 " " 0,85I0
" " " 48 " " 0,8333
" " " 50 " " 0,8000

7)località con orario di 4I ore settimanali:
per l'orario di 42 ore, coefficiente I.0000
" " " 48 " " 0.8750
" " " 5I " " 0,8235

Per la liquidazione afferente al mese di novembre us. sarà da adottare, per tutto il mese, il valore del simbolo "T", in ore 7,50; non tenendo conto, agli effetti di che trattasi-, dei cambiamenti di orario convenuti nel mese e seguendo per il calcolo del simbolo "t" quanto è precisato nei seguenti esempi:

I°)Località dove dal 24 novembre) è stato adottato l'orario di 40 ore settimanali (orario precedente di 42 ore), considerando il reparto formato da un solo agente, si avrà:

a)per un segretario che in detto mese ha prestato servizio per ore I26 complessivamente dal I° al 23 e 40 ore dal 24 al 30:

p = L.4,30
T = 7,50 x 30 = 225
t = (I26 + 36) x I,000 = I62

$$\frac{225 - I62}{225} = \frac{63}{225} = 0,28$$

premio liquidabile: L.4,30 x 0,29 x I62 = L. I95,05

d)l'usciere di I^ classe - p = I.2,80
T = 7,5 x 30 = 225
t = (I53 + 46) x 0,8235 = I64

$$\frac{225-I64}{225} = \frac{6I}{225} = 0,27I$$

premio liquidabile: L.2,80 x 0,27 x I64 = L.I23,98

Allo scopo inoltre di evitare che, ove si verifichi che il premio liquidato risulti meno favorevole del trattamento ad economia vengano usati trattamenti diversi (ciò che comporta mensilmente un sensibile aggravio di lavoro), si dispone che il premio in questione sia in ogni caso liquidato su una base non inferiore alle percentuali di economia di tempo (valore di $\frac{T - t}{T}$) di cui appresso; oltre, bene inteso, l'eventuale assegnazione dei centesimi di maggiorazione di cui a pagina 3 della circolate PAG.03728/3/I200 del 7 febbraio us.-

%

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Per gli orari di	35			ore settimanali	0,25
" " "	"	36		"	"	0,24
" " "	"	37 e 38		"	"	0,23
" " "	"	39,40,41 e 42		"	0,22

Con tale temperamento, che avrà vigore dal I° dicembre corrente, verrà a cessare ogni ragione di confronto fra il trattamento col premio di maggior produzione e quello ad economia in quanto le liquidazioni effettuate sulla base delle percentuali di economia a tempo di cui sopra assicurano un guadagno in ogni caso superiore a quello ad economia.-

Il Direttore Generale
f°) Velani

6382

E.O.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

"	"	"	" 36	"	"	0,24
"	"	"	" 37 e 38	"	"	0,23
"	"	"	" 39,40,41 e 42	"	"	0,22

Con tale temperamento, che avrà vigore dal I° dicembre corrente, verrà a cessare ogni ragione di confronto fra il trattamento col premio di maggior produzione e quello ad economia in quanto le liquidazioni effettuate sulla base delle percentuali di economia a tempo di cui sopra assicurano un guadagno in ogni caso superiore a quello ad economia.-

Il Direttore Generale
f°) Velani

6382

E.O.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0183

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0184

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0186

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
FERROVIE DELLO STATO
Direzione Generale
SERVIZIO MATERIALE E TRAZIONE

Firenze 28 Novembre 1942 XXI

TV. I2.3/28II2/DCA.58

O g g e t t o
Premio di maggior produzione
del personale operaio

FERROCOMOTIVE
OFFICINE

A partire dal I° del corrente mese le paghe base orarie per i lavori retribuiti col sistema del premio di maggior produzione sono le seguenti:

Operaio di I^ classe	L.	3,00
Operaio	"	2,80
Aiutante operaio	"	2,50
Manovale	"	2,40

Le suddette paghe base orario sono al netto delle due riduzioni percentuali.

6380.

IL CAPO DEL SERVIZIO
ft°

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

86	120	112	2	21820	10100	22 98 / 770 1389	825	8

296 P

0189

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Anno XXXV - N. 45. UFFI

5 novem[illegible] 1942
Anno XXI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti pag.

12 ottobre 1942-XX — Regio Decreto n. 1210. — Modificazioni ed aggiunte al regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato 457

24 settembre 1942-XX — Decreto Ministeriale. — Norme per la disciplina della ritenuta dell'uno per cento sui pagamenti eseguiti dalle Amministrazioni dello Stato in dipendenza di contratti di appalto e di forniture (articolo 15 del R. decreto-legge 23 giugno 1942-XX, n. 698) 511

27 ottobre 1942-XX — Decreto Ministeriale n. 1405. — Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad assumere in servizio a posto di ruolo i primi 5 idonei dopo i vincitori del concorso a 50 posti di Segretario in prova 514

Errata-corrige. — D. M. 22 settembre 1942-XX - Boll. Uff. n. 41 dell'8 ottobre 1942-XX ivi

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*

Ordine di servizio n. 120. — Apertura all'esercizio della fermata impresenziata di "Perugia-Montebello" 343

Ordine di servizio n. 121. — Abilitazione della stazione di La Spezia Migliarina al servizio del bestiame 345

Ordine di servizio n. 122. — Istruzione per l'applicazione del Regolamento pel trasporto delle merci pericolose e nocive ivi

Ordine di servizio n. 123. — Circoscrizione dei Riparti commerciale e del traffico del Compartimento di Palermo 346

Circolare n. 27. — Orologi da tasca ivi

Comunicato. — Deliberazioni Ministeriali circa le Imprese ammesse a gestire servizi in appalto dell'Amministrazione ferroviaria 347

Errata-corrige. — Circolare n. 26 - Boll. Uff. n. 43, del 22 ottobre 1942-XX 348

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*

Comunicazioni:

Gare, appalti, ecc., per lavori e forniture 117

Roma, 1942-XXI — Soc. An. Poligrafica Italiana - Via della Guardiola, 22

6 3 69

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

REGIO DECRETO 12 ottobre 1942-XX, n. 1210. — *Modificazioni ed aggiunte al regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Vista la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;
Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato — coi relativi allegati — approvato col R. decreto-legge 7 aprile 1925-III, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597, e le successive modificazioni ed aggiunte;
Vista la legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1828, modificata con R. decreto 22 maggio 1941-XIX, n. 655;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli allegati *A*, *C*, *G*, *H*, *I* ed *L* al regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato col R. decreto-legge 7 aprile 1925-III, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597, e successive modificazioni ed aggiunte, sono soppressi e sostituiti da quelli *A*, *C*, *G*, *H*, *I* ed *L* annessi al presente decreto.

Gli stipendi e supplementi di servizio attivo, la classificazione per grado, le condizioni di assunzione e lo sviluppo delle carriere del personale delle Ferrovie dello Stato rimangono pertanto stabiliti in conformità a quanto risulta dai nuovi allegati anzidetti.

Sugli stipendi e supplementi di servizio attivo indicati nel nuovo allegato *A*, si applica l'aumento del 10 per cento stabilito dall'art. 1 della legge 16 aprile 1940-XVIII, n. 237.

Art. 2.

Le piante organiche del personale degli uffici delle Ferrovie dello Stato (escluso il personale subalterno) risultanti dall'allegato al de-

(1) Pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 28 ottobre 1942-XX.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

creto 9 novembre 1940-XIX, n. 1802, sono sostituite da quelle indicate nell'allegato 1 al presente decreto.

Art. 3.

L'assegnazione delle qualifiche risultanti dai nuovi quadri di classificazione (allegato *A*), in sostituzione di quelle possedute dal personale in base ai precedenti quadri di classificazione, si attua secondo quanto risulta dal quadro di equiparazione allegato 2, tenuto conto delle disposizioni contenute negli articoli seguenti.

Art. 4.

Possono essere promossi alle qualifiche di segretario capo, segretario tecnico capo, disegnatore capo, revisore capo e applicato capo gli agenti di grado 7° che all'atto dell'inquadramento sono provvisti, rispettivamente, delle qualifiche di segretario principale, segretario tecnico principale, disegnatore principale, revisore principale e applicato principale, con anzianità di grado 1° gennaio 1933 ed anteriore ed in quanto siano dichiarati non demeritevoli dalle commissioni di avanzamento.

I restanti agenti di grado 7° rivestiti delle qualifiche di cui al comma precedente i quali, nel primo inquadramento, conservano *ad personam* le qualifiche stesse, potranno successivamente e fino all'anno 1950 incluso essere promossi alle qualifiche di grado 6°, rispettivamente, dei gruppi *B* e *C* del personale degli uffici, per merito comparativo e per anzianità congiunta al merito, in ragione di 2/3 e 1/3 rispettivamente, nei limiti dei posti che verranno fissati, anno per anno, dal Ministro per le comunicazioni e con le modalità previste dal Titolo III del regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato.

Art. 5.

Possono essere promossi, nel gruppo *B*, alle qualifiche di segretario principale *ad personam*, disegnatore principale *ad personam*, revisore principale *ad personam*, e, nel gruppo *C*, alla qualifica di applicato principale *ad personam*, gli agenti di grado 8° che, all'atto dell'inquadramento sono provvisti, rispettivamente, delle qualifiche di segretario di 1ª classe, revisore ed applicato di 1ª classe con anzianità di grado anteriore al 1° gennaio 1931 ed in quanto siano dichiarati non demeritevoli dalle commissioni di avanzamento.

Così pure possono essere promossi alla qualifica di segretario tecnico principale *ad personam* gli agenti non demeritevoli che, all'atto dell'inquadramento, sono provvisti delle qualifiche di segretario tecnico di 1ª classe e di assistente lavori di 1ª classe con anzianità di grado anteriore al 1° gennaio 1931.

0192

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Gli agenti di cui ai comma precedenti, potranno successivamente, e fino all'anno 1950 incluso, essere promossi alle qualifiche di grado 6°, rispettivamente, dei gruppi *B* e *C* del personale degli uffici, per merito comparativo e per anzianità congiunta al merito, in ragione di 2/3 e 1/3 rispettivamente, nei limiti dei posti che verranno fissati, anno per anno, dal Ministro per le comunicazioni e con le modalità previste dal Titolo III del regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato.

Art. 6.

Gli agenti promossi al grado 6° dei gruppi *B* e *C* del personale degli uffici, in applicazione degli articoli 4 e 5, faranno carico alla nuova pianta di cui all'art. 2, fino a che essa lo consentirà tenuto conto dei posti da destinare per le promozioni normali al detto grado.

Altrimenti essi saranno considerati in soprannumero rispetto alla ripetuta pianta, sino a riassorbimento, per successive promozioni o per eliminazioni dal servizio; restando scoperti altrettanti posti nei gradi inferiori.

Art. 7.

Possono essere promossi alla qualifica di capo tecnico di 3ª classe gli agenti che all'atto dell'inquadramento sono provvisti della qualifica di sotto capo tecnico ed in quanto siano dichiarati non demeritevoli dalle commissioni di avanzamento.

Art. 8.

Gli agenti di grado 9° delle stazioni che alla data dell'inquadramento hanno già superato l'esame d'idoneità prescritto per la promozione al grado 8°, possono essere promossi alle corrispondenti qualifiche di quest'ultimo grado.

A quelli dei predetti agenti che alla data dell'inquadramento non hanno ancora superato il detto esame, ma lo supereranno nella prima sessione di esami indetta dopo l'applicazione del presente decreto, potrà essere conferita la promozione alle corrispondenti qualifiche di grado 8° dopo il conseguimento di tale idoneità con decorrenza, a tutti gli effetti, dalla data dell'inquadramento anzidetto.

Quelli dei suddetti agenti, che non vengono a trovarsi nelle condizioni di cui ai comma precedenti, conserveranno *ad personam* le qualifiche che competono loro in seguito all'inquadramento e potranno ottenere la promozione al grado 8° dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di conseguimento dell'idoneità, con le modalità previste dal Titolo III del regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato.

6377

0193

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 9.

Gli agenti ai quali, per effetto dell'inquadramento, viene assegnata una qualifica *ad personam*, concorrono alle promozioni al grado superiore qualunque sia l'anzianità posseduta in detta qualifica *ad personam*.

Art. 10.

L'inquadramento del personale nei nuovi quadri di classificazione ha luogo assegnando a ciascun agente nei quadri stessi la posizione corrispondente a quella posseduta nei quadri preesistenti secondo il frazionamento annuale degli sviluppi degli stipendi. Tale posizione va, peraltro, determinata in modo che, in caso di promozione al grado superiore successiva all'inquadramento, essa non conferisca titolo ad un trattamento di stipendio più favorevole di quello spettante ad agenti già promossi al grado medesimo anteriormente alla data di applicazione del presente decreto. Inoltre la posizione assegnata nei nuovi quadri fra agenti di diverso grado nella stessa carriera, a parità di stipendio e relativa decorrenza, non deve, in ogni caso, essere minore di quella del grado inferiore.

Qualora risulti da attribuire una classe di stipendio inferiore a quella goduta all'atto dell'inquadramento, la differenza viene conservata come assegno personale da assorbirsi nei successivi aumenti.

Art. 11.

I periodi di 10 e 8 anni di anzianità (rispettivamente 8 e 6 per i laureati) complessivamente nei gradi 8° e 9° richiesti dall'allegato *G* al regolamento del personale (annotazioni 3 e 4) per l'ammissione agli esami di concorso e di idoneità per le promozioni al grado 6° del personale del gruppo *B* degli uffici, sono ridotti di uno o due anni per i coniugati o vedovi aventi rispettivamente uno o più figli legittimi, o naturali legalmente riconosciuti.

Tale riduzione si applica indipendentemente da quella eventualmente fruita per precedenti promozioni.

Art. 12.

Salvo quanto è previsto in relazione ai gradi gerarchici dal presente decreto, per tutto quanto altro è regolato dalle vigenti disposizioni in relazione ai gradi stessi, il personale che, per effetto del presente nuovo ordinamento, risulti di grado 9° od inferiore (esclusi gli agenti di grado 9° con qualifiche *ad personam*) viene considerato come rivestito del grado immediatamente inferiore.

0194

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 13.

I sottoindicati articoli del regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925-III, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597, e successive modificazioni ed aggiunte e l'allegato *F* al regolamento stesso sono modificati o sostituiti come segue:

Art. 25. — Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Peraltro le assunzioni alle qualifiche degli Uffici, esclusi il personale subalterno, ed a quelle del personale esecutivo di sotto capo, alunno d'ordine, conduttore, capo deposito di 3ª classe, sorvegliante della linea, capo tecnico di 3ª classe, ufficiale navale di 3ª classe e ufficiale macchinista di 3ª classe, non possono avvenire che per pubblico concorso, mediante prova di esame e produzione di titoli ».

Art. 43. — Il 2° comma è sostituito dal seguente:

« Esse sono conformi ai modelli (allegati *D* ed *E*) valevoli uno per le qualifiche dei gradi dal 2° al 9° (esclusi i macchinisti di 1ª classe, i conduttori capi di 1ª classe ed i sorveglianti della linea di 1ª classe) e l'altro per queste ultime qualifiche e per quelle dei gradi inferiori ».

Art. 49. — L'ultima parte del secondo comma è sostituita dalla seguente: « detta facoltà è demandata al direttore generale per il personale dei gradi 10° ed inferiori ».

Il 6° comma è sostituito dal seguente:

« Tali riduzioni sono deliberate dal Ministro per gli agenti dei gradi dal 2° al 9° inclusi; dal Direttore Generale per tutti gli altri ».

Art. 55. — Il 3° comma è sostituito dal seguente:

« Le graduatorie di merito, che hanno valore consultivo per le deliberazioni definitive del Ministro, sono stabilite da una Commissione centrale di avanzamento, direttamente per le promozioni al grado 2° e per le promozioni ai gradi dal 3° al 9° (escluse le qualifiche di macchinista di 1ª classe, conduttore capo di 1ª classe e sorvegliante della linea di 1ª classe) su designazioni non impegnative di Commissioni locali: da queste ultime per le promozioni alle menzionate qualifiche ed agli altri gradi inferiori ».

Art. 59. — Il 1° comma è sostituito dal seguente:

« I ruoli di anzianità, suddivisi per servizio e per qualifica, vengono pubblicati, secondo la situazione al 1° gennaio, ogni anno per gli agenti del gruppo *A*; ogni tre anni pel personale degli uffici ed esecutivo di grado superiore al 9° ».

6376

0195

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 60. — E' sostituito dal seguente:

« Per le qualifiche risultanti dall'annessa tabella (allegato *H*) i concorsi previsti per l'avanzamento di grado, sono indetti per un numero di posti, da stabilirsi dal Ministro mai superiore al terzo di quelli vacanti alla data del Decreto Ministeriale che li indice.

« Sono pure da considerare come concorsi gli esami obbligatori per la promozione in determinate categorie di personale, anche a seguito di speciali corsi di istruzione — come dalla tabella annessa (allegato *I*) — il cui risultato stabilisce la graduatoria di promovibilità da esaurirsi man mano che si verifichino le relative vacanze dei posti.

« Tutti i concorsi od esami di cui ai precedenti comma non possono essere indetti se non dopo decorso un anno dalla data di approvazione della graduatoria del concorso od esame analogo precedente.

« Nelle promozioni alle qualifiche indicate nella predetta tabella (allegato *H*), che avvengono oltre che per esame di concorso anche per esame di idoneità, avranno la precedenza i vincitori del concorso in ordine di graduatoria: ad essi seguiranno i classificati nella graduatoria degli esami di idoneità, pure secondo l'ordine della graduatoria stessa, fino a raggiungere per le promozioni in seguito ad esame di concorso o ad esame di idoneità la proporzione stabilita dall'annessa tabella (allegato *G*).

« Qualora il numero dei vincitori in seguito all'esame di concorso e dei classificati nella graduatoria dell'esame di idoneità risulti inferiore a quello dei posti assegnati in base alla proporzione anzidetta per l'uno o l'altro degli accennati esami, le relative promozioni avverranno prescindendo dall'osservanza della proporzione stessa; e in tal caso il quantitativo dei posti che non risulteranno coperti sarà considerato a disposizione, insieme alle ulteriori vacanze, per i successivi esami di concorso o di idoneità nella prevista proporzione.

« Per la formazione della suddetta graduatoria relativa agli esami di idoneità, oltre che delle puntazioni riportate negli esami stessi, si terrà conto anche di una puntazione da attribuire per l'anzianità di grado e di servizio.

« Coloro che non abbiano vinto il concorso, ma abbiano riportato puntazione non inferiore a quella minima richiesta per superare l'esame di idoneità, sono dispensati da quest'ultimo e vengono classificati, in base alla puntazione anzidetta, aumentata di quella loro spettante per l'anzianità di grado e di servizio, nella graduatoria da formarsi per il primo esame di idoneità che sia bandito dopo che essi abbiano raggiunto l'anzianità prescritta per potervi essere ammessi, o nella graduatoria, che non sia ancora esaurita, di esami di idoneità già tenutisi, ove siano in possesso di anzianità tale che avrebbe consentito loro di partecipare anche a tali ultimi esami.

0196

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

« I bandi di concorso, comprendenti le condizioni relative, nonchè le norme per gli anzidetti esami obbligatori, sono emanati dal Ministro ».

Art. 65. — Il 1° comma è sostituito dal seguente:

« Gli agenti hanno diritto a cominciare dall'anno solare successivo alla nomina in prova, di fruire per ciascun anno, a titolo di congedo ordinario, di un periodo di assenza retribuito, il quale, a seconda che essi abbiano o non compiuto dieci anni di servizio, computando per intero quello della loro nomina a ruolo, ha la durata di giorni:

26 o 21 per il personale compreso nei gradi superiori al 10°, nonchè per i macchinisti di 2ª classe ed aiuto macchinisti;

26 o 16 per gli agenti dei gradi 10° (esclusi i macchinisti di 2ª classe), 11° (esclusi gli aiuto macchinisti) e 12° (esclusi gli operai di 1ª classe) nonchè per gli uscieri;

16 o 13 per gli operai di 1ª classe e per gli agenti dei gradi inferiori al 12° (esclusi gli uscieri) ».

Allegato *F*. — Le annotazioni 7, 8 e 9 sono sostituite dalle seguenti:

« (7) Purchè di grado non inferiore all'8° o 9° *ad personam*. In caso diverso le note informative sono compilate dal capo riparto e rivedute dal sostituto del capo del servizio.

« (8) Purchè di grado non inferiore all'8° o 9° *ad personam*. In caso diverso le note informative sono compilate e rivedute, rispettivamente, dal capo del Riparto movimento (sentito il capo del Riparto traffico nel caso previsto dalla chiamata 15) e dal capo del Riparto sezionale personale viaggiante.

« (9) Per le officine, ove manchi il sostituto del capo dell'officina, le note informative per il personale dei gradi dal 7° al 9° sono compilate dal capo dell'officina e rivedute dal sostituto del capo del servizio ».

Nella tabella degli Uffici centrali, la dicitura delle testate delle colonne 6, 7, 8, e 9, 10, 11 è sostituita, rispettivamente, dalla seguente:

« Agenti dei gradi 8° e 9° ».

« Agenti dei gradi 10° ed inferiori ».

Nella tabella degli Uffici ed Impianti periferici, la dicitura delle testate delle colonne 6, 7, 8, e 9, 10 11 è sostituita, rispettivamente, dalla seguente:

« Agenti dei gradi dal 7° al 9° (esclusi i macchinisti di 1ª classe, i conduttori capi di 1ª classe e i sorveglianti della linea di 1ª classe) ».

« Agenti dei gradi 10° ed inferiori, nonchè i macchinisti di 1ª classe, i conduttori capi di 1ª classe e i sorveglianti della linea di 1ª classe ».

83753

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 14.

Le ulteriori disposizioni eventualmente occorrenti per l'inquadramento del personale nei nuovi quadri di classificazione sono da emanarsi con decreto del Ministro per le comunicazioni.

Le controversie derivanti dall'applicazione del presente decreto sono definitivamente risolte dal Ministro per le comunicazioni sentito il Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

Art. 15.

Il presente decreto ha vigore dal primo del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 ottobre 1942-XX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEGATO *A*
(annesso agli art. 1, 3, 34 e 48)

QUADRI DI CLASSIFICAZIONE

AVVERTENZA

Al personale di ruolo delle qualifiche recanti le annotazioni *a)* e *b)* compete rispettivamente l'aggiunta di famiglia prevista alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 2 della legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047, salvo l'applicazione delle successive modificazioni. L'assegno concesso al personale di ruolo trovantesi nelle condizioni indicate nei Regi decreti 19 agosto 1927-V, n. 1711, 11 ottobre 1934-XII, n. 1716, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172 e 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, resta stabilito nelle misure previste dal citato decreto n. 1711 del 1927-V, salva l'applicazione dell'aumento del 10 per cento di cui alla legge 16 aprile 1940-XVIII, n. 237.

6374

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PERSONALE

PERSONALE

GRUPPO	Grado ferroviario	Grado statale	QUALIFICA	Stipendio minimo	Stipendio massimo	Classi di stipendio risultanti 0	1	2	3	4	5	*
A	1	4	Capo servizio principale	31.500		—	—	—	—	—	—	
»	»	»	Capo compartimento di 1ª classe									
»	»	»	Capo servizio									
»	»	»	Capo compartimento di 2ª classe									
»	2	5	Ispettore capo superiore	25.100	27.800	25.100	—	—	—	27.800	—	
»	3	6	Ispettore capo	21.100	23.900	21.100	—	—	—	22.000	—	
»	»	»	Cassiere principale									
»	4	7	Ispettore principale	18.600	20.600	18.600	—	—	—	19.600	—	
»	»	»	Cassiere di 1ª classe									
»	5	8	Ispettore di 1ª classe *a)*	17.000	17.800	17.000	—	—	—	17.400	—	
»	»	»	Cassiere di 2ª classe *a)*									
»	6	9	Ispettore di 2ª classe *a)*	15.300	16.000	15.300	16.000	—	—	—	—	
»	7	10	Allievo ispettore *a)*	13.900	14.600	13.900	14.600	—	—	—	—	
B	6	9	Segretario capo *a)*	14.700	17.000	14.700	—	—	—	15.800	—	
»	»	»	Segretario tecnico capo *a)*									
»	»	»	Disegnatore capo *a)*									
»	»	»	Revisore capo *a)*									
»	»	»	Assistente lavori capo *a)*									
»	7	10	Segretario p.le *ad personam a)*	14.700	15.300	14.700	—	—	—	15.300	—	
»	»	»	Segret. tec. p.le *ad personam a)*									
»	»	»	Disegnatore p.le *ad personam a)*									
»	»	»	Revisore p.le *ad personam a)*									

Lo stipendio ed il supplemento di servizio attivo del Direttore Generale e del Vice Direttore Gen

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

RSONALE
RSONALE

si di stipendio
risultanti

3	4	5	6
—	—		
27.800	—		
22.000	—		
19.100	—		
17.400	—		
—	—		
—	—		
15.100	—		
15.300	—		

Vice Direttore

DI RUOLO
DEGLI UFFICI

o paga ed intervalli di tempo, in anni, fra gli aumenti normali
dalla differenza tra i numeri progressivi sottoindicati

6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Supplemento di servizio attivo
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.500
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.600
—	—	23.900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.700
—	—	20.600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.100
—	—	17.800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.800
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.100
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.800
—	—	16.200	—	—	—	—	17.000	—	—	—	—	—	—	—	5.100
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.300

Generale sono rispettivamente quelli del grado 3° e 4° delle altre Amministrazioni dello Stato.

6373

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Segue: PERSONALE

GRUPPO	Grado ferroviario	Grado statale	QUALIFICA	Stipendio minimo	Stipendio massimo	Classi di stipendio risultanti 0	1	2	3	4	5
B	8	10	Segretario principale . . . *a*)								
»	»	»	Segretario tecnico principale *a*)								
»	»	»	Disegnatore principale . . . *a*)	12.400	14.700	18.400	—	—	—	13.000	—
»	»	»	Revisore principale . . . . *a*)								
»	»	»	Assistente lavori principale . *a*)								
»	9	11	Segretario . . . . . *a*)								
»	»	»	Segretario tecnico . . . . *a*)								
»	»	»	Disegnatore . . . . . *a*)	9.700	12.400	9.700	—	10.400	—	—	10.400
»	»	»	Assistente lavori . . . . *a*)								
C	6	9	Applicato capo . . . . . *a*)								
»	»	»	Aiutante disegnatore capo . *a*)	13.000	15.500	13.000	—	—	—	13.700	—
»	»	»	Aiutante assistente lav. capo *a*)								
»	7	10	Applicato p.le *ad personam a*)	12.400	14.700	12.400	—	—	—	13.100	—
»	8	»	Applicato principale . . . *a*)								
»	»	»	Aiutante disegnatore p.le . *a*)	10.900	13.000	10.900	—	—	—	11.800	—
»	»	»	Aiutante assistente lav. p.le *a*)								
»	9	11	Applicato . . . . . *a*)								
»	»	»	Aiutante disegnat. 1ª classe *a*)	8.300	10.900	8.300	—	—	—	9.000	—
»	»	»	Aiutante assistente lavori . *a*)								
d'ordine	9	—	Scrivana principale . . . *a*)	7.400	10.500	7.400	—	—	—	8.000	—
d'ordine	10	—	Aiutante . . . . . *a*)	7.100	9.700	7.100	—	7.500	—	7.800	—
d'ordine	»	—	Aiutante disegnatore . . . *a*)								
d'ordine	»	—	Sorvegliante dei lavori . . *a*)	6.900	8.700	6.900	—	7.200	—	7.500	—
d'ordine	»	—	Alunno d'ordine . . . . . *a*)								
d'ordine	»	—	Scrivana . . . . . *a*)	6.200	8.100	6.200	—	6.600	—	6.900	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ERSONALE

DEGLI UFFICI

Classi di stipendio risultanti			o paga ed intervalli di tempo, in anni, fra gli aumenti normali dalle differenze tra i numeri progressivi sottolineati													Supplemento di servizio attivo
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
—	18.000	—	—	—	16.700	—	—	—	—	14.700	—	—	—	—	—	—	—	2.300
—	—	10.800	—	—	11.400	—	—	11.100	—	—	12.400	—	—	—	—	—	—	1.800
—	13.700	—	—	—	—	14.700	—	—	—	—	15.300	—	—	—	—	—	—	3.100
—	13.100	—	—	—	—	13.700	—	—	—	—	14.700	—	—	—	—	—	—	2.900
—	11.500	—	—	—	—	12.100	—	—	—	—	13.000	—	—	—	—	—	—	2.300
—	9.000	—	—	—	9.700	—	—	—	10.400	—	—	—	10.800	—	—	—	—	1.600
—	8.000	—	—	—	8.600	—	—	—	9.400	—	—	—	10.000	—	—	—	10.500	1.500
—	7.800	—	8.100	—	8.400	—	8.800	—	9.100	—	9.400	—	9.700	—	—	—	—	1.500
—	7.500	—	7.800	—	—	8.100	—	—	8.400	—	—	8.700	—	—	—	—	—	1.500
—	6.900	—	7.200	—	—	7.500	—	—	7.800	—	—	8.100	—	—	—	—	—	1.500

6372

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Segue: PERSONALE

GRUPPO	Grado ferroviario	Grado statale	QUALIFICA	Stipendio minimo	Stipendio massimo	Classi di stipendio risultanti 0	1	2	3	4	5
subalterno	11	—	Commesso . . . . . b)	7.200	9.100	7.200	—	7.600	—	7.800	—
	»	—	Usciere capo . . . . . b)								
	12	—	Usciere di 1ª classe . . . b)	6.900	8.800	6.900	—	7.200	—	7.500	—
	13	—	Usciere . . . . . b)	6.300	7.800	6.300	—	6.600	—	6.700	—
	14	—	Inserviente . . . . . b)	6.000	7.500	6.000	—	6.300	—	6.500	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SONALE

DEGLI UFFICI

di stipendio risultanti

1	5
7.800	—
7.500	—
6.700	—
6.300	—

o paga ed intervalli di tempo, in anni, fra gli aumenti normali dalle differenze tra i numeri progressivi sottoindicati

6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Supplemento di servizio attivo
8.100	—	—	8.400	—	—	8.800	—	—	9.100	—	—	—	—	—	1.200
7.800	—	—	8.100	—	—	8.400	—	—	8.800	—	—	—	—	—	1.100
6.900	—	—	7.200	—	—	7.500	—	—	7.800	—	—	—	—	—	1.100
6.700	—	—	6.900	—	—	7.200	—	—	7.500	—	—	—	—	—	1.050

6371

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PERSONALE

GRADO	QUALIFICA	Stipendio minimo	Stipendio massimo	Classi di stipendio risultanti 0	1	2	3	4	5
5	Capo stazione superiore . . a)	17.500	18.500	17.500	—	—	—	18.000	—
6	Capo stazione principale . . a)	15.500	16.500	15.500	—	16 000	—	16 500	—
»	Capo gestione principale . . a)								
7	Capo stazione di 1ª classe . a)	14.500	17.000	14.500	—	15.000	—	15.500	—
»	Capo gestione di 1ª classe . a)								
»	Capo telegrafista di 1ª classe a)								
8	Capo stazione di 2ª classe . a)	13.000	16.000	13.000	—	13.500	—	14 000	—
»	Capo gestione di 2ª classe . a)								
»	Capo telegrafista di 2ª classe a)								
9	Capo stazione di 3ª classe *ad personam* . . . . . a)	11.500	14.500	11.500	—	12 000	—	12.500	—
»	Capo gestione di 3ª classe *ad personam* . . . . . a)								
»	Capo telegrafista di 3ª classe *ad personam* . . . . . a)								
»	Sottocapo . . . . . a)	10.000	13.000	10.000	—	10.500	—	11 000	—
10	Aiutante . . . . . a)	7.500	10.000	7.500	—	7 800	—	8.100	—
»	Alunno d'ordine . . . . a)	7.100	9.600	7.100	—	7.500	—	7.800	—
»	Scrivano . . . . . a)	6.800	8.700	6.800	—	7.200	—	7.500	—
11	Manovratore capo . . . . b)	6.900	9.100	6.900	—	7.200	—	7.500	—
»	Deviatore capo . . . . . b)	6.900	9.100	6.900	—	7.200	—	7 500	—
»	Guardaerci . . . . . b)	6.600	8.800	6 600	—	6.900	—	7.200	—
12	Capo squadra manovratori . b)	6.600	8 800	6.600	—	6.900	—	7 200	—
»	Capo squadra deviatori . . b)	6.600	8.800	6.600	—	6.900	—	7.200	—
»	Guardasala . . . . . b)	6.300	8.500	6.300	—	6.600	—	6.900	—
13	Manovratore . . . . . b)	6.000	7.500	6.000	—	6.300	—	6.600	—
»	Deviatore . . . . . b)	6.000	7.500	6 000	—	6.300	—	6.600	—

0205

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

...RSONALE DELLE STAZIONI

...ssi di stipendio risultanti

o paga ed intervalli di tempo, in anni, fra gli aumenti normali dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati

...3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Supplemento di servizio attivo
—	18.000	—	—	—	18.500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.600
—	16.500	—	17.000	—	—	17.500	—	—	—	18.000	—	—	—	—	—	—	—	3.100
—	15.500	—	16.000	—	—	16.500	—	—	17.000	—	—	—	—	—	—	—	—	2.900
—	14.000	—	14.500	—	—	15.000	—	—	15.500	—	—	16.000	—	—	—	—	—	2.800
—	12.800	—	13.000	—	—	13.500	—	—	14.000	—	—	14.500	—	—	—	—	—	2.800
—	11.000	—	11.500	—	—	12.000	—	—	12.500	—	—	13.000	—	—	—	—	—	1.900
—	8.100	—	8.400	—	8.800	—	9.100	—	9.400	—	9.700	—	10.000	—	—	—	—	1.800
—	7.800	—	8.100	—	8.400	—	—	8.700	—	—	9.000	—	—	—	—	—	—	1.500
—	7.500	—	7.800	—	—	8.100	—	—	8.400	—	—	8.700	—	—	—	—	—	1.500
—	7.300	—	7.800	—	8.100	—	8.400	—	8.800	—	—	9.100	—	—	—	—	—	1.200
—	7.500	—	7.800	—	8.100	—	—	8.400	—	—	8.800	—	—	9.100	—	—	—	1.200
—	7.300	—	7.600	—	7.800	—	8.100	—	—	8.400	—	—	8.800	—	—	—	—	1.200
—	7.200	—	7.500	—	7.800	—	8.100	—	8.400	—	—	8.800	—	—	—	—	—	1.100
—	7.200	—	7.500	—	7.800	—	—	8.100	—	—	8.400	—	—	8.800	—	—	—	1.100
—	6.900	—	7.200	—	7.500	—	7.800	—	—	8.100	—	—	8.500	—	—	—	—	1.100
—	6.700	—	6.700	—	6.900	—	—	7.200	—	—	7.500	—	—	—	—	—	—	1.100
—	6.500	—	—	6.700	—	—	6.900	—	—	7.200	—	—	7.500	—	—	—	—	1.100

6370

0207

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PERSONALE DEI T

GRADO	QUALIFICA	Stipendio minimo	Stipendio massimo	Classi di stipendio risultanti 0	1	2	3	4	5
7	Capo personale viagg. princ. *a*)	13.200	15.600	13.200	13.500	—	13.800	—	14.100
»	Controllore viaggiante princ. *a*)	12.600	15.000	12.600	12.900	—	13.200	—	13.500
8	Capo personale viaggiante di 1ª classe . . . . . *a*)	11.800	14.100	11.800	12.000	—	12.300	—	12.600
»	Controllore viagg. di 1ª classe *a*)	11.500	13.800	11.500	11.700	—	12.000	—	12.300
9	Capo personale viaggiante di 2ª classe *ad personam* . . *a*)	10.600	12.900	10.600	10.800	—	11.100	—	11.400
»	Controllore viaggiante di 2ª classe *ad personam* . . . *a*)	10.300	12.600	10.300	10.500	—	10.800	—	11.100
»	Capo personale viaggiante . *a*)	10.300	12.600	10.300	10.500	—	10.800	—	11.100
»	Controllore viaggiante . . . *a*)	10.000	12.300	10.000	10.200	—	10.500	—	10.800
»	Conduttore capo di 1ª classe *b*)	7.500	9.700	7.500	7.700	8.100	—	8.400	—
10	Conduttore capo . . . . . *b*)	6.800	9.000	6.800	—	7.250	—	7.500	—
11	Conduttore principale . . . *b*)	6.600	8.800	6.600	—	6.900	—	7.200	—
12	Conduttore . . . . . *b*)	6.300	8.500	6.300	—	6.600	—	6.900	—
13	Frenatore . . . . . *b*)	5.700	7.800	5.700	—	6.000	—	6.300	—

PERSONALE DI M

6	Capo deposito superiore . . *a*)	17.500	18.500	17.500	—	—	—	18.000	—	—
6	Capo deposito principale . . *a*)	16.000	18.000	16.000	—	16.500	—	17.000	—	17.500
7	Capo deposito di 1ª classe . *a*)	15.000	17.000	15.000	—	15.500	—	16.000	—	16.500
8	Capo deposito di 2ª classe . *a*)	13.500	16.500	13.500	—	14.000	—	14.500	—	15.000
9	Capo deposito di 3ª classe *ad personam* . . . . . *a*)	12.500	15.700	12.500	—	13.000	—	13.500	—	14.000
»	Capo deposito di 3ª classe . *a*)	12.000	15.000	12.000	—	12.500	—	13.000	—	13.500
»	Macchinista di 1ª classe . . *b*)	9.400	11.500	9.400	9.700	10.000	—	10.300	—	10.600
10	Macchinista di 2ª classe . . *b*)	8.700	10.800	8.700	—	9.100	—	9.400	—	9.700
11	Macchinista di 3ª classe . . *b*)	8.200	10.400	8.200	—	8.600	—	8.900	—	9.200
»	Aiuto macchinista . . . . *b*)	6.900	9.100	6.900	—	7.200	—	7.500	—	7.800
12	Capo squadra accudienti e manovali *ad personam* . . *b*)	6.600	8.500	6.600	—	6.900	—	7.200	—	7.500
13	Accudiente *ad personam* . . *b*)	6.000	7.800	6.000	—	6.300	—	6.600	—	6.900

0206

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ERSONALE

hazzi di stipendio risultanti

3	4	5
12.800	—	11.100
13.200	—	10.500
12.300	—	12.100
12.000	—	12.300
11.100	—	11.400
11.800	—	11.100
10.800	—	11.100
10.500	—	10.800
—	8.400	—
—	7.700	—
—	7.200	—
—	6.900	—
—	6.300	—

ERSONALE

—	18.000	—
—	17.000	—
—	16.000	—
—	14.700	—
—	13.500	—
—	13.000	—
—	10.800	—
—	9.400	—
—	8.800	—
—	7.800	—
—	7.200	—
—	6.500	—

DEI TRENI

o pegs ed intervalli di tempo, in anni, fra gli aumenti normali dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati

6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Supplemento di servizio attivo
—	14.400	—	14.700	—	15.000	—	—	15.300	—	—	15.600	—	—	—	2.200
—	13.800	—	14.100	—	14.400	—	—	14.700	—	—	15.000	—	—	—	2.300
—	12.900	—	13.200	—	13.500	—	—	13.800	—	—	14.100	—	—	—	2.400
—	12.600	—	12.900	—	13.200	—	—	13.500	—	—	13.800	—	—	—	2.600
—	11.700	—	12.000	—	12.300	—	—	12.600	—	—	12.900	—	—	—	2.800
—	11.400	—	11.700	—	12.000	—	—	12.300	—	—	12.600	—	—	—	2.800
—	11.400	—	11.700	—	12.000	—	—	12.300	—	—	12.600	—	—	—	1.800
—	11.100	—	11.400	—	11.700	—	—	12.000	—	—	12.300	—	—	—	1.800
—	11.100	—	11.400	—	11.700	—	—	12.000	—	—	12.300	—	—	—	1.800
8.800	—	9.100	—	—	9.400	—	—	9.700	—	—	—	—	—	—	1.500
7.800	—	8.100	—	8.400	—	—	8.700	—	—	9.000	—	—	—	—	1.200
7.500	—	7.800	—	8.100	—	—	8.400	—	—	8.800	—	—	—	—	1.100
7.200	—	7.500	—	7.800	—	—	8.100	—	—	8.500	—	—	—	—	1.100
6.500	—	6.700	—	6.900	—	—	7.200	—	—	7.500	—	—	—	—	1.100

DI MACCCHINA

—	—	18.600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.600
17.700	—	—	—	18.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.100
16.800	—	—	17.000	—	—	17.500	—	—	—	—	—	—	—	—	2.500
15.000	—	—	15.500	—	—	16.000	—	—	16.500	—	—	—	—	—	2.300
14.000	—	—	14.500	—	—	15.000	—	—	15.500	—	—	—	—	—	2.300
13.500	—	—	14.000	—	—	14.600	—	—	15.000	—	—	—	—	—	1.900
10.800	—	10.900	—	—	11.200	—	—	11.500	—	—	—	—	—	—	1.900
9.700	—	10.000	—	10.300	—	—	10.600	—	—	10.900	—	—	—	—	1.900
9.100	—	—	9.400	—	—	9.700	—	—	10.000	—	—	10.400	—	—	1.200
7.800	—	—	8.100	—	—	8.400	—	—	8.800	—	—	9.100	—	—	1.100
7.500	—	—	7.800	—	—	8.100	—	—	8.500	—	—	—	—	—	1.100
6.700	—	—	6.900	—	—	7.200	—	—	7.500	—	—	—	—	—	1.100

6369

0209

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PERSONALE

GRADO	QUALIFICA	Stipendio minimo	Stipendio massimo	Classi di stipendio risultanti 0	1	2	3	4	5
9	Sorvegliante della linea di 1ª classe . . . . . b)	7.800	10.300	7.800	8.100	8.400	—	9.800	—
10	Sorvegliante della linea . . b)	7.100	9.700	7.100	—	7.500	—	7.800	—
12	Capo squadra cantonieri . b)	6.600	8.500	6.600	—	6.900	—	7.200	—
14	Guardiano *ad personam* . . b)	5.700	7.200	6.700	—	6.600	—	6.300	—
»	Cantoniere . . . . . b)								
»	Guardabarriere (donne) . . .	4.50	* 5.50	—	—	—	—	—	—

PERSONALE ADDDETTO AL

10	Capo guardia *ad personam* . b)	6.800	9.000	6.800	—	7.200	—	7.500	—
12	Sotto capo guardia *ad personam* . . . . . b)	6.600	8.500	6.600	—	6.900	—	7.200	—
13	Guardia *ad personam* . . . b)	6.000	7.500	6.000	—	6.300	—	6.500	—

PERSONALE TECNICO

5	Capo tecnico superiore . . a)	17.500	18.500	17.500	—	—	—	18.000	—
6	Capo tecnico principale . . a)	16.500	18.000	16.500	—	16.900	—	16.500	—
7	Capo tecnico di 1ª classe . . a)	14.500	17.000	14.500	—	15.000	—	15.500	—
8	Capo tecnico di 2ª classe . . a)	13.000	16.000	13.000	—	13.500	—	14.000	—
9	Capo tecnico di 3ª classe *ad personam* . . . . . a)	12.000	15.000	12.000	—	12.500	—	13.000	—
»	Capo tecnico di 3ª classe . . a)	10.000	13.000	10.000	—	10.500	—	11.000	—
10	Sottocapotecnico . . . . . b)	8.700	10.000	8.700	—	9.100	—	9.400	—
11	Verificatore *ad personam* . b)	7.000	9.700	7.000	—	7.800	—	8.100	—
12	Operaio di 1ª classe . . . b)	6.600	9.100	6.900	—	7.200	—	7.500	—
13	Operaio . . . . . b)	6.300	8.100	6.300	—	6.600	—	6.700	—
14	Aiutante operaio . . . . b)	5.700	7.500	5.700	6.000	—	6.300	—	6.500

(*) Paga giornaliera in relazione al posto.

0210

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ERSONALE

DELLA LINEA

usi di attendio risultanti			o paga ed intervalli di tempo, in anni, fra gli aumenti normali dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati													Supplemento di servizio attivo
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
—	8.500	—	9.100	—	9.400	—	—	9.700	—	—	10.000	—	—	10.300	—	—	—	1.100
—	7.800	—	8.100	—	8.400	—	8.800	—	—	9.100	—	—	9.400	—	—	9.700	—	1.500
—	7.200	—	—	7.500	—	—	7.800	—	—	8.100	—	—	8.500	—	—	—	—	1.100
—	6.300	—	—	6.500	—	—	6.700	—	—	6.900	—	—	7.200	—	—	—	—	1.000
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

DETTO AL

SERVIZIO DI VIGILANZA

—	7.500	—	7.800	—	8.100	—	—	8.400	—	—	8.700	—	—	9.000	—	—	—	1.500
—	7.200	—	—	7.500	—	—	7.800	—	—	8.100	—	—	8.500	—	—	—	—	1.100
—	6.700	—	—	6.900	—	—	7.200	—	—	7.500	—	—	7.900	—	—	—	—	1.100

E TECNICO

ED OPERAIO

—	18.000	—	—	—	18.500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.800
—	16.500	—	17.000	—	—	17.500	—	—	—	18.000	—	—	—	—	—	—	—	3.100
—	15.500	—	16.000	—	—	16.500	—	—	17.000	—	—	—	—	—	—	—	—	2.800
—	14.000	—	14.500	—	—	15.000	—	—	15.500	—	—	16.000	—	—	—	—	—	2.300
—	13.000	—	13.500	—	—	14.000	—	—	14.500	—	—	15.000	—	—	—	—	—	2.300
—	11.000	—	11.500	—	—	12.000	—	—	12.500	—	—	13.000	—	—	—	—	—	1.000
—	9.800	—	9.700	—	—	10.400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.600
—	8.100	—	8.400	—	8.800	—	9.100	—	—	9.400	—	—	9.700	—	—	—	—	1.200
—	7.500	—	7.800	—	8.100	—	8.400	—	—	8.800	—	—	9.100	—	—	—	—	1.600
—	6.700	—	6.900	—	7.200	—	7.500	—	—	7.800	—	—	8.100	—	—	—	—	1.600
8.300	—	6.500	—	6.700	—	—	6.900	—	—	7.200	—	—	7.500	—	—	—	—	1.600

6368

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PERSONALE DI

GRADO	QUALIFICA	Stipendio minimo	Stipendio massimo	Classi di stipendio risultanti 0	1	2	3	4	5
12	Capo squadra manovali . . b)	6.600	9.100	6.600	—	6.900	—	7.200	—
11	Manovale . . . . . b)	5.700	7.200	5.700	—	6.000	—	6.300	—
—	Manovale (donna) . . . . b)	3.600	5.000	3.600	—	4.000	—	—	4.300

PERSONALE DELLE

5	Comandante di 1ª classe . . a)	17.500	18.500	17.500	—	—	—	18.000	—
»	Capo macchinista di 1ª classe a)								
6	Comandante di 2ª classe . . a)	16.000	18.000	16.000	—	16.500	—	17.000	—
»	Capo macchinista di 2ª classe a)								
7	Ufficiale navale di 1ª classe . a)	14.500	17.000	14.500	—	15.000	—	15.500	—
»	Ufficiale macchin. di 1ª classe a)								
8	Ufficiale navale di 2ª classe . a)	13.000	16.000	13.000	—	13.500	—	14.000	—
»	Ufficiale macchin. di 2ª classe a)								
9	Ufficiale navale di 3ª classe *ad personam* . . . . . a)	11.500	14.500	11.500	—	12.000	—	12.500	—
»	Ufficiale macchinista di 3ª classe *ad personam* . . . a)								
»	Ufficiale navale di 3ª classe . a)	11.000	14.000	11.000	—	11.500	—	12.000	—
»	Ufficiale macchin. di 3ª classe a)								
10	Primo nostromo . . . . . b)	8.700	10.000	8.700	—	9.100	—	9.400	—
»	Capo motorista . . . . . b)								
»	Capo elettricista . . . . . b)								
11	Secondo nostromo . . . . . b)	7.800	9.700	7.800	—	7.800	—	8.100	—
»	Motorista di 1ª classe . . . b)								
»	Elettricista di 1ª classe . . b)								

0212

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

NALE DI

di stipendio risultanti

4	5
7.200	—
6.800	—
—	1.200

DELLE

18.000	—
17.000	—
15.800	—
14.000	—
12.500	—
12.000	—
9.300	—
8.100	—

MANOVALANZA

o paga ed intervalli di tempo, in anni, fra gli aumenti normali dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati																Supplemento di servizio attivo
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
7.500	—	7.900	—	—	8.400	—	—	8.400	—	—	8.800	—	—	9.400	1.100
—	6.500	—	—	6.700	—	—	6.900	—	—	7.200	—	—	—	—	1.000
—	—	1.400	—	—	5.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	700

NAVI TRAGHETTO

—	—	18.500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.800
17.500	—	—	—	18.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.100
16.000	—	—	16.500	—	—	17.000	—	—	—	—	—	—	—	—	2.500
14.500	—	—	15.000	—	—	15.500	—	—	16.000	—	—	—	—	—	2.300
13.000	—	—	13.500	—	—	14.000	—	—	14.500	—	—	—	—	—	2.300
12.500	—	—	13.000	—	—	13.500	—	—	14.000	—	—	—	—	—	1.900
9.700	—	—	10.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.500
8.400	—	8.800	—	9.100	—	—	9.400	—	—	9.700	—	—	—	—	1.200

6367

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Segue: PERSONALE DELLE

GRUPPO	QUALIFICA	Stipendio		Classi di stipendio risultanti						
		minimo	massimo	0	1	2	3	4	5	
12	Motorista . . . . . *b*)									
»	Elettricista . . . . . *b*)	6.900	9.100	6.900	—	7.200	—	7.500	—	
»	Carpentiere di 1ª classe . . *b*)									
13	Marinaio scelto . . . . . *b*)									
»	Fuochista . . . . . *b*)	6.000	7.500	6.000	—	6.300	—	6.750	—	
»	Carpentiere . . . . . *b*)									
14	Marinaio . . . . . *b*)	5.700	7.500	5.700	6.000	—	6.300	—	6.600	
»	Carbonaio . . . . . *b*)	5.700	7.200	5.700	—	6.000	—	6.300	—	

Nota. — Le persone di equipaggio dei gradi 10° e 11° sono considerate sottufficiali.

Il Ministro per le Comunicazioni
HOST VENTURI

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Imperatore

0274

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

NAVI TRAGHETTO

o paga ed intervalli di tempo, in anni, fra gli aumenti normali d.lle differenze tra i numeri progressivi sottoindicati																Supplemento di servizio attivo
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
7.800	—	8.100	—	8.400	—	—	8.800	—	—	9.100	—	—	—	—	1.100
6.700	—	—	6.900	—	—	7.200	—	—	7.500	—	—	—	—	—	1.100
—	6.700	—	—	6.900	—	—	7.200	—	—	7.500	—	—	—	—	1.000
—	6.700	—	—	6.700	—	—	6.900	—	—	7.200	—	—	—	—	1.000

il Re d'Italia e di Albania
d'Etiopia;

Il Ministro per le Finanze
DI REVEL

6366

0216

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEGATO *C*
(annesso all'art. 25)

TABELLA *delle qualifiche di prima assunzione per il personale in prova.*

UFFICI

Allievo ispettore
Segretario
Disegnatore
Assistente lavori
Alunno d'ordine
Aiutante disegnatore
Sorvegliante lavori
Inserviente

STAZIONI

Sotto capo
Alunno d'ordine
Guardasala

TRENI

Conduttore
Frenatore

MACCHINA

Capo deposito di 3ª classe
Aiuto macchinista (dagli allievi aiuto macchinisti)

LINEA

Sorvegliante della linea
Cantoniere

TECNICO OPERAIO

Capo tecnico di 3ª classe
Operaio
Aiutante operaio

MANOVALANZA

Manovale

NAVI TRAGHETTO

Ufficiale navale di 3ª classe
Ufficiale macchinista di 3ª classe
Motorista
Elettricista
Carpentiere
Fuochista
Marinaio
Carbonaio

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le Comunicazioni
HOST VENTURI

Il Ministro per le Finanze
DI REVEL

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEGATO *G*
(annesso agli art. 53 e 60)

TABELLA RELATIVA ALLE PROMOZIONI DI GRADO PER IL PERSONALE DI RUOLO ED ALLE MODALITÀ DA OSSERVARSI NEL CONFERIRLE

(Vedi articoli dal 53 al 64)

a) — le nomine a Revisore vengono conferite agli agenti che dalle Commissioni di avanzamento, oltre a riportare giudizio favorevole per la promozione di grado, siano riconosciuti in possesso delle occorrenti cognizioni ed attitudini;

b) — le nomine a Segretario tecnico di agenti di pari grado avvengono solo previo esame di idoneità;

c) — gli agenti del gruppo *C* possono passare ai corrispondenti gradi del gruppo *B*, quando vengano in possesso del titolo di studio prescritto, purchè riconosciuti meritevoli dalle Commissioni di avanzamento;

d) — gli Uscieri capi, per merito comparativo, possono passare, se riconosciuti meritevoli dalle Commissioni di avanzamento, alla qualifica, pari grado, di Commesso, che riguarda sia i dirigenti il servizio d'inservienza, sia gli addetti alla ripartizione di documenti;

e) — I Capi guardia *ad personam* previo esame d'idoneità, possono passare alla qualifica, dello stesso grado, di Aiutante, se riconosciuti meritevoli dalle Commissioni di avanzamento;

f) — i limiti di anzianità ed i titoli di studio necessari per essere ammessi agli esami di concorso per quelle qualifiche per le quali non sono esplicitamente indicati in questa tabella, saranno stabiliti nei bandi di concorso.

636 13

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Grado	Gruppo	QUALIFICA	PRO	
			a scelta	per merito comparativo
			alle	
			PERSONALE	
1	A	Capo servizio	Capo servizio pr.le	—
»	»	Capo compartimento di 2ª classe	Capo compartim. di 1ª classe	—
2	»	Ispettore capo superiore	Capo servizio / Capo compartim. di 2ª classe	—
3	»	Ispettore capo	—	Ispettore capo scp.
»	»	Cassiere principale	—	—
4	»	Ispettore principale	—	Ispettore capo
»	»	Cassiere di 1ª classe	—	Cassiere principale
5	»	Ispettore di 1ª classe	—	Ispettore princ.le (1)
»	»	Cassiere di 2ª classe	—	Cassiere di 1ª cl. (1)
6	»	Ispettore di 2ª classe	—	—
»	B	Segretario capo	Cassiere di 2ª cl.	
»	»	Segretario tecnico capo	—	
»	»	Disegnatore capo	—	Ispettore di 1ª classe
»	»	Revisore capo	—	
»	»	Assistente lavori capo	—	
»	A	Allievo ispettore	—	—
7	B	Segretario principale *ad personam*	—	Segretario capo (1)
»	»	Segretario tecn. prine. *ad personam*	—	Segret. tecn. capo (1)
»	»	Disegnatore principale *ad personam*	—	Disegnatore capo (1)
»	»	Revisore principale *ad personam*	—	Revisore capo (1)
8	»	Segretario principale	—	—
»	»	Segretario tecnico principale	—	—
»	»	Disegnatore principale	—	—
»	»	Revisore principale	—	—
»	»	Assistente lavori principale	—	—
9	»	Segretario	—	—
»	»	Segretario tecnico	—	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

P R O	M O Z I O N I		
merito parativo	per anzianità ai meritevoli	per esame di concorso	per esame di idoneità
nio	qualifiche di		
RSONALE	DEGLI UFFICI		
	—	—	—
	—	—	—
	—	—	—
re capo sup.	—	—	—
	—	—	—
dore capo	—	—	—
e principale	—	—	—
prine.le (1)	—	—	—
di 1ª cl. (1)	Ispettore principale (2)	—	—
	Cassiere di 1ª classe (2)	—	—
	Ispettore di 1ª cl. (13)	—	—
	—	—	—
	—	—	—
di 1ª classe			
	—	—	—
	Ispettore di 2ª cl. (13)	—	—
rio capo (1)	Segretario capo (2)	Segretario capo (3)	Segretario capo (4)
teen. capo (1)	Segretario teen. capo (2)	Segretario teen. capo (3)	Segretario teen. capo (4)
ore capo (1)	Disegnatore capo (2)	Disegnatore capo (3)	Disegnatore capo (4)
re capo (1)	Revisore capo (2)	Revisore capo (3)	Revisore capo (4)
—	—	Segretario capo (3)	Segretario capo (4)
—	—	Segretario teen. capo (3)	Segretario teen. capo (4)
—	—	Disegnatore capo (3)	Disegnatore capo (4)
—	—	Revisore capo (3)	Revisore capo (4)
—	—	Assistente lav. capo (3)	Assistente lav. capo (4)
—	Segretario prine.le (5)	—	—
—	Segret. teen. prine.le (5)	—	—

6364

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Grado	Gruppo	QUALIFICA	PRO a scelta	PRO per merito comparativo	PRO a tito
		Segue: PERSONALE			
9	B	Disegnatore	—	—	
»	»	Assistente lavori	—	—	
6	C	Applicato capo	—	Ispettore di 1ª cl. (6)	
»	»	Aiutante disegnatore capo			
»	»	Aiutante assistente lavori capo			
7	»	Applicato princip. *ad personam* (*a*)	—	Applicato capo (1)	
8	»	Applicato principale	—	Applicato capo	
»	»	Aiutante disegnatore principale	—	Aiutante disegn. capo	
»	»	Aiutante assistente lavori principale	—	Aiut. ass. lav. capo	
9	»	Applicato	—	—	
»	»	Aiutante disegnatore di 1ª classe	—	—	
»	»	Aiutante assistente lavori	—	—	
»	d'ordine	Scrivana principale	—	—	
10	d'ordine	Alunno d'ordine	—	—	
»	d'ordine	Aiutante	—	—	
»	d'ordine	Aiutante disegnatore	—	—	
»	d'ordine	Sorvegliante lavori	—	—	
»	d'ordine	Scrivana	—	Scrivana princ.le	
11	subalterno	Commesso	—	Aiutante	
»	subalterno	Usciere capo			
12	subalterno	Usciere di 1ª classe	—	Commesso (1) Usciere capo (1)	
13	subalterno	Usciere	—	Usciere di 1ª cl. (7)	
14	subalterno	Inserviente	—	Usciere (7)	

(*a*) Gli Applicati principali *ad personam* concorrono inoltre alla promozione al grado 6°

0220

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PRO

per merito comparativo

atte

PERSONALE

—
—

ettore di 1ª cl. (6)

pplicato capo (1)
Applicato capo
ntante disegn. capo
iut. ass. lav. capo

—
—
—
—

—
—
—
—

Scrivano princ.le

Aiutante

Commesso (1)
Usciere capo (1)
sciere di 1ª cl. (7)
Usciere (7)

promozione al grado 6°

MOZIONI		
per anzianità ai meritevoli	per esame di concorso	per esame di idoneità
qualifiche di		
DEGLI UFFICI		
Disegnatore princ.le (5)	—	—
Assist. lavori princ.le (5)	—	—
—	—	—
Applicato capo (2)	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
Applicato princ.le (5)	—	—
Aiut. disegn. princ.le (5)	—	—
Aiut. ass. lav. princ. (5)	—	—
—	—	—
Applicato (5)	—	—
Aiut. disegn. 1ª cl. (5)	—	—
Aiut. assist. lavori (5)	—	—
—	—	—
Commesso (2)	—	—
Usciere capo (2)	—	—
Usciere di 1ª classe (7)	—	—
Usciere (7)	—	—

mediante agli Applicati principali (grado 8°).

6363

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Grado	QUALIFICA	PRO	
		a scelta	per merito comparativo
		alla	
	PERSONALE		
5	Capo stazione superiore	—	Ispettore principale
6	Capo stazione principale	—	Capo stazione sup. / Ispettore di 1ª classe
»	Capo gestione principale	—	Ispettore di 1ª classe
7	Capo stazione di 1ª classe	—	Capo staz. princ.le (1)
»	Capo gestione di 1ª classe	—	Capo gest. princ.le (1)
»	Capo telegrafista di 1ª classe . .	—	Revisore capo
8	Capo stazione di 2ª classe	—	Capo staz. di 1ª cl. (1)
»	Capo gestione di 2ª classe	—	Capo gest. di 1ª cl. (1)
»	Capo telegrafista di 2ª classe . . .	—	Capo telegr. di 1ª cl. (1)
9	Capo stazone di 3ª cl. *ad personam*	—	—
»	Capo gestione di 3ª cl. *ad personam*	—	—
	Capo telegraf. di 3ª cl. *ad personam*	—	—
9	Sottocapo	—	—
10	Aiutante . . . . . / Alunno d'ordine	—	—
»	Scrivano	—	—
11	Manovratore capo	—	—
»	Deviatore capo	—	—
»	Guardamerci	—	Aiutante
12	Capo squadra manovratori (b) . .	—	Manovratore capo

(b) Rimane fermo il disposto dell'art. 5 del Regio decreto 22 maggio 1941-XIX, n. 655.

0.2 4 2

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N O Z I O N I			
	per anzianità ai meritevoli	per esame di concorso	per esame di idoneità
qualifiche di			
DELLE STAZIONI			
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
Capo staz. princle (2)	—	—	—
Capo gest. princle (2)	—	—	—
—	—	—	—
Capo staz. di 1ª cl. (2)	—	—	—
Capo gest. di 1ª cl. (2)	—	—	—
Capo telegr. di 1ª cl. (2)	—	—	—
Capo staz. di 2ª cl. (6)	—	—	—
Capo gest. di 2ª cl. (6)	—	—	—
Capo telegr. di 2ª cl. (6)	—	—	—
Capo stazione di 2ª classe (5) (6) / Capo gestione di 2ª classe (5) (6) / Capo telegrafista di 2ª classe (5) (6)	—	—	—
Sottocapo (5) (8)	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—

6362

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Grado	QUALIFICA	PRO a scelta	PRO per merito comparativo
			alla
	Segue: PERSONALE		
12	Capo squadra deviatori (b)	——	Deviatore capo
»	Guardiasala	——	Guardiamerci (6)
13	Manovratore	——	——
»	Deviatore	——	——
	PERSONALE		
7	Capo personale viagg. principale	——	Revisore capo
»	Controllore viaggiante principale	——	
8	Capo personale viagg. di 1ª classe	——	Capo personale viaggiante principale (1)
»	Controllore viaggiante di 1ª classe	——	Contr. viagg. princ.le (1)
9	Capo personale viaggiante di 2ª cl. *ad personam*	——	Capo personale viaggiante di 1ª cl. (1)
»	Controllore viaggiante di 2ª classe *ad personam*	——	Contr. viagg. di 1ª cl. (1)
»	Capo personale viaggiante	——	Capo personale viagg. di 1ª cl. (1) (9)
»	Controllore viaggiante	——	Controllore viagg. di 1ª cl. (1) (9)
»	Conduttore capo di 1ª classe	——	——
10	Conduttore capo	——	Cond. capo di 1ª cl. (10)
11	Conduttore principale (c)	——	——
12	Conduttore	——	Conduttore princ.le (12)
13	Frenatore	——	——

(c) Rimane fermo il disposto dell'art. 5 del Regio decreto 22 maggio 1941-XIX, n. 655.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

M O Z I O N I		
per anzianità ai meritevoli	per esame di concorso	per esame di idoneità
qualifiche di		

DELLE STAZIONI

—	—	—
—	—	—
—	Capo squadra manovr.	—
—	Capo squadra deviatori	—

DEI TRENI

—	—	—
Capo personale viaggiante princ.le (2)	—	—
Contr. viagg. pr.le (2)	—	—
Capo personale viaggiante di 1ª cl. (2)	—	—
Contr. viagg. di 1ª cl. (2)	—	—
Capo personale viagg. di 1ª classe (2) (9)	—	—
Controllore viaggiante di 1ª classe (2) (9)	—	—
—	Capo pers. viaggiante Controllore viaggiante	—
Cond. capo di 1ª cl. (11)	Capo pers. viaggiante Controllore viaggiante	—
—	Conduttore capo	—
—	Conduttore capo (12)	—
—	Conduttore	—

6360

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Articolo	QUALIFICA	PRO a scelta	PRO per merito comparativo	
				a 11.°
				PERSONALE
5	Capo deposito superiore	—		Ispettore principale
6	Capo deposito principale	—		Capo deposito superiore / Ispettore di 1ª classe
7	Capo deposito di 1ª classe	—		Capo deposito pr.le (1)
8	Capo deposito di 2ª classe	—		Capo dep. di 1ª cl. (1)
9	Capo deposito di 3ª cl. *ad personam*	—		Capo dep. di 2ª cl. (1)
»	Capo deposito di 3ª classe	—		Capo deposito di 2ª classe (1) (6) (17)
»	Macchinista di 1ª classe	—		—
10	Macchinista di 2ª classe	—		Macchinista di 1ª cl. (10)
11	Macchinista di 3ª classe	—		—
»	Aiuto macchinista	—		Macchinista di 3ª cl. (6)
12	Capo squadra accudienti o manovali *ad personam*	—		—
13	Accudiente *ad personam*	—		Capo squadra manovali
				PERSONALE
9	Sorvegliante della linea di 1ª classe	—		—
10	Sorvegliante della linea	—		Sorvegliante della linea di 1ª cl. (10)
12	Capo squadra cantonieri	—		—
14	Guardiano ad personam	—		—
»	Cantoniere	—		—
—	Guardabarriere (donna)	—		—
				PERSONALE
10	Capo guardia *ad personam*	—		—
12	Sottocapo guardia *ad personam*	—		Capo guard. ad personam
13	Guardia *ad personam*	—		Sottocapo guardia ad personam

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MOZIONI		
per anzianità ai meritevoli	per esame di concorso	per esame di idoneità
qualifiche di		
DI MACCHINA		
—	—	—
—	—	—
Capo dep. princ.le (2)	—	—
Capo dep. di 1ª cl. (2)	—	—
Capo dep. di 2ª cl. (2)	—	—
Capo deposito di 2ª cl. (2) (6) (7)	—	—
—	Capo deposito di 3ª cl.	—
Macchinista di 1ª cl. (11)	Capo deposito di 3ª cl.	—
—	Macchinista di 2ª classe	—
—		—
—	Aiuto macchinista	—
—	Aiuto macchinista	—
DELLA LINEA		
—	—	—
Sorvegliante della linea di 1ª classe (11)	—	—
—	Sorvegliante della linea	—
—	Capo squadra cantonieri	—
—	—	—
DI VIGILANZA		
—	—	—
—	—	—
—	—	—

6361

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Grado	QUALIFICA	PRO	
		a scelta	per merito comparativo
		alle	
	PERSONALE TEC		
5	Capo tecnico superiore	—	Ispettore principale
6	Capo tecnico principale	—	Capo tecnico superiore / Ispettore di 1ª classe
7	Capo tecnico di 1ª classe	—	Capo tecnico principale (1)
8	Capo tecnico di 2ª classe	—	Capo tecnico di 1ª cl. (1)
9	Capo tecnico di 3ª cl. *ad personam*	—	Capo tecnico di 2ª cl. (1)
»	Capo tecnico di 3ª classe	—	Capo tecnico di 2ª classe (1) (6)
10	Sottocapo tecnico	—	Capo tecnico di 3ª cl. (1)
11	Verificatore *ad personam*	—	—
12	Operaio di 1ª classe	—	—
13	Operaio	—	—
14	Aiutante operaio	—	—
	PERSONALE DI		
12	Capo squadra manovali	—	Commesso
14	Manovale	—	Manovratore (15) / Deviatore (15) / Frenatore (6) / Capo squadra manovali
—	Manovale (donna)	—	—
	PERSONALE DELLE		
5	Comandante di 1ª classe	—	Ispettore principale
»	Capo macchinista di 1ª classe	—	Ispettore principale
6	Comandante di 2ª classe	—	Comandante di 1ª classe
6	Capo macchinista di 2ª classe	—	Capo macchin. di 1ª cl.
7	Ufficiale navale di 1ª classe	—	Comandante di 2ª classe

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MOZIONI		
per anzianità ai meritevoli	per esame di concorso	per esame di idoneità
qualifiche di		

PERSONALE TECNICO ED OPERAIO

—	—	—
—	—	—
Capo tecnico prine.le (2)	—	—
Capo tecnico di 1ª cl. (2)	—	—
Capo tecnico di 2ª cl. (2)	—	—
Capo tecnico di 2ª classe (2) (6)	Capo dep. di 2ª cl. (14)	—
Capo tecnico di 3ª cl. (2)	Capo dep. di 3ª cl. (14)	—
—	Sottocapo tecnico	—
—	Sottocapo tecnico Aiuto macchinista	—
—	Sottocapo tecnico Aiuto macchinista Operaio di 1ª classe	—
—	Aiuto macchinista Operaio	—

PERSONALE DI MANOVALANZA

—	Aiuto macchinista	—
—	Aiuto macchinista Guardasala Operaio	—
—	—	—

PERSONALE DELLE NAVI TRAGHETTO

—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—

6359

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Grado	QUALIFICA	PRO a scelta	PRO per merito comparativo	M
		alle		qual
	Segue: PERSONALE			DELL
7	Ufficiale macchinista di 1ª classe .	——	Capo macchin. di 2ª cl.	
8	Ufficiale navale di 2ª classe . . .	——	Uff. navale di 1ª cl. (1)	Uff
»	Ufficiale macchinista di 2ª classe .	——	Uff. macch. di 1ª cl. (1)	Uff
9	Uffic.le navale di 2ª cl. *ad personam*	——	——	Uff
»	Uff.le macch. di 3ª cl. *ad personam*	——	——	Uff
»	Ufficiale navale di 3ª classe . . .	——	——	Uff
»	Ufficiale macchinista di 3ª classe .	——	——	
10	Primo nostromo	——	——	
11	Secondo nostromo	——	Primo nostromo	
10	Capo motorista	——	——	
»	Capo elettricista	——	——	
11	Motorista di 1ª classe	——	——	
»	Elettricista di 1ª classe	——	——	
12	Motorista	——	——	
»	Elettricista	——	——	
»	Carpentiere di 1ª classe	——	——	
13	Marinaio scelto	——	——	
»	Fuochista	——	——	
»	Carpentiere	——	Carpentiere di 1ª classe	
14	Marinaio	——	Marinaio scelto	
»	Carbonaio	——	Fuochista (6)	

Visto, d'ordine di Sua Maestà
l'Imperatore

Il Ministro per le Comunicazioni
HOST VENTURI

il Re
d'Et

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PRO

MOZIONI		
per anzianità ai meritevoli	per esame di concorso	per esame di idoneità

qualifiche di

DELLE NAVI TRAGHETTO

—	—	—
Uff. navale di 1ª cl. (2)	—	—
Uff. macch. di 1ª cl. (2)	—	—
Uff. navale di 2ª cl. (16)	—	—
Uff. macch. di 2ª cl. (16)	—	—
Ufficiale navale di 2ª cl. (6) (16)	—	—
Ufficiale macch. di 2ª cl. (6) (16)	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	Capo motorista	—
—	Capo elettricista	—
—	Motorista di 1ª classe	—
—	Elettricista di 1ª classe	—
—	Sottocapo tecnico	—
—	Secondo mastromo	—
—	Motorista	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—

RSONALE

lin. di 2ª cl.
di 1ª cl. (1)
di 1ª cl. (1)

astromo

di 1ª classe
o scelto
sta (6)

di Sua Maestà Imperatore

il Re d'Italia e di Albania d'Etiopia:

Il Ministro per le Finanze
DE REVEL

6358

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ANNOTAZIONI

(1) — In ragione di 2/3 dei posti disponibili.
(2) — In ragione di 1/3 dei posti disponibili.
(3) — In ragione di 1/3 dei posti disponibili, dopo almeno otto anni di anzianità (sei per i laureati) complessivamente nei gradi 8° e 9°.
(4) — In ragione di 2/3 dei posti disponibili, dopo almeno dieci anni di anzianità (otto per i laureati) complessivamente nei gradi 8° e 9°.
(5) — Dopo cinque anni di anzianità nel grado.
(6) — Previo esame d'idoneità.
(7) — In ragione di metà dei posti disponibili.
(8) — Purchè abbiano riportato tutte le prescritte abilitazioni al telegrafo, alle gestioni, ed al movimento.
(9) — Dopo almeno tre anni di permanenza nella qualifica di Capo personale viaggiante o di Controllore viaggiante.
(10) — In ragione di 3/4 dei posti disponibili, purchè abbiano raggiunto lo stipendio minimo di questa qualifica.
(11) — In ragione di 1/4 dei posti disponibili, purchè abbiano raggiunto lo stipendio minimo di questa qualifica.
(12) — Purchè in possesso della abilitazione alla dirigenza dei convogli.
(13) — Dopo due anni di anzianità nel grado.
(14) — Purchè abbiano prestato servizio di macchina per almeno un anno.
(15) — Purchè in possesso delle prescritte abilitazioni.
(16) — Dopo tre anni di anzianità nel grado.
(17) — Dopo almeno tre anni di permanenza nella qualifica di Capo deposito di 3ª classe.

0232

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEGATO *H*

(annesso all'art. 60)

TABELLA *relativa alle qualifiche alle quali si riferiscono i concorsi di cui al primo comma dell'art.* 60.

Segretario capo

Segretario tecnico capo

Disegnatore capo

Revisore capo

Assistente lavori capo

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le Comunicazioni
HOST VENTURI

Il Ministro per le Finanze
DI REVEL

6357

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEGATO *J*.

(annesso all'art. 60)

TABELLA *relativa alle qualifiche per le quali, in base all'art.* 60, *vengono considerati esami di concorso quelli obbligatori per la promozione.*

Segretario capo
Segretario tecnico capo
Disegnatore capo
Revisore capo
Assistente lavori capo
Capo squadra manovratori
Capo squadra deviatori
Guardasala
Capo personale viaggiante
Controllore viaggiante
Conduttore capo
Conduttore
Capo deposito di 2ª classe (*)
Capo deposito di 3ª classe
Macchinista di 2ª classe
Aiuto macchinista
Sorvegliante della linea
Capo squadra cantonieri
Sotto capo tecnico
Operaio di 1ª classe
Operaio
Motorista
Elettricista di 1ª classe
Motorista di 1ª classe
Secondo nocchiero
Capo elettricista
Capo motorista
} delle navi traghetto

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le Comunicazioni
HOST VENTURI

Il Ministro per le Finanze
DI REVEL

(*) Per i capi tecnici di 3ª classe.

0234

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEGATO *L*
(annesso all'art. 83)

TABELLA *relativa ai limiti massimi di età per la conservazione in servizio di agenti delle sottoindicate qualifiche.*

QUALIFICHE	
60 anni	58 anni
PERSONALE DEI TRENI	PERSONALE DELLE STAZIONI
Capo personale viaggiante principale	Manovratore capo
Controllore viaggiante principale	Deviatore capo
Capo personale viagg. di 1ª classe	Capo squadra manovratori
Controllore viagg. di 1ª classe	Capo squadra deviatori
Capo pers. viagg. di 1ª classe *a. p.*	Manovratore
Controllore viagg. di 2ª classe *a. p.*	Deviatore
Capo personale viaggiante	PERSONALE DEI TRENI
Controllore viaggiante	Conduttore capo di 1ª classe
PERSONALE DI MACCHINA	Conduttore capo
Capo deposito superiore	Conduttore principale
Capo deposito principale	Conduttore
Capo deposito di 1ª, 2ª e 3ª classe	Frenatore
Capo deposito di 3ª classe *a. p.*	PERSONALE DI MACCHINA
Capo squadra accudienti e manovali *ad personam*	Macchinista di 1ª classe
PERSONALE DELLA LINEA	Macchinista di 2ª classe
Sorvegliante della linea di 1ª classe	Macchinista di 3ª classe
Sorvegliante della linea	Aiuto macchinista
Capo squadra cantonieri	Accudiente *ad personam*
Guardiani *ad personam*	PERSONALE DELLA LINEA
PERSONALE DI VIGILANZA	Cantoniere
Capo guardia *ad personam*	PERSONALE DI VIGILANZA
PERSONALE TECNICO ED OPERAIO	Sotto capo guardia *ad personam*
Sotto capo tecnico	Guardia *ad personam*
Verificatore *ad personam*	PERSONALE TECNICO ED OPERAIO
PERSONALE DI MANOVALANZA	Operaio di 1ª classe
Capo squadra manovali	Operaio
	Aiutante operaio
	PERSONALE DI MANOVALANZA
	Manovale

6356

0235

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Segue: ALLEGATO L.

QUALIFICHE	
60 anni	58 anni
PERSONALE DELLE NAVI TRAGHETTO	PERSONALE DELLE NAVI TRAGHETTO
Ufficiale navale di 1ª, 2ª e 3ª classe Ufficiale navale di 2ª classe *ad personam* Ufficiale macchinista di 1ª, 2ª e 3ª classe Ufficiale macchinista di 3ª classe *ad personam*	Primo nostromo Secondo nostromo Marinaio scelto Marinaio Capo motorista Motorista di 1ª classe Motorista Fuochista Carbonaio Capo elettricista Elettricista di 1ª classe Elettricista Carpentiere di 1ª classe Carpentiere

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le Comunicazioni
HOSTE VENTURI

Il Ministro per le Finanze
DI REVEL

0236

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEGATO N. 1.

PIANTE ORGANICHE DEL PERSONALE DEGLI UFFICI DELLE FERROVIE DELLO STATO

Gruppo	Grado	QUALIFICHE	Quantità	Totali
A	1	Capi servizio principali e Capi compartimento di 1ª classe	18	
"	1	Capi servizio e Capi compartimento di 2ª classe	25	
"	2	Ispettori capi superiori	131	
"	3	Ispettori capi e Cassieri principali	380	
"	4	Ispettori principali e Cassieri di 1ª classe	580	
"	5	Ispettori di 1ª classe e Cassieri di 2ª classe	859	
"	6	Ispettori di 2ª classe		
"	7	Allievi ispettori		1.993
B	6	Segretari capi, segretari tecnici capi, disegnatori capi, revisori capi e assistenti lavori capi	1.590	
"	8	Segretari principali, segretari tecnici principali, disegnatori principali, revisori principali e assistenti lavori principali	6.070	
"	9	Segretari, segretari tecnici, disegnatori e assistenti lavori		7.660
C	6	Applicati capi, aiutanti disegnatori capi e aiutanti assistenti lavori capi	550	
"	8	Applicati principali, aiutanti disegnatori principali e aiutanti assistenti lavori principali		
"	9	Applicati, aiutanti disegnatori di 1ª classe e aiutanti assistenti lavori	3.563	
d'ordine	9	Scrivani principali		
	10	Aiutanti, aiutanti disegnatori, sorveglianti dei lavori, alunni d'ordine e scrivani		4.113
				13.766

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le Comunicazioni
HOSTE VENTURI

Il Ministro per le Finanze
DI REVEL

6351

0237

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEGATO N. 2.

QUADRO D'EQUIPARAZIONE

Gruppo	N.° del grado	TABELLE ATTUALI R. D. L. 7-4-1925 n. 427 e successive modificazioni	Gruppo	N.° del grado	NUOVE TABELLE
		PERSONALE DEGLI UFFICI			
A	1	Capo servizio principale	A	1	Capo servizio principale
»	»	Capo compartimento di 1ª classe	»	»	Capo compartimento di 1ª classe
»	»	Capo servizio	»	»	Capo servizio
»	»	Capo compartimento di 2ª classe	»	»	Capo compartimento di 2ª classe
»	2	Ispettore capo superiore	»	2	Ispettore capo superiore
»	3	Ipettore capo	»	3	Ispettore capo
»	»	Cassiere principale	»	»	Cassiere principale
»	4	Ispettore principale	»	4	Ispettore principale
»	»	Cassiere di 1ª classe	»	»	Cassiere di 1ª classe
»	5	Ispettore di 1ª classe	»	5	Ispettore di 1ª classe
»	»	Cassiere di 2ª classe	»	»	Cassiere di 2ª classe
»	6	Ispettore di 2ª classe	»	6	Ispettore di 2ª classe
»	7	Allievo ispettore	»	7	Allievo ispettore
B	6	Segretario capo	B	6	Segretario capo
»	»	Segretario tecnico capo	»	»	Segretario tecnico capo
»	»	Disegnatore capo	»	»	Disegnatore capo
»	»	Revisore capo	»	»	Revisore capo
»	7	Segretario principale	»	7	Segretario principale *ad personam* . . . . .
»	»	Segretario tecnico principale	»	»	Segretario tecnico principale *ad personam*
»	»	Disegnatore principale	»	»	Disegnatore principale *ad personam* . . . . .
»	»	Revisore principale	»	»	Revisore principale *ad personam*
»	8	Segretario di 1ª classe	»	8	Segretario principale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Gruppo	N.° del grado	TABELLE ATTUALI R. D. L. 7-4-1925 n. 405 e successive modificazioni	Gruppo	N.° del grado	NUOVE TABELLE
		Segue: PERSONALE DEGLI UFFICI			
B	8	Segretario tecnico di 1ª classe	B	8	Segretario tecnico principale
»	»	Disegnatore di 1ª classe	»	»	Disegnatore principale
»	»	Revisore	»	»	Revisore principale
»	»	Assistente lavori di 1ª classe	»	»	Assistente lavori principale
»	10	Segretario	»	9	Segretario
»	»	Segretario tecnico	»	»	Segretario tecnico
»	»	Disegnatore	»	»	Disegnatore
»	»	Assistente lavori	»	»	Assistente lavori
C	6	Applicato capo	C	6	Applicato capo
»	7	Applicato principale	»	7	Applicato princ. *ad personam*
»	8	Applicato di 1ª classe	»	8	Applicato principale
»	»	Aiutante disegnatore princ.le	»	»	Aiutante disegnatore princ.le
»	»	Aiutante assistente lav. principale	»	»	Aiutante assistente lav. principale
»	10	Applicato	»	9	Applicato
»	»	Aiutante disegnatore di 1ª classe	»	»	Aiutante disegnatore di 1ª classe
»	»	Aiutante assistente lavori	»	»	Aiutante assistente lavori
subalterno d'ordine	10	Scrivana principale	subalterno d'ordine	9	Scrivana principale
	11	Aiutante		10	Aiutante
	»	Aiutante disegnatore		»	Aiutante disegnatore
	»	Alunno d'ordine		»	Alunno d'ordine
	»	Sorvegliante dei lavori		»	Sorvegliante dei lavori
	»	Scrivana		»	Scrivana
	12	Commesso		11	Commesso
	»	Usciere capo		»	Usciere capo
	13	Usciere di 1ª classe		12	Usciere di 1ª classe
	14	Usciere		13	Usciere
	15	Inserviente		14	Inserviente

6354

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.° del grado	TABELLE ATTUALI R. D. L. 7-4-1925 n. 405 e successive modificazioni	N.° del grado	NUOVE TABELLE
	PERSONALE DELLE STAZIONI		
5	Capo stazione superiore	5	Capo stazione superiore
6	Capo stazione principale	6	Capo stazione principale
»	Capo gestione principale	»	Capo gestione principale
7	Capo stazione di 1ª classe	7	Capo stazione di 1ª classe
»	Capo gestione di 1ª classe	»	Capo gestione di 1ª classe
»	Capo telegrafista di 1ª classe	»	Capo telegrafista di 1ª classe
8	Capo stazione di 2ª classe	8	Capo stazione di 2ª classe
»	Capo gestione di 2ª classe	»	Capo gestione di 2ª classe
»	Capo telegrafista di 2ª classe	»	Capo telegrafista di 2ª classe
9	Capo stazione di 3ª classe	9	Capo stazione di 3ª classe *a. p.*
»	Capo gestione di 3ª classe	»	Capo gestione di 3ª classe *a. p.*
»	Capo telegrafista di 3ª classe	»	Capo telegrafista di 3ª cl. *a. p.*
10	Sotto capo	9	Sotto capo
11	Aiutante	10	Aiutante
»	Alunno d'ordine	»	Alunno d'ordine
»	Scrivana	»	Scrivana
12	Manovratore capo	11	Manovratore capo
»	Deviatore capo	»	Deviatore capo
»	Guardamerci	»	Guardamerci
13	Capo squadra manovratori	12	Capo squadra manovratori
»	Capo squadra deviatori	»	Capo squadra deviatori
»	Guardasala	»	Guardasala
14	Manovratore	13	Manovratore
»	Deviatore	»	Deviatore

0240

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.° del grado	TABELLE ATTUALI R. D. L. 7-4-1925 n. 465 e successive modificazioni	N.° del grado	NUOVE TABELLE
	PERSONALE DEI TRENI		
7	Capo pers. viagg. princ.le	7	Capo pers. viagg. princ.le
»	Controllore viagg. princ.le	»	Controllore viagg. princ.le
8	Capo pers. viagg. di 1ª classe	8	Capo pers. viagg. di 1ª classe
»	Controllore viagg. di 1ª classe	»	Controllore viagg. di 1ª classe
9	Capo pers. viagg. di 2ª classe	9	Capo pers. viagg. di 2ª cl. *a. p.*
»	Controllore viagg. di 2ª classe	»	Controllore viagg. di 2ª cl. *a. p.*
10	Capo pers. viagg. di 3ª classe	9	Capo personale viaggiante
»	Controllore viagg. di 3ª classe	»	Controllore viaggiante
»	Conduttore capo di 1ª classe	»	Conduttore capo di 1ª classe
11	Conduttore capo	10	Conduttore capo
12	Conduttore principale	11	Conduttore principale
13	Conduttore	12	Conduttore
14	Frenatore	13	Frenatore
	PERSONALE DI MACCHINA		
5	Capo deposito superiore	5	Capo deposito superiore
6	Capo deposito principale	6	Capo deposito principale
7	Capo deposito di 1ª classe	7	Capo deposito di 1ª classe
8	Capo deposito di 2ª classe	8	Capo deposito di 2ª classe
9	Capo deposito di 3ª classe	9	Capo deposito di 3ª classe *a. p.*
10	Macchinista di 1ª classe	9	Macchinista di 1ª classe
11	Macchinista di 2ª classe	10	Macchinista di 2ª classe
12	Macchinista di 3ª classe	11	Macchinista di 3ª classe
»	Aiuto macchinista	»	Aiuto macchinista
13	Capo squadra accudienti e mannovali *ad personam*	12	Capo squadra accudienti e mannovali *ad personam*
14	Accudiente *ad personam*	13	Accudiente *ad personam*

6353

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.° del grado	TABELLE ATTUALI R. D. L. 7-4-1925 n. 406 e successive modificazioni	N.° del grado	NUOVE TABELLE
	PERSONALE DELLA LINEA		
10	Sorvegliante della linea di 1ª classe	9	Sorvegliante della linea di 1ª classe
11	Sorvegliante della linea	10	Sorvegliante della linea
13	Capo squadra cantonieri	12	Capo squadra cantonieri
15	Guardiano *ad personam*	14	Guardiano *ad personam*
•	Cantoniere	•	Cantoniere
—	Guardabarriere (donna)	—	Guardabarriere (donna)
	PERSONALE TECNICO ED OPERAIO		
5	Capo tecnico superiore	5	Capo tecnico superiore
6	Capo tecnico principale	6	Capo tecnico principale
7	Capo tecnico di 1ª classe	7	Capo tecnico di 1ª classe
8	Capo tecnico di 2ª classe	8	Capo tecnico di 2ª classe
9	Capo tecnico di 3ª classe	9	Capo tecnico di 3ª classe *a. p.*
10	Sotto capo tecnico di 1ª classe	9	Capo tecnico di 3ª classe
11	Sotto capo tecnico	10	Sotto capo tecnico
12	Verificatore *ad personam*	11	Verificatore *ad personam*
13	Operaio di 1ª classe	12	Operaio di 1ª classe
14	Operaio	13	Operaio
15	Aiutante operaio	14	Aiutante operaio
	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI VIGILANZA		
11	Capo guardia *ad personam*	10	Capo guardia *ad personam*
13	Sotto capo guardia *ad personam*	12	Sotto capo guardia *ad personam*
14	Guardia *ad personam*	13	Guardia *ad personam*

0242

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.° del grado	TABELLE ATTUALI R. D. L. 7-4-1925 n. 405 e successive modificazioni	N.° del grado	NUOVE TABELLE
	PERSONALE DI MANOVALANZA		
13	Capo squadra manovali	12	Capo squadra manovali
15	Manovale	14	Manovale
—	Manovale (donna)	—	Manovale (donna)
	PERSONALE DELLE NAVI TRAGHETTO		
5	Comandante di 1ª classe	5	Comandante di 1ª classe
»	Capo macchinista di 1ª classe	»	Capo macchinista di 1ª classe
6	Comandante di 2ª classe	6	Comandante di 2ª classe
»	Capo macchinista di 2ª classe	»	Capo macchinista di 2ª classe
7	Ufficiale navale di 1ª classe	7	Ufficiale navale di 1ª classe
»	Ufficiale macchinista di 1ª cl.	»	Ufficiale macchinista di 1ª cl.
8	Ufficiale navale di 2ª classe	8	Ufficiale navale di 2ª classe
»	Ufficiale macchinista di 2ª cl.	»	Ufficiale macchinista di 2ª cl.
9	Ufficiale navale di 3ª classe	9	Ufficiale navale di 3ª cl. *a. p.*
»	Ufficiale macchinista di 3ª cl.	»	Ufficiale macch. di 3ª cl. *a. p.*
11	Primo nostromo	10	Primo nostromo
»	Capo motorista	»	Capo motorista
»	Capo elettricista	»	Capo elettricista
12	Secondo nostromo	11	Secondo nostromo
»	Motorista di 1ª classe	»	Motorista di 1ª classe
»	Elettricista di 1ª classe	»	Elettricista di 1ª classe
13	Motorista	12	Motorista
»	Elettricista	»	Elettricista
»	Carpentiere di 1ª classe	»	Carpentiere di 1ª classe

6352

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.° del grado	TABELLE ATTUALI R. D. L. 7-4-1925 n. 405 e successive modificazioni	N.° del grado	NUOVE TABELLE
	Segue: PERSONALE DELLE NAVI TRAGHETTO		
14	Marinaio scelto	13	Marinaio scelto
»	Fuochista	»	Fuochista
»	Carpentiere	»	Carpentiere
15	Marinaio	14	Marinaio
»	Carbonaio	»	Carbonaio

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le Comunicazioni
HOST VENTURI

Il Ministro per le Finanze
DI REVEL

0241

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1942-XX. — *Norme per la disciplina della ritenuta dell'uno per cento sui pagamenti eseguiti dalle Amministrazioni dello Stato in dipendenza di contratti di appalto e di forniture (articolo 15 del R. decreto-legge 23 giugno 1942-XX, n. 698 (1).*

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 15 del R. decreto-legge 23 giugno 1942-XX, n. 698;

DECRETA:

Art. 1.

La ritenuta dell'uno per cento si applica sui pagamenti eseguiti dalle Amministrazioni dello Stato, o da altri enti per conto dello Stato, in dipendenza di contratti di appalto, nonchè di contratti di fornitura aventi per oggetto prestazioni di dare a tratto successivo o periodico, anche se stipulati anteriormente all'entrata in vigore del R. decreto-legge 23 giugno 1942-XX, numero 698.

Art. 2.

La ritenuta dell'uno per cento deve essere operata sulle somme effettivamente pagabili all'assuntore, al netto di qualsiasi altra ritenuta o prelievo che, a qualunque titolo, debba eseguirsi sull'importo lordo dovuto.

Art. 3.

La ritenuta dell'uno per cento è versata alla Sezione di Regia Tesoreria in deposito provvisorio.

La somma rappresentata dalla quietanza di deposito provvisorio non può essere destinata al pagamento dell'imposta straordinaria sui maggiori utili di guerra o di altre imposte dirette erariali che siano già state iscritte a ruolo.

Il contribuente che intende destinare la somma rappresentata dalla quietanza di deposito provvisorio al pagamento delle imposte ancora da iscrivere a ruolo deve farne domanda in carta semplice al competente Ufficio distrettuale, allegando la quietanza ed indicando le imposte al cui pagamento la somma da essa rappresentata deve essere imputata.

Detta somma non può essere imputata a pagamento della imposta terreni e dell'imposta fabbricati se non per la parte che residui dopo la imputazione a pagamento dell'imposta straordinaria sui maggiori utili di guerra e dell'imposta di ricchezza mobile.

Nel formare i ruoli delle singole imposte, l'Ufficio distrettuale iscrive le partite per il loro intero ammontare, annotando a fianco di ciascuna partita, il cui pagamento sia coperto, in tutto o in parte, dall'importo della quietanza, tutti gli estremi della medesima e portando in detrazione, nel finale del ruolo, dall'intero ammontare dell'imposta iscritta l'importo complessivo dei pagamenti rappresentati dalle quietanze. Il carico effettivo del ruolo resta così determinato nella differenza.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 27 ottobre 1942-XX.

6351

0243

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 4.

L'Ufficio distrettuale, nel trasmettere i ruoli all'Intendenza, unisce tutte le quietanze di deposito provvisorio, relative a ciascun ruolo, consegnate dai singoli contribuenti.

L'Intendenza, accertata la regolarità dell'annarginazione delle quietanze, emette ordinativi di pagamento mod. 80 T a favore della Sezione di Regia Tesoreria, per l'importo portato in detrazione dall'intero ammontare dell'imposta iscritta in ciascun ruolo; ordinativi da estinguere mediante commutazione in quietanze di entrata con imputazione ai corrispettivi capitoli di imposta.

Nel trasmettere detti ordinativi alla Sezione di Regia Tesoreria, l'Intendenza unisce le relative fatture di versamento con le quietanze di deposito provvisorio.

Art. 5.

Ove l'importo della quietanza di deposito provvisorio non sia interamente assorbito dall'ammontare delle imposte da iscrivere a carico di ciascun intestatario di detta quietanza, l'Ufficio distrettuale rilascia all'intestatario medesimo una dichiarazione attestante la differenza rimasta disponibile, con l'indicazione di tutti gli estremi della quietanza.

La dichiarazione di cui al comma precedente può essere presentata in luogo della quietanza di deposito provvisorio ai fini della destinazione della residua somma in essa indicata al pagamento delle imposte che saranno ulteriormente iscritte a ruolo a carico del contribuente.

Art. 6.

Per i pagamenti effettuati dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 23 giugno 1942-XX, n. 698, senza la ritenuta dell'uno per cento, l'Amministrazione provvede a ricuperare l'importo della ritenuta stessa sui pagamenti ancora da effettuare a favore dell'assuntore per lo stesso appalto o fornitura.

Ove l'assuntore non abbia diritto ad ulteriori pagamenti relativi allo stesso appalto o fornitura, l'Amministrazione notifica, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, l'importo delle ritenute non operate, specificando i singoli pagamenti cui esse si riferiscono, con l'invito all'assuntore di effettuarne il versamento nel termine di trenta giorni da quello di ricezione dell'invito.

Scaduto tale termine senza che l'assuntore abbia esibito la quietanza del versamento, l'Amministrazione si rivolge all'Intendenza di finanza perchè ordini al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette di iscrivere la somma dovuta in ruolo straordinario, riscuotibile in unica soluzione alla più prossima scadenza, con le norme valevoli per la riscossione delle imposte dirette escluso l'obbligo del non riscosso per il riscosso.

L'esattore, nel termine di cinque giorni dalla riscossione del ruolo straordinario, versa la somma, mediante distinta in duplice esemplare direttamente alla Sezione di Regia Tesoreria, la quale rilascia quietanza di deposito provvisorio, intestata a ciascun nominativo compreso nella distinta, annotandone gli estremi su ciascuna delle due copie di essa.

Ciascun assuntore ritira la rispettiva quietanza presso l'esattore, il quale trattiene una copia della distinta come ricevuta del versamento da lui eseguito e trasmette l'altra copia all'Intendenza di finanza che comunica a ciascuna Amministrazione interessata gli estremi delle quietanze, affinchè ne prenda nota nei propri registri.

0246

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 7.

Allorquando i pagamenti eseguiti dopo l'entrata in vigore del Regio decreto-legge 23 giugno 1942-XX, n. 698, si riferiscono a crediti che l'assuntore abbia ceduto, o costituito in pegno prima dell'entrata in vigore del decreto stesso, l'Amministrazione omette la ritenuta su tutti i pagamenti relativi a crediti la cui cessione o costituzione in pegno sia stata ad essa regolarmente notificata e provvede a recuperare detta ritenuta in confronto del cedente nei modi indicati all'articolo precedente.

Quando i pagamenti di cui al primo comma si riferiscono a crediti che abbiano già costituito oggetto di assegnazione giudiziale, non si fa luogo alla ritenuta dell'uno per cento.

Art. 8.

Le somme versate in deposito provvisorio ai sensi del presente decreto sono vincolate esclusivamente al pagamento dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra e delle altre imposte dirette erariali.

Per l'esenzione sui depositi provvisori, l'esattore deve denunziare all'Intendenza di finanza la morosità del contribuente entro sei mesi dalla scadenza dall'ultima rata non pagata.

L'Intendenza di finanza emette sul deposito provvisorio ordinativo di pagamenti a favore dell'esattore, fino alla concorrenza del credito per l'imposta ed accessori.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 settembre 1942-XX.

Il Ministro: DI REVEL.

6350

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1942-XX, n. 1405. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad assumere in servizio e posto di ruolo i primi 5 idonei dopo i vincitori del concorso a 50 posti di Segretario in prova.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 11 del R. D. L. 17 novembre 1938-XVIII, n. 1785;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alla lettera n. 55987.1306.3.12/1.3.1 del 15 ottobre 1942-XX;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/21/171485 in data 27 ottobre 1942-XX;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

1. — I primi cinque candidati idonei, oltre i vincitori, del concorso a 50 posti di Segretario in prova bandito col D. M. 9 dicembre 1941-XX, n. 1723 possono essere assunti a ruolo.

2. — Lo stesso numero di posti viene riservato in favore dei chiamati alle armi in aumento a quelli ad essi riservati col su menzionato Decreto Ministeriale.

Roma, li 27 ottobre 1942-XX.

Il Ministro
HOST VENTURI

Errata - corrige

D. M. 22 settembre 1942-XX, n. 887 pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 41 dell'8 ottobre 1942-XX, a pag. 435, nella graduatoria di merito relativa al concorso a 100 posti di Allievo d'ordine degli uffici il n. 134 dove leggersi BELTRANI Vittorio anzichè BELTRAMI Vittorio.

0248

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ordine di servizio n. 120.

Apertura all'esercizio della fermata impresenziata di "Perugia-Montebello,,

In applicazione delle disposizioni emanate dal Ministero delle Comunicazioni con Decreto n. 4124 del 23 giugno 1942-XX, dal giorno 16 novembre 1942-XXI sarà aperta all'esercizio la fermata di PERUGIA MONTEBELLO ubicata al Km. 32 + 761 della linea Foligno-Terontola fra le stazioni di Perugia Ponte S. Giovanni.

La fermata dista Km. 1 + 501 da Perugia Ponte S. Giovanni e Km. 6 + 816 da Perugia; sarà impresenziata ed abilitata al solo servizio viaggiatori e bagagli che si svolgerà con le norme contenute nell'O. S. 105/1932 e nel punto *C* dell'O. S. n. 158/1935-XVIII.

La fermata dipenderà dal Riparto Commerciale e del Traffico di Ancona e dal Riparto Movimento di Foligno.

In conseguenza di quanto sopra, si dovranno modificare, conformemente agli allegati al presente O. S. i prontuari delle distanze chilometriche e le altre pubblicazioni di servizio interessate.

A pag. 18, Parte I della "Prefazione Generale all'Orario Generale di servizio" — Edizione 1936-XIV —, tra i nomi di Perugia e Perugia Ponte San Giovanni, inserire "Perugia Montebello" A. 105.

Distribuito agli uffici delle classi 3, 5, 7, 9, 12, 13 *e* 16.

ALLEGATO ALL'O. S. N. 120 - 1942-XXI.

PRONTUARIO DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE
(Edizione 1° giugno 1942-XX).

PARTE II.

Tavola chilometrica N. 92 (Roma-Ancona e diramazioni Roma Tiburtina-Roma S. Lorenzo e Foligno-Cortona-Terontola).

Roma Termini	Km. 199	Nera Montoro	Km. 107
Roma S. Lorenzo	» 197	Narni Amelia	» 100
Roma Tiburtina	» 195	Terni	» 88
Roma Littorio	» 189	Giuncano	» 76
Sette Bagni	» 183	Baiano di Spoleto	» 65
Monterotondo Mentana	» 174	Morgnano S. Angelo	» 61
Fara Sabina Montelibretti	» 162	Spoleto	» 59
Poggio Mirteto	» 151	S. Giacomo di Spoleto	» 53
Cavignano Sabino	» 136	Campello sul Clitunno	» 49
Stimigliano	» 142	Trevi	» 42
Civita Castellana Magliano	» 130	Foligno	» 37
Gallese Teverina	» 125	Spello	» 28
Orte	» 117	Cannara	» 23

6349

0249

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Segue ALLEGATO ALL'O. S. N. 120 - 1942-XXI.

Assisi	Km.	18	Fossato	Km.	75
Bastia	»	14	Cancelli di Fabriano	»	84
Ospedalicchio	»	11	Fabriano	»	91
Perugia Ponte S. Giovanni	»	5	Albacina	»	99
Perugia Montebello	»	—	Genga Arcevia	»	107
Perugia	»	7	Serra S. Quirico	»	114
Ellera Corciano	»	17	Castelplanio Cupramontana	»	120
Monte Melino	»	23	Montecarotto Castelbellino	»	126
Magione	»	29	Jesi	»	135
Torricella	»	31	Chiaravalle	»	145
Passignano sul Trasimeno	»	38	Castel Ferretti	»	148
Tuoro sul Trasimeno	»	42	Falconara Marittima	»	153
Cortona Terontola	»	50	Palombina	»	156
Seanzano Belfiore	»	37	Ancona	»	161
Pieve Fanonica	»	43	Ancona M.ma Scalo di molo sud	»	163
Valtopina	»	47	Ancona M.ma Scalo di molo nord	»	164
Nocera Umbra	»	52			
Gaifana	»	62			
Gualdo Tadino	»	69			

PRONTUARI MANOSCRITTI DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE

— Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso presso le stazioni e gli Uffici di controllo, alla linea Cortona Terontola-Foligno, fra i nomi di Perugia e Perugia Ponte S. Giovanni, si dovrà inserire: "Perugia Montebello" e di contro esporre la distanza e il relativo istradamento procedendo come appresso.

Per i prontuari delle stazioni delle linee Roma-Ancona e diramazioni Roma Tiburtina-Roma S. Lorenzo e Foligno-Cortona Terontola, la distanza dovrà essere rilevata dal prospetto allegato al presente ordine di servizio.

Per i prontuari di tutte le altre stazioni la distanza dovrà essere formata aggiungendo Km. 7 a quella indicata per Perugia, Km. 17 a quella indicata per Assisi, Km. 161 a quella indicata per Ancona e scegliendo quella che dal confronto risulterà minore.

L'istradamento sarà lo stesso della stazione che avrà servito di base alla formazione della distanza.

Nell'indice alfabetico dei prontuari suddetti, inserire, nella sede opportuna il nome di Perugia Montebello con il numero della pagina e il numero progressivo.

PREFAZIONE GENERALE ALL'ORARIO GENERALE DI SERVIZIO

(Edizione febbraio 1936-XIV).

A pagina 18, fra i nomi di Perugia e Perugia Ponte S. Giovanni, inserire in carattere corsivo:

Perugia Montebello . . . . . LB | A | 165 | ».

0250

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le Stazioni della rete ferroviaria dello Stato (Edizione 1° giugno 1942-XX)

PARTE I

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc.	Zone e tavole polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni le fermate ecc.		LINEA	Compartimento o Delegazione	PROVINCIA	SERVIZI AI QUALI SONO ABILITATE LE STAZIONI, LE FERMATE, ecc.							IMPIANTI FISSI				
	Zone	tavole polimetriche				Viaggiatori	Bagagli	Merci G.V.	Merci P.V.	Veicoli	Bestiame	Telegrammi di servizio e privati	Piani caricatori di testa	Piani caricatori di fianco	Gru fisso Portata massima in tonnellate	Bilance a ponte Portata massima in tonnellate	Sagoma limite
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Perugia Montebello ●	IV	92	Foligno-Cortona Ter.	Ancona	Perugia	V(4)	B(4)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Dalle stazioni qui di centro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE — DISTANZE																					
		GRUPPO A						GRUPPO B				GRUPPO C				GRUPPO D				GRUPPO E			Gruppo F
		Genova P. P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoredo	Pavia	Piacenza	Grisignano di Zocco	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Salerno	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
PARTE III																							
Perugia Montebello ●	IV	417	521	517	511	509	449	425	409	438	416	302	333	250	253	466	199	252	379	504	693	704	921
PARTE IV																							
Perugia Montebello ●	IV	417	488	484	478	476	416	407	692	421	383	269	316	250	253	466	199	252	379	487	686	704	882
		181, 118 72, 165	23, 275 165	40, 275 72, 165	28, 275 72, 275	40, 275 165	275 165	84, 278 275, 165	28, 275 72, 165	275 165	260, 275 165	275 72 165	275 165	72, 165	72, 165	121, 8 74	74	164, 74	121, 8 74	241, 108 74	101, 241 165, 74	15 121 11	241, 108 74

0252

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ordine di servizio n. 121.

Abilitazione della stazione di La Spezia Migliarina al servizio del bestiame

Dal 1° novembre 1942-XX la stazione di La Spezia Migliarina, della linea Genova-Pisa, è stata abilitata al servizio del bestiame da macello limitatamente ai trasporti a carro completo in arrivo e in partenza.

Di conseguenza, a pag. 41 della Parte I del "Prontuario generale delle distanze chilometriche" — edizione 1° giugno 1942 — di fronte al nome della stazione di La Spezia Migliarina, nelle colonne 9 e 12 esporre rispettivamente le lettere "G" e "B" con richiamo (m).

In calce alla pagina stessa riportare il seguente richiamo:

« (m) — Limitatamente ai trasporti a carro completo di bestiame da macello in arrivo e in partenza ».

Inoltre, di fronte al nome della stazione di La Spezia Centrale, nelle colonne 9 e 12 esporre il richiamo (n) e in calce alla stessa pag. 41 riportare il seguente richiamo:

« (n) — Sono esclusi i trasporti a carro completo in arrivo e in partenza di bestiame da macello che devono essere indirizzati o spediti dalla stazione di La Spezia Migliarina ».

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 e 15.

Ordine di servizio n. 122.

Istruzione per l'applicazione del Regolamento pel trasporto delle merci pericolose e nocive

Fra le merci pericolose e nocive ascritte alla 12ª categoria dell'allegato 7 alle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose devono comprendersi a tutti gli effetti anche i seguenti esplosivi da caccia:

Ausonia	Categ. 12ª Gruppo 1 b)
Sidna A	» » » »
Rubra Stacchini	» » » »

In relazione a quanto sopra, dovranno farsi le opportune aggiunte all'allegato E dell'Istruzione per l'applicazione del Regolamento per il trasporto delle merci pericolose e nocive, edizione 1935.

Distribuita agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 15, 30, 31, 32, 51, 53, 54, 55 e 58.

6312

0203

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ordine di servizio n. 123

Circoscrizione dei riparti commerciale e del traffico del Compartimento di Palermo. (Vedansi l'O. S. n. 86 - Boll. Uff. n. 30-1941).

A far tempo dal 16 ottobre 1942-XX viene istituito, presso il Compartimento di Palermo, un nuovo Riparto Commerciale e del Traffico con sede a Caltanissetta. La circoscrizione del Riparto stesso e degli altri tre già esistenti è stabilita come risulta dal seguente prospetto.

Viene contemporaneamente istituito l'Ufficio Traffico di Messina, alle dipendenze del Riparto Commerciale e del Traffico di Catania.

SEDE	CIRCOSCRIZIONE
1° PALERMO	Palermo Centrale – Messina Centrale (e); Palermo S. Erasmo – S. Carlo (e); Fiumetorto – Roccapalumba Alia (e).
2° PALERMO	Palermo Centrale (e) – Trapani; Palermo Lolli – Palermo Marittima; Alcamo Diramazione – Castelvetrano – Trapani; Castelvetrano – Bargio; Salemi – S. Ninfa; Castelvetrano – Magazzolo; Magazzolo – Roccapalumba Alia (e); Roccapalumba Alia (e) – Aragona Caldare (e); Filaga – Palazzo Adriano.
3° CATANIA	Messina Centrale e Marittima – Siracusa; Valsavoia – Caltagirone (e); Siracusa – Ragusa; Noto – Pachino. (Ufficio Traffico di Messina, per la sorveglianza sugli scali locali).
4° CALTANISSETTA	Roccapalumba Alia – Biancavilla (e); Caltagirone – Leonforte; Caltanissetta Xirbi – Agrigento; Agrigento – Bivio Canicattì; Bivio Canicattì – Licata; Agrigento – Ragusa (e).

Circolare n. 27.

Orologi da tasca

Con riferimento alla Circolare n. 38/1927, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 40 del 6 ottobre detto anno, e n. 27 pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 45 del 9 novembre 1939-XVIII si comunica ai Servizi dell'Esercizio, perchè ne rendano edotto il dipendente personale, che a datare dal 1° novembre p. v. il prezzo di distribuzione dell'orologio da tasca senza apparecchio per la piombatura viene elevato a L. 200, fermo restando il contributo di 1/3 dell'importo dell'orologio.

Si comunica inoltre che da tale data il prezzo dell'orologio da tasca con occhiello per la piombatura viene elevato a L. 230.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Comunicato:

Deliberazioni Ministeriali circa le imprese ammesse a gestire servizi in appalto dell'Amministrazione ferroviaria.

La Commissione istituita ai sensi dell'articolo 4 del R. decreto legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 369, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, riguardante la formazione e la tenuta degli elenchi delle Imprese ammesse a gestire servizi in appalto delle Amministrazioni ferroviaria, postelegrafica ed Azienda di Stato per i servizi telefonici, nella seduta tenutasi il 9 ottobre 1942-XX presso la Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato, ha preso le seguenti deliberazioni, ratificate dal Ministro delle Comunicazioni il 3 novembre 1942-XXI

ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DELLE SEGUENTI IMPRESE

Ragione Sociale e sede legale	Specializzazione	Limite di appalto
BAUDINO Bernardino Fossano (Cuneo)	Manovalanza in genere – Facchinaggio merci e bagagli registrati – Pulizia stazioni e piazzali – Lavatura e disinfezione carri.	L. 500.000
RISEGATO Remo Verona	Facchinaggio merci e bagagli registrati – Pulizia stazioni – Manovalanza in genere.	L. 500.000

DOMANDE PER OTTENERE ESTENSIONE D'ISCRIZIONE E DI LIMITE D'APPALTO

Ragione sociale e sede legale	Specializzazione e limite di appalto	Estensione
BUCALOSSI Valter Livorno	Facchinaggio merci e bagagli registrati. L. 200.000.	Manovre con cavalli. L. 1.000.000.
SOCIETA' IN ACCOM. VINCENZO PAGANO & C. Genova	Manovalanza in genere. L. 500.000.	Facchinaggio merci e bagagli registrati – Pulizia stazioni. (stesso limite).

6316

0235

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Errata - corrige.

Circolare n. 26, pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 43 del 22 ottobre 1942-XX, a pag. 342, dopo la linea 11ª intercalare: « da L. 3.000,01 a L. 4.000 è da applicare la tassa di L. 2 e per le quietanze di cui al punto *c*) d'importi ».

Dopo la linea 15ª intercalare: « E' superfluo aggiungere che per le quietanze di cui ai punti *b*), *c*) e *d*) d'importi superiori a L. 4.000 è da applicarsi la tassa fissa di L. 3 e per le quietanze di cui al punto *c*) d'importo superiore a L. 10.000 è da applicare la tassa fissa di L. 6 ».

Il Direttore Generale
VELANI

0 2 5 6

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato dalle pratiche
Costruzione fabbricatini isolati per posti di manovra in stazione di Roma Termini.	L. P.	Ore 12 del 9 nov. 1942-XXI	395.000	Sez. Spec. Lavori Roma
Impianto serbatoio sussidiario in stazione di Siena.	L. P.	Ore 18 del 9 nov. 1942-XXI	38.500	Sezione Lavori Firenze
Sgombro neve e ghiaccio sulla linea Bronzolo-Brennero.	L. P.	Ore 12 del 12 nov. 1942-XXI	350.000	Sezione Lavori Bolzano
Ampliamento edificio postale di Bologna Ferrovia.	L. P.	Ore 18 del 13 nov. 1942-XXI	280.000	Sezione Lavori Bologna
Impianto di una colonnina idraulica in stazione di Collegno.	L. P.	Ore 18 del 16 nov. 1942-XXI	37.280	Sezione Lavori Torino
Impianti idraulici e sanitari nel dormitorio personale in stazione di Roma Tuscolana.	A. C.	Ore 12 del 28 nov. 1942-XXI	—	Sez. Spec. Lavori Roma

6345

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Tipo di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	250.000	Stoppacci ungiibordi dei cerchioni delle locomotive.	T. P.	9.11.1942 A. XXI	Servizio Approvvigionamenti - Sezione 7ª
N.	954	Cuffie di ripara e ricupero olio delle bielle.	T. P.	15.11.1942 A. XXI	Id. Sezione 7ª
N.	12	Riduttori di corrente	T. P.	15.11.1942 A. XXI	Id. Sezione 7ª
N.	700	Ingranaggi per trasmissione del movimento tachimetro.	T. P.	16.11.1942 A. XXI	Id. Sezione 7ª
N.	800	Tappi per bocchettoni e per rubinetti dei carri.	T. P.	18.11.1942 A. XXI	Id. Sezione 7ª
—	—	Valvole e raccordi per pompe oliotrici tipo Mekalk.	T. P.	18.11.1942 A. XXI	Id. Sezione 7ª
—	—	Manigile per ritirate delle carrozze e puilini per tende.	T. P.	18.11.1942 A. XXI	Id. Sezione 7ª
—	—	Pezzi di ricambio per carrelli .	T. P.	27.11.1942 A. XXI	Id. Sezione 7ª

Il Direttore Generale
VELANI

0256

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione	L. 16,00
Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti	» 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale – Servizio Personale e Affari Generali – dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

0259

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
FERROVIE DELLO STATO
DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO PERSONALE E AFFARI GENERALI

Roma, lì 29 Marzo 1943

P.G.037bis/28/I/4100

OGGETTO

Premio di operosità al personale degli Uffici. Quota normale e quota integrativa per il semestre ottobre 1943.

SERVIZI
CAPI COMPARTIMENTO
CAPI DELEGAZIONE
e p.c.a.
COMANDO MILIZIA NAZIONALE FERROVIARIA

In base al combinato disposto dell'art.2 del R.D.24 agosto 1942 XX, n.1087, e dell'art.1 del R.D. 2 Febbraio 1943 XXI, n.106, di prossima pubblicazione nel bollettino ufficiale, si dispone che al personale degli Uffici, compresi gli ex agenti temporaneamente riutilizzati in servizio, ritenuto meritevole per le maggiori e più impegnative prestazioni rese nel semestre ottobre 1942-marzo 1943, siano corrisposte, con i ruoli paga del prossimo mese di aprile, oltre alle quote normali del premio di operosità, le quote integrative nelle misure indicate per ciascun grado nell'allegata tabella.

Alle quote integrative di cui trattasi hanno titolo anche gli agenti del personale esecutivo dei gradi dal 5° all'11° di cui al R.D.L. 495/1925 (gr.10 del R.D. 1210/1942, passati definitivamente agli uffici per disposizione di questa Sede, e comunque distaccati in via continuativa agli uffici, semprechè non fruiscano degli speciali premi giornalieri istituiti per la durata dell'attuale guerra, in considerazione della maggiore intensità e gravosità del lavoro dovuta alle condizioni eccezionali del traffico.

La liquidazione delle quote integrative deve essere effettuata sulla base della presenza in servizio durante detto semestre e con le stesse norme che regolano la corresponsione di tale premio stabilite in base al R.D.3 giugno 1938 XVI, n.[illegible], e al

63

./.

0200

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

D.L.7 Giugno I936 XVI n.3233,tenendo altresì presenti,in quanto applicabili,le ulteriori istruzioni impartite in occasione della liquidazione dalle quote integrative relative al semestre aprile settembre I942,con le circolari P.G.037bis 28/I/II800 del 6 ottobre I942 XX,21200 del 31 stesso mese,189388 del 17 Novembre I942 XX1 e 182540 del 21 detto mese.

Fermo restando che per le assenze dovute a malattia e congedo straordinario di durata complessiva pari od inferiore ad un mese non si applica alcuna riduzione al premio di operosità,qualora le assenze per tali motivi siano di durata superiore ad un mese,la riduzione prevista dall'art.4 del D.M.3233 precitato deve in tal caso applicarsi limitatamente alla parte eccedente il primo mese di assenza.Beninteso,il premio di operosità non compete,a norma dell'art.3 del ripetuto D.M.3233,quando nel semestre risulti una presenza effettiva inferiore a 30 giorni.

Per quanto superfluo,si avverte che agli effetti della liquidazione del premio non deve tenersi conto delle assenze al servizio dovute a ferite o lesioni riportate da agenti per effetto di azioni belliche compiute dal nemico.

Gli importi corrisposti a titolo di quote integrative del premio di operosità devono,beninteso,far carico al conto 33 - partitario 582 (premi di operosità al personale) e tanto sui ruoli paga,quanto sui moduli P.128 (liquidazione premio di operosità) e P.I45 (riassunto mensile spese di personale)devono essere esposti in apposita colonna,separata da quella relativa alle quote normali,da intestarsi" Quote integrative del premio di operosità - semestre ottobre I942-marzo I943"

IL DIRETTORE GENERALE
F.to illeg.

IG/

6312

0261

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEGATO ALLA CIRCOLARE P.G. 037 bis 28/1/4100 del 29/3/43/XXI

Tabella degli importi massimi delle quote integrative al premio di operosità per il semestre ottobre 1942-marzo 1943 (al netto delle riduzioni di cui ai R.D.Legge n.1491/1930 e 561/1934)

Personale del gruppo A	Grado 1°-	Capi servizi principali e Capi compartimento 1° classe	L.3.000
	" 1°-	Capi servizio e Capi compartimento 2° classe	L.2.750
	" 2°-	.....	" 2.250
	" 3°-	.....	" 1.750
	" 4°-	.....	" 1.300
	" 5°-	.....	" 1.000
	" 6°-	.....	" 600
	" 7°-	.....	" 400
Personale dei gruppi B-C, d'ordine, subalterno ed esecutivo dei gradi 11° e superiori	Grado 6°-	.....	" 350
	" 7°-	.....	" 325
	" 8°-	.....	" 300
	" 9°-	.....	" 260
	" 10°-	.....	" 225
	" 11°-	.....	" 205
	" 12°-	.....	" 190
	" 13°-	.....	" 175
	" 14°-	.....	" 160
	" 15°-	.....	" 150

63 N1

N.B. I gradi indicati sono quelli di cui al R.D.L.n.405/1925

IG/

0262

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
FERROVIE DELLO STATO
Compartimento di Napoli

Napoli 1 Aprile 1943

F O G L I O D I S P O S I Z I O N I N.14

N.CCP.47 PREMIO DI OPEROSITA' Semestre 1° Ottobre 42-31 Marzo 43

Per poter provvedere entro il mese di aprile corrente alla assegnazione del premio di operosità per il semestre ottobre I942-marzo 1943 c.a.e con riferimento a quanto disposto con R.D.3 Giugno 1938 XVI,n.819 e D.M. 7/6/38 N.3233 pubblicati col bollettino ufficiale N.26 del 30 Giugno 1939,ed infine con richiamo alle disposizioni impartite precedentemente si interessano tutti i capi degli impianti a rimettere non oltre il cinque corrente alle Sezioni ed Uffici rispettivi,l'elenco del proprio personale presente nel periodo 1° Ottobre 1942-31 Marzo 1943 fino al grado 11 incluso,raggruppando il personale stesso,per il grado ed in ordine alfabetico,lasciando fra l'uno e l'altro grado un conveniente distacco.

In tale elenco compilato in doppio esemplare,come dal prospetto a tergo,debbono essere forniti soltanto i dati richiesti delle colonne dalla 1° alla 4° compresa e dalla 6° alla IO° compresa

Per gli agenti che nel semestre considerato,solo in parte siano stati presenti nell'impianto,dovrà essere indicato nella colonna "Annotazioni"la località di provenienza o quella di nuova destinazione.

I depositi Personale viaggiante e Depositi locomotive TV e TE rimetteranno il detto elenco per i soli agenti limitatamente ai gradi come sopra,che non percepiscono le speciali competenze previste per il personale di scorta ai treni e di macchina.

Nella colonna"Annotazioni" con riferimento alla colonna 16 dovrà essere inoltre specificato per quante volte l'agente nel semestre,si sia reso responsabile di inosservanza all'orario di servizio, se e per quale periodo l'agente sia stato sollevato dal servizio per ragioni disciplinarioppure sospeso in via preventiva o punitiva.

./.

0263

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

OCCORRE TENER PRESENTE FRA L'ALTRO CHE:

1)-Per la liquidazione del premio di operosità riferentesi al det= semestre Ottobre 1942-Marzo 1943 deve tenersi conto delle qua= lificazioni comunicate agli agenti nel mese di ottobre dello scorso anno 1942 (v.F.D.N.30 del 20/IO/I938 XVI)

2)-Il periodo di assenza dal servizio,di cui fruiscono gli agenti che non contraggono matrimonio,non va cumulato con le assenze che danno luogo a riduzioni del premio di operosità.

3)-Gli agenti dei primi 11 gradi ed il personale subalterno degli uffici hanno titolo al premio di operosità,oltre che per le giornate di riposo,di turno di congedo ordinario,anche per le eventuali giornate di libertà dal servizio ferroviario per le quali percepiscono il premio d'interessamento.

4)- Agli operai di 1° classe ed agli operai ff Sotto Capo tecnici spetta il premio di operosità nel solo caso che disimpegnino ta= li funzioni superiori in via permanente con autorizzazione del Direttore Generale.

5)-Ai conduttori Capi utilizzati,per necessità di servizio,a posti di pianta di Controllore viaggiante,compete il premio di operosi= tà previsto per il proprio grado.Tale premio potrà essere liqui= dato invece,nella misura prevista per il grado di utilizzazione solo quando disimpegnino,in via continuativa,per almeno sei me= si,le mansioni di controllore Vte,in base ad autorizzazione del Direttore Generale.

6)- Ai Cond.Capi di 1° classe ed ai conduttori Capi distolti,dalle normali attribuzioni per idoneità fisica,utilizzati in mansio= ni di sottocapo,Aiutante ed Alunno d'ordine,può essere liquida= to il premio di operosità previsto per il proprio grado.

7)-Conservano titolo al premio:i distaccati al Partito,all'Associa= zione Fascista Ferrovieri ed alle Gestioni Speciali (Provvida Monopoli Carboni e Materiali) 63

8)-Sono esclusi dal premio di operosità gli agenti che nel semestre non abbiano raggiunto i 30 giorni di effettiva presenza.

9)-Devono computarsi come assenze tutte quelle che non siano dovu= te a congedi ordinari e riposi di turno e quindi anche i perio= di di servizio militare di leva o di richiamo:i giorni di pre= cettazione in funzioni di assessori di Corte di Assisi;i gior= ni di libertà previsti per il personale femminile durante la gravidanza ed il puerperio.

IO)-Per gli agenti che abbiano lavorato con il compenso per lavoro

./.

0264

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

straordinario (art.39 D.C.A.) l'esclusione dal premio per ciascun mese sarà applicata per tante giornate quante risulteranno dalla divisione per due di tutte le ore di lavoro straordinario eseguite,fino alla concorrenza dei giorni componenti il mese, trascurando l'eccedenza.

Parimenti,nel caso che l'esclusione dal premio non si estenda a tutti i giorni del mese,l'ora o frazione di ora,eventualmente residuale dalla divisione per 2 va trascurata.

II)- L'esclusione dal premio va applicata anche agli agenti che abbiano lavorato col sistema del premio di maggior produzione (art.58 della D.C.A.) per tanti giorni quanti sono quelli del semestre in cui si è eseguito tale sistema di lavoro,comprese le domeniche ed i congedi cadenti nel periodo di lavorazione.

12)- Non devono essere escluse dal premio le giornate di lavoro col sistema del cottimo per le seguenti incombenze.

a) copiatura dei contratti eseguiti a domicilio)
b) compilazione degli estratti ruoli paga mod.P.356
c) compilazione di lucidatura disegno extra orario per conto ed a carico di altre Amministrazioni,purchè fatte a domicilio.

13)- Nel caso in cui un agente dalla posizione di stabile,passi,per concorso a quella di "in prova" in un grado superiore,il titolo al premio viene a cessare con l'inizio del periodo di prova.

14)- Agli agenti con qualifica di manovale e cantoniere passati definitivamente agli uffici spetta il premio di operosità previsto per il grado 15°.

15)- La mezza giornata eventualmente risultante dalla somma delle giornate e mezze giornate di assenza verificatesi in un semestre, non va computata agli effetti della riduzione del premio.

16)- L'inosservanza dell'orario di servizio dà luogo in ogni caso e di per sè alla esclusione dal premio di operosità per il giorno in cui si è verificata.

6338

17)-Agli Agenti temporaneamente riutilizzati in servizio ferroviario per le esigenze dello Stato di guerra,può essere corrisposto il premio di operosità,limitatamente al periodo dell'effettivo servizio,semprechè,beninteso,si verifichino nei loro confronti le condizioni di lavoro e di merito in relazione al servizio prestato nella posizione di riutilizzati,prescindendo dalle qualificazioni riportate prima della messa in quiescenza.

Della esattezza di tutte le indicazioni di cui sopra risponderanno personalmente i Capi degli Impianti.

IL CAPO COMPARTIMENTO
ING.AMIDEI

0263

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

R.Decreto 24 Agosto 1942 XX,n.1087-Modificazioni al R.Decreto 3 giugno 1938 XVI,n.819,relativo alla corresponsione di premi di o= perosità al personale delle Ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA'
DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI
ALBANIA-IMPERATORE D' ETIOPIA.

Visto l'articolo 1 n.3 della legge 31 Gennaio 1926 IV,n.100 sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche.

Visto il R.Decreto 3 Giugno 1938 XVI,n.819,concernente la corresponsione dei premi d'operosità al personale delle Ferrovie dello Stato;

Visto il R.D.17 Febbraio 1924,II,n.102,recante norme per la concessione dei premi di operosità e rendimento al personale del= l'Amministrazione dello Stato;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni,di concerto con quello per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART.1

L'art.1 del R.Decreto 3 Giugno 1938 XVI n.819 è sostituito dal seguente;

L'importo annuo del premio di operosità da corrispondersi,ai sensi dell'art.2 del R.D.L.del 27 Giugno 1937 XV,al personale del= le Ferrovie dello Stato non può superare,di regola,per ogni agente quello risultante per ciascun grado dalla tabella allegata al pre= sente decreto.

Detto premio s'intende già al netto delle riduzioni percen= tuali di cui ai R.D.L.20 Novembre 1930,n.1491,e 14 Aprile 1934, n.561,rispettivamente convertiti nelle leggi sei gennaio 1931,n.18 e 14 giugno 1934 n.1038.

Il premio stesso deve liquidarsi a semestri maturati alle da= te del 31 Marzo e 30 Settembre di ciascun anno in misura,di regola, non superiore alla metà di quella indicata per ciascun grado nella tabella allegata.

L'importo annuo complessivo dei premi non può oltrepassare la cifra di L.8.000.000,anch'essa non soggetta alle riduzioni per= centuali di cui sopra.

./.

0266

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ART.2

Fra il I° ed il 2° comma dell'art.2 del ripetuto R.D. N.819 del 1938 è inserito il seguente comma.

Fermo il limite di spesa di cui all'articolo precedente, è in facoltà del Ministro,entro i limiti dell'eventuale disponibilità di fondi non erogati nel semestre precedente,di attribuire delle quote integrative alle misure dei premi di cui alla tabella suddetta al personale che se ne renda meritevole per le maggiori e più impegnative prestazioni rese nel semestre,in modo,però,da non superare,in ogni caso,complessivamente,gli importi massimi individuali dei premi di operosità e di rendimento previsti per il personale di grado corrispondente delle altre Amministrazioni dello Stato.

Art.3

Il presente decreto ha vigore a partire dall'esercizio 1941-42.

Ordiniamo che il presente decreto,munito del sigillo dello Stato,sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei Decreti del Regno d'Italia,mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S.Anna di Valdieri,addì 24 Agosto ₤942 XX

VITTORIO EMANUELE

Importo massimo annuo del premio di operosità per il personale delle Ferrovie dello Stato,già al netto da riduzione.

Allegato

Gradi	Premio lire
1°) Capi Servizio principale e capi compartimento di 1° classe	L.2.000
2°) Capi servizio e capi compartimento di 2° cl.	I.500
2°)	900
3°)	700
4°)	556 336
5°)	450
6°)	350
7°)	300
8°)	270
9°)	240
I0°)	210
11°)	180
12°)	150
13°)	130
14°)	120
I5°)	110

0207

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEGATO A

al Reg. del Pers. appr. R. D. L. 7-9-25, n. 405 colle modific. portate dalla legge 27-6-1929 n. 1047.

(annesso agli artt. 1 - 3 - 34 e 48).

QUADRI DI CLASSIFICAZIONE

in vigore dal 1 Luglio 1930.

AVVERTENZA - Al personale delle qualifiche recanti le annotazioni *a)* e *b)* compete rispettivamente l'aggiunta di famiglia prevista alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 2 della legge 27 giugno 1929, n. 1047.

6335

0268

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Personale

GRUPPO	Numero del grado in base al R.D.L. 2-4-925 n. 465	Numero del grado in base al R.D.L. 11-11-23 n. 2395	QUALIFICA	STIPENDIO minimo	STIPENDIO massimo	Classi di stipendio risultanti 0	1	2	3	4
A	1	4	Capo servizio principale .	36000		—	—	—	—	—
»	»	»	Capo compart. di 1ª cl. .							
»	»	»	Capo servizio							
»	»	»	Capo compart. di 2ª cl. .							
»	2	5	Ispettore capo superiore .	27000	29000	27000	—	—	—	29000
»	3	6	Ispettore capo	22000	25000	22000	—	—	—	23000
»	»	»	Cassiere principale. . . .							
»	4	7	Ispettore principale . . .	19000	21000	19000	—	—	—	20000
»	»	»	Cassiere di 1ª classe . . .							
»	5	8	Ispettore di 1ª classe . . *a*)	16700	18000	16700	—	—	—	17500
»	»	»	Cassiere di 2ª classe . . . *a*)							
»	6	9	Ispettore di 2ª classe . . *a*)	15000	15700	15000	15700	—	—	—
»	7	10	Allievo Ispettore. . . . . *a*)	13600	14300	13600	14300	—	—	—
B	6	9	Segretario capo . . . . . *a*)							
»	»	»	Segretario tecnico capo . *a*)	14100	16200	14100	—	—	—	14700
»	»	»	Disegnatore capo . . . . *a*)							
»	»	»	Revisore capo . . . . . *a*)							
»	7	10	Segretario principale. . . *a*)							
»	»	»	Segretario tecnico princip. *a*)	12900	14700	12900	—	—	—	13500
»	»	»	Disegnatore principale . . *a*)							
»	»	»	Revisore principale . . . *a*)							
»	8	10	Segretario di 1ª classe . . *a*)							
»	»	»	Segretario tecnico di 1ª cl. *a*)							
»	»	»	Disegnatore di 1ª classe . *a*)	10800	12900	10800	—	—	—	11400
»	»	»	Revisore . . . . . *a*)							
»	»	»	Assistente lavori di 1ª cl. *a*)							

0269

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

degli Uffici

ed intervalli di tempo, in anni, fra gli aumenti normali dalle differenze tra i numeri progressivi sottoindicati												Supplemento di servizio attivo
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12000
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9000
—	—	—	25000	—	—	—	—	—	—	—	—	7000
—	—	—	21000	—	—	—	—	—	—	—	—	5200
—	—	—	18000	—	—	—	—	—	—	—	—	3700
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3000
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2200
—	—	—	15300	—	—	—	—	16200	—	—	—	3000
—	—	—	14100	—	—	—	—	14700	—	—	—	2200
—	—	—	12000	—	—	—	—	12900	—	—	—	2200

6334

0270

Declassificato E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Segue **Personale**

GRUPPO	Numero del grado: ai sensi R.D.L. 7-4-1925 n. 493	Numero del grado: in base al R.D.L. 11-11-23 n. 2395	QUALIFICA	STIPENDIO minimo	STIPENDIO massimo	Classi di stipendio risultanti 0	1	2	3	4
B	10	11	Segretario . . . . . *a)*	8100	10800	8100	—	8700	—	—
»	»	»	Segretario tecnico . . . . *a)*							
»	»	»	Disegnatore . . . . . *a)*							
»	»	»	Assistente lavori . . . . . *a)*							
C	6	9	Applicato capo . . . . . *a)*	12200	14400	12200	—	—	—	12800
»	7	10	Applicato principale . . . *a)*	11300	13400	11300	—	—	—	12200
»	8	10	Applicato di 1ª classe . . . *a)*	10000	12200	10000	—	—	—	10500
»	»	»	Aiutante disegnatore princ. *a)*							
»	»	»	Aiutante assist. lav. princ. *a)*							
»	10	11	Applicato . . . . . *a)*	7300	10000	7300	—	—	—	8900
»	»	»	Aiutante disegn. di 1ª cl. *a)*							
»	»	»	Aiutante assistente lavori . *a)*							
d'ordine	10	—	Scrivana principale . . . . *a)*	6400	9000	6400	—	—	—	7000
	11	—	Aiutante . . . . . *a)*	6900	9300	6900	—	7200	—	7500
	11	—	Aiutante disegnatore . . . *a)*	6600	8400	6600	—	6900	—	7200
	»	—	Sorvegliante dei lavori . . *a)*							
	»	—	Alunno d'ordine . . . . . *a)*							
	11	—	Scrivana . . . . . *a)*	6000	7800	6000	—	6300	—	6600
subalterno	12	—	Commesso . . . . . *b)*	6900	8700	6900	—	7200	—	7500
	»	—	Usciere capo . . . . . *b)*							
	13	—	Usciere di 1ª classe . . . . *b)*	6600	8400	6600	—	6900	—	7200
	14	—	Usciere . . . . . *b)*	6300	8100	6300	—	6600	—	6900
	15	—	Inserviente . . . . . *b)*	6000	7800	6000	—	6300	—	6600

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

degli Uffici

ed intervalli di tempo, in anni, fra gli aumenti normali dalle differenze tra i numeri progressivi sottoindicati												Supplemento di servizio attivo
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
9300	—	—	—	9900	—	—	—	10800	—	—	—	1800
—	—	—	—	13500	—	—	—	—	14400	—	—	3000
—	—	—	—	12800	—	—	—	—	13400	—	—	2200
—	—	—	—	11300	—	—	—	—	12200	—	—	2200
—	—	—	8700	—	—	—	9300	—	—	—	10000	1800
—	—	—	7700	—	—	—	8300	—	—	—	9000	1800
—	7800	—	8100	—	8400	—	8700	—	9000	—	9300	1400
—	7500	—	—	7800	—	—	8100	—	—	8400	—	1400
—	6900	—	—	7200	—	—	7500	—	—	7800	—	1400
—	7800	—	—	8100	—	—	8400	—	—	8700	—	1200
—	7500	—	—	7800	—	—	8100	—	—	8400	—	1100
—	7200	—	—	7500	—	—	7800	—	—	8100	—	1000
—	6900	—	—	7200	—	—	7500	—	—	7800	—	900

6333

0213

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

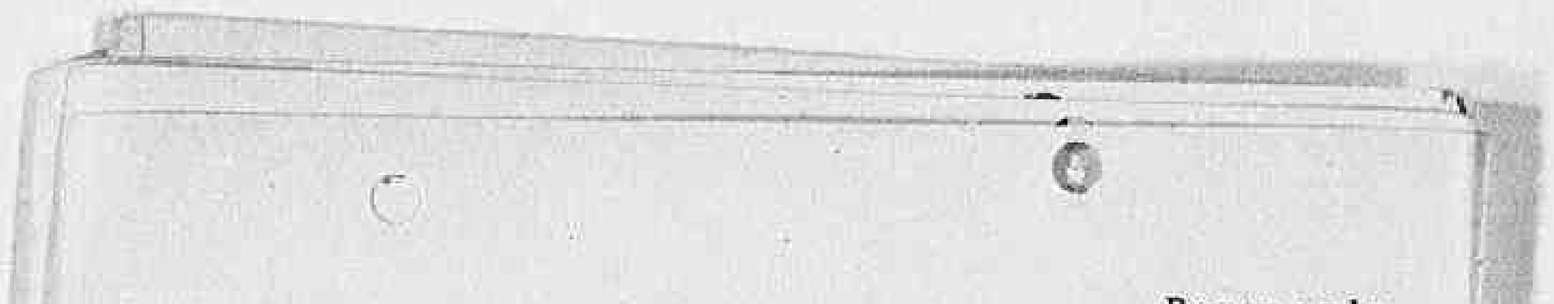

Personale

Numero del grado	QUALIFICA	Stipendio minimo	Stipendio massimo	Classi di stipendio risultanti 0	1	2	3	4	5
5	Capo stazione superiore . . . . . *a)*	16800	18000	16800	—	—	—	17400	—
6	Capo stazione principale . . . . . *a)*	14700	17400	14700	15000	—	15600	—	—
»	Capo gestione principale . . . . . *a)*								
7	Capo stazione .	13800	16200	13800	14100	—	14400	—	—
»	Capo gestione . di 1ª classe *a)*								
»	Capotelegrafista								
8	Capo stazione .	11700	14700	11700	12000	—	12300	—	—
»	Capo gestione . di 2ª classe *a)*								
»	Capotelegrafista								
9	Capo stazione .	10200	13200	10200	10500	—	10800	—	—
»	Capo gestione . di 3ª classe *a)*								
»	Capotelegrafista						36	37	38
10	Sottocapo . . . . . *a)*	8500	11400	8500	8700	—	9000	—	9600
11	Aiutante . . . . . *a)*	7200	9600	7200	—	7500	—	7800	—
»	Alunno d'ordine . . *a)*	6900	8700	6900	—	7200	—	7500	—
»	Scrivana . . . . . *a)*	6600	8400	6600	—	6900	—	7200	—
12	Manovratore capo . *b)*	6600	8700	6600	—	6900	—	7200	—
»	Deviatore capo. . . *b)*	6600	8700	6600	—	6900	—	7200	—
»	Guardamerci . . . . *b)*	6300	8400	6300	—	6600	—	6900	—
13	Capo squadra manovratori . . . . . *b)*	6300	8400	6300	—	6600	—	6900	—
»	Capo squadra deviatori . . . . . *b)*	6300	8400	6300	—	6600	—	6900	—
»	Guardasala . . . . . *b)*	6000	8100	6000	—	6300	—	6600	—
14	Manovratore . . . . *b)*	6000	7800	6000	—	6300	—	6600	—
»	Deviatore . . . . . *b)*	6000	7800	6000	—	6300	—	6600	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

delle Stazioni.

ed intervalli di tempo, in anni, fra gli aumenti normali dalle differenze tra i numeri progressivi sottoindicati												Supplemento di servizio attivo
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
—	—	18000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3700
16200	—	—	16800	—	—	—	17400	—	—	—	—	3000
15000	—	—	15600	—	—	16200	—	—	—	—	—	2200
12900	—	—	13500	—	—	14100	—	—	14700	—	—	2200
11400	—	—	12000	—	—	12600	—	—	13200	—	—	2200
—	—	10200	—	—	10800	—	—	11400	—	—	—	1800
8100	—	8400	—	8700	—	9000	—	9300	—	9600	—	1400
7800	—	8100	—	—	8400	—	—	8700	—	—	—	1400
7500	—	—	7800	—	—	8100	—	—	8400	—	—	1400
7500	—	7800	—	8100	—	8400	—	—	8700	—	—	1200
7500	—	7800	—	—	8100	—	—	8400	—	—	8700	1200
7200	—	7500	—	7800	—	—	8100	—	—	8400	—	1200
7200	—	7500	—	7800	—	8100	—	—	8400	—	—	1100
7200	—	7500	—	—	7800	—	—	8100	—	—	8400	1100
6900	—	7200	—	7500	—	—	7800	—	—	8100	—	1100
6900	—	7200	—	—	7500	—	—	7800	—	—	—	1000
—	6900	—	—	7200	—	—	7500	—	—	7800	—	1000

6332

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Personale

Numero del grado	QUALIFICA	Stipendio		Classi di stipendio risultanti					
		minimo	massimo	0	1	2	3	4	5
7	Capo personale viaggiante principale *a)*	12300	14700	12300	12600	—	12900	—	13200
»	Controllore viaggiante principale . . . . *a)*	11700	14100	11700	12000	—	12300	—	12600
8	Capo personale viaggiante di 1ª classe *a)*	10500	12900	10500	10800	—	11100	—	11400
»	Controllore viaggiante di 1ª classe . . . *a)*	10200	12600	10200	10500	—	10800	—	11100
9	Capo personale viaggiante di 2ª cl. . *a)*	9300	11700	9300	9600	—	9900	—	10200
»	Controllore viaggiante di 2ª classe . . . *a)*	9000	11400	9000	9300	—	9600	—	9900
10	Capo personale viaggiante di 3ª cl. . *a)*	9000	11400	9000	9300	—	9600	—	9900
»	Controllore viaggiante di 3ª classe . . . *a)*	8700	11100	8700	9000	—	9300	—	9600
»	Conduttore capo di 1ª classe . . . . . *b)*	7200	9300	7200	7500	7800	—	8100	—
11	Conduttore capo . *b)*	6600	8700	6600	—	6900	—	7200	—
12	Conduttore princ. *b)*	6300	8400	6300	—	6600	—	6900	—
13	Conduttore . . . . *b)*	6000	8100	6000	—	6300	—	6600	—
14	Frenatore . . . . . *b)*	5700	7800	5700	—	6000	—	6300	—

0273

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

dei treni.

ed intervalli di tempo, in anni, fra gli aumenti normali dalle differenze tra i numeri progressivi sottoindicati												Supplemento di servizio attivo
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
—	13500	—	13800	—	14100	—	—	14400	—	—	14700	2200
—	12900	—	13200	—	13500	—	—	13800	—	—	14100	2200
—	11700	—	12000	—	12300	—	—	12600	—	—	12900	2200
—	11400	—	11700	—	12000	—	—	12300	—	—	12600	2200
—	10500	—	11800	—	11100	—	—	11400	—	—	11700	2200
—	10200	—	10500	—	10800	—	—	11100	—	—	11400	2200
—	10200	—	10500	—	10800	—	—	11100	—	—	11400	1800
—	9900	—	10200	—	10500	—	—	10800	—	—	11100	1800
8400	—	8700	—	—	9000	—	—	9300	—	—	—	1300
7500	—	7800	—	8100	—	—	8400	—	—	8700	—	1400
7200	—	7500	—	7800	—	—	8100	—	—	8400	—	1200
6900	—	7200	—	7500	—	—	7800	—	—	8100	—	1100
6600	—	6900	—	7200	—	—	7500	—	—	7800	—	1000

6331

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Personale

Numero del grado	QUALIFICA	STIPENDIO minimo	STIPENDIO massimo	Classi di stipendio risultanti 0	1	2	3	4	5
5	Capo deposito super. *a)*	16800	18000	16800	—	—	—	17400	—
6	Capo deposito princ. *a)*	15300	17400	15300	15600	—	16200	—	—
7	Capo deposito di 1ª cl. *a)*	14400	16800	14400	14700	—	15000	—	—
8	Capo deposito di 2ª cl. *a)*	12600	15600	12600	12900	—	13200	—	—
9	Capo deposito di 3ª cl. *a)*	11700	14400	11700	12000	—	12300	—	—
10	Macchinista di 1ª cl. *b)*	9000	11100	9000	9300	9600	—	9900	—
11	Macchinista . . . . . *b)*	8400	10500	8400	—	8700	—	9000	—
12	Macchinista T. M. . . *b)*	7800	9900	7800	—	8100	—	8400	—
»	Fuochista . . . . . *b)*	6600	8700	6600	—	6900	—	7200	—
»	Assistente T. E. . . . *b)*								
13	Capo squadra accudienti e manovali . . . . *b)*	6300	8100	6300	—	6600	—	6900	—
14	Accudiente . . . . . *b)*	6000	7800	6000	—	6300	—	6600	—

0277

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

di macchina.

ed intervalli di tempo, in anni, fra gli aumenti normali dalle differenze tra i numeri progressivi sottoindicati

6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Supplemento di servizio attivo
—	—	18000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3700
16800	—	—	—	17400	—	—	—	—	—	—	—	—	3000
15600	—	—	16200	—	—	16800	—	—	—	—	—	—	2200
13800	—	—	14400	—	—	15000	—	—	15600	—	—	—	2200
12600	—	—	13200	—	—	13800	—	—	14400	—	—	—	2200
10200	—	10500	—	—	10800	—	—	11000	—	—	—	—	1800
9300	—	9600	—	9900	—	—	10200	—	—	10500	—	—	1400
8700	—	—	9000	—	—	9300	—	—	9600	—	—	9900	1200
7500	—	—	7800	—	—	8100	—	—	8400	—	—	8700	1200
7200	—	—	7500	—	—	7800	—	—	8100	—	—	—	1100
6900	—	—	7200	—	—	7500	—	—	7800	—	—	—	1000

6330

0276

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Personale

Numero del grado	QUALIFICA	STIPENDIO minimo	STIPENDIO massimo	Classi di stipendio risultanti 0	1	2	3	4	5	6
10	Sorvegliante della linea di 1ª classe . . . . *b)*	7500	9900	7500	7800	8100	—	8400	—	8700
11	Sorvegliante linea . *b)*	6900	9300	6900	—	7200	—	7500	—	7800
13	Capo sq. cantonieri . *b)*	6300	8100	6300	—	6600	—	6900	—	—
15	Guardiano. . . . . *b)*	5700	7500	5700	—	6000	—	6300	—	—
»	Cantoniere . . . . . *b)*									
»	Guardiabarriere (donne)	4	5	(paga giornaliera in relazione al posto)						

Personale addetto al

11	Capo guardia . . . . *b)*	6600	8700	6600	—	6900	—	7200	—	7500
13	Sotto capo guardia . *b)*	6300	8100	6300	—	6600	—	6900	—	—
14	Guardia. . . . . *b)*	6000	7800	6000	—	6300	—	6600	—	—

0219

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

della linea.

ed intervalli di tempo, in anni, fra gli aumenti normali
dalle differenze tra i numeri progressivi sottoindicati

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Supplemento di servizio attivo
—	9000	—	—	9300	—	—	9600	—	—	9900	—	—	1800
—	8100	—	8400	—	—	8700	—	—	9000	—	—	9300	1400
7200	—	—	7500	—	—	7800	—	—	8100	—	—	—	1100
6600	—	—	6900	—	—	7200	—	—	7500	—	—	—	900

servizio di vigilanza

—	7800	—	—	8100	—	—	8400	—	—	8700	—	—	1400
7200	—	—	7500	—	—	7800	—	—	8100	—	—	—	1100
6900	—	—	7200	—	—	7500	—	—	7800	—	—	—	1000

6329

0280

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Personale tecnico

Numero del grado	QUALIFICA	Stipendio minimo	Stipendio massimo	Classi di stipendio risultanti 0	1	2	3	4	5
5	Capo tecnico super. *a)*	16800	18000	16800	—	—	—	17400	—
6	Capo tecnico princ. *a)*	14700	17400	14700	15000	—	15600	—	—
7	Capo tecnico di 1ª cl. *a)*	13800	16200	13800	14100	—	14400	—	—
8	Capo tecnico di 2ª cl. *a)*	12000	15000	12000	12300	—	12600	—	—
9	Capo tecnico di 3ª cl. *a)*	10800	13800	10800	11100	—	11400	—	—
10	Sotto capo tecnico di 1ª classe . . . . . *b)*	8700	11100	8700	9000	9300	—	9600	—
»	Capo verificatori di 1ª classe . . . . . *b)*								
11	Sotto capo tecnico . *b)*	8400	9600	8400	—	8700	—	9000	—
»	Capo verificatori . . *b)*								
12	Verificatore . . . . . *b)*	7200	9300	7200	—	7500	—	7800	—
13	Operaio di 1ª classe . *b)*	6600	8700	6600	—	6900	—	7200	—
14	Operaio . . . . . *b)*	6300	8400	6300	—	6600	—	6900	—
15	Aiutante operaio . . *b)*	5700	7800	5700	6000	—	6300	—	6600

0281

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ed operaio.

ed intervalli di tempo, in anni, fra gli aumenti normali dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati											Supplemento di servizio attivo
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
—	—	18000	—	—	—	—	—	—	—	—	3700
16200	—	—	16800	—	—	—	17400	—	—	—	3000
15000	—	—	15600	—	—	16200	—	—	—	—	2200
13200	—	—	13800	—	—	14400	—	—	15000	—	2200
12000	—	—	12600	—	—	13200	—	—	13800	—	2200
9900	—	10200	—	10500	—	10800	—	11100	—	—	1800
9300	—	—	9600	—	—	—	—	—	—	—	1400
8100	—	8400	—	8700	—	—	9000	—	—	9300	1200
7500	—	7800	—	8100	—	—	8400	—	—	8700	1100
7200	—	7500	—	7800	—	—	8100	—	—	8400	1000
—	6900	—	—	7200	—	—	7500	—	—	7800	900

6323

0232

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Personale

Numero del grado	QUALIFICA	Stipendio minimo	Stipendio massimo	Classi di stipendio risultanti 0	1	2	3	4	5	6
13	Capo squadra manovali . . . . . *b)*	6300	8700	6300	—	6600	—	6900	—	7200
15	Manovale . . . . *b)*	5700	7500	5700	—	6000	—	6300	—	—
—	Manovale (donna) *b)*	3800	5000	3800	—	4100	—	—	4400	—

Personale del

12	Padrone . . . . . *b)*	6900	8700	6900	—	7200	—	7500	—	—
»	Capo fuochista . . *b)*									
13	Capo squadra . . *b)*	6300	8400	6300	—	6600	—	6900	—	—
»	Fuochista . . . . *b)*									
15	Marinaio . . . . . *b)*	5700	7500	5700	—	6000	—	6300	—	—

(Per i quadri di classificazione allegati al Regolamento del personale approvato con R. Decreto-legge 7 aprile 1925 n. 405).

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

0283

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

di manovalanza.

ed intervalli di tempo, in anni, fra gli aumenti normali delle differenze tra i numeri progressivi sottoindicati														Supplemento di servizio attivo
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
—	7500	—	—	7800	—	—	8100	—	—	8400	—	—	8700	1100
6600	—	—	6900	—	—	7200	—	—	7500	—	—	—	—	900
—	4700	—	—	5000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	600

Traghetto di Venezia

7800	—	—	8100	—	—	8400	—	—	8700	—	—	—	—	1200
7200	—	—	7500	—	—	7800	—	—	8100	—	—	8400	—	1100
6600	—	—	6900	—	—	7200	—	—	7500	—	—	—	—	900

(Per le modificazioni agli stipendi e supplementi di servizio attivo e indicazioni relative alle aggiunte di famiglia, portate dalla legge 27 giugno 1929 n. 1047).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Primo Ministro:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

6327

0284

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEGATO A *bis*

al Reg. del Per., appr. R. D. L. 7-4-25, n. 401 (aggiunto col R. D. L. 14-10-26 n. 1893) e alle modific. portate dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047.

(annesso agli art. 1 - 3 - 34 - e 48).

QUADRI DI CLASSIFICAZIONE

in vigore dal 1 Luglio 1930.

AVVERTENZA - Al personale delle qualifiche recanti le annotazioni *a)* e *b)* compete rispettivamente l'aggiunto di famiglia prevista alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 2 della legge 27 giugno 1929, n. 1047.

6326

0 2 8 2

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Personale

Num. del grado	QUALIFICA	Stipendio minimo	Stipendio massimo	Classi di stipendio risultanti 0	1	2	3	4	5
5	Comandante di 1ª cl. *a*)	16800	18000	16800	—	—	—	17400	—
»	Capo macch. di 1ª cl. *a*)								
6	Comandante di 2ª cl. *a*)	15300	17400	15300	15600	—	16200	—	—
»	Capo macch. di 2ª cl. *a*)								
7	Ufficiale di 1ª classe *a*)	13800	16200	13800	14100	—	14400	—	—
»	Macchinista di 1ª cl. . *a*)								
8	Ufficiale di 2ª classe *a*)	11700	14700	11700	12000	—	12300	—	—
»	Macchinista di 2ª cl. . *a*)								
9	Ufficiale di 3ª cl. . . *a*)	10200	13200	10200	10500	—	10800	—	—
»	Macchinista di 3ª cl. *a*)								
12	Nostromo . . . . . *b*)	7200	9300	7200	—	7500	—	7800	—
»	Capo fuochista . . . *b*)								
»	Elettricista di 1ª cl. *b*)								
13	Elettricista di 2ª cl. *b*)	6600	8700	6600	—	6900	—	7200	—
14	Fuochista . . . . . *b*)	6000	7800	6000	—	6300	—	6600	—
15	Marinaio . . . . . *b*)	5700	7800	5700	6000	—	6300	—	6600
»	Carbonaio . . . . . *b*)	5700	7500	5700	—	6000	—	6300	—

(Per i quadri di classificazione allegati al R. decreto-legge 14 ottobre 1926 n. 1893).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni:
Ciano.

Il Ministro per le finanze:
Volpi.

0280

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

dei Ferry Boats.

ed intervalli di tempo, in anni, fra gli aumenti normali dalle differenze tra i numeri progressivi sottoindicati											Supplemento di servizio attivo
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
—	—	18000	—	—	—	—	—	—	—	—	3700
16800	—	—	—	17400	—	—	—	—	—	—	3000
15000	—	—	15600	—	—	16200	—	—	—	—	2200
12900	—	—	13500	—	—	14100	—	—	14700	—	2200
11400	—	—	12000	—	—	12600	—	—	13200	—	2200
8100	—	8400	—	8700	—	—	9000	—	—	9300	1200
7500	—	7800	—	8100	—	—	8400	—	—	8700	1100
6900	—	—	7200	—	—	7500	—	—	7800	—	1000
—	6900	—	—	7200	—	—	7500	—	—	7800	900
—	6600	—	—	6900	—	—	7200	—	—	7500	900

(Per le modificazioni agli stipendi e supplementi di servizio attivo e indicazioni relative alle aggiunte di famiglia, portate dalla legge 27 giugno 1929 n. 1047).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Primo Ministro:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

PICCOLA RELAZIONE SU OGNI COLONNA DEGLI SPECCHIETTI
CHE SI PRESENTANO AL " COMANDO ALLEATO"

COLONNA N° 5. STIPENDI E PAGHE = I nuovi stipendi per il personale di ruolo e le nuove paghe per quello non di ruolo(Sussidiari e Contrattissta) furono stabiliti con R.D. N.1210 del 12/X/42; R.D. 1262 del 17/X/41 e R.D. 1394 dell'11/XI/42;e mentre per gli stipendi del personale di ruolo il decreto stabilì che su di essi si doveva applicare la maggiorazione del 10% di cui al R.D.N.237 del 16/4/40 per le paghe furono formulate tabelle comprensive della maggiorazione medesima.

Gli specchietti a colonna 5 prospettano gli stipendi e le paghe al minimo ed al massimo della qualifica .

Le qualifiche ferroviarie del personale di ruolo sono 150 suddivise nei seguenti gruppi:I) Personale degli Uffici 2) Personale delle Stazioni .3) Personale dei treni . 4) Personale di macchina .5) Personale della linea . 6) Personale addetto al Servizio Vigilanza.7) Personale Tecnico ed operaio .8) Personale di manovalanza.

Vi sono poi le qualifiche del personale non di ruolo che sono identiche a quelle del personale di ruolo.

Sugli stipendi grava la Ricchezza Mobile(Imposta categoria D) del 9,18% che grava anche su tutte le altre competenze e sulle paghe del personale non di ruolo grava la R.M. del 5,10% .

Sugli stipendi stessi del personale di ruolo grava ancora la ritenuta per cassa pensione ed Opera di Previdenza del 9% circa perché,come é noto,il personale di ruolo (stabile) gode all'atto della messa in quiescenza di un assegno di pensione che non supera gli 8/10 del solo stipendio (colonna 5) ciò dopo 36 anni di servizio.L'Agente,pertanto,che ora va in quiescenza si trova da un giorno all'altro nelle con=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1262 del 17/X/41 e R.D. 1394 dell'11/XI/42, [illegible] stipendi del personale di ruolo il decreto stabilì che su di essi si doveva applicare la maggiorazione del 10% di cui al R.D.N.237 del 16/4/40 per le paghe furono formulate tabelle comprensive della maggiorazione medesima.

Gli specchietti a colonna 5 prospettano gli stipendi e le paghe al minimo ed al massimo della qualifica .

Le qualifiche ferroviarie del personale di ruolo sono 150 suddivise nei seguenti gruppi:I) Personale degli Uffici 2) Personale delle Stazioni .3) Personale dei treni . 4) Personale di macchina .5) Personale della linea . 6) Personale addetto al Servizio Vigilanza.7) Personale Tecnico ed operaio .8) Personale di manovolenza.

Vi sono poi le qualifiche del personale non di ruolo che sono identiche a quelle del personale di ruolo.

Sugli stipendi grava la Ricchezza Mobile(Imposta categoria D) del 9,18% che grava anche su tutte le altre competenze e sulle paghe del personale non di ruolo grava la R.M. del 5,10% .

Sugli stipendi stessi del personale di ruolo grava ancora la ritenuta per cassa pensione ed Opera di Previdenza del 9% circa perché,come é noto,il personale di ruolo (stabile) gode all'atto della messa in quiescenza di un assegno di pensione che non supera gli 8/10 del solo stipendio (colonna 5) ciò dopo 36 anni di servizio.L'Agente,pertanto,che ora va in quiescenza si trova da un giorno all'altro nelle condizioni disastrosissime di subire una riduzione di quasi 3/4 degli emolumenti che prendeva in attività di servizio.

COLONNA N° 6. ASSEGNO COMBATTENTE.= Negli specchietti nons si é segnalato tale competenza perché altre ad essere esigua essa fu concessa ad un numero limitatissimo di agenti che presero parte alla guerra 1915-1918.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

COLONNA N° 7. = SUPPLEMENTO DI SERVIZIO ATTIVO: E' in rapporto al grado rive= stito (i gradi sono 14 da Capo Servizio a Manovale)

COLONNA N° 8. = AGGIUNTA DI FAMIGLIA Si corrisponde dal 1 Luglio 1929 ed é in rapporto al numero delle persone a carico dell'agente, nonché della località di dimora. Varia secondo il numero degli abitanti del Comune di abitazione e va dal 50% per i Comuni inferiori a 20 mila abitanti, al 100% per quelli superiori a 500 mila abitanti. Negli specchietti a colonna 8, come d'intesa, si é stabilito il caso tipo di una famiglia con 3 figli e località Napoli.

COLONNA N° 9. = ART.59 (Premio di presenza) Trattasi di una competenza che si corrisponde per ogni giornata lavorativa e varia a secondo della qualifica con un minimo ed un massimo.

COLONNA N° 9 = ART.61 (Premio trimestrale) Premio che si corrisponde trimestralmente ed é in rapporto alle competenze di premio di presenza (art.59 di cui sopra). Si dà agli agenti che con la loro assiduità di servizio (Art.59 presenza) ed interessamento al servizio sono degni di tale premio. L'entità del premio é assolutamente esigua.

COLONNA N° 10 = PREMIO DI MAGGIOR PRODUZIONE (P.M.P.) Questo premio tiene luogo di quello di cui ai N.9 e viene stabilito sulla base della formula del ROWN e cioé $\frac{T-t}{T}$ in cui T é il tempo assegnato per eseguire un determinato lavoro ; t é il tempo impiegato dall'agente per completare tale lavoro. La formula dà una percentuale d'economia di tempo che va nella misura del 40% massimo a beneficio dell'agente. Tale percentuale applicata a speciali paghe orarie distinte per qualifiche e gradi determina il compenso per ogni ora lavorativa.

Poiché vi sono operai che lavorano a P.M.P. ed altri che lavorano col premio di presenza (Col9) nello specchietto N.7 si é fatta tale distinzione con inchiostro verde.

COLONNA N° 11 = ASSEGNO DI GUERRA. E' uno speciale compenso stabilito con decor=

6323

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

del Comune di abitazione e va dal 50% per i Comuni inferiori a 20 mila abitanti, al 100% per quelli superiori a 500 mila abitanti. Negli specchietti a colonna 8, come d'intesa, si é stabilito il caso tipo di una famiglia con 3 figli e località Napoli.

COLONNA N° 9. = ART.59 (Premio di presenza) Trattasi di una competenza che si corrisponde per ogni giornata lavorativa e varia a secondo della qualifica con un minimo ed un massimo.

COLONNA N° 9 = ART.61 (Premio trimestrale) Premio che si corrisponde trimestralmente ed é in rapporto alle competenze di premio di presenza (art.59 di cui sopra). Si dà agli agenti che con la loro assiduità di servizio (Art.59 presenza) ed interessamento al servizio sono degni di tale premio. L'entità del premio é assolutamente esigua.

COLONNA N° 10 = PREMIO DI MAGGIOR PRODUZIONE (P.M.P.) Questo premio tiene luogo di quello di cui al N.9 e viene stabilito sulla base della formula del ROWN e cioé $\frac{T-t}{T}$ in cui T é il tempo assegnato per eseguire un determinato lavoro ; t é il tempo impiegato dall'agente per completare tale lavoro. La formula dà una percentuale d'economia di tempo che va nella misura del 40% massimo a beneficio dell'agente. Tale percentuale applicata a speciali paghe orarie distinte per qualifiche e gradi determina il compenso per ogni ora lavorativa.

Poiché vi sono operai che lavorano a P.M.P. ed altri che lavorano col premio di presenza (Col9) nello specchietto N.7 si é fatta tale distinzione con inchiostro verde.

6323

COLONNA N° 11 = ASSEGNO DI GUERRA. E' uno speciale compenso stabilito con decorrenza 1/7/41 la cui normale e massima misura é di £ 110 mensili elevata a £ 247,50 mensili per gli agenti che non percepiscono l'indennità giornaliera di bombardamento.(Col.12)

COLONNA N° 12 = INDENNITÀ DI BOMBARDAMENTO = Fu stabilita con decorrenza I/12/42 per determinate località soggette a bombardamenti ed estesa successivamente e con decorrenze varie ad altre località. Cessa dopo due mesi dall'ultimo bombardamento per colora che non hanno

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

4	3	0	2	6	2	5	0	1	
4	3	0	2	6	2	5	0	1	
4	3	0	2	6	2	5	0	1	
4	3	0	2	6	2	5	1	1	
4	3	0	2	6	2	5	1	1	
4	3	0	2	6	2	7	3	1	
4	3	0	0	2	1	0	2	1	
4	3	0	0	2	1	0	2	1	
4	3	0	0	2	1	0	2	1	
4	3	0	0	2	2	8	9	1	
4	3	0	0	0	0	0	0	7	
4	3	4	2	6	0	7	9	1	
4	3	4	2	6	0	7	9	1	
4	3	4	2	6	0	7	9	1	
4	3	0	0	6	0	6	2	1	
4	3	0	2	6	1	9	4	1	
4	3	6	2	6	1	0	5	1	
4	3	6	2	6	1	0	5	1	
4	3	6	2	6	1	0	9	1	
4	3	6	2	6	1	0	9	1	
4	3	6	2	6	1	0	9	1	
4	3	6	2	6	1	0	9	1	
4	3	6	2	6	1	0	9	1	
4	3	6	2	6	1	0	9	1	
4	3	6	2	6	2	0	5	1	
4	3	6	2	6	2	0	5	1	
4	3	6	2	6	2	0	5	1	
4	3	6	2	6	2	0	5	1	

			192000827
	57	000225	119000140
	103	000304	88000096
	309	000609*	399000463*
			3000035
	90	000155	3000035
	90	000155*	3000035*
	75	000161	96000099
	75	000161*	96000099*
		56	20000024
		56*	20000024*
	105	000595	168000000
	45	000216	9000000
	70	000941	20000000
	220	000652*	209000000*
	2	000106	54000000
	2	000105*	54000000* 5598 052755* 2919 038604*
	26	000000	* 26 000000* *
	26	000000*	
	60	000023	17000000
	60	000216	19000000
			2000000
	120	000239*	38000000*
	206	000364	160000192
	206	000364*	160000192*
	250	000364	200000225
	250	000264*	200000225*
	45	000021	32000021
			2000002
	45	000021*	34000023*
			9000099
	54	000352	102000173
	90	000139	9000135
	90	000189	101000149
			2000001
			2000002
	204	000196*	339000559*
	42	000186	32000063
	90	000074	17000049
	45	000009	6000047
	45	000015	6000002

la famiglia SFOLLATA in località diversa da quella della sede amministrativa.Varia da £.22 al giorno a £.60 ed é commisurata sui I/3 della indennità di diaria (indennità di trasferta) di ciascun grado maggiorato di metà dell'aggiunta di famiglia giornaliera.

COLONNA N° 13 = PERCORRENZE -LAVORO - ECONOMIA - DIARIA - PERNOTTAZIONE . COMpetenze particolari del personale di macchina.Competenze stabilite in rapporto al numero dei chilometri virtuali percorsi (percorrenza);della durata del viaggio (lavoro);dei Km. reali percorsi e in funzione delle Ettotonnellate chilometro virtuali di treno completo trainata e del combustibile ecomizzato (economia); della permanenza fuori della residenza Amministrativa oltre le 28 ore (diaria);delle ore di lavoro eseguite fra le ore UNA e le ore 5 dello stesso giorno (pernottazioni).

COLONNA N° 14 = LAVORO E PERCORRENZA (Personale dei treni) Competenze stabilite in rapporto al numero dei chilometri percorsi (percorrenza) ed alla durata del viaggio (lavoro).

COLONNA N° 15 = PREMIO OPEROSITA' Speciale premio per il; personale di dirigenza ed impiegatizio che non lavori a P.M.P. di cui al punto 10.

COLONNA N° 16 = PREMIO 1% E 3% = Trattasi di un premio modestissimo che va dato ai Dirigenti addetti alla sorveglianza del consumo dei combustibili e di materie grasse per interessarli alla realizzazione di effettive economie di tali materie. Infatti una p percentuale minima dell'economia realizzata viene suddivisa fra i Dirigenti.

COLONNA N° 17 = ART. 73. PREMIO PER INTENSITA'LAVORO. Fu stabilito con decorrenza 1/4/41. e va dato a parte del personale esecutivo che in conseguenza delle attuali contigenze di guerra disimpegna le sue mansioni in condizioni di particolare difficoltà,protraendo anche l'orario di lavoro oltre quello stabilito.Varia a seconda dei gradi,dell'impianto e del prolungamento di orario.

COLONNA N° 18 = SERVIZIO NOTTURNO. = Speciale premio stabilito per tutto il personale da liquidarsiquando presti servizio dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo nella propia residenza

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

petenze particolari del personale di macchina.Competenze stabilite in rapporto al numero dei chilometri virtuali percorsi (percorrenza);della durata del viaggio (lavoro);dei Km. reali percorsi e in funzione delle Ettotonnellate chilometro virtuali di treno completo trainata e del combustibile ecomizzato (economia); della permanenza fuori della residenza Amministrativa oltre le 28 ore (diaria);delle ore di lavoro eseguite fra le ore UNA e le ore 5 dello stesso giorno (pernottazioni).

COLONNA N° 14 = LAVORO E PERCORRENZA (Personale dei treni) Competenze stabilite in rapporto al numero dei chilometri percorsi (percorrenza) ed alla durata del viaggio (lavoro).

COLONNA N° 15 = PREMIO OPEROSITA' Speciale premio per il; personale di dirigenza ed impiegatizio che non lavori a P.M.P. di cui al punto 10.

COLONNA N° 16 = PREMIO 1% E 3% = Trattasi di un premio modestissimo che va dato ai Dirigenti addetti alla sorveglianza del consumo dei combustibili e di materie grasse per interessarli alla realizzazione di effettive economie di tali materie. Infatti una p percentuale minima dell'economia realizzata viene suddivisa fra i Dirigenti.

COLONNA N° 17 = ART. 73. PREMIO PER INTENSITA'LAVORO. Fu stabilito con decorrenza 1/4/41. e va dato a parte del personale esecutivo che in conseguenza delle attuali contigenze di guerra disimpegna le sue mansioni in condizioni di particolare difficoltà,protraendo anche l'orario di lavoro oltre quello stabilito.Varia a seconda dei gradi,dell'impianto e del prolungamento di orario.

COLONNA N° 18 = SERVIZIO NOTTURNO. = Speciale premio stabilito per tutto il personale da liquidarsiquando presti servizio dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo nella propia residenza amministrativa.

COLONNA N° 24 . = AUMENTO RECENTE SUGLI EMOLUMENTI . Vedi ordinanza N.2 del COMANDO ALLEATO. Tale aumento é stato anche calcolato sulle indennità di bombardamento/.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

43	02	61	06	1	90	00395	32000350		
					271	00261*	48200536*		
43	02	62	05	1	300	00432	19800283		
					300	00432*	19800283*		
43	02	62	49	1	287	00199	74000088		
					287	00199*	74000088*		
43	02	62	60	1	90	00236	32000036		
					90	00236*	32000036*	2796	04664* 1655022344*
43	00	00	00	7	386	00000			
					386	00000*	*		
43	43	80	72	1	90	00042	20000000		
					90	00042*	20000000*		
43	60	60	42	1	65	00160	96000101		
					65	00160*	96000101*		
43	60	00	69	1	50	00034	10000009		
					50	00034*	10000009*		
43	62	51	06	1	150	00347	13400100		
43	62	61	05	5		48	2000000		
					150	00395*	14300100*		
43	62	63	09	1	92	00177	10800130		
					92	00177*	10800130*		
43	02	01	17	1	155	00108	60000077		
					155	00108*	60000077*		
43	62	62	08	1	96	00091	68000086		
					96	00091*	68000086*		
43	02	62	42	1	184	00323	13400160		
43	62	62	62	5		38	1800000		
					184	00361*	15200160*		
43	62	62	43	1	265	00342	17000194		
43	62	62	43	5		90	2000000		
					265	00432*	17800194*		
43	62	62	47	1	90	00096	66000086		
					90	00096*	66000086*		
43	62	63	48	1		37	2000024		
						37*	2000024*		
43	62	62	49	1	188	00411	12700219		

1/

Personale di ruolo

~~Direttivo esecutivo~~ ~~Capotecnico~~

Emolumenti mensili

- Personale degli Uffici - (52)

Gruppo	A	B	C	d'ordine	subalterno
Gradi	1-7	6-9	6-9	9-10	11-14

= Appartenente = a tutti gli Uffici di tutte le Sezioni ed Impianti
= Compartimento = ~~Ufficio Centrale~~
= Sez. Gestione
= " Movimento
= " Commerciale
= " T.E.S.
= " Lavori
= " Cassa (Ufficio + Reparto C. Cassa)
= " Approvvigionamenti
= " Sanitario

N.B. Per calcolare il netto da pagare
togliere dalle cifre della colonna

6321

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

- Personale degli Uffici - (52)

Gruppo	A =	B =	C =	d'ordine	= subalterno
Gradi	1 - 7	6 - 9	6 - 9	9 - 10	11 - 14

= Appartenente = a tutti gli Uffici di tutte le Sezioni ed Impiegati
= Compartimento = ~~Ufficio Roma~~
= Sez. Trazione
= " Movimento
= " Commerciale
= " I. E. S.
= " Lavori
= " Cassa (Ufficio + Deposito C. Cassa)
= " Approvvigionamenti
= " Sanitario

N.B. Per calcolare il netto da pagare bisogna togliere dalle cifre della colonna "totale" il 12% circa per ritenuta fiscale e di previdenza. -

Subalterno Uffici

6321

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0299

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Grado Permanente	Grado Provvisorio	Qualifiche	Stipendio minimo — massimo	Assegno convenz. tenute	Supplto servizio attivo	Aggiunta di Famiglia —	Ord. 59 — art. 61	F.M.T. — Ricchezza mobile	Quota di	Trattenute di Ricchezza mobile	Somma Lorda Permanente — Ritenute — Totale	Soldo Ritenute — per 10 trenn.	Premio operosità	Premio 1% — 3%
						on. 3 (m. 2)								
1	2	4	5	7	8		9	10	11	12		14	15	16
9	—	Scrivano princ. (a)	669 / 962		174	435	"	235	110	768				
10	—	Ausiliario (b)	650 / 889		137	(381) 435	"	235	110	668				
10	—	Ausiliario dis. (a)	632 / 797		137	(381) 435	"	235	110	668				
10	—	Sorvegliante Lavori (a)	632 / 797		137	435	"	235	110	668				
10	—	Alunno d'ordine (a)	632 / 797		137	435	"	235	110	668				
10	—	Scrivano (a)	568 / 797		137	435	"	200	110	668				
11	—	Commesso (b)	660 / 834		110	381 (336)	"	200	110	660				
11	—	Meccanico capo (b)	660 / 834		110	381 (336)	"	200	110	660				
12	—	Meccanico di 1ª (b)	632 / 806		110	381 (336)	"	189	110	660				

— Ordinario —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

M.P.	Classe di guerra	Tendina di combattimento	Premio Fissa Premio Diario Centesimi — P. mare	Lassa Cent.mi — per 1/2 anno	Premio Aggiunta	Premio 4% — 3%								Aumento ordin.ria N° 2 (Allegato)	Totale annuale — mensile
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
235	110	768										V	2391 / 2681	1417.30 / 1505.20	3808.30 / 4189.20
235	110	668 / 660										V	2231 / 2479	1370.50 / 1442.20	3605.50 / 3916.20
235	110	668 / 660										V	2217 / 2382	1365.10 / 1414.60	3582.10 / 3796.60
235	110	668 / 660										V	2217 / 2382	1365.10 / 1414.60	3582.10 / 3796.60
235	110	668 / 660										V	2217 / 2382	1365.10 / 1414.60	3582.10 / 3796.60
200	110	668 / 660										V	2118 / 2292	1335.14 / 1387.60	3453.14 / 3679.60
200	110	660 / 660										V	X 2121 / 2295	1336.30 / 1388.50	3457.30 / 3683.50
200	110	660 / 660										V	6312 / 2295	1336.30 / 1388.50	3457.30 / 3683.50
189	110	660 / 660											2073 / 2247	1321.90 / 1374.10	3394.90 / 3621.10

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		Marciano	809			435				660
1	10	Aiutante dre. (a)	632/797		137	435	"	T= 235 M= 235 I= 200	110	668 / 660
	10	Sorvegliante lavori (a)	632/797		137	435 (384)	"	T= 235 M= 235 I= 200	110	668 / 660
	10	Allievo d'ordine (a)	632/797		137	435 (384)	"	T= 235 M= 235 I= 200	110	668 / 660
	10	Scrivano (a)	568/782		137	435 (381)	"	T= 200 M= 200 I= 100	110	668 / 660
	11	Commesso (b)	660/834		110	381 (336)	"	T= 200 M= 200 I= 100	110	660 / 660
	11	Mecc. capo (b)	660/834		110	381 (336)	"	T= 200 M= 200 I= 100	110	660 / 660
	12	Mecc. di 1ª (b)	632/806		110	381 (336)	"	T= 180 M= 180 I= 100	110	660 / 660
	13	Mecc. (b)	577/715		100	381 (336)	"	T= 150 M= 160 I= 100	110	660 / 660
	14	Inserviente (b)	550/687		100	381 (336)	"	T= 140 M= 140 I= 100	110	660 / 660

— Personale subalterno —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

235	110	660												1447.20	3916.20
235	110	668 660										V	2207 2382	1305.10 1414.60	3582.10 3796.60
235	110	668 660										V	2207 2382	1305.10 1414.60	3582.10 3796.60
235	110	668 660							4.763			V	2207 2382	1305.10 1414.60	3582.10 3796.60
200	110	668 660										V	2118 2252	1335.14 1387.60	3453.14 3679.60
200	110	660 660										V	X 2121 2295	1336.30 1388.50	3457.30 3683.50
200	110	660 660										V	6342 2295	1336.30 1388.50	3457.30 3683.50
180	110	660 660											2073 2247	1321.90 1374.10	3394.90 3621.10
160	110	660 660							4.813				1988 2126	1292.80 1337.80	X 3280.80 3503.80
140	110	660 660							4.952				1941 2078	1284.60 1324.40	3225.60 3402.40

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MAPS AND CHARTS TOO LARGE TO FILM
ON ONE EXPOSURE ARE FILMED CLOCKWISE
BEGINNING IN THE UPPER LEFT CORNER,
LEFT TO RIGHT, AND TOP TO BOTTOM.

SEE DIAGRAMS BELOW.

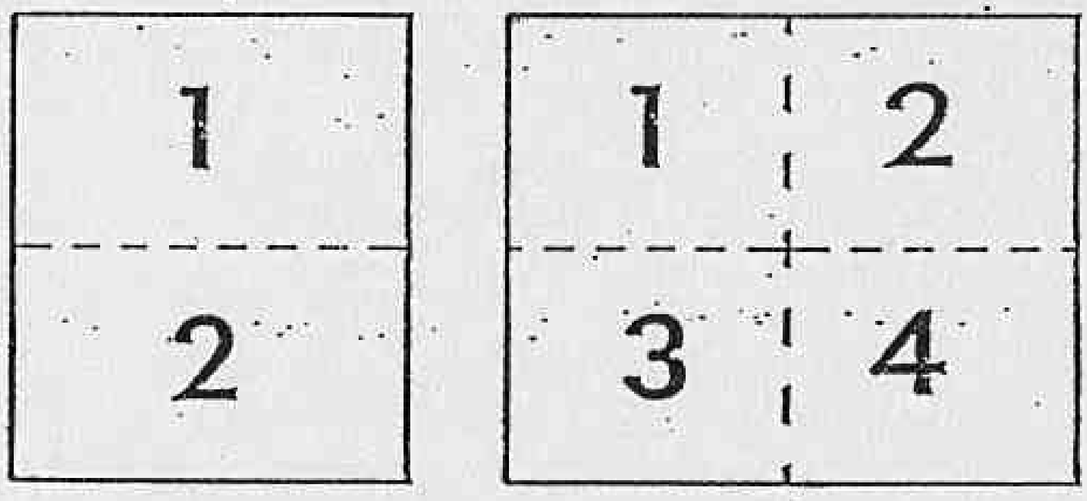

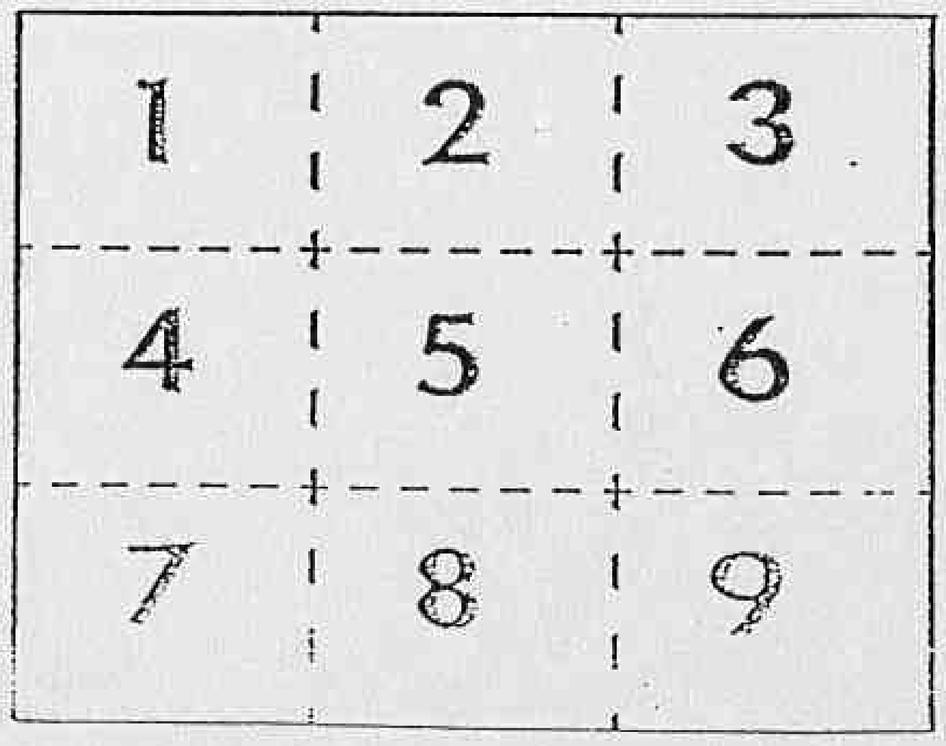

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Gruppo	Classe Carriera	Qualifica	Stipendio minimo — massimo	Aggiunta contingente	Scatto servizio attivo	Aggiunta di famiglia — m. 3 (m. l.)	Ord. 59 — art. 61	Premio maggior produzione	Indennità di guerra	Indennità di trasferimento	Ind. Cam. Cara. Prem. Pmacry	Lavoro straord. per la Prem.	Premio operosità	Premio 1% — 3%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
C	6-9	Aiutante (a) Assistente Lavori Capo	1191 / 1402		284	435 (381)	"	T = M 380 L = 340 380	110	818 791				
C	7	10	Appl. Prime (a) ad personam	1136 / 1347		210	435 (381)	"	T = 480 M = 512 L = 360 340	110	818 791			
C	8	10	Appl. Prime. (a)	999 / 1191		210	435 (381)	"	T = 320 M = 305 L = 305 300	110	768			
C	8	10	Aiutante disegn. prime. (a)	999 / 1191		210	435 (381)	"	T = M = 320 L = 300 320	110	768 768			
C	8	10	Aiutante assist. Lavori prim. (a)	999 / 1191		210	435 (381)	"	T = M = 320 L = 326 320	110	768 768			
C	9	11	Applicato (a)	760 / 999		174	435 (381)	"	T = M = 270 L = 255 270	110	768 768			
C	9	11	Aiut.te Disegnatore 1a classe (a)	760 / 999		174	435 (381)	"	T = M = 270 L = 255 270	110	768 768			
C	9	11	Aiutante assi. stente Lavori (a)	760 / 1191		174	435 (381)	"	T = M = 270 L = 255 270	110	768 768			

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Gruppo	Classe Retribuzione	Grado professionale	Qualifiche	Stipendio annuo iniziale / massimo	Assegno di famiglia	Supplemento servizio attivo	Aggiunta di famiglia	Art. 59 / Art. 61	T.M.T. — Servizio maggiore prestato	Assegno di funzione	Indennità di Direzione di Stabilimento	Percentuale Lavoro Direzione Personale / Tecnico Amministrativo	Lavoro straordinario / Festivo	Premio operosità	Premio 1% / 3%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
B	8	10	Segr. Cec. Princ. (a	1136 / 1347		210	435 (381)	=	T. 330 / L. 320	110	768				7h0
B	8	10	Disegn. Princ. (a	1136 / 1347		210	435 (381)	=	T. 330 / L. 320	110	768				7h0
B	8	10	Revisore Princ. (a	1136 / 1347		210	435 (381)	=	T. 330 / L. 320	110	768				7h0
B	8	10	Assistente Lavori Princ. (a	1136 / 1347		210	435 (381)	=	T. 330 / L. 320	110	768				7h0
B	9	11	Segretario (a	889 / 1136		174	435 (381)	=	T. 270 / L. 260	110	768				7h0
B	9	11	Segr. Tecnico (a	889 / 1136		174	435 (381)	=	T. 270 / L. 260	110	768				7h0
B	9	11	Disegnatore (a	889 / 1136		174	435 (381)	=	T. 270 / L. 260	110	768				7h0
B	9	11	Assistente Lavori (a	889 / 1136		174	435 (381)	=	T. 270 / L. 260	110	768				7h0

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | |

0306

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

B	8	10	Assegn. Straic. (a	1136/1347		210	435 (381)	"	T M=330 I=320	110	768 710					
B	8	10	Revisore Straic. (a	1136/1347		210	435 (381)	"	T 330 M 320 I 330	110	768 710					
B	8	10	Assistente Lavori Straic. (a	1136/1347		210	435 (381)	"	T 330 M 320 I 330	110	768 710					
B	9	11	Segretario (a	889/1136		174	435 (381)	"	T 320 M 270 I 260	110	768 710					
B	9	11	Segr. Tecnico (a	889/1136		174	435 (381)	"	T M 270 I 260	110	768 710					
B	9	11	Disegnatore (a	889/1136		174	435 (381)	"	T M 270 I 260	110	768 710					
B	9	11	Assistente Lavori (a	889/1136		174	435 (381)	"	T M 270 I 260	110	768 710					
C	6	9	Appl. Capo (a	1191/1402		284	435 (381)	"	T 380 M 340 I 340	110	818 791					
C	6	9	Assistente Straordinario Capo (a	1191/1402		284	435 (381)	"	T 380 M 340 I 340	110	818 791					

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

330	110	168										V	3989 / 3200	1896.70 / 1640.	4585.70 / 4840.
330	110	768										V	3989 / 3200	1896.70 / 1640	4585.70 / 4840.
330	110	768										V	3989 / 3200	1896.70 / 1640.	4585.70 / 4840
270	110	768							4.014			V	2646 / 2893	1493.80 / 1567.90	4139.80 / 4560.90
270	110	768										V	2646 / 2893	1493.80 / 1567.90	4139.80 / 4560.90
270	110	768										V	6316 / 7213	1493.80 / 1567.90	4139.80 / 4560.90
270	110	768											7646 / 7893	1493.80 / 1567.90	4139.80 / 4560.90
380	110	818											3218 / 3123	1621.80 / 1642.90	4839.80 / 5071.90
380	110	818											3218 / 3123	1621.80 / 1642.90	4839.80 / 5071.90

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Grado	Qualifiche	Stipendio minimo — massimo	Assegno continuativo	Supplemento servizio attivo	Aggiunta di famiglia — m. 3 (m. 2)	Art. 59 — art. 61	P.M.T. — Paga maggiorata	Assegno di guerra	Indennità di caroviveri	Percentuale Caroviveri — P. mag.	Lavoro straord. — per 3 mesi	Premio operosità	Premio 1% — 3%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
B	6	9	Segr. Capo (a)	1347 — 1558		284	435 (381)	"	420	110	818 791				
B	6	9	Segr. Tecnico Capo (a)	1347 — 1558		284	435 (381)	"	420	110	818 791				
B	6	9	Disegnatore Capo (a)	1347 — 1558		284	435 (381)	"	420	110	818 791				
B	6	9	Revisore Capo (a)	1347 — 1558		284	435 (381)	"	420	110	818 791				
B	6	9	Assistente Lavori Capo (a)	1347 — 1558		284	435 (381)	"	420	110	818 791				
B	7	10	Segr. Princ. (Ca. pers.) (a)	1347 — 1402		210	435 (381)	"	370	110	818 791				
B	7	10	Segr. Tec. Princ. (ad pers.) (a)	1347 — 1402		210	435 (381)	"	370	110	818 791				
B	7	10	Disegnatore Princ. (ad pers.) (a)	1347 — 1402		210	435 (381)	"	370	110	818 791				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

P.M.P. — Premio maggiore mod. 1°	Assegno di quota	Indennità di caroviveri	Percorso Ferroviario Diurno Cent. — P. mecc.	Lavoro straord. — ore: trenta	Premio operosità	Premio 1% — 3%	p.k. 73 / D.M. 268	Quota mo M. ord. tel D.07						Assegno straord. N° 2 (Affrate)	Totale assegno — mensile
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
420	110	818 791							3.434		√	3414 3675	1682.80 1725 -		$096.80 $350 -
420	110	818 791									√	3414 3675	1682.80 1725		$096.80 $350 -
420	110	818 791									√	3414 3675	1682.80 1725		$096.80 $350 -
420	110	818 791									√	3414 3675	1682.80 1725 -		$096.80 $350 -
420	110	818 791									√	3414 3675	1682.80 1725		$096.80 $350 -
370	110	818 791							3.576		√	3290 3345	1658 - 1669 -		4948 - $014. -
370	110	818 791									√	3290 3345	1658 - 1669		4948 $014.
370	110	818 791									√	3290 3345	1658 1669		4948 $014

0312

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

B	6	9	Segr. Ecc.mo Capo (a	1347/1558		284	435 (381)			420	110	818 791				
B	6	9	Direttore Capo (a	1347/1558		284	435 (381)			420	110	818 791				
B	6	9	Revisore Capo (a	1347/1558		284	435 (381)			420	110	818 791				
B	6	9	Assistente Ecc.mo Capo (a	1347/1558		284	435 (381)			420	110	818 791				
B	7	10	Segr. Princ. (Ca. pers.) (a	1347/1402		210	435 (381)			370	110	818 791				
B	7	10	Segr. Ecc. Princ (ad pers.) (a	1347/1402		210	435 381			370	110	818 791				
B	7	10	Direttore Princ. (ad pers.) (a	1347/1402		210	435 (381)			370	110	818 791				
B	7	10	Revisore Princ. (ad pers.) (a	1347/1402		210	435 (381)			370	110	818 791				
B	8	10	Segr. Princ. (a	1136/1347		210	435 (381)			335	110	768 740				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

110	818 791														3611 3021	1682.80 1725	5096.80 ~~5350~~ 5350 -
110	818 791											√			3611 3021	1682.80 1725	5096.80 5350 -
110	818 791											√			3611 3021	1682.80 1725 -	5096.80 5350 -
110	818 791											√			3611 3021	1682.80 1725	5096.80 ~~5350~~ 5350
110	818 791									3.576		√			3290 3365	1658 - 1669 -	4948 - 5014 -
110	818 791											√			3290 3341	1658 - 1669	4948 5014
110	818 791											√			3290 3341	1658 1669	4948 5014
110	818 791											√			3290 3341	1658 1669	4948 5014
110	768 740														2981 3240	1596.70 1640 -	4588.70 4840

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Grado	Classe	Qualifiche	Stipendio massimo	Assegno continuativo fisso	Supplemento servizio attivo	Aggiunta di famiglia (art. 59 n. 3 (n. 2))	Art. 59 n. 4 (3 quote)	P.M.T. — Percentuale maggiorazione fabbricati	Assegno di residenza	Indennità di carica (art. 59 n. 5)	Servizio Lavoro straordinario Diaria Feriale — P. mac.	Lavoro straordinario — per le ore	Premio operosità	Premio 1% — 3%	Ritenuta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	1	4	C. Servizio Princ. C. Comp. di 1ª cl. C. Servizio C. Comp. di 2ª cl.	3163		1054	435 (381)	Massimo (30) 697		=	1418 (1391)		667		
A	2	5	Isp. C. Superiore	2374 / 2548		788	435 (381)	Massimo (30) 442		=	1218 (1190)		450		
A	3	6	Ispettore Ord.	1934 / 2190		614	435 (381)	2 quote (30) 348		=	1118 (1091)		350		
A	3	6	Cassiere Princ.	1934 / 2190		614	435 (381)	348		=	1118 (1091)		350		
A	4	7	Ispett. princ.	1705 / 1888		467	435 (381)	2 quote (30) 279.		=	1018 (990)		262		
A	4	7	Cassiere Iº	1705 / 1888		467	435 (381)	279.		=	1018 (990)		262		
A	5	8	Isp. d. Iª cl.	1558 / 1631		348	435 (381)	2 quote (30) 232.		110	918 (893)		204		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.P	Descrizione di quartiere	Indirizzo del Contribuente Assunto	Numero Estratto Catastale Urbano Rustico — Partita	Estratto Catastale — Reddito Dominicale — Reddito Agrario — Tariffe	Premio Aggiunta	Premio 1% — 3%	Aliquota					Aumento ordinario N° 2 (Affitti)	Totale imponibile — Reddito
9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	23	24	25
"		1418 (1391)			667							7434	1900	9334
"		1218 (1190)			450				3,053 5.50			5707 5881	1900 1900	7607 7781
"		1418 (1091)			350							4799 5055	1880 1900	6679 6955
"		1418 (1391)			350							4799 5055	1880 1900	6679 6955
"		1018 (990)			262				3 [illegible]			4166 4300	1816.60 1834.90	5982.60 6183.90
"		1418 (990)			262							4166 4300	1816.60 1834.90	5982.60 6183.90
110		918 (890)			204							3843 6343	1761 1775.60	5604 5853.60

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

A	2	5	Isp. C. Superiore (a)	2374 / 2548	.	788	435 (381)	442	✓	=	1218 (1190)			450		
A	3	6	Ispettore Cisp.	1934 / 2190		614	435 (381)	348	2 quote (30) //	=	1118 (1091)			350		
A	3	6	Cassiere Princ.	1934 / 2190		614	435 (381)	348	//	=	1118 (1091)			350		
A	4	7	Ispett. princ	1705 / 1888		467	435 (381)	279.	2 quote (30) //	=	1018 (990)			262		
A	4	7	Cassiere I^a	1705 / 1888		467	435 (381)	279.	//	=	1018 (990)			262		
A	5	8	Isp. d. I^a cl.	1558 / 1631		348	435 (381)	232.	2 quote (30) //	110	918 (890)			204		
A	5	8	Cassiere 2^a	1558 / 1631		348	435 (381)	232.	//	110	918 (890)			204		
A	6	9	Ispett. di 2^a	1402 / 1466		284	435 (381)	163.	//	110	818 (791)			129		
A	7	10	All. ispettore in prova	1274 / 1318		210	435 (381)	//	//	110	818 (791)			92		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

"	1218 (1190)			450					3,053 3.30			1707 5881	1900 1900	4607 4781
"	1218 (1091)			350								4789 5055	1880 1900	6679 6955
"	1218 (1091)			350								4789 5055	1880 1900	6679 6955
"	1018 (990)			262					3,213			4156 4369	1816.60 1834.90	5982.60 6183.90
"	1018 (990)			262								4156 4369	1816.60 1824.90	5982.60 6183.90
110	918 (890)			204								3845 6319	1761 1775.60	5796 5953.60
110	918 (890)			204								3845 3878	1761 1775.60	5796 5953.60
110	818 (791)			129								3341 3441	1668.20 1681 -	5009.20 5086 -
110	818 (791)			92								2939 3003	1581.10 1600.60	4520.10 4602.60

2/

Personale di ruolo

Emolumenti mensili

1900
62

Personale di stazione (Uff)

(Ind. movimento

NB. Ai valori di cui alla 1ª pagina bisogna togliere il 6% per il fondo di quiescenza e aggiungere il 11% per fondo —

6311

Milano

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Emolumento mensile

Pensione di stazione (3h)

(Id. maggiorata)

NB. Per calcolare il netto da pagare bisogna togliere dalle cifre del cedolino la ritenuta d'11% con la formula a ritroso

6311

Militello
Vicenza

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0330

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Grado	Qualifiche	Stipendio minimo — massimo	Assegno caro-vita	Supplto servizio attivo	Aggiunta di famiglia	Ore: 59 — ore: 61	P.M.P. — Premio rendimento produttivo	Assegno di grave disagio	Indennità di bombardamento	Somma da corrispondere Diaria Cemont.mi — P. mens.	Lavoro straord. — Ore: — Importo	Premio operosità	Premio 1% — 3%	Ritenute
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12	C.lg. Manovrat. (B	605 / 806			100	381 (336)	93 //			110	660 / 660			
12	C.lg. Deviatore (B	605 / 806			100	381 (336)	93 //			110	660 / 660			
12	Guardia Sala (B	597 / 779			100	381 (336)	58 //			110	660 / 660			
13	Manovratore B	550 / 687			100	381 (336)	12 //			110	660 / 660			
13	Deviatore (B	550 / 687			100	381 (336)	71 //			110	660 / 660			

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Assegno di guerra	Tredicesima di Combattimento	Percentuale Lavoro Straordinario Diaria Servizi — P. macchina	Stipendio Paga Assegni — per: trasf.	Premio operosità	Premio 1% — 3% (D.M. 2168 art. 73)	Aum. mens. (D.M. 2168 art. 73)					Aumento ordinario N. 6 (Mensile)	Totale minimo — massimo
10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
110	660					75	70					2094 / 2195	1328.20 / 1388.50	3422.20 / 3683.50
110	660					75	70					2094 / 2195	1328.20 / 1388.50	3422.20 / 3683.50
110	660					75	30					1997 / 2093	1294.60 / 1357.90	3288.60 / 3550.90
110	660					60	60		5.068			2003 / 2140	1309.— / 1342	3312.— / 3482.—
110	660					60	60					1994 / 2119	1294.80 / 1338.70	3276.80 / 3467.70
														6306

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Quadro	Quadrante	Specificazione	Stipendio minimo — massimo	Assegno caratteristico	Supplemento servizio attivo	Aggiunta di famiglia — m. 3 m. 2	Art. 59 — art. 61	P.M.P. — Premio maggiorazione spettante	Assegno di guerra	Indennità di carburante	Premio Lavori Pericolosi Ora — Centesimi — P. macchine	Stipendio Centesimi — per: treni	Premio Operosità	Premio 1% — 3%	Art. — P.M.
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
9		Capo Gest. 3 cl. a p. (a	1054 / 1329		114	435 (381)	128+13		110	767 760			20		//
9		Capo Telegr. 3 cl. a p. (a	1054 / 1329		114	435 (381)	128+13		110	767 760			20		8
9		Sotto Capo (a	916 / 1191		114	435 (381)	139+=		110	767 760			20		1
10		Dirottante (a	687 / 916		137	435 (381)	105 //		110	667 660			17		1
10		A. d'ordine (a	658 / 825		137	435 (381)	105 //		110	667 660			15		1
10		Sorvegl. (a	623 / 797		137	435 (381)	105 //		110	667 660			15		110
11		Manovrante Capo (B	632 / 834		110	381 (336)	104+10		110	663 660					9
11		Deviatore Capo (B	632 / 834		110	381 (336)	93+9		110	663 660					9

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

P.M.P. — Premio maggiorato per ogni grado in più	Classe di merito	Indice di bonus-malus	Sovrapp. Sconto Franchigia Direzione Compagnia — P. macch.	Sconto — Franchigia — per: furto	Premio Aggiuntivo	Premio 1% — 3%	Art. 73 D.M. 1968	Sovrapp. motorizz. art. 41 T.U.A.				Aumento — Maggiorazione — (Aggiunte)	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	110	167 / 220			20		"	"				2701 / 2976	1510.30 / 1592.80	4211.30 / 4568.80
	110	167 / 220			20		82	"				2753 / 3058	1534.90 / 1611.60	4317.90 / 4669.60
	110	167 / 220			20		110	70	-	3.903		2741 / 3016	1522.30 / 1632 -	4263.30 / 4648
	110	667 / 660			17		110	60				√ 2328 / 2557	1398.40 / 1467.10	3726.40 / 4024.10
	110	667 / 660			15		110	60				2297 / 2464	1389.10 / 1639.20	3686.10 / 3903.20
	110	667 / 660			15		110	"				2202 / 2346	1360.60 / 1412.80	3562.60 / 3788.80
	110	660 / 660					90	70				2167 / 2567	1350.10 / [illegible]	3517.10 / 3779.10
	110	660 / 660					90	70				2155 / 2357	1346.50 / 1407.10	3501.50 / 3764.10

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

9		Calpi Teleg. 3 d. a f. (a	10 f 4 / 1329		114	435 (351)	128+ 13		110	967 760			20		
9		Sotto Calpi (a	916 / 1191		114	435 (351)	139+ =		110	767 760			20		
10		Diretta (a	687 / 916		137	435 (351)	105 "		110	667 660			17		
10		A. d'ordine (a	658 / 825		137	435 (351)	105 "		110	667 660			15		
10		Serravalle (a	623 / 797		137	435 (351)	105 "		110	667 660			15		1
11		Marsvanto Calpi (B	632 / 834		110	381 (336)	104+ 10		110	660 660					
11		Deviatore Calpi (B	632 / 834		110	381 (336)	94+ "		110	660 660					
11		G. Merci (B	605 / 806		110	381 (336)	70 "		110	660 660					

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

110	767 / 760			80		82	1					2783 / 3058	1536.90 / 161160	4317.90 / 406960
110	767 / 760			80		110	70	"	3.905			2741 / 3016	1522.30 / 1632 -	4269 30 / 4648
110	667 / 660			15		110	60				√	2328 / 2557	1398.40 / 1467.10	3726.40 / 4024.10
110	667 / 660			15		110	60					2297 / 2464	1389.10 / 1639.20	3686.10 / 3903 20
110	667 / 660			15		110	"					2202 / 2376	1360.60 / 1412.80	3562 60 / 3788.80
110	663 / 660					90	70					2167 / 2369	1350 10 / [illegible]	3517.10 / 3779.70
110	663 / 660					90	70					2155 / 2357	1346 50 / 1407.10	3501.50 / 3764. 10
110	663 / 660					90	40		1.525			2066 / 2267	1319.80 / 138010	3385.60 / 3647.10

Personale di ruolo

Personale di Stazione (24)

d'Ontario

6309

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Persons de Station (24)

6309

Melville
Fiecan

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Grado	Qualifiche	Stipendio minimo — massimo	Assegno conglob. lente	Supplem. servizio attivo	Aggiunta di famiglia —	Art. 59 — art. 61	P.M.P. — Pensione ungh. progr.va	Assegno di guerra	Indennità di caroviveri	Pensione Lavoro Pensione Diaria — Pensione m. P. macchi	Lavoro straord.rio — spe ze: trime	Premio operosità	Premio 1% — 3%	Art. — D.M.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	C. Staz. Sup. (a	1604 / 1695		348	435 (351)	233+ 23			110	918 — 890			37-	11
6	Capo Staz. Ple (a	1490 / 1650		284	435 (351)	198+ 20			110	810 — 790			29	1
6	Capo Gest. Ple (a	1490 / 1650		284	435 (351)	174+ 17			110	810 — 790			29	1
7	Capo Staz. tel. (a	1329 / 1558		210	435 (351)	186+ 18			110	810 — 790			25	1
7	Capo Gest. tel. (a	1329 / 1558		210	435 (351)	151+ 15			110	810 — 790			25	1
7	Capo Teleg. tel. (a	1329 / 1558		210	435 (351)	151+ 15			110	810 — 790			25	1
8	Capo Staz. 2 cl. (a	1191 / 1466		210	435 (351)	174+ 17			110	767 — 760			22	1
8	Capo Gest. 2 cl. (a	1191 / 1466		210	435 (351)	139+ 14			110	767 — 760			22	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

P.M.T — Partita magazzino produttore	Categoria di grado	Indennità di Contingenza corrisposta	Paga Lavoro Straordinario Festivo Notturno — Paga oraria	Salario Feriale — per ore lavoro	Premio cooperazione	Premio 1% — 3%	Art. 73 D.M. 2/68	Servizio notturno art. 21 CCA				Numero ordine e N° C (Mezzale)	Totale retribuzione — magazzino
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	113	918 890	—		38 -		140	//		3,366		4 60	3830 3921	1766 - 1764 21	5596 - 5706.21
	113	813 790	—		29		140	//					3446 3476	16892.0 1735.20	5139.20 5111.20
	113	813 790	—		29		140	//					3279 3509	16558.0 1701 80	4934.80 5210.80
	113	813 790	—		25		140	50		3.309			3313 3542	1662.60 1702.40	4975.60 5250.40
	113	813 790	—		25		//	//					3085 3214	1621.50 1668 80	4710.50 4976 80
	113	813 790	—		25		80	//					3165 3394	1633 - 1678.80	4798 - 5092 80
	113	767 760			22		140	80					3146 3421	1629.20 1684 20	4775.20 5130.20
	113	767 760			22		140	//					2838 3163	1566.40 1632.60	4454.40 4995.60

0330

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

6	Capo Staz. Ple (a	1420/1650		28 h.	435 (381)	138+20		110	810/790	—		29		
6	Capo Gest. Ple (a	1420/1650		28 h	435 (381)	174+17		110	810/790	—		29		
7	Capo Staz. 1 cl. (a	1329/1558		210	435 (381)	186+18		110	810/790	—		25		
7	Capo Gest. 1 cl. (a	1329/1558		210	435 (381)	151+15		110	810/790	—		25		
7	Capo Teleg. 1 cl. (a	1329/1558		210	435 (381)	151+15		110	810/790	—		25		
8	Capo Staz. 2 cl. (a	1191/1466		210	435 (381)	174+17		110	767/760			22		1
8	Capo Gest. 2 cl. (a	1191/1466		210	435 (381)	139+14		110	767/760			22		
8	Capo Teleg. 2 cl. (a	1191/1466		210	435 (381)	139+14		110	767/760			22		
9	C. Staz. 3 cl a p. (a	1054/1329		174	435 (381)	151+15		110	767/760			20		1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

110	810 790	—		29		140	〃				3446 3760	168920 1735.20	5139.20 5111.20
110	810 790	—		29		〃	〃				3294 3509	165580 1701 80	4934.80 5210.80
110	810 790	—		25		140	50		3.309		3313 3542	1662.60 1708.40	4975.60 5250.40
110	810 790	—		25		〃	〃				3085 3334	1625.50 1662 80	4710.50 4976 80
110	810 790	—		25		80	〃				3165 3396	1673 - 1678.80	4798 - 5072 80
110	167 740			22		140	80				3146 3421	1629.20 1684	4775.20 5305.20
110	167 740			22		〃	〃				2888 3163	1566.40 1632.60	4454.40 4995.60
110	167 740			22		82	〃				2930 3245	1591 - 1649	4561 - 4894
110	167 740			20		140	80		3.661		2946 3221	1583.80 1644.20	4529 80 4866.20

3/

Personale di ruolo

Emolumenti mensili

Personale di Truppa (13)

(Per Movimento)

NB: Per calcolare il "netto da pagare"
bisogna togliere dalle cifre della colonna "totale"
il 11% cioè per ritenuta fiscale e previdenza

6307

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Persona di Zeus (13)

(Ser. Movimento)

NB: Per calcolare il netto da pagare si
bisogna togliere dalle cifre delle colonne a totale il
11% cioè per ritenuta fiscale e previdenza

6308

Fabbricatore
Boccone

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Grado	Qualifiche	Stipendio iniziale — massimo	Assegno conglob.	Scatto di servizio	Aggiunta di famiglia — m. 3 m. 2	Art. 59 — Art. 61	P.M.P. — Premio maggior produz.ne	Assegno di operosità	Indennità di Caroviveri — Assegno familiare	Sovrassoldo Lavanderia Diaria Generi N.ri — P. macinato	Lavoro straord.rio — spese: trasferte	Premio operosità	Premio 1% — 3%	Art. 75 / D. 296
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	Conduttore (a)	605.00 / 806.66		110 =	381.15 (336)	//	//	110 =	660 - 660	//	480			//
12	Conduttore (b)	577.50 / 779.16		100.83	381.15 (336)	//	//	110 =	660 660	//	450			//
13	Fuochista (b)	522.50 / 687.50		100.83	381.15 (336)	//	//	110 =	660 660	//	390			//

0355

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
T.M.P. (Tassazione mungiture prodotte)	Assegno di Produttività	Tendimento di Cascina (annuale)	Pascolo Scarto Fecondazione Diaria Fermate P. macch.	Salario Feriale Festivo	Premio operosità	Premio 1% 3%	Art. 73 D. 2168						Premio produzione (Mesi)	Totale maggiorato
//	110=	660- 660	//	480			//						2346.15 1403 84 2547.80 1464 34	3749.99 4012.14
//	110=	660 660	//	450			//		5:038				2378 48 1383 84 2481 14 1444 34	3762.32 3926.48
//	110=	660 660	//	390			//						2364 48 1349 34 2329 48 1398 84	3713.82 3728.32

6302

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Qualifiche	Stipendio minimo / massimo	Retribuzione annuale lorda	Aumento periodico biennale	Indennità di Funzione	Quota 5%	E.D.R. — Premio produzione	Assegno di Famiglia	Indennità di Caropane	Totale Retribuzione Lorda Mensile	Ritenuta Ricchezza Mobile	Ritenuta Cassa Pens.ni — Trattenute varie	Ritenuta Addizionale	Premio 1% — 3%	Ritenuta Assistenza Malattia
1 2 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
7 10 Capo Personale Viaggiante P.le	1210.00 / 1430,00	210.83	435.60 (381)	255+26	//	110.00	817.80 791	//	//	25.00	//			
7 10 Controllore Viaggiante P.le	1155.00 / 1375.00	210.83	435.60 (381)	//	//	110.00	817.80 791	//	5%0	//	//			
8 10 Capo Personale Viaggiante I.cl.	1081.66 / 1292.50	210.83	435.60 (381)	232+23	//	110.00	767.70 740	//	//	22.50	//			
8 10 Controllore Viaggiante I.cl.	1054.16 / 1265.00	210.83	435.60 (381)	//	//	110.00	767.70 740	//	5%0	//	//			
9 10 Capo Personale Viaggiante II.cl. ad personam	971.66 / 1182.50	210.83	435.60 (381)	221+22	//	110.00	767.70 740	//	//	20.00	//			
9 Controllore Viaggiante II.cl. ad personam.	944.16 / 1155.00	210.83	435.60 (381)	//	//	110.00	767.70 740	//	5%0	//	//			
9 Capo Personale Viaggiante	944.16 / 1155.00	174.16	435.60 (381)	209 21	//	110.00	767.70 740	//	//	17.50	//			
9 Controllore Viaggiante	916.66 / 1127.50	174.16	435.60 (381)	//	//	110.00	767.70 740	//	5%0	//	//			

0332

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

7	10	Controllore Viaggiante 6a Pe	1155.00 / 1375.00		210.83	435.60 (381)	//	//	110.00	817.80 791	//	570	//	//		
8	10	Capo Personale Viaggiante I cl. 6a	1081.66 / 1292.50		210.83	435.60 (381)	232+23	//	110.00	767.70 740	//	//	22.50	/		1
8	10	Controllore Viaggiante I cl. 6a	1054.16 / 1265.00		210.83	435.60 (381)	/	//	110.00	767.70 740	//	570	//	/		//
9	10	Capo Personale Viaggiante II cl. ad personam. 6a	971.66 / 1182.50		210.83	435.60 (381)	221+22	//	110.00	767.70 760	//	//	20.00	/		1H0
9		Controllore Viaggiante II cl. ad personam. 6a	944.16 / 1155.00		210.83	435.60 (381)	/	//	110.00	767.70 760	//	570	//	//		//
9		Capo Personale Viaggiante 6a	944.16 / 1155.00		174.16	435.60 (381)	209 21	//	110.00	767.70 760	//	//	17.50	//		1H0
9		Controllore Viaggiante 6a	916.66 / 1127.50		174.16	435.60 (381)	//	//	110.00	767.70 760	//	570	//	//		//
9		Conduttore Capo di I cl. 6b	687.50 / 889.16		174.16	381.15 (336)	//	/	110.00	440.40 418	//	570	//	/		/
10		Conduttore Capo 6b	623.33 / 825.00		134.50	381.15 (336)	//	//	110.00	660.00 660	//	570	/	//		/

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0.00	817.80	〃	570	〃	〃	〃						3299.23	1689.84	4959.08
	791											3519.23	1763.84	5283.08
0.00	767.70	〃	〃	22.50	〃	1H0						3023.29	1606.99	4630.28
	740											3234.13	1688.92	4880.93
0.00	767.70	〃	570	〃	〃	〃		3.976			✓	3148.29	1638.08	4786.90
	740											3339.13	1676.82	5016.95
0.00	767.70	〃	〃	20.00	〃	1H0						2898.79	1569.64	4468.43
	740											3109.63	1621.92	4731.55
0.00	767.70	〃	570	〃	〃	〃						3038.29	1607.66	4645.95
	740											3249.13	1649.83	4898.96
0.00	767.70	〃	〃	17.50	〃	1H0	12					2819.12	1545.74	4362.86
	740											3029.96	1605.90	4635.95
0.00	767.70	〃	570	〃	〃	〃						2974.13	1592.24	4566.36
	740											3184.13	1636.99	4821.95
0.00	740.40	〃	570	〃	〃	〃						2663.24	1498.96	4162.17
	715											2864.87	1559.46	4424.33
0.00	660.00	〃	570	〃	〃	〃						2451.95	1444.59	3926.54
	660											2683.65	1505.39	4188.74

11/

Personale di ruolo

Emolumenti mensili

Personale di manovra (11)

(Ten Tropaiou)

11

Per calcolare il netto da pagare si
sottrae dalla cifra della colonna
a fatica 35 l'11% ancora per ritenuta
fissa e previdenza —

6301

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Emolumenti mensili

Persone di mia scelta (1 c)

(Per memoria)

105

Per calcolare il n.° netto di pagine 75
bianche in fogli di 16 facciate di 25 colonne 6301
e totale n.° 11.000 circa per ritenuta
finale a pareggio — —

Il Liquidatore
Baccone

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0342

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Grado rivestito	Grado effettivo	Qualifiche	Stipendio minimo — massimo	Assegno continuativo	Supplemento servizio attivo	Aggiunta di famiglia — m. 3	Art. 59 — art. 61	P.M.T. — Premio maggiorazione produzione	Assegno di guerra	Indennità di bombardamento	Premio Fedeltà Diaria Feriale — P. marittima	Premio — generale	Premio speciale	Premio 1% — 3%	art. 1 D.M.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12		Capo squadra Accudienti e m.ri ad personam (b	605 — 179		101	381 (336)	97+ 29	//	110	660 — 660	//	//	//		
13		Accudienti ad personam (b	550 — 687		101	381 (336)	58+ 17	//	110	660 — 660	//	//	//		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
R.M.T. — Premio maggiorazione	Assegno di grave	Indennità di Residenza Normale	Premio Lavoro Produz. Comp.te — P. ma ff	Salario Premio — per Year	Premio speciale	Premio 1% — 3%	ord. 73 / D.M. 2.968	Jour. matt. ent. H.C. D.C.A.					Numero archivio N.° C (Allegato)	Totale emolumenti — assegno	
//	110	660 660	//	//	//		62	— Vedi sopra —					2015 2219	1313 - 1366	3398 3585
//	110	660 660	//	//	//		62						1959 2076	1263 - 1323	3202 3399

6293

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Grado Anzianità	Qualifiche	Stipendio minimo — massimo	Assegno contingente	Supplemento servizio attivo	Aggiunta di famiglia — m. 3	Art. 59 — art. 61 ½ (1. di questa)	R.M.T. — Ritenuta maggiore spettanza	Assegno di guerra	Indennità di continuazione servizio	Stipendio Assegno Pensione Direttoriale Carriera — P. mac.ty (media 25)	Lordo Competenze — operazione	Premio operosità	Premio 1% — 3%	Ritenuta R.M.T.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Capo Deposito Superiore (a)	1604.46 — 1695.83	//	348.33	435.60 (381)	251 + 75	//	110 =	917/970 990	//	//	37.50	//	//
6	Capo Deposito 1ª cl. (a)	1467 = — 1650 =	//	284.46	436 = (381)	232 + 70	//	110 -	818 - 791	//	//	29 -	//	//
7	Capo Deposito I cl. (a)	1375 = — 1604.46	//	211 -	436 - (381)	222 + 67	//	110 -	818 791	//	//	25 -	//	//
8	Capo Deposito II cl. (a)	1237 - — 1512 -	//	211 -	436 (381)	213 + 64	//	110	768 - 740	//	//	22	//	//
9	C. Deposito III cl. ad personam. (a)	1146 — 1421	//	211	436 (381)	203 + 61	//	110	768 - 740	//	//	22	//	//
9	C. Deposito III cl. (a)	1100 — 1375	//	174	436 (381)	203 61	//	110	768 740	//	//	17 -	//	//
9	Macchinista I cl. (b)	862 — 1054	//	174	381 (336)	//	//	110	740 718	670	//	//	//	//

0345

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
P.M.T. — Premio maggior produtt.re	Assegno di guerra	Indennità di trasferimento	Jeuti Ferro Bronzo Diversi Generi — P. macaf	Salario Stagnet.e — per le trenc	Premio speciale	Premio 1% — 3%	ott. 73 / D.M. 2968	Ind. mobil.ne art. 4 D.L.C.P.					Numero matricolare — (Affisso)	Totale Mensile — arrotondato
"	110 =	917 890	"	"	37.50	"	150			3.433			3927 3778	1784 1801	5711 - 5819 -
"	110 -	818 791	"	"	29 -	"	150						3596 3579	1719 1756	5315 - 5535 -
"	110 -	818 791	"	"	21 -	"	150			3.349			3413 3613	1683 1729 -	5097 - 5372 -
"	110	768 = 740	"	"	22	"	125						3176 3461	1639 1692	4825 - 5153 -
"	110	768 - 740	"	"	22	"	125 -						3282 3523	1616 - 1671 -	4698 - 5028 -
"	110	768 740	"	"	17 -	"	100						2967 3241	1591 - 1649 -	4560 - 4893 -
"	110	740 718	640 "	"	"	"	"			4.511			2917 3113	1581 1626	4518 - 4755 -

0346

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

6		Capo Deposito pe	1467 = / 1650 =	//	284.50	436 = (381)	{ 232 + 70	//	110 -	818 - 791	//	//	29 -	//	
7		Capo Deposito I cl.	1375 = / 1604.50	//	211 -	436 - (381)	{ 222 + 67	//	110 -	818 791	//	//	25 -	//	
8		Capo Deposito II cl.	1237 - / 1512 -	//	211 -	436 (381)	{ 213 + 64	//	110	768 - 740	//	//	22	//	
9		C. Deposito III cl. ad personam.	1146 / 1421	//	211	436 (381)	{ 203 + 61	//	110	768 - 740	//	//	22	//	
9		C. Deposito III cl.	1100 / 1375	//	174	436 (381)	{ 203 61	//	110	768 740	//	//	17 -	//	
9		Macchinista I cl.	862 / 1054	//	174	381 (336)	//	//	110	740 718	670	//	//	//	
10		Macchinista II cl.	797 / 999	//	137	381 (336)	//	//	110	660 660	670	//	//	//	
11		Macchinista III cl.	752 - / 953	//	110 -	381 (336)	//	//	110	660 660	670	//	//	//	
11		Aiuto macchinista	632 / 834	//	110	381 (336)	//	//	110	660 660	{ 30	//	//	//	

0347

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

													3396	1719	5315-
"	110-	818- 791	"	"	24-	"	150	Lehm					3479	1756	5535-
"	110-	818 791	"	"	24-	"	150	"		3-349			3443 3603	1683 1729-	5097- 5312-
"	110	768 760	"	"	22	"	125	"					3456 3461	1639 1692	4825- 5153-
"	110	768- 760	"	"	22	"	125	"					3092 3623	1616- 1671-	4698- 5028-
"	110	768 760	"	"	17-	"	100	"					2969 3244	1591- 1649-	4560- 4893-
"	110	740 718	670	"	"	"	"	"		h 511			2937 3123	1581 1626	4518- 4755-
"	110	660 660	670	"	"	"	"	"				"	2755 2937	1526 1587	4281= 4544-
"	110	660 660	670	"	"	"	"						2613 2814	1484 1544-	4097- 4358
"	110	660 660	530	"	"	"	"			L. 930			2423 2621	1427 1487	3850 4112

5/

ruolo

Personale di ~~Condotta~~

Equipaggiamento meccanici

Personale alla linea (6)

Fabbr. 5
Racc.

Personale alla linea (6)

(Razioni)

6297

N.B. Per ciascuno di tre note il regime
sarà tolto dalla carta della classe
e detratto il 10% anche per addetto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Carissimo Sig. Ten (6)

Allegato
Roma / Carissimo Sig. Ten (6)

(Ravioni)

6297

N.B. Per circolare è da noi in regno bisogno tagliare dalla carta sul bianco e stampare il 11% con fondo fiscale e perciò ...

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Qualifiche	Stipendio minimo — massimo	Assegno continuativo	Supplemento servizio attivo	Aggiunta di Famiglia — n. 3	Indennità Ord. 59 — Ord. 61	F.M.T. — Premio maggiorazione speciale	Assegno di guerra	Indennità di caropane. decorrente	Aumento per anzianità Decorrente — P. mensile	Soprassoldo Generale — per: trenne	Premio operaio	Premio 1% — 3%	
1	Sovrigliante della linea di I cl. (b) 715 - 944	//	174	381 - (336)	87	//	110	440 718	//	//	22		
10	Sovrigliante della linea (b) 651 889	//	137	381 (336)	77	//	110	660 660	//	//	15 -		
12	Cig. Cantoniere (b) 605 779	//	101	381 (336)	48	//	110	660 660	//	//	//		
14	Guardiano ad personam 522 660	//	92	381 (336)	39	//	110	660 660	//	//	//		//
14	Cantoniere 522 660	//	92	381 (336)	39	//	110	660 660	//	//	//		//
14	Guardabarriere (donne) ~~118 181~~ 245	//	=	~~271~~	//	//	110	660 660	//	//	//		//

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
110	660 / 718	"	"	22		"	169	~~60~~	16	4.380			2414 / 2643	1424.20 / 1492.90	3838.20 / 4135.90
110	660 / 660	"	"	15		"	169	~~60~~	16				2245 / 2454	1364.80 / 1436.20	3580.80 / 3890.20
110	660 / 660	"	"	"		"	112	~~60~~	16				2033 / 2197	1309.90 / 1362.40	3342.90 / 3569.10
110	660 / 660	"	"	"		"	112	~~60~~	12				1928 / 2061	1256.80 / 1319.80	3184.80 / 3385.80
110	660 / 660	"	"	"		"	112	~~60~~	12	5.129			1928 / 2061	1256.80 / 1319.80	3184.80 / 3385.80
110	660 / 660	"	"	"		"	~~112~~	~~60~~	8				1178 / 1264	802 — / 861.70 822	1973 / ~~2046.80~~ 2026

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

10	Sorveglianti della linea	(b) 651 889	"	137	381 (336)	77	"	110	660 660	"	"	15		
12	Cap. Cantonieri	(b) 605 779	"	101	381 (336)	48	"	110	660 660	"	"	"		
14	Guardiano ad personam	522 660	"	92	381 (336)	39	"	110	660 660	"	"	"		
14	Cantoniere	522 660	"	92	381 (336	39	"	110	660 660	"	"	"		
14	Guardabarriere (Donne)	~~1148 1285~~ 148 ~~685~~	"	=	245 ~~271~~	"	"	110	660 660	"	"	"		

NB = L'indennità di residenza di cui all'art. 27 D. Uff. da annotare a c
stato compreso perciò nell'ottanto solo per 6 mesi dal

0353

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

110	660	〃	〃	15-		〃	169	~~60~~	16			2216 / 2454	136.80 / 1435.20	3580.80 / 3890.20
	660													3342.90
110	660	〃	〃	〃		〃	112	~~60~~	16			2033 / 2107	1309.90 / 1362.40	3569.10
110	660	〃	〃	〃		〃	112	~~60~~	12			1178 / 2048	1256.80 / 1319.80	3184.80 / 3385.80
110	660	〃	〃	〃		〃	112	~~60~~	12	5:129		1178 / 2069	1256.80 / ~~1319.80~~	3184.80 / 3385.80
110	660	〃	〃	〃		〃	~~112~~	~~60~~	~~12~~ 8			1178 / 1204	~~802-~~ ~~810.80~~ ~~861~~ 822	1973 ~~2010.80~~ ~~2055.40~~ 2026

c. ch. 29 D Cff. da rimanere a cui £ 60 mensili non è
tanto vlo per 6 mesi dal 1/VI al 30/XI

b/

Personale di ruolo

Emolumenti mensili

Personale di vigilanza (3)

qualifica ed personam
di provenienza annotata

= Cassa
= Ufficio

6295

N.B.: Da calcolare il netto da pagare bisogna
togliere dalla cifra della colonna a fianco
il 11% circa per ritenute fiscali e previdenziali.

(servizio notturno)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Comando di Vigilanza (3)

Quadro di comando
di giorno e notte

= Gen
= Uffici

0295

NB = Da calcolare il vitto di fogli bianca

Negli alberghi della città (Servizio notturno)
e nelle case private
e 11° circa per ritirare fischi e prendere

Milano
5 Settembre

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		Qualifiche	Stipendio minimo	Supplemento	Soprassoldo	Assegno di famiglia	Anzianità	R.M.P.	Assegno	Indennità	Servizio Speciale	Lavoro straordinario	Premio operosità	Premio	
		Qualifiche	minimo	contingenza	servizio attivo	famiglia n. 5	anni 59 anni 61	Premio maggiore produzione	di guerra	di carattere ambientale	Premio Servizio Speciale	per ogni trimestre	operosità	1% 1%	
10		Capo guardia ap	623. 825 =	"	137.	381 ½ 336	77 -	"	"	110 =	660 = 660	"	"	9	
12		S.C. guardia ap	605 = 719.	"	100 -	381 336	68 -	"	"	110.	660 660	"	—	"	
13		Guardia a p.	550 687	"	100 -	381 336	48 -	"	"	110	660 660	"	"	"	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Personale di ruolo

Emolumenti vari

Personale di manovalanza (9)

Personale effettivato a tutti i Servizi

N.B. = Per calcolare il netto da pagare si deve togliere dalla cifra del Vostro ruolo il 11% circa di ritenuta fiscale

6293

Sufficiente

0359

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		Qualifiche	Stipendio minimo — massimo	Assegno conjugale	Soppressione servizio attivo	Aggiunta di famiglia — art. 3	Art. 59 — art. 61	P.M.T. — Premio maggior produzione	Assegno di guerra	Indennità di Caroviveri di bombardamento	Percorrenza Lavoro straordinario Diaria Cumulo — P. macchina	Lavoro Percorrenza — Treni	Premio Operosità	Premio — 1% — 3%	
NB: Nell'Ordinamento nuovo molte e numerose le mansioni semplicemente mansioni speciali, (es: autoscrivano - autovetture ecc) hotel ecc con grosso di responsabilità di fornire una data risposta vengono (eg. alber.) unite al premio art. 59 (3. punto) e del resto sottano gradino di															
12	Capo Sq. Manov.	(b 605 / 834	//	101	381 / 336	97+29	//	//	110	660 / 660	//	//	//	//	
14	Manovale	(b 522 / 660	//	92	381 / 336	48	//	//	110	660 / 660	//	//	//	//	
=	Manovale (Somma)	(b 330 / 458	//	64	245 / 357 (mancata	68	//	//	110	660 / 660	//	//	//	//	

N.B: Con il nuovo stipendio in due parti Viaggi (come quello) unisce alla prima sola parte il resto rimane come [illegible] la loro assegnazione [illegible] per il premio di rendimento [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

P.M.T. — Premio maggiorazione	Assegno di guerra	Indennità di caroviveri	Percentuale Servizio Aereo Diaria Ferrovie — Macchi	Soprassoldo Servizio Aereo — Ferrovie	Premio operazioni	Premio 1% — 3%	Art. 73 R.D.	Premio mobilitazione Art. 41 D.L.			(1)		Assegno ordinario (Arretrati)	Totale mensile

eventuali
(1) Annotare eventuali speciali (es: aiuto speciale - indennità - assegni familiari - compensi straordinari - ecc.) che concorrono a formare la retribuzione mensile soggetta a ritenuta per ricchezza mobile (R. Decreto 24 agosto 1923 n. 2030) e che non siano già comprese nelle voci precedenti.

29	"	110	660	"	"	"	"	"			1578		1980	1290 -	3273
			660							1258			2212	1364	3576
	"	110	660	"	"	"	"	"		1882	1231		1813	1188	3001
			660										1951	1271	3222
	"	110	660	"	"	"	"	"			1154		1847	994	2841
			660										1585	1051	2636

Totale delle paghe (art. 73 R.D.) L. mille trecentonovantuno e centesimi cinquanta — L. 1391,50 — L. 6291 (lg. Mandamento)

7°

Personale Subalterno

Emolumenti mensili

Personale Operaio (...11.)

Tecnico ed
Personale Ferroviario (11)

(ex Direzione)
" Lavori
" T. E. T.
" Uff. Ristoro
" Posti

6290

11/

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0342

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Grado rivestito	Qualifiche	Stipendio rivestito — maturato	Assegno personale	Supplemento servizio attivo	Aggiunta di famiglia — m. 3 m. 2	Art. 59 — Art. 61	P.M.T. — Premio mensile produttività 33%	Assegno di funzione	Indennità di bombardamento	Assegno Lavoro Domenica Festività — P. mag.	Salario base — Assegno perequ. trasm.	Premio operosità	Premio 1% — 3%	
1		C. Tecnico	1604				213								
5		Superiore (a)	1696		348	436 / 381	64	"	110	918 / 891			37.	"	
6		C. Tecnico Principale (a)	1461 / 1650		284	436 / 381	194 / 58	"	110	818 / 791			29-	"	
7		C. Tecnico I cl. (a)	1329 / 1558		214	436 / 381	184 / 55	"	110	818 / 791			25	"	
8		C. Tecnico II cl. (a)	1192 / 1467		211	436 / 381	174 / 52	"	110	768 / 740			22-	"	
9		C. Tecnico III cl. (a)	1100 / 1375		211	436 / 381	165 / 49	"	110	768 / 740			20 =	"	
"		C. Tecnico IV cl. (a)	917 / 1192		174	436 / 381	155 / 46	"	110	768 / 740			17	"	
10		Sottocapotecnico (a)	797 / 917		137	381 / 335	145 / 43	"	110	660 / 660			15	"	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
F.M.T. — Pensione maggiorazione 32%	Assegno di guerra	Indennità di bombardamento	Soprassoldo Lavoro Straordinario Diaria Generale — Premio	Stipendio Generale — paga: trent	Premio operosità	Premio 1% — 3%	art. 77 — 3 cent.						Assegni addizionali N° 6 (Attuale)	Totale retribuzione — mensile
													1761	5566
"	110	918 890			37.	"	75		3,346		2301		3605 / 3837	1779.	5676
"	110	818 791			29.	"	75				2029		3450 / 3679	1690 / 1636	5140 / 5315
"	110	818 791			25	"	75		3.315		1914		3243 / 3472	1649 / 1694	4892 / 5166
"	110	768 740			22.	"	62				1815		3007 / 3282	1601 / 1656	4608 / 4936
"	110	768 740			20 =	"	62				1821		2921 / 3196	1591 / 1639	4518 / 4835
"	110	768 740			17	"	50				1756	628	2673 / 2948	1502 / 1584	4175 / 4532
"	110	660 660			15	"	50.		4.218		1561		2333 / 2608	1401 / 1437	3739 / 3895

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

6		C. Tecnico Principale	(a)	1461 1650		284	436 381	194 58	"	110	818 791			29 -	"
7		C. Tecnico I cl.	(a)	1329 1558		211	436 381	184 55	"	110	818 791			25	"
8		C. Tecnico I cl.	(a)	1192 1467		211	436 381	174 52	"	110	768 740			22 -	"
9		C. Tecnico III cl. ad personam	(a)	1100 1375		211	436 381	165 49	"	110	768 740			20 =	"
"		C. Tecnico III cl.	(a)	917 1198		174	436 381	155 46	"	110	768 740			17	"
10		Sottocapotecnico	(b)	797 917		137	381 325	145 43	"	110	660 660			15	"
11		Verificatore ad personam	(b)	697 889		110	381 325	106 31	"	110	660 660			"	
12		Operaio I cl.	(b)	632 834	✓	101 ✓	381 325	97+29 "	192 ✓	110	660 660			"	
13		Operaio	(b)	577 742		101	381 325	87+26 "	179	110	660 660			"	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	110	818			29-	"	75				2029		3430	1690	5140
"		791											3679	1636	5315
"	110	818			25	"	75			3.315	1914		3243	1649	4892
		791											3478	1694	5166
"	110	768			22-	"	62				1815		3087	1601	4688
		760											3280	1656	4936
"	110	768			20=	"	62				1821		2921	1591	4518
		760											3196	1639	4835
"	110	768			17	"	50				1756	628	2673	1502	4175
		760											2948	1584	4532
"	110	660			15	"	50.			4.248	1541		2338	1401	3739
		660											2452	1437	3895
"	110	660			"		37				1436		2133	1340	3473
		660											2325	1397	3722
192	110	660			"		32			4.36	1446		2076	1305	3321
✓		660											2234	1364	3598
													2078	1323	3401
													2280	1364	3644
179	110	660			"		32				1397		1974	1284	3258
		660									1463		2132	1342	3481
													2046	1312	3358
													2205	1361	3566

9/

Personale di ruolo

Emolumenti mensili

Personale transitato (18)

= Mestrini (Palermo)
= Venezia

Causa il presente provvedimento non sarà più possibile effettuare il completamento della 9ª Compagnia Chimica.

Resta pertanto disponibile la somma di £ 6288 per i predetti emolumenti mensili.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Pervenute trasferite (18)

= Mestre (Pleno Vent
= Venezia

6288

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

			Qualifiche	Stipendio minimo	Assegno combat. le	Supplem. servizio attivo	Aggiunta di famiglia	Art. 59	PMP	Assegno di	Indennità di bombardamento	Speciale Pensione Ceram.ti P. macch.	Lavoro Ceram.ti	Premio operosità	Premio 1% 3%
				minimo			m. 3	art. 61							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12		Carpentiere 1ª cl.	(b	632 834		101	381 336			110	660 660				
13		Marinaio scelto	(b	550 687		101	381 336			110	660 660				
13		Fuochista	(b	550 687		101	381 336			110	660 660				
13		Carpentiere	(b	550 687		101	381 336			110	660 660				
14		Marinaio	(b	522 687		92	381 336			110	660 660				
14		Carbonaio	(b	522 660		92	381 336			110	660 660				

0369

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
P.M.P. — Pensione progressiva	Categoria	Tredicesima	Stipendio Pensione Assegno Personale Permanente	Ritenuta Categoria 30% Irpef	Premio operosità	Pensione 1% — 3%							Cassa Mutua Addizionale		Ritenuta Cassa Mutua	
	110	660														
		660														
	110	660														
		660														
	110	660														
		660														
	110	660														
		660														
	110	660														
		660														
	110	660														
		660														
	110	660														
		660														

6283

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
N. d'ordine	Qualifiche	Stipendio assimilato — massimo	Assegno pensionabile — totale	Assegno accessorio — effettivo	Aggiunta di famiglia — m. 3	Art. 59 — art. 61	F.M.T. — Somma assegno speciale	Assegno di guerra	Indennità di caroviveri	Pensione Tesoro Assegno Cassa Pens. Guerra — P. Mag.	Stipendio Pens. ord. — Ipotesi	Premio Aggiunta	Premio 1% — 3%		
9	Ufficiale Marcia III cl (a)	1008 1283		1/7 H	H36 381			110	168 760						
9	Ufficiale Macch. III cl. (a)	1008 1283		1/7 H	H36 381			110	168 760						
10	Primo motorista (b)	797 917		137	381 336			110	660 660						
10	Capo elettorista (b)	797 917		137	381 336			110	660 660						
10	Capo elettric. (b)	797 917		137	381 336			110	660 660						
11	Secondo motorista (b)	697 889		110	381 336			110	660 660						
11	elettorista Tel. (b)	697 889		110	381 336			110	660 660						

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I.M.T. — Persone assegnate	Numero delle Assenze	Numero delle Presenze	Servizi Comandati Diurni	Servizi Comandati Notturni	Servizi Comandati Speciali	Servizi Comandati Festivi							Osservazioni Ordini del N° 2 (Affisso)	Firma del Capitano Comandante
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	110	168												
		110												
	110	168												
		110												
	110	660

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

9		Ufficiale Macch. III cl.	(a)	1008 1283		174	H36 381			110	f68 770			
10		Primo motorista	(b)	f97 917		13f	381 336			110	660 660			
10		Capo motorista	(b	797 917		13f	381 336			110	660 660			
10		Capo elettric.	(b	797 917		13f	381 336			110	660 660			
11		Secondo motorista	(b	697 889		110	381 336			110	660 660			
11		1 motorista	(b	697 889		110	381 336			110	660 660			
11		Elettricista	(b	697 889		110	381 336			110	660 660			
12		1 motorista	(b	632.50 834		101	381 336			110	660 660			
12		Elettricista	(b)	632 834		101	381 336			110	660 660			

0372
1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

110	668
	440
110	660
	660
110	660
	660
110	660
	660
110	660
	660
110	660
	660
110	660
	660
110	660
	660
110	660
	660

6284

9/

d. Cdr.
Cdr

Cerrone Trophett / 15

6286

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Grado	Qualifiche	Stipendio minimo — massimo	Assegno	Supplemento servizio attivo	Aggiunta di famiglia — m. 3	Quota 59 — art. 68	P.M.T. — Premio maggiorazione	Classe	Indennità di funzione giornaliera	Somma Lordo Provvedimento Definitivo — Semestre — P. mensile	Lordo Gennaio — Ape mi trimestre	Premio Aperojetà	Premio 1% — 3%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 15 16
5	Comandante di T. (a)	1604 - 1696		348	436 381			110	918 890				
5	C. Macchinista I cl. (a)	1604 - 1696		348	436 381			110	918 890				
6	Comandante II cl. (a)	1467 - 1650		284	436 381			110	818 791				
6	C. Macchinista II cl. (a)	1467 - 1650		284	436 381			110	818 791				
7	Ufficiale Nave I cl. (a)	1329 - 1558		211	436 381			110	818 791				
7	Ufficiale macch. I cl. (a)	1329 - 1558		211	436 381			110	818 791				
8	Ufficiale Nave II cl. (a)	1192 - 1467		211	436 381			110	768 740				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	23	24	25
Num. 59 — Mark. 61	P.M.P. — Premio maggiore produzione	Premio di grave	Premio di Incoraggiamento	Premio Speciale Premio Speciale Premio Speciale — Premio Speciale P. macchi	Premio Libero Premio Speciale — Premio Speciale — Premio Speciale	Premio speciale	Premio 1% — 3%			Premio Speciale Premio Speciale (Diploma)	Premio Speciale — Premio Speciale	
		110	918 890									
		110	918 890									
		110	818 791									
		110	818 791									
		110	818 791									
		110	818 791									
		110	818 791									
		110	768 740									

6285

0371

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

5	C. Macchinista. I cl. (a)	1604 1696		348	436 381			110	918 890		
6	Comandante II. cl. (a)	1467 1650		284	436 381			110	818 791		
6	C. Macchinista II. cl. (a)	1467 1650		284	436 381			110	818 791		
7	Ufficiale Marele I cl. (a)	1329 1558		211	436 381			110	818 791		
7	Ufficiale Macch. I cl. (a)	1329 1558		211	436 381			110	818 791		
8	Ufficiale Macch. II cl. (a)	1192 1467		211	436 381			110	768 740		
8	Ufficiale Macch. II cl. (a)	1192 1467		211	436 381			110	768 740		
9	Ufficiale Macch. II cl. ad personam (a)	1054 1329		211	436 381			110	768 740		
9	Ufficiale Macch. III cl. ad personam (a)	1054 1329		211	436 381			110	768 740		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	110	918 890
	110	818 791
	110	818 791
	110	818 791
	110	818 791
	110	768 740
	110	768 740
	110	768 740
	110	768 740

6285

10

non si vende

Persona Riservata

Per avere appreso da fonte attendibile a Londra

6282

Per avere il nostro Agente [illegible] del 8 corr. (Paolo Nardi) le mosse della setta : Botte -

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

mon devoir
Personnel Transferee

Duo

Pour avoir appris de par tett.
à Jersey

6282

Par avoir été mettre de façon Insolente et Inconvenable 8 à 7 fois (Faits notés) le nommé
dette Odonnell . Boyle -

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Navi traghetto	Elettricisti Carpentieri 1ª Motoristi	25.30 30.80	632 770	〃	〃	228 201	〃	〃	103	550 550	〃	
〃	Fuochisti Marinai meccanici Carpentieri	22. 25.30	550 632	〃	〃	228 201	〃	〃	103	550 550	〃	
〃	Marinai	20.90 25.30	522 632	〃	〃	228 201	〃	〃	103	550 550	〃	
〃	Carbonai	20.90 24.75	522 632	〃	〃	228 201	〃	〃	103	550 550	〃	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2285

| | | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Addì 25 giorn

Personale non di ruolo giorn

Macch.	Ov. macch.	(25.70) 7h2			228 201			103	550 550	500						
Attadorno	Manovratore	(22) 25 550 631			228 201	82		103	550 550							
idem	Devitofrancesco	550 631			228 201	71		103	550 550							
Orsini	Frenatore	20.30 522 / 25.30 632			228 201			103	550 550		190					
Lanza	Cantoniere	20.30 522 / 25.30 619			228 201	39		103	550 550							
Cedrino	Operaio 1°	23.30 632 / 30.30 770			228 201		136	103	550 550							
Operai Manovr.	Operaio	23.30 632 / 27.30 677			228 201		179	103	550 550							
	Aiutante Operaio	20.30 522 / 25.30 632			228 201		160	103	550 550							

0384

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Personale non di ruolo giornaliero

	228 201			103	550 550	500	"	"	"			4,663	
"	228 201	82	"	103	550 550	"	"	"	"	60	60		
"	228 201	71	"	103	550 550	"	"	"	"	60	60		
"	228 201	"	"	103	550 550	"	190	"	"	"	"	—	
"	228 201	39	"	103	550 550	"	"	"	"	"	112		
"	228 201	32+25	192	103	550 550	"	"	"	"	32	"		4
"	228 201	32+26	179	103	550 550	"				32		1,378	41 3 1
"	228 201	32+24	160	103	550 550	"				32			1,000 162,9

0386

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Idem	Devatori	550 / 632	"	"	228 / 201	71	"	103	550 / 550	"	"	"	"	
Bresci	Frecciatori	20.30 / 25.30	522 / 632	"	"	228 / 201	"	"	103	550 / 550	"	190	"	"
Lucca	Cantoniere	20.30 / 25.35	522 / 619	"	"	228 / 201	39	"	103	550 / 550	"	"	"	"
Genova Oper. Ferrovie	Operaio 1ª	25.30 / 30.30	632 / 770	"	"	228 / 201	[illegible]	196	103	550 / 550	"	"	"	"
	Operaio	25.30 / 27.30	[illegible] / 677	"	"	228 / 201	[illegible]	179	103	550 / 550	"			
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Aiutante Operaio	20.30 / 25.30	522 / 632	"	"	228 / 201	[illegible]	160	103	550 / 550	"			
	Manovale	20.30 / 24.75	522 / 619	"	"	228 / 201	28 -	"	103	550 / 550	"			

N.B. = Gli operai sono pagati con paga giornaliera ed a fine del [illegible]

0386

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		228 201	71	"	103	550 550	"	"	"	"	60	60			
"	"	228 201	"	"	103	550	"	190	"	"	"	"	—		
"	"	228 201	39	"	103	550 550	"	"	"	"	"	112			
"	"	228 201	[illegible]	192	103	550 550	"	"	"	"	32	"			
"	"	228 201	[illegible]	179	103	550 550	"				32		1.328		
"	"	228 201	[illegible]	160	103	550 550	"				32				
"	"	228 201	18-	"	103	550 550	"				"	"	1.163		

Projet avec voyage principal en ce qui est du premier [illegible] établi comptable par rapport au

0387

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

O		Arrivée Orth. 1er tir (estimée)	Totale distances — tranchées
	2013	1304	3317
	2123	1337	3460
	1633	1080	2713
	1715	1129	2844
	1622	1073	2695
	1704	1122	2826
	1793	1176	2969
	1903	1242	3145
	1834	1032	2886
	1651	1091	2742
	1665	1099	2764
	1737	1142	2879
	1803	[illegible]	2985
	1875	1215	3090
	1603	1062	2665
	1669	1101	2770
	1703	[illegible]	2825
	1769	1161	2930
	1595	1057	2652
	1655	1093	2748
	1705	1123	2828
	1765	1159	2924
	1451	971	2422
	1548	1029	2577

Jeu mise en Batt. à 25 minutes
Lavarenne.

11/

Percorsi non di rado

contrattati

Pseudo-arsi attuate per tutta la Lorena

6277

N.B.- Per calcolare il reddito di legno domanda
delle 87 aree (R.M. ed annotazioni J.W.A.)
e totale delle aree 25—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Persona non di nulla

contrattista

Pro-memoria per tutti i Servizi

6277

NB= Per calcolare il peso di legno Denuni
dell'8% circa (R.M. ed analoghi 7 NA)
e base del calcolo 25—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ger Mafel

26.95	Guardia marina di movimento	67½	"	"	26h (231)	70	"	103	550			"
28.60	Guardia marina di Movimento	715	"	"	26h (231)	70	"	103	550			"
25.30	Conduttore	632	"	"	26h (231)	"	"	103	550		450	"
38.50	Cap. tecnico d. 1ª	962	"	"	26h (231)	201	"	103	550			17
33.-	Sotto Capo tecnico	825	"	"	26h (231)	188	"	103	550			15
46.20	Ufficiale macch. 1ª Ufficiale macch. 2ª	1155	"	"	26h (231)	"		103	550			/ corsi di macchina
57.20	Chimico analista	1430	"	"	26h (231)	126	con valore	103	550			92
63.80	Interpretore interprete	1595	"	"	26h (231)	126		103	550			92

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0	"	103	550		"	90	40			1791	1175	2966
0	"	103	550		"	90	40			1832	1199	3031
	"	103	550	450	"	"	"			1999	1299	3298
31	"	103	550		17	50				2147	1314	3491
38	"	103	550		19	50				1995	1297	3292
9		103	550									
6		103	550		91	"				2565	1469	4034
6		103	550		92	"				2730	1519	4249

6273

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

28.60	Guardia marina Aiutante di Marina	715	1	—	264 (231)	70	"	103	550			"
25.30	Conduttore	632	4	"	264 (231)	"	"	103	550	450		"
38.50	Elettricista 1ª	962	4	"	264 (231)	201	"	103	550		17	
33.—	Sotto Capo Elettricista	825	4	4	264 (231)	188	"	103	550		16	
46.20	Ufficiale nocchiero 1ª / Ufficiale macchinista	1155	4	4	264 (231)	0		103	550		1	Corrisp. fr. di marina
57.20	Chimico analista	1430	"	1	264 (231)	126	come di tab. 16	103	550		92	
63.80	Infermiere interprete	1595	1	1	264 (231)	126		103	550		92	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

"	103	SSO		"	90	40			1832	1199	3031
"	103	SSO	450	"	"	"			1999	1299	3298
"	103	SSO		17	50				2147	1344	3491
"	103	SSO		19	50				1995	1297	3292
	103	SSO		corsa fra il fabbricato di Kapfelt di rimba- / Nesl stazione 11:9							
	103	SSO		91	"				2565 6273	1469	4034
	103	SSO		92	"				2730	1519	4249

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0595

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

23.45	Sottocapo per Assistore	1086	"	"	264 (231)	139	"	103	550 550		20		1
28.05	Alunno d'ordine stazione cong. abilitato	701	"	"	264 (231)	105	"	103	550 550		15		1
28.60	Alunno d'ord. stazione abilitato al cong.	715	"	"	264 (231	105	"	103	550 550		15		1
29.15	Alunno d'ord. stazione abilitato ai Cumuli	719	"	"	264 (231)	105	"	103	550 550		15		1
29.70	Alunno d'ord. stazione abilitato alle merci	742	"	"	264 (231)	105	"	103	550 550		15		1
31.35	Alunno d'ordine stazione abilitato al movimento	784	"	"	264 (231)	105	"	103	550 550		15		1
35.20	Alunno d'ordine stazione interpretato	880	"	"	264 (231)	105	"	103	550 550		15		1
25.30	Guardia merci al Mov. senza abilitazione	632	"	"	264 (231)	70	"	103	550 550		"		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0397

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

28.05	Alunno d'ordine abilitato	701	"	"	26h (231)	105	"	103	550 550		15
28.60	Alunno d'ord. abilitato	715	"	"	26h (231)	105	"	103	550 550		15
29.15	Alunno d'ord. Non abilitato	729	"	"	26h (231)	105	"	103	550 550		15
29.70	Alunno d'ord. Non abilitato alle merci	742	"	"	26h (231)	105	"	103	550 550		15
31.35	Alunno d'ordine abilitato	784	"	"	26h (231)	105	"	103	550 550		15
35.20	Alunno d'ordine abilitato	880	"	"	26h (231)	105	"	103	550 550		15
25.30	Guarda merci non abilitato	632	"	"	26h (231)	70	"	103	550 550		"
25.85	Guarda merci non abilitato	646	"	"	26h (231)	70	"	103	550 550		"
26.60	Guarda merci non abilitato	660	"	"	26h (231)	70	"	103	550 550		"

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2	103	550	550	15	110	60			1908	1245	3153
2	103	550	550	15	110	60			1922	1253	3175
11	103	550	550	15	110	60			1936	1252	3188
11	103	550	550	15	110	60			1949	1269	3218
11	103	550	550	15	110	60			1991	1295	3286
11	103	550	550	15	110	60			2087	1326	3413
11	103	550	550	11	90	40			1749	1149	2898
11	103	550	550	11	90	40			1763	1158	2921
11	103	550	550	11	90	40			1777	1166	2943

6274

0399

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

57.20	Alunno ispettore	1430	"	"	264 (231)	126	"	103	550		92
39.60	Ragioniere Assistente lavori Segretario	990	"	"	264 (231)	"	270	103	550		"
35.20	Aiut. assist.-lavori	880	"	"	264 (231)	"	270	103	550		"
29.70	Assistente Disegnatore Sorveglianti lavori Alunno d'ordine (Uffici	792	"	"	264 (231)	"	270	103	550		"
26.40	Scrivano (Uff.)	660	"	"	264 (231)	"	200	103	550		"
					550						
34.10	Sottocapo senza abilitazione	852	"	"	264 (231)	139	"	103	550		20
35.20	Sottocapo abilitato al calcolo	880	"	"	264 (231)	139	"	103	550		20
36.20	Sottocapo abilitato	907	"	"	264 (231)	139	"	103	550		20

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

6	=	103	550		92					2563	1469.50	4034-
270		103	550		"					2177	1352.10	3530-
270		103	550		"					2067	1320-	3387
270		103	550		"					1929	1257-	3186
200		103	550		"					1777	1166	2943
		103	550		20	110	70			2108	1332	3440
=		103	550		20	110	70			2136	1341	3477
=		103	550		20	110	70			2163	1349	3512

6275

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

39.00	Disegnatore Assistente lavori Segretario	990	"	"	264 (231)	"	270	103	550				
35.20	Aiut. assist.-lavori	880	"	"	264 (231)	"	270	103	550				
29.70	Ausiliario Operaio Bovaro Aiuto stalliere (Uffici)	742	"	"	264 (231)	"	270	103	550				
26.40	Scrivano (Uff.)	660	"	"	264 (231)	"	200	103	550				
34.10	Sottocapo scelto abilitazione	852	"	"	264 (231)	550 139	"	103	550		20		1
35.20	Sottocapo abilitato al telegrafo	880	"	"	264 (231)	139	"	103	550		20		1
36.20	Sottocapo abilitato ai bagagli	907	"	"	264 (231)	139	"	103	550		20		1
37.40	Sottocapo abilitato alla via ca	935	"	"	264 (231)	139	"	103	550		20		1
40.15	Sottocapo abilitato al movimento	1004	"	"	264 (231)	139	"	103	550		20		1

0402

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

270	103	550						2177	1353	3530
270	103	550						2067	1320	3387
270	103	550						1929	1257	3186
200	103	550						1777	1166	2943
"	103	550	20	110	70			2102	1338	3440
"	103	550	20	110	70			2136	1341	6275 3477
"	103	550	20	110	70			2163	1349	3512
"	103	550	20	110	70		110	2191	1357	3548
"	103	550	20	110	70		110	2260	1378	3638

0403

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

M Macchinisti'
ore di lavoro 1.40 —
oltre le 100 ore - 2.10
Percorrenza £ 1.626 % Km. Vet.

~~Fuochisti~~ 'A. Macchinisti
ore di lavoro 1.10
oltre le 100 £ 1.65
Percorrenza 1.084 % Km Vet.

Scarsezza in media
£150 al mese al macchinista
£100 al mese all' A. Macchinista

6273.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Mod. M.104

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
FERROVIE DELLO STATO

DISPACCIO DI SERVIZIO

in partenza, in arrivo o in transito

STAZIONE di .....

RICEVUTO da ..... il	ore .....
pel Circuito N. ..... dall'Impiegato	19 ... / ...

TRASMESSO a ..... il	ore .....
pel Circuito N. ..... dall'Impiegato	19 ... / ...

Indicazioni d'urgenza e categoria	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUMERO	DATA DELLA PRESENTAZIONE	
				giorno e mese	ora e minuti

Tip. « Piemontese » Torino

Mod. M.104

MINISTERO
DELLE COMUNICAZIONI
Ferrovie dello Stato

RICEVUTA
del
DISPACCIO

N. .....
da .....
a .....

DATA

il ... / ... 19...
Anno ....
ore .....

Firma
.....

PRO MEMORIA PER IL RAG. DONADIO.

Come da intese verbali vi rimetto copia dei prospetti riguardanti la liquidazione del premio di maggior produzione (mensile) e del premio di operosità (semestrale) e vi chiarisco quanto segue:

I) scopo del premio di maggior produzione è quello di compensare gli agenti del maggior lavoro derivante dalle attuali esigenze;esso viene liquidato al personale di ufficio in luogo del premio d'interessamento secondo la formula :

paga base di cui al prospetto allegato X coefficiente di maggioraz. X ore di servizio.

Il coefficiente di maggiorazione va dal minimo del 0.24 al massimo del 0.40. Attualmente a causa della disponibilità di personale esso viene fissato nella misura minima del 0.24 eccezion fatta per gli agenti specializzati addetti alla liquidazione competenze al personale,per il quale detto coefficiente è del 0.40.

Esempio liquidazione premio operosità per un Segr.Capo (grado 6°):

paga base coeff. ore di servizio

6,50 × 0.24 X I25 = L. I95.

2) Il premio di operosità come dall'allegato N°2 viene liquidato semestralmente al personale di ufficio che non percepisca il premio di maggior produzione ed a quello delle stazioni (questo ultimo limitato fino al grado III° compreso).

Secondo la circolare del Comando Alleato in data I4/4/944 sia il premio di operosità che quello di maggior produzione andrebbero maggiorati separatamente del 70 %.

La circolare del prefetto in data 6/5/944 non contempla specificamente la maggiorazione del detto premio di maggior produzione nè di quello di interessamento,nè di molti altri premi liquidati dalla nostra amministrazione (notturno,lavoro straordinario ed altri).

Si ritiene che il premio di maggior produzione mensile che sostituisce il premio di operosità debba però assimilarsi ai premi di rendimento bimestrali e semestrali e pertanto maggiorarlo separatamente del 70 %. In tal modo si verrebbe ad avvantaggiare una categoria di personale che attualmente è oberato di lavoro,particolarmente quello addetto alla liquidazione delle competenze al personale che è costretto a lavorare anche di notte.

6271

D'altronde,non maggiorando separatamente il premio di maggior produzione,il personale verrebbe ad essere danneggiato per cui sarebbe in molti casi più conveniente rinunziare alla liquidazione del premio di maggior produzione.

Faccio l'esempio di un Segr.Capo (grado 6°) che lavori I75 ore in un mese:

Premio di interess.

25X7=I75 ridotto 22,50% L.I35.52
maggior.progressiva (30%) 47,65
L.I83,I7

Premio operosità:
semestrale 525 → 87,50
mensile 87,50 6I,25

Premio di magg.produz.

Premio magg.produzione:
65 x 0.24 x I25 L. I95.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(semestrale) e vi chiarisco quanto segue:

I) scopo del premio di maggior produzione è quello di compensare gli agenti del maggior lavoro derivante dalle attuali esigenze;esso viene liquidato al personale di ufficio in luogo del premio d'interessamento secondo la formula :

paga base di cui al prospetto allegato X coefficiente di maggioraz. X ore di servizio.

Il coefficiente di maggiorazione va dal minimo del 0.24 al massimo del 0.40. Attualmente a causa della disponibilità di personale esso viene fissato nella misura minima del 0.24 eccezion fatta per gli agenti specializzati addetti alla liquidazione competenze al personale,per il quale detto coefficiente è del 0.40.

Esempio liquidazione premio operosità per un Segr.Capo (grado 6°):

paga base coeff. ore di servizio
6,50 x 0.24 X I25 = L. I95.

2) Il premio di operosità come dall'allegato N°2,viene liquidato semestralmente al personale di ufficio che non percepisca il premio di maggior produzione ed a quello delle stazioni (questo ultimo limitato fino al grado II° compreso).

Secondo la circolare del Comando Alleato in data I4/4/944 sia il premio di operosità che quello di maggior produzione andrebbero maggiorati separatamente del 70 %.

La circolare del prefetto in data 6/5/944 non contempla specificamente la maggiorazione del detto premio di maggior produzione nè di quello di interessamento,nè di molti altri premi liquidati dalla nostra amministrazione (notturno,lavoro straordinario ed altri).

Si ritiene che il premio di maggior produzione mensile che sostituisce il premio di operosità debba però assimilarsi ai premi di rendimento bimestrali e semestrali, e pertanto maggiorarlo separatamente del 70 %. In tal modo si verrebbe ad avvantaggiare una categoria di personale che attualmente è oberato di lavoro,particolarmente quello addetto alla liquidazione delle competenze al personale che è costretto a lavorare anche di notte.

D'altronde,non maggiorando separatamente il premio di maggior produzione,il personale verrebbe ad essere danneggiato per cui sarebbe in molti casi più conveniente rinunziare alla liquidazione del premio di maggior produzione.

6271

Faccio l'esempio di un Segr.Capo (grado 6°) che lavori I75 ore in un mese:

Premio di interess.
25X7=I75 ridotto 22,50% L.I35.52
maggior.progressiva (30%) 47,65
L.I83,I7

Premio operosità:
semestrale 525
mensile ~~525~~ 87.50 → 87,50
magg.70% su detto → 6I,25
premio operosità totale 33I,92

Premio di magg.produz.

Premio magg.produzione:
65 x 0.24 x I25 L. I95.
Magg.progrs.30% L. 58,50
totale L. 253,50

Rondine

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0401

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PREMIO MAGGIOR PRODUZIONE

All.N°1

PAGA BASE

	Gruppo B	Gruppo C	Gruppo d'ordine
Grado 6	6,50	5,90	
" 7	5,80	5,30	
" 8	5,20	4,90	
" 10	4,30	4,10	3,60
" 11			3,10
~~" 12~~			
			Subalterni
" 12			3,10
" 13			2,80
" 14			2,60
" 15			2,40

6270

0406

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PREMIO D'ATTIVITA' All.N°2

Gruppo	Grado	Quota Normale	Quota di Stazione	Totale		
	Personale di ufficio				Personale di Stazioni	
A	g.I	1000	3000	4000	grado	
	2	450	2250	2700	5	225
	3	350	I750	2100	6	I75
	4	275	I300	I575	7	150
	5	225	I000	1225	8	135
B e C	6	175	350	525	9	120
	7	150	325	475	I0	105
	8	135	300	435	11	90
	9	120	260	380		
	I0	105	225	330		
	II	90	205	295		
	I2	75	I90	265		
	I3	65	I75	240		
	I4	60	160	220		
	I5	55	I50	205		

6269

0409

PENSIONI FERROVIE DELLO STATO

NORME GENERALI

1 - Anni di eta' e di servizio necessari per essere collocati in pensione

	Personale esecutivo anni		Personale sedentario anni	
	d'età	di servizio	d'età	di servizio
Minimo	55	25	60	30
Massimo	58	25	62	30

N.B. Gli agenti con meno di 10 anni di servizio non hanno diritto alla pensione.

2 - Misura della pensione

Sulle prime 4000 lire annue lorde di stipendio base:
tanti quarantesimi quanti sono gli anni di servizio utili per la pensione.
Sull'eccedenza: tanti cinquantesimi quanti sono gli anni di servizio utili per la pensione.
(N.B. Per il calcolo del servizio ai fini del calcolo della pensione, per il personale esecutivo si aggiunge 1/10 del periodo di servizio prestato).

Massimo pensione: 8/10 dello stipendio base lordo.

Ritenute sulla pensione: R.M. 9.18%

2^ - Misura della pensione per gli eredi

Alla vedova sola: 50%
Alla vedova con figli 65%

3 - Indennità caroviveri

Al pensionato spetta una indennità caro viveri (per le pensioni inferiori alle 8.700 lire annue lorde) di £.73 mensili; per la vedova, ridotta a £. 42 mensili.

4 - Ritenute sullo stipendio

Per costituire il fondo pensioni, viene effettuata sullo stipendio base lordo una ritenuta del 6%.

6268

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	d'età	di servizio	d'età	di servizio
Minimo	55	25	60	30
Massimo	58	25	62	30

N.B. Gli agenti con meno di 10 anni di servizio non hanno diritto alla pensione.

2 - Misura della pensione

Sulle prime 4000 lire annue lorde di stipendio base: tanti quarantesimi quanti sono gli anni di servizio utili per la pensione.

Sull'eccedenza: tanti cinquantesimi quanti sono gli anni di servizio utili per la pensione.

(N.B. Per il calcolo del servizio ai fini del calcolo della pensione, per il personale esecutivo si aggiunge 1/10 del periodo di servizio prestato).

Massimo pensione: 8/10 dello stipendio base lordo.

Ritenute sulla pensione: R.M. 9.18%

2^ - Misura della pensione per gli eredi

Alla vedova sola: 50%
Alla vedova con figli 65%

3 - Indennità caroviveri

Al pensionato spetta una indennità caro viveri (per le pensioni inferiori alle S.700 lire annue lorde) di £.73 mensili; per la vedova, ridotta a £.42 mensili.

4 - Ritenute sullo stipendio

Per costituire il fondo pensioni, viene effettuata sullo stipendio base lordo una ritenuta del 6%.

6280

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

E S O N E R I

L' esonero del personale ferroviario viene deliberato in base agli art. 8I od 83 del Regolamento del Personale, nonché in applicazione dell' art. I del R.D.L. I596 del 24 novembre I930 .

ART.8I R.P.

In base all' art. 8I del R.P. l' esonero puo' essere deliberato per uno dei seguenti motivi :

a) per inabilita' fisica al servizio riconosciuta dai sanitari dell'Amministrazione;

b) per scarso rendimento dovuto ad inadempienza degli obblighi di servizio , sia ad incapacita' , sia a motivi di salute non costituenti inabilita' ;

c) quando l' agente, per manifestazioni compiute, in servizio o fuori servizio, non dia garanzia di un fedele adempimento dei suoi doveri o si ponga in condizioni di incompatibilita' con le generali direttive politiche del Governo ;

d) quando l' agente, assolto o comunque prosciolto dalle imputazioni penali in seguito a verdetto negativo o a provvedimento dell' Autorita' Giudiziaria, motivata da insufficienza di prova o da formule equivamenti o da estinzione dell' azione penale per improcedibilita' o per difetto di querela, non sia giudicato meritevole della fiducia necessaria per essere conservato in servizio .

(E' da tener presente che in base all'art. 82 del Reg. del Personale, in caso di riapertura del procedimento penale che abbia portato a deliberare l' inesistenza del fatto o l'inesistenza del reato, puo' l' agente, su domanda, essere riammesso in servizio con provvedimento di S.E. il Ministro)

e) quando l' agente, trascorso il periodo massimo di due anni dalla messa in disponibilita' non é richiamato in servizio .

.....

ART.83 del R.P.

In base all' art. 83 del Regolamento del Personale l'esonero definitivo viene da S.E. il Ministro deliberato, su domanda o d'ufficio :

a) del personale iscritto al Fondo Pensioni, quando abbia raggiunto i limiti di eta' e di servizio utile per la pensione stabiliti dal=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

sgli art. 81 ed 83 del Regolamento

zione dell' art. I del R.D.L. 1596 del 24 novembre 1930 .

ART.81 R.P.

In base all' art. 81 del R.P. l' esonero puo' essere deliberato per uno dei seguenti motivi :

a)per inabilita' fisica al servizio riconosciuta dai sanitari dell'Amministrazione;

b)per scarso rendimento dovuto ad inadempienza degli obblighi di servizio , sia ad incapacita' , sia a motivi di salute non costituenti inabilita' ;

c)quando l' agente,per manifestazioni compiute, in servizio o fuori servizio, non dia garanzia di un fedele adempimento dei suoi doveri o si ponga in condizioni di incompatibilita' con le generali direttive politiche del Governo ;

d)quando l' agente, assolto o comunque prosciolto dalle imputazioni penali in seguito a verdetto negativo o a provvedimento dell' Autorita' Giudiziaria, motivata da insufficienza di prova o da formale equivamenti o da estinzione dell' azione penale per improcedibilita' o per difetto di querela, non sia giudicato meritevole della fiducia necessaria per essere conservato in servizio .

(E' da tener presente che in base all'art. 82 del Reg. del Personale, in caso di riapertura del procedimento penale che abbia portato a deliberare l' inesistenza del fatto o l'inesistenza del reato, puo' l' agente, su domanda, essere riammesso in servizio con provvedimento di S.E. il Ministro)

e)quando l' agente, trascorso il periodo massimo di due anni dalla messa in disponibilita' non é richiamato in servizio .

.....

ART.83 del R.P.

In base all' art. 83 del Regolamento del Personale l'esonero definitivo viene da S.E. il Ministro deliberato, su domanda o d'ufficio :

a)del personale iscritto al Fondo Pensioni,quando abbia raggiunto i limiti di eta' e di servizio utile per la pensione stabiliti dall' art. 3 del R.D. 7/12/1923 n. 2590 e cioé :

55 anni di eta' e 25 di servizio utile per la pensione per i macchinisti e fuochisti dei treni a vapore,per il personale di macchinia di bassa forza della navigazione, per gli agenti addetti a servizi attivi di cui la tabella seguente (ed anche per le scrivane) :

8261

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

A

Capi deposito superiori
Capi deposito principali
Capi deposito di I. II, e III classe
Capi Personale viaggiante principali
Controllori viaggianti principali
Capi personale viaggiante di I.,II,III. classe
Controllori viaggianti di I. , II. , e III. classe
Sorveglianti di I. e II. classe
Sorveglianti della linea
Macchinisti treni elettrici
Capi Squadra operai
Capi verificatori
Daviatori capi
Manovratori capi
Conduttori capi
Sotto capi squadra operai
Assistenti treni elettrici
Fuochisti conduttori di caldaie e motori
Verificatori
Capi Squadra accenditori e manovali
Capi Squadra accudienti e manovali
Conduttori principali
Capi squadra (dei magazzini)
Capi squadra cantonieri
Custodi capi di officine e guardia portoni
Capi squadra manovali
Capi squadra deviatori
Capi squadra manovratori
Conduttori
Capi fuochisti e fuochisti (traghetto di Venezia)
Capi suqdra (traghetto di Venezia
Operai di I. II. e III. categoria
Accenditori
Accudienti
Untori (qualifica transitoria)
Custodi d'officina
Deviatori
Manovratori
Frenatori
Marinai (del greghetto di Venezia)
Guardiani
Cantànieri
Manovali
Ufficiali della navigazione
Macchinisti della navigazione
Personale di coperta di bassa forza della navigazione.

6266

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Controllori viaggianti principali
Capi personale viaggiante di I.,II,III. classe
Controllori viaggianti di I. , II. , e III. classe
Sorveglianti di I. e II^a classe
Sorveglianti della linea
Macchinisti treni elettrici
Capi Squadra operai
Capi verificatori
Daviatori capi
Manovratori capi
Conduttori capi
Sotto capi squadra operai
Assistenti treni elettrici
Fuochisti conduttori di caldaie e motori
Verificatori
Capi Squadra ~~accenditori~~ e manovali
Capi Squadra accudienti e manovali
Conduttori principali
Capi squadra (dei magazzini)
Capi squadra cantonieri
Custodi capi di officine e guardia portoni
Capi squadra manovali
Capi squadra deviatori
Capi squadra manovratori
Conduttori
Capi fuochisti e fuochisti (traghetto di Venezia)
Capi suqdra (traghetto di Venezia
Operai di I. II. e III. categoria
Accenditori
Accudienti
Untori (qualifica transitoria)
Custodi d'officina
Deviatori
Manovratori
Frenatori
Marinai (del traghetto di Venezia)
Guardiani
Cantònieri
Manovali
Ufficiali della navigazione
Macchinisti della navigazione
Personale di coperta di bassa forza della navigazione.

6266

~~xxxxx~~
cscc

~~Capi Stazione~~
~~Sotto capi Stazione~~
~~Capi fermata~~

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Per tutti gli altri agenti i ilimiti minimi sono fissati in anni 60 di eta' e 30 di servizio utile per la pensione .

Nota: i suaccennati limiti ridotti di 55 anni di eta' e 25 di servizio vangono unicamente per gli agenti che al raggiungimento dei limiti stessi prestino servizio nelle qualifiche per essi indicate. Se gli agenti stessi pur avendo svolto parte della carriera nelle anzidette qualifiche siano passati a servizi sedentati , vangono i limiti normali di 60 anni di eta' e 30 di servizio .

6265

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

b) del personale proveniente dalle altre Amministrazioni governative e che abbia conservato il relativo trattamento di pensione, quando abbia raggiunto i limiti stabiliti dall'art. I comma a) del testo unico di legge sulle pensioni, approvato con R. decreto 2I febbraio I895 n. 70 e successive modificazioni ;

c) del personale di qualunque provenienza, al quale sia applicabile il regolamento della previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, approvato con R. decreto 30/9/I920 n. I538 e successive modificazioni, quando abbia i limiti di eta' di cui all' art. 9 b) del R.D.L. I9 ottobre I923 n. 23II, e cioé anni 60 di eta' per gli addetti ai servizi attivi e 65 per gli addetti ai servizi sedentari, ed abbia almeno I0 anni di servizio .

L' Amministrazione fa luogo ad ogni modo all'esonero definitivo :

d) del personale iscritto al Fondo Pensioni quando abbia compiuto gli anni di servizio utile per la pensione (ossia 25 oppure 30 anni, giusta quando é indicato nel precedente punto a) ~~xxxxxx xxxxxxxxx~~ ed abbia raggiunto i seguenti limiti massimi di eta': (I)

I° 66 se del primo grado ;
2° 64 se del secondo grado ;
3° 60 anni se scrivane;
4° 62 anni se degli altri gradi, purché di qualifiche non comprese nelle seguente tabella , per le quali i limiti sono stabiliti in 60 o 58 anni rispettivamente :

6264

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

blici servizi di trasporto, approvato con R. decreto 30/9/1920 n. I538 e successive modificazioni, quando abbia i limiti di eta' di cui all' art. 9 b) del R.D.L. I9 ottobre I923 n. 2311, e cioé anni 60 di eta' per gli addetti ai servizi attivi e 65 per gli addetti ai servizi sedentari, ed abbia almeno IO anni di servizio .

L' Amministrazione fa luogo ad ogni modo all'esonero definitivo :

d) del personale iscritto al Fondo Pensioni quando abbia compiuto gli anni di servizio utile per la pensione (ossia 25 oppure 30 anni, giusta quando é indicato nel precedente punto a) ~~xxxxxx~~ ~~xxxxxxxx~~ ed abbia raggiunto i seguenti limiti massimi di eta': (I)

I° 66 se del primo grado ;
2° 64 se del secondo grado ;
3° 60 anni se scrivane;
4° 62 anni se degli altri gradi, purché di qualifiche non comprese nelle seguente tabella , per le quali i limiti sono stabiliti in 60 o 58 anni rispettivamente :

6264

(I) l'esonero per raggiungimento dei limiti di eta' stabiliti in questo comma si applica anche agli agenti provenienti da altre Amministrazioni ferroviarie, che abbiano conservato il trattamento di previdenza delle Casse speciali di provenienza, perché non poterono essere iscritti al Fondo Pensioni .

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA RELATIVA AI LIMITI MASSIMI DI ETA' PER LA CONSERVAZIONE IN SERVIZIO DI AGENTI DELLE SOTTOINDICATE QUALIFICHE

60 anni

PERSONALE DEI TRENI

Capo Personale viaggiante principale
Controllore viaggiante principale
Capo personale viaggiante di I.,2° e 3° classe
Controllore viaggiante di I.,2° e 3° classe

PERSONALE DEI TRENI

Capo deposito superiore
Capo deposito principale
Capo deposito di I.,2° e 3° classe
Capo Squadta accudienti e manovali.

PERSONALE DELLA LINEA

Sorvegliante della linea di I.classe
Sprvegliante della linea .
Capo sqadra cantonieri
Guardiano

PERSONALE DI VIGILANZA

Capo guardia

PERSONALE TECNICO ED OPERAIO

Sotto capo tecnico di I.cl.
Capo verificatori di I.cl.
Sotto capo tecnico
Capo verificatori
Verificatori

PERSONALE DI MANOVALANZA

58 anni

PERSONALE DELLE STAZIONI

Deviatore capo
Manovratore capo
Capo squadra deviatori
Capo squadra manovratori
Deviatore
Manovratore

PERSONALE DEI TRENI

Conduttore capo di I.classe
Conduttore capo
Conduttore principale
Conduttore
Frenatore

PERSONALE DI MACCHINA

Macchinista di I.classe
Macchinista
Macchinista T.M.
Fuofhista
Assistente T.E.
Accudiente

6263

PERSONALE DELLA LINEA

Cantoniere

PERSONALE DI VIGILANZA

Sotto capo guardia
Guardia

PERSONALE TECNICO ED OPERAIO

Operaio di I.cl.
Operaio
Aiutante operaio

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Capo Personale viaggiante principale
Controllore viaggiante principale
Capo personale viaggiante di I.,2° e 3° classe
Controllore viaggiante di I.,2° e 3° classe

PERSONALE DEI TRENI

Capo Deposito superiore
Capo deposito principale
Capo deposito di I.,2° e 3° classe
Capo Squadta accudienti e manovali.

PERSONALE DELLA LINEA

Sorvegliante della linea di I.classe
Sprvegliante della linea .
Capo sqadma cantonieri
Guardiano

PERSONALE DI VIGILANZA

Capo guardia.....

PERSONALE TECNICO ED OPERAIO

Sotto capo tecnico di I.cl.
Capo verificatori di I.cl.
Sotto capo tecnico
Capo verificatori
Verificatori

PERSONALE DI MANOVALANZA

Capo squadra manovali

PERSONALE DEL TRAGHETTO

Capo fuochista
Capo squadra
Marinaio

Deviatore capo
Manovratore capo
Capo squadra deviatori
Capo squadra manovratori
Deviatore
Manovratore

PERSONALE DEI TRENI

Conduttore capo di I.classe
Conduttore capo
Conduttore principale
Conduttore
Frenatore

PERSONALE DI MACCHINA

Macchinista di I.classe
Macchinista
Macchinista T.M.
Fuochista
Assistente T.E.
Accudiente

6263

PERSONALE DELLA LINEA

Cantoniere

PERSONALE DI VIGILANZA

Sotto capo guardia
Guardia

PERSONALE TECNICO ED OPERAIO

Operaio di I.cl.
Operaio
Aiutante operaio

PERSONALE DI MANOVALANZA

Manovale

PERSONALE DEL TRAGHETTO

Fuochista

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0420

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Comma aggiunto art. 83 R.P.

Quando lo ritenga necessario nell' interesse del servizio,il Ministro ha facolta',sentito il Consiglio di Amministrazione,d i deliberare l'esonero definitivo degli agenti che abbiano compiuto 55 anni di eta' con almeno 20 anni di servizio utile agli effetti del raggiungimento dei limiti per l'esonero normale,oppure che con qualunque eta' abbiamo compiuto 25 anni di servizio utile come sopra .

Le relative proposte debbono essere presentate presentate:per gli agenti dei primi due gradi,dal Direttore Generale,sentito il parere della Commissione Centrale di avanzamento; per gli altri,dai Capi Servizii centrali ,sentito il parere delle Commissioni locali di avanzamento;

6262

e) del personale proveniente dalle altre amministrazioni governative vhe abbia conservato il relativo trattamento di pensione, quando abbia raggiunto i limiti di eta' di cui ai n. 2,3 e 4 del precedente comma d) ed abbia compiuto 40 anni di servizio, e quando, avendo compiuto non meno di 20 anni di servizio abbia raggiunto 66 anni di eta', del del primo grado, o 65 de si grado ingeriore;

f) del personale cui sia applicabile il regolamento della previdenza per i pubblici servizi di trasporto approvato con R.D. 30/9/ I920 n. I538 e successive modificazioni , quando abbia raggiunto i limiti di eta' e di servizio stabiliti dall' art. 9 comma b) del R.D.L. I9 ottobre I923 n. 23II, e cioé : 6
60 anni di eta' per gli addetti ai servizi attivi e 65 per gli addetti ai servizi sedentari, con almeno 25 anni di servizio ;

g) del personale iscritto al Fondo Pensioni quando raggiunge l'eta' di 66 anni de del primo grado o di 65 se di grado inferiore, anche se non abbia raggiunto i limiti di servizio utile per la pensione (25 o 30 a seconda dei casi) come é indicato nel comma a) .

In tal caso agli esonerati é liquidata la pensione come se avessero raggiunti i limiti predetti di servizio, e la pensione stessa viene assoggettata alle ritenute per fondo pensioni per tanto tempo, quanto ne manca, all' atto dell' esonero, el raggiungimento di un numero di annì utili per la liquidazione , pari xxxx ai limiti stessi .

oooooooooooo

6261

Il Ministro delle Comunicazioni ha inoltre facolta' ,in applicazione dell' art. I del R.D.L. 24 novembre I930 n. I596 , di deliberare l'esonero definitivo degli agenti delle Ferrovie dello Stato cha abbiano compiuto 55 anni di eta' con almeno 20 anni di servizio utile agli effetti del raggiungimento dei limiti per l' esonero normale (stabiliti dall' art. 83 xx del Regolamento del Personale comma a) , oppure che, con qualunque eta', abbiano compiuto 25 anni di servizio utile per la pensione .

Gli agenti esonerati in applicazione del predetto R.D.L. si intendono, agli effetti del trattamento di quiescenza, dispensati nell' interesse del servizio, e liquidano la pensione od i propri conti individuali accumulati alla data dell'esonero, secondo le norme rispettivamente applicabili, ed in base agli

e comma 8 articolo R.D.L. 8

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

f) del personale cui sia applicabile il regolamento della previden= za per i pubblici servizi di trasporto approvato con R.D. 30/9/ I920 n. I538 e successive modificazioni , quando abbia raggiunto i limiti di eta' e di servizio stabiliti dall' art. 9 comma b) del R.D.L. I9 ottobre I923 n. 23II, e cioé : 6

60 anni di eta' per gli addetti ai servizi attivi e 65 per gli addetti ai servizi sedentari,con almeno 25 anni di servizio ;

g) del personale iscritto al Fondo Pensioni quando raggiunge l'e= ta' di 66 anni ~~de~~ del primo grado o di 65 se di grado inferiore, anche se non abbia raggiunto i limiti di servizio utile per la pensione (25 o 30 a seconda dei casi) come é indicato nel comma a) .

In tal caso agli esonerati é liquidata la pensione come se avessero raggiunti i limiti predetti di servizio, e la pen= sione stessa viene assoggettata alle ritenute per fondo pensio= ni per tanto tempo, quanto ne manca, all' atto dell' esonero, al raggiungimento di un numero di anni utili per la liquidazio= ne , pari ~~xikx~~ ai limiti stessi .

oooooooooooo

6261

Il Ministro delle Comunicazioni ha inoltre facolta' ,in applica= zione dell' art. I del R.D.L. 24 novembre I930 n. I596 , di de= liberare l'esonero definitivo degli agenti delle Ferrovie dello Stato cha abbiano compiuto 55 anni di eta' con almeno 20 anni di servizio utile agli effetti del raggiungimento dei limiti per l' esonero normale (stabiliti dall' art. 83 ~~xx~~ del Regola= mento del Personale comma a) , oppure che, con qualunque eta', abbiano compiuto 25 anni di servizio utile per la pensione .

Gli agenti esonerati in applicazione del predetto R.D.L. si intendono, agli effetti del trattamento di quiescenza,di= spensati nell' interesse del servizio, e liquidano la pensione od i propri conti individuali accumulati alla data dell'esonero, secondo le norme rispettivamente applicabili, ed in base agli anni di servizio computabili alla data di esonero .

In aggiunta al trattamento di quiescenza spettante,agli agenti esonerati in forza del suddetto R. decreto legge,viene corrisposto dall' Amministrazione un compenso pari ad una men= silita' dell' ultimo stipendio (Legge n. II2 dell'II gennaio I934) .

Modifiche comma 83 R C ad

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

A V V E R T E N Z E

Nel computo del servizio utile agli effetti del raggiungimento dei limiti per l' esonero normale si tiene conto del servizio prestato come agente di ruolo e ~~xxxxxxxxxx~~ dei servizi , domandati e riconosciuti utili per la pensione, di cui appresso :

continuativo
parte del servizio, fino al massimo della meta' della sua durata effettiva, dagli agenti ferroviari prestato, posteriormente al 18° anno di eta' e anteriormente alla nomina nel personale in prova o stabile , in qualita' di straordinario o di avventizio presso le ferrovie dello Stato, presso le linee costituenti le ex tre Reti Adriatica, Mediterranea e Sicula, presso le linee esercitate da al= tre Amministrazioni e passate a far parte delle rete delle Ferrovie dello Stato, e presso qualsiasi Amministrazione governativa civile o militare , purché computabile per la pensione a norma di legge.

Nel computo suddetto l' Amministrazione non tiene normal= mente conto del servizio militare prestato anteriormente alla nomina a ruolo, nemmeno quando si tratti di agenti che abbiano raggiunto il limite massimo di eta' .

E' pero' fatta eccezione a quanto sopra nel caso che sia l'agente stesso a chiedere , od a consentire per iscritto, che del detto ser= vizio militare si tenga invece conto agli effetti del raggiungi= mento dei limiti di servizio per l' esonero .

Pero' l' Amministrazione ha facolta' di tener conto di detto servizio militare quando si tratti di agenti che abbiano raggiunto il limite massimo di eta' ed il loro esonero sia ritenuto (679) opportu= no nell' interesse dell' Amministrazione medesima .

Nei casi di esonero a seguito immediato di un periodo di tratta=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

parte del servizio, fino al massimo della [illegible]
effettiva, dagli agenti ferroviari prestato, posteriormente al 18° anno di eta' e anteriormente alla nomina nel personale in prova o stabile , in qualita' di straordinario o di avventizio presso le ferrovie dello Stato, presso le linee costituenti le ex tre Reti Adriatica, Mediterranea e Sicula, presso le linee esercitate da altre Amministrazioni e passate a far parte delle rete delle Ferrovie dello Stato, e presso qualsiasi Amministrazione governativa civile o militare , purché computabile per la pensione a norma di legge.

Nel computo suddetto l' Amministrazione non tiene normalmente conto del servizio militare prestato anteriormente alla nomina a ruolo, neppure quando si tratti di agenti che abbiano raggiunto il limite massimo di eta' .

E' pero' fatta eccezione a quanto sopra nel caso che sia l'agente stesso a chiedere , od a consentire per iscritto, che del detto servizio militare si tenga invece conto agli effetti del raggiungimento dei limiti di servizio per l' esonero .

Pero' l' Amministrazione ha facolta' di tener conto di detto servizio militare quando si tratti di agenti che abbiano raggiunto il limite massimo di eta' ed il loro esonero sia ritenuto opportuno nell' interesse dell' Amministrazione medesima .

6261

Nei casi di esonero a seguito immediato di un periodo di trattamento ridotto di stipendio per aspettativa , per ragioni di salute , per assenza giustificata fra la dichiarazione di inabilita' fisica e l' esonero (o eventualmente la morte) l' Opera di Previdenza corrisponde all' agente (o alla famiglia nella eventualita' della morte) un sussidio di importo pari alla differenza

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

fra lo stipendio e la parte di essa corrisposta dall' Amministra= zione durante il periodo di trattamento ridotto (art. 3a) del R.D.L. 1314/1930) .

Tale sussidio viene liquidato di ufficio e non occorre fare alcuna domanda, bastando eventualmente sollecitarne la liqui= dazione agli uffici contabili competenti .

ESONERO PER INABILITA' FISICA: L' esonero per inabilita' fisica è in base all' art. 81a) del Regolamento del Personale é disposto previ accertamrnti sanitari eseguiti da due medici dell' Ammini= strazione collegialmente .

Esso puo' essere motivato da malattia dichiarata dipendente da cause comuni o da cause di servizio .

La partecipazione dell' esonero viene data a mezzo di conse= gna del mod. P. 321, contenente gli estremi della deliberazione, la decorrenza e la motivazione dell' esonero; del detto modulo l' agente dovra' rilasciare ricevuta sull' apposito tagliando , che puo' essere sottoscritta senza pregiudizio o riserve, serven= do essa a stabilire unicamente , agli effetti amministrativi, la data precisa della avvenuta comunicazione del provvedimento , dalla qua= le data, firmato o non che sia il tagliando, decorrera' , in ogni caso, il termine perentorio di 60 giorni entro il quale l'agente ha facolta' di produrre l' eventuale ricorso av= verso l' esonero (art. 84 del Regol. del Personale).

Dopo trascorso tale termine il ricorso sara' dichiarato intem= pestivo ed il provvedimento di esonero sara' divenuto definitivo ed irretrattabile .

~~[illegible]~~ Partecipato con tali modalita' il provvedimento l'agente viene invitato a sottoscivere la dichiarazione di rinuncia a ri= correre avverso l' esonero .

Sara' bene precisare che solo nel caso che l' agente voglia opporsi all' esonero e richiedere la riammissione in impiego non dovra' firmare tale dichiarazione .

Difatti l' agente che , pur accettando l' esonero per inabi= lita' fisica intenda di far ricorso per ottenere che ne sia modi= ficata la motivazione, anche dopo firmata la dichiarazione di

625?

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

fare alcuna domanda, bastando eventualmente sollecitarne la liqui= dazione agli uffici contabili competenti .

ESONERO PER INABILITA' FISICA: L' esonero per inabilita' fisica i in base all' art. 81a) del Regolamento del Personale é disposto previ accertamrnti sanitari eseguiti da due medici dell' Ammini= strazione collegialmente .

Esso puo' essere motivato da malattia dichiarata dipendente da cause comuni o da cause di servizio .

La partecipazione dell' esonero viene data a mezzo di conse= gna del mod. P. 321, contenente gli estremi della deliberazione, la decorrenza e la motivazione dell' esonero; del detto modulo l' agente dovra' rilasciare ricevuta sull' apposito tagliando , ricevuta che puo' essere sottoscritte senza pregiudizio o riserve, serven= do essa a stabilire unicamente , agli effetti amministrativi, la data precisa della comunicazione avvenuta del provvedimento , dalla qua= le data, firmato o non che sia il tagliando, decorrera' , in ogni caso, il termine perentorio di 60 giorni entro il quale l'agente ha facolta' di produrre l' eventuale ricorso av= verso l' esonero (art. 84 del Regol. del Personale).

Dopo trascorso tale termine il ricorso sara' dichiarato intem= pestivo ed il provvedimento di esonero sara' divenuto definitivo ed irretrattabile .

625

Partecipato con tali modalita' il provvedimento l'agente viene invitato a sottoscivere la dichiarazione di rinuncia a ri= correre avverso l' esonero .

Sara' bene precisare che solo nel caso che l' agente voglia opporsi all' esonero e richiedere la riammissione in impiego non dovra' firmare tale dichiarazione .

Difatti l' agente che , pur accettando l' esonero per inabi= lita' fisica intenda di far ricorso per ottenere che ne sia modi= ficata la motivazione, anche dopo firmata la dichiarazione di rinuncia a ricorrere , puo' con documentato esposto richiedere che ne venga modificata la motivazione , od anche richiedere una maggiore percentuale di riduzione di capacita' la= vorativa , nel caso che l' esonero sia motivato da malat= tia dipendente da cause di servizio .

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

L' agente che intenda invece ricorrere avverso il provvedimento di esonero in base all' art. 84 del Regolamento del Personale deve far pervenire una motivata istanza , indirizzata a S.E. il Ministro delle Comunicazioni, compilata su carta bollata di L. 6 e corredata da certificato medico in bollo , entro 60 giorni dalla comunicazione dell' esonero .

Il seguito a talr cirso S.E. il Ministro puo' disporre per una visita di revisione a mezzo di un collegio di tre medici,fra cui il Capo dell' Ufficio Centrale Sanitario od un suo delegato; in questo caso l' agente ha facolta' di farsi assistere da un medico di sua fiducia , a proprie spese .

La domanda di cui sopra non sospende l' esecuzione del provvedimento , pero' quando questo venga revocato S.E. il Ministro stabilira' il trattamento che, a seconda dei risultati della visita di revisione, ritiene giustificato .

L' esito del ricorso viene notificato all' agente a mezzo di Ufficiale Giudiziario .

Tantto la indennita' di buonuscita dell' Opera di Previdenza quanto la corresponsione dell' eventuale sussidio integrativo a seguito di trattamento ridotto di stipendio, non verranno pagate se non dopo intervenuta la decisione del ricorso presentato nei modi e termini ~~xxxxxxxxx~~ del sopra citato art. 84 del Reg. del Personale, ovvero dopo trascorsi 60 giorni,~~xxxxx~~ ~~xxxx~~ dalla comunicazione dell' esonero, senza che sia stato prodotto alcun ricorso .

Le indennita' predette verranno invece pagate subito dopo la decorrenza dell' esonero nel caso che venga subito firmata la dichiarazione di rinuncia a ricorrere .

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Prospetto di liquidazione di pensione :

x. x.

Servizio utile per il conseguimento della pensione

ferroviario : dal	I/2Ø/9IO	al I/IO/I936	anni 26	mesi 8	g. =	
militare		no				
riconoscimenti					II	28
totale			anni 27	m. 7	g.	28
aumenti di valutazione per servizi speciali (art. 5 R.D. 2590/I923)		I/IO	2	9		5
durata del servizio utile			30	5		3
arrotondamento anni				30		

media stipendi percepiti negli ultimi 36 mesi : L. 8700

6257

COMPETENZE ACCESSORIE

dal I/3/I920	al I/IO/I936	anni	I6	mesi 7	g. =
quota addizionale	I/IO		I	7	27
totale			I8	2	27

L. 8700 / 5 x I8 / 30 = I044

media triennio	8700	totale	9744
competenze accessorie	I044		
30/30 sulle prime L. 4.000			3000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ferroviario : dal I/ŻØ/9IO al I/IO/I936	anni	26	mesi	8	g. =
militare no					
riconoscimenti				II	28
totale	anni	27	m.	7	g.28
aumenti di valutazione per servizi spec iali (art. 5 R.D. 2590/I923) I/IO		2		9	5
durata del servizio utile		30		5	3
arrotondamento anni			30		

media stipendi percepiti negli ultimi 36 mesi : L. 8700

6257

COMPETENZE ACCESSORIE

dal I/3/I920 al I/IO/I936	anni	I6	mesi	7	g. =
quota addizionale I/IO		I		7	27
totale		I8		2	27

L. 8700 / 5 x I8 / 30 = I044

media triennio	8700		
competenze accessorie	I044	totale	9744
30/40 sulle prime L. 4.000			3000
30/50 sulle rimanenti 5744			3446
			6446

art. 6 del R.D. 2590/I923 (8/IO x L. = pensione assegnata 6446 .

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0430

ESONERO DEL PERSONALE FERROVIARIO

Il personale ferroviario, iscritto al Fondo Pensioni, può essere esonerato d'Ufficio o su domanda, quando abbia raggiunto i seguenti limiti di età e di servizio:

PERSONALE D'UFFICIO = 60 anni di età e 30 anni di servizio;

RIMANENTE PERSONALE = 55 anni di età e 25 anni di servizio;

Il Personale viene esonerato d'ufficio quando ha raggiunto i seguenti limiti di età e di servizio:

1°)= 66 anni di età se riveste le qualifiche di Capo Servizio Principale, Capo Compartimento di I^ classe, Capo Servizio, Capo Compartimento di 2^ classe;

2°)= 64 anni di età se riveste la qualifica di Ispettore Capo Superiore;

3°)= 62 anni di età se riveste le altre qualifiche non comprese nel successivo punto 5°;

4°)= 60 anni di età se riveste la qualifica di Scrivana (personale femminile);

Per gli esoneri di cui sopra è stabilito il minimo di 25 anni di servizio (compreso il periodo di servizio militare e della metà di quello di avventiziato, come già si è accennato sopra).=

5°)= 60 anni di età se rivestito di una delle seguenti qualifiche:

PERSONALE DEI TRENI = Capo Personale Viaggiante Principale, Controllore Viaggiante Principale, Capo Personale Viaggiante di I^ - 2^ 3^ classe;

PERSONALE DI MACCHINA = Capo Deposito Superiore, Capo Deposito Principale, Capo Deposito di I^ - 2 ^ - 3^ classe, Capo Squadra Accudienti e manovali ad personam;

PERSONALE DELLA LINEA = Sorvegliante della linea di I^ classe, Sorvegliante della linea, Caposquadra Cantonieri, Guardiano ad perso=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ti limiti di età e di servizio:

PERSONALE D'UFFICIO = 60 anni di età e 30 anni di servizio;

RIMANENTE PERSONALE = 55 anni di età e 25 anni di servizio;

Il Personale viene esonerato d'ufficio quando ha raggiunto i seguenti limiti di età e di servizio:

1°)= 66 anni di età se riveste le qualifiche di Capo Servizio Principale, Capo Compartimento di I^ classe, Capo Servizio, Capo Compartimento di 2^ classe;

2°)= 64 anni di età se riveste la qualifica di Ispettore Capo Superiore;

3°)= 62 anni di età se riveste le altre qualifiche non comprese nel successivo punto 5°;

4°)= 60 anni di età se riveste la qualifica di Scrivana (personale femminile);

Per gli esoneri di cui sopra è stabilito il minimo di 12.500 anni di servizio (compreso il periodo di servizio militare e della metà di quello di avventiziato, come già si è accennato sopra).=

5°)= 60 anni di età se rivestito di una delle seguenti qualifiche:

PERSONALE DEI TRENI = Capo Personale Viaggiante Principale, Controllore Viaggiante Principale, Capo Personale Viaggiante di I^ - 2^ 3^ classe;

PERSONALE DI MACCHINA = Capo Deposito Superiore, Capo Deposito Principale, Capo Deposito di I^ - 2 ^ - 3^ classe, Capo Squadra Accudienti e manovali ad personam;

PERSONALE DELLA LINEA = Sorvegliante della linea di I^ classe, Sorvegliante della linea, Caposquadra Cantonieri, Guardiano ad personam;

PERSONALE DI VIGILANZA = Capo Guardia ad personam;

PERSONALE TECNICO ED OPERAIO = Capo Tecnico di 3^ classe, Capo Verificatore di I^ classe ad personam, Sotto Capo Tecnico, Capo Verificatore ad personam, verificatore ad personam;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MODALITA PER L'ESONERO DEL PERSONALE PER MOTIVI DI SALUTE

Gli agenti hanno titolo alla conservazione dell'intero stipendio durante il periodo di assenza per malattia (accertata dai Sanitari dell' Amministrazione, non dovuta a colpa o sregolatezza per la durata di 180 giorni.= Tuttavia il Direttore Generale, concorrendo circostanze speciali, può concedere la conservazione di tutto o di parte dello stipendio per altri 90 giorni.=

Al termine del complessivo suddetto periodo di 270 giorni di assenza, se gli agenti non sono giudicati idonei a riprendere ancora servizio e semprechè sia accertato, a giudizio di due Sanitari dell' Amministrazione collegialmente, che la malattia è suscettibile di guarigione, essi vengono collocati in aspettativa per motivi di salute, che non può eccedere la durata di un anno.=

Allo scadere di tale periodo gli agenti vengono d'ufficio sottoposti a nuovo accertamento collegiale; se riconosciuti idonei e non riprendono servizio nel termine stabilito dall' Amministrazione, vengono dichiarati dimissionari; se riconosciuti tutore inabili vengono esonerati con titolo al trattamento di quiescenza che possa loro competere in relazione agli anni di servizio utili per la pensione.=

625

In casi eccezionali, su parere medico, il Direttore Generale ha la facoltà di concedere un prolungamento di aspettativa per non più di sei mesi, trascorsi i quali si applicano senz'altro le disposizioni di cui sopra (dimissioni per gli agenti che riconosciuti idonei al servizio non lo riprendano nel termine stabilito dall'Amministrazione; esonero per gli agenti riconosciuti ancora non idonei al servizio.=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PERSONALE DI MANOVALANZA = Capo Squadra Manovali;

58 anni di età se rivestito di una delle seguenti qualifiche:

PERSONALE DELLE STAZIONI = Deviatore Capo, Manovratore Capo, Capo Squadra Deviatori, Capo Squadra Manovratore, Deviatore, Manovratore;

PERSONALE DEI TRENI = Controllore Capo di I^ classe, Conduttore Capo, Conduttore Principale, Conduttore, Frenatore;

PERSONALE DI MACCHINA = Macchinista di I^ - 2^ 3^ classe, Aiuto Macchinista, Accudiente ad Personam;

PERSONALE DELLA LINEA = Cantoniere;

PERSONALE DI VIGILANZA = Sotto Capo Guardia ad personam, Guardia ad personam;

PERSONALE TECNICO ED OPERAIO = Operaio di I^ classe, Operaio, Aiutante Operaio;

PERSONALE DI MANOVALANZA = Manovale.=

6254

Per gli esoneri di cui al detto punto 5° è stabilito un minimo di 25 anni di servizio.=

Per gli agenti provenienti da altre amministrazioni ferroviarie che abbiano conservato il trattamento di previdenza delle casse speciali di provenienza, viene deliberato l'esonero d'ufficio, quando abbiano raggiunto i limiti di età di cui ai suddetti punti 2 - 3 - 4 - 5 ed abbiano compiuto 40 anni di servizio, e quando, avendo compiute non meno di 20 anni di servizio, abbiano raggiunto 66 anni di età se rivestiti di una delle qualifiche di Capo Servizio Principale, Capo Compartimento di I^ classe, Capo Servizie, Capo Compartimento di 2^ classe, o 65 anni di età se rivestiti di una delle rimanenti qualifiche.=

==========

0433

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PENSIONI FERROVIE DELLO STATO

NORME GENERALI

1 - Anni di eta' e di servizio necessari per essere collocati in pensione

	Personale esecutivo anni		Personale sedentario anni	
	d'età	di servizio	d'età	di servizio
Minimo	55	25	60	30
Massimo	58	25	62	30

N.B. Gli agenti con meno di 10 anni di servizio non hanno diritto alla pensione.

2 - Misura della pensione

Sulle prime 4000 lire annue lorde di stipendio base:
tanti quarantesimi quanti sono gli anni di servizio utili per la pensione.
Sull'eccedenza: tanti cinquantesimi quanti sono gli anni di servizio utili per la pensione.
(N.B. Per il calcolo del servizio ai fini del calcolo della pensione, per il personale esecutivo si aggiunge 1/10 del periodo di servizio prestato).

Massimo pensione: 8/10 dello stipendio base lordo.

Ritenute sulla pensione: R.M. 9.18%

2^ - Misura della pensione per gli eredi

6253

Alla vedova sola: 50%
Alla vedova con figli 65%

3 - Indennità caroviveri

Al pensionato spetta una indennità caro viveri (per le pensioni inferiori alle 8.700 lire annue lorde) di £.73 mensili; per la vedova, *ridotta a £.42 mensili.*

4 - Ritenute sullo stipendio

Per costituire il fondo pensioni, viene effettuata sullo stipendio base lordo una ritenuta del 6%.

Minimo		55		25		60	30
Massimo		58		25		62	30

N.B. Gli agenti con meno di 10 anni di servizio non hanno diritto alla pensione.

2 - Misura della pensione

Sulle prime 4000 lire annue lorde di stipendio base:
tanti quarantesimi quanti sono gli anni di servizio utili per la pensione.

Sull'eccedenza: tanti cinquantesimi quanti sono gli anni di servizio utili per la pensione.

(N.B. Per il calcolo del servizio ai fini del calcolo della pensione, per il personale esecutivo si aggiunge 1/10 del periodo di servizio prestato).

Massimo pensione: 8/10 dello stipendio base lordo.

Ritenute sulla pensione: R.M. 9.18%

6253

2^ - Misura della pensione per gli eredi

Alla vedova sola: 50%
Alla vedova con figli 65%

3 - Indennità caroviveri

Al pensionato spetta una indennità caro viveri (per le pensioni inferiori alle 8.700 lire annue lorde) di £.73 mensili; per la vedova, *ridotta a £.42 mensili.*

4 - Ritenute sullo stipendio

Per costituire il fondo pensioni, viene effettuata sullo stipendio base lordo una ritenuta del 6%.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PENSIONI FERROVIE DELLO STATO

NORME GENERALI

1 - Anni di eta' e di servizio necessari per essere collocati in pensione

	Personale esecutivo anni		Personale sedentario anni	
	d'età	di servizio	d'età	di servizio
Minimo	55	25	60	30
Massimo	58	25	62	30

N.B. Gli agenti con meno di 10 anni di servizio non hanno diritto alla pensione.

2 - Misura della pensione

Sulle prime 4000 lire annue lorde di stipendio base:
tanti quarantesimi quanti sono gli anni di servizio utili per la pensione.
Sull'eccedenza: tanti cinquantesimi quanti sono gli anni di servizio utili per la pensione.
(N.B. Per il calcolo del servizio ai fini del calcolo della pensione, per il personale esecutivo si aggiunge 1/10 del periodo di servizio prestato).

Massimo pensione: 8/10 dello stipendio base lordo.

Ritenute sulla pensione: R.M. 9.18%

6252

2^a - Misura della pensione per gli eredi

Alla vedova sola: 50%
Alla vedova con figli 65%

3 - Indennità caroviveri

Al pensionato spetta una indennità caro viveri (per le pensioni inferiori alle 8.700 lire annue lorde) di £.73 mensili; per la vedova, ridotta a £. 42 mensili.

4 - Ritenute sullo stipendio

Per costituire il fondo pensioni, viene effettuata sullo stipendio base lorde una ritenuta del 6%.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Personale esecutivo anni		Personale sedentario anni	
	d'età	di servizio	d'età	di servizio
Minimo	55	25	60	30
Massimo	58	25	62	30

N.B. Gli agenti con meno di 10 anni di servizio non hanno diritto alla pensione.

2 - Misura della pensione

Sulle prime 4000 lire annue lorde di stipendio base:
tanti quarantesimi quanti sono gli anni di servizio utili per la pensione.
Sull'eccedenza: tanti cinquantesimi quanti sono gli anni di servizio utili per la pensione.
(N.B. Per il calcolo del servizio ai fini del calcolo della pensione, per il personale esecutivo si aggiunge 1/10 del periodo di servizio prestato).

Massimo pensione: 8/10 dello stipendio base lordo.

Ritenute sulla pensione: R.M. 9.18%

6252

2ª - Misura della pensione per gli eredi

Alla vedova sola: 50%
Alla vedova con figli 65%

3 - Indennità caroviveri

Al pensionato spetta una indennità caro viveri (per le pensioni inferiori alle 8.700 lire annue lorde) di £.73 mensili; per la vedova, ridotte a £. 42 mensili.

4 - Ritenute sullo stipendio

Per costituire il fondo pensioni, viene effettuata sullo stipendio base lordo una ritenuta del 6%.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0438